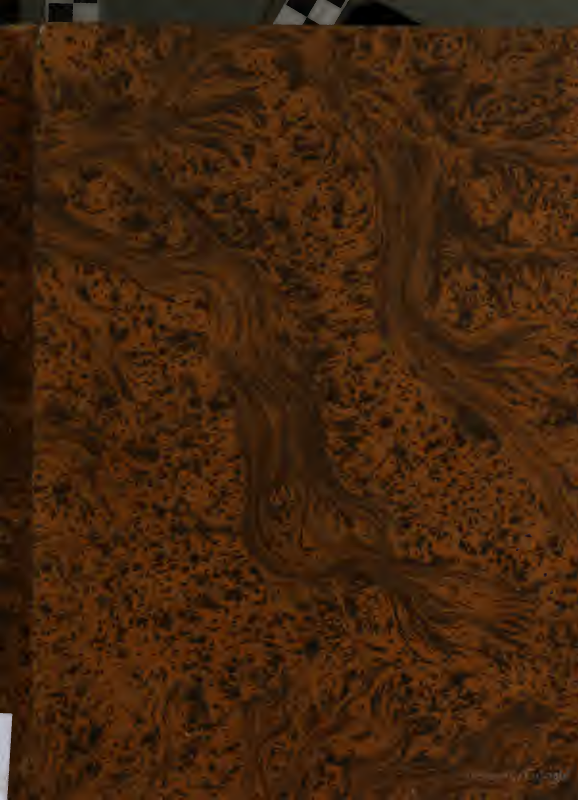




RICERCATORI

E

PUBBLICATORI

DEI DOCUMENTI

DI

STORIA NAPOLITANA E SICILIANA

DAL 568 AL 1734

CODICE

DIPLOMATICO LONGOBARDO

DAL DLXVIII AL DCCLXXIV

CON OSSERVAZIONI E NOTE STORICHE

DI CARLO TROYA

ORDINATE PRINCIPALMENTE A CHIARIR LA CONDIZIONE DE' ROMANI
VINTI DA' LONGOBARDI E LE QUALITÀ DELLA CONQUISTA

OPERA FATTA STAMPARE DA' RICERCATORI E PUBBLICATORI DE' DOCUMENTI DI STORIA
NAPOLITANA E SICILIANA

VOLUME PRIMO



NAPOLI
PE' TIPI DI C. BATELLI E COMP.
1845.



ELENCO

DE' RICERCATORI E PUBBLICATORI DE' DOCUMENTI DI STORIA NAPOLITANA E SICILIANA.

NEL REGNO DI NAPOLI.

Signori

Baldacchini (Michele).
Baldacchini (Saverio).
Bartolomeis (Angelo Antonio *de*).
Capasso (Bartolomeo).
Capitelli (Domenico).
Cappelli (Emiddio).
Caracciolo (Nicola), *Duca di Lavello.*
Casella (Francesco).
Castaldi (Giuseppe), *Consigliere della Corte Suprema di Giustizia.*
Ceva Grimaldi (Francesco), *de' Marchesi di Pietracatella.*
Colonna (Giovanni Andrea), *Principe d'Avella.*
Cornè (P. D. Guglielmo), *Archivista della SS. Trinità di Cava.*
Correale (Francesco), *Conte di Terranova.*
Cuomo (D. Vincenzo).
De Cesare (P. D. Guglielmo), *Archivista di Montevergine.*
Del Pezzo (Pasquale), *Duca di Caianello.*
Ferrante (Agostino), *Marchese di Ruffano.*
Filangieri (Giovanni), *de' Principi d'Arianiello.*
Finati (*Cav.* Gio. Battista), *Direttore della Stamperia Reale.*
Gaetani (D. Bernardo), *Casinese della SS. Trinità di Cava.*
Garzilli (D. Paolo), *Bibliotecario della Brancacciana.*
Giorgio (D. Giuseppe).
Granito (Angelo), *Principe di Belmonte.*
Ioele (Matteo).
Lacaita (Giacomo).
Laviano (Nicola), *Duca di Satriano Tito.*
Manna (Giovanni).
Marincola (*Monsignor* D. Luigi), *Rev.*^mo^ *Abate della SS. Trinità di Cava, ora di Subiaco.*
Martini (Giuseppe).
Medici (Giuseppe *de'*), *Principe d'Ottaiano.*
Melzi (*Cav.* Giovanni), *de' Duchi Melzi d'Eril.*
Milano (Giacomo Maria), *Principe d'Ardore.*
Milano (Augusto), *Duca di S. Paolo.*
Minervini (Giulio).
Morales (*Monsignor* D. Raimondo), *Rev.*^mo^ *Abate Generale di Montevergine.*
Morcaldi (D. Michele), *Sotto-Archivista della SS. Trinità di Cava.*
Muscettola (Giov. Battista), *Principe di Luperano.*
Nolli (Rodrigo), *Barone.*
Ottaviano (*Cav.* D. Antonio), *Accademico Ercolanese.*
Perris (Leopoldo).
Piscicelli (Luigi de Vito).
Riario-Sforza (Nicola), *Duca.*
Riario Sforza (*Monsignor* D. Sisto), *Vescovo d'Aversa.*
Saavreda (Angelo), *Duca di Rivas.*
Serra (Agostino), *Duca di Terranova.*

Spinelli (Ferdinando), *de' Principi di Scalea.*
Spinelli (Francesco), *de' Principi di Scalea.*
Starace (Antonio).
Statella (Antonio), *Principe di Cassero.*
Statella (Francesco), *Marchese di Spaccaforno.*
Talamo (Giuseppe).
Tomacelli (Domenico), *Duca di Monestarace.*
Trevisani (Gaetano).
Troya (Carlo).
Volpicella (Luigi).
Volpicella (Scipione).

Napoli, 1. Settembre 1845.

N. B. Ne' prossimi Quaderni si darà contezza così di quelli, che usciranno dal numero de' Ricercatori e Pubblicatori de' Documenti, come de' nuovi, che ne faranno parte.

FUORI DEL REGNO DI NAPOLI.

Signori.

Arduini (D. Carlo), *in Ascoli del Piceno.*
Barile (D. Lorenzo), *in Ancona.*
Balbo (Cesare), *Conte : in Torino.*
Baudi de Vesme (*Cav.*r Carlo), *in Torino.*
Bielinski (Stanislao), *Conte : in Varsavia.*
Bonaini (Francesco), *in Pisa.*
Cappello (Agostino), *in Roma.*
Cibrario (*Cav.*r Luigi), *in Torino.*
Leoni (Carlo), *Conte : in Padova.*
Mazzarosa (Antonio), *Marchese : in Lucca.*
Minicis (Gaetano *de*), *in Fermo.*
Morbio (Carlo), *Conte : in Milano.*
Promis (Carlo), *in Torino.*
Promis (*Cav.*r Domenico), *in Torino.*
Provana del Sabbione (*Cav.*r Luigi), *in Torino.*
Ricci (Amico), *Marchese : in Bologna.*
Ricci (*Cav.*r Angelo Maria), *in Rieti.*
Sclopis (Federico), *Conte : in Torino.*

DICHIARAZIONE.

I Ricercatori e Pubblicatori non curano se non di raccogliere l' universalità de' Documenti, senza entrar punto mallevadori di ciò che ciascuno scriverà nelle Prefazioni, Osservazioni e Note a ciascun Documento.

A chiunque invierà Documenti non ancora dati alle stampe, od additerà quelli che potranno dimenticarsi ed ignorarsi, le dovute grazie saranno riferite nel pubblicarli : del che si parlerà più ampiamente nella Prefazione a questo Codice Diplomatico.

CODICE
DIPLOMATICO LONGOBARDO
DAL 568 AL 774.

SECOLO SESTO.

NUMERO I.

Diploma d' Alboino Re in favor di Felice, Vescovo di Trevigi.

ANNO 568. MAGGIO (1).

(Da Paolo Diacono, Histor. Longobard. Lib. II. Cap. 12. Edizione Muratoriana).

IGITUR Alboin cum ad fluvium Alpem (a) venisset, ibi ei Felix Episcopus Tarvisianae (b) Ecclesiae occurrit. Cui Rex, *ut erat largissimus* (2), omnes

(a) Alia M. S., *Blavem*, *Plavem* : Lindebrogius, *Plaben* : Ambrosianus Codex, *Plavem*. HORATIUS BLANCUS, *in Notis ad Paulum Diaconum, hoc loco*.

(b) Codex Modoetianus, *Tharusianae*. *Id. Ibid.*

(1) Di questa data del Maggio 568. *Vedi* il seguente Num. 8.°

(2) Paolo Diacono, ingenuo narratore di molte crudeltà de'Longobardi, prende non di rado a lodar con diletto le virtù de'suoi concittadini, e massimamente d' Alboino, col quale accompagnavasi Leufi, che fu trisavolo dello Storico. Qui Paolo dà fama di larghissimo al Re, sebbene questi non avesse dato nulla di suo al Vescovo Felice, ma solo promesso non torgli le possessioni della Chiesa di lui, quando i Longobardi, superato che avessero la Piave, si fossero impadroniti di Trevigi. Da questo tratto d'Alboino e dagli altri racconti del Diacono su'costumi del conquistatore potrebbe apprendersi qualche cosa intorno alle condizioni da esso concedute a' Romani. Ma troppo breve fu la vita d'Alboino, e le vere sorti del conquistato Romano si fermarono sotto Clefo ed i Duchi, assai più spietati di quel Re. Nulla perciò impedisce di credere ch' egli, sendo ancora incerto della conquista d'Italia, piegato si fosse alle preghiere di Felice, il coraggio del quale dovè piacere al Barbaro. Leufi, che stava nell' esercito attendato sulla Piave, dovè necessariamente o veder Felice, o saperne l' arrivo nel campo : così fu trasmessa da padre in figliuolo fino a Paolo Diacono la memoria di quel fatto e del benevolo atto d' Alboino verso uno de' primi Romani, che si confidò nel Longobardo.

suae Ecclesiae facultates postulanti concessit, et per SUUM PRAGMATICUM (1) postulata firmavit.

---

(1) A sì schietti racconti nondimeno, procedenti dalle tradizioni familiari, negò di credere Scipione Maffei, quel gran lume d'Italia [1]. Parvegli, che il Re de' Longobardi non dovesse aver potuto condurre seco nè Cancellieri nè Segretarj; che i Longobardi al postutto ignorassero in quell'età l'uso delle lettere d'ogni sorta; e che perciò s'avesse a giudicar falso il Diploma o PRAMMATICO, spedito in favor di Felice. Di niun peso riuscirono sì fatti argomenti agli occhi del Muratori, che narrò come verissimo il fatto di quel Diploma [2]; se non che lo Zanetti pigliò a deriderlo come una *putida favola* [3], biasimando apertamente di troppa semplicità Paolo, e di soverchia precipitanza il Mabillon, che avea prestato fede alla narrazione del Diacono [4]. I dotti Maurini andarono in altra sentenza, e combatterono valorosamente contro il Maffei [5], fondatisi non tanto sull'opinione di Mabillon quanto su quella più antica ed affatto conforme di Carlo Sigonio [6].

Un uomo dottissimo surse allora in Trevigi a difendere la verità de'detti di Paolo. Fu il Conte Rambaldo canonico degli Azzoni Avogari, che tra l'altre cose affermò, non essere i Longobardi e gli altri Barbari di quel secolo affatto privi della cognizione di qualunque alfabeto, ed aver essi avuto l'uso del *Runico*, se non d'altro; allegando le Gotiche scritture nel famoso Papiro di Napoli [7], stampato non avea guari tempo da Monsignor Ludovico Sabbatini [8]. Ma questo Papiro, che poi divenne argomento di nobili studj, e fu tante volte ristampato ed illustrato dall'Assemanni, dall'Ihre negli Atti d'Upsal, dal Marini ed in ultimo dal Masmann, conteneva i caratteri prettamente Ulfilani. Ebbero gran corso in Italia sotto il Re Teodorico, e furono i caratteri, onde alcuni Clerici Goti di Ravenna servironsi nel Papiro; mentre i Romani, co'quali fecero un contratto, adoperarono l'alfabeto Latino. Pur egli non sembra, che il ricco ed insigne idioma d'Ulfila fosse noto a' Longobardi, nè che un gran pro facesse a Felice di Trevigi ottener Diplomi vergati con cifre *Runiche*. Ben poteva il Re, volendo, fargli distendere un privilegio in Latino, dappoichè tanti Romani della Pannonia e del Norico, seguivano, secondo Paolo Diacono, la fortuna del Longobardo in Italia [9].

Quì con ugual senno e forse con maggior frutto levossi un illustre Bergamasco, il Lupi, a ripetere, che avrebbe dovuto il Maffei rammentarsi del lungo soggiorno de' Longobardi e d'Alboino in Pannonia, nel mezzo di quei Romani e delle frequenti trattazioni de' più rilevanti negozj di guerra o di pace, occorsi non di rado fra' Longobardi e gl'Imperatori Bizantini. Se il grosso della nazione ignorava le lettere, v'erano tuttavia presso il Re alcuni che doveano parlar Greco e Latino, e così nell'una come nell'altra favella curar le faccende pubbliche della gente Longobarda. Ma non era ella forse Cristiana in gran parte prima di venire in Italia? Certo, sì, quantunque impedita dall'errore degli Ariani; e non mancava un qualche Cattolico fra'Longobardi. Ottimamente perciò scrive il Lupi [10], che i lor Vescovi e Preti e Clerici dovessero avere almeno il libro delle Sante Scritture. Se adunque non piacque ad Alboino chiamare un Romano del suo esercito, gli riuscì agevole di commettere a qualche Vescovo Ariano la compilazione d'un breve Diploma in favor di Felice. Ariana era la credenza d'Alboino, il quale giunse a gran rinomanza in Pannonia; laonde Nicezio, Vescovo di Treviri, scrisse verso il 563 a Clos-

---

[1] Maffei, Verona Illustrata. Lib. XI. (A. 1732).
[2] Murat. Annali d'Italia, Anno 568. (A. 1744).
[3] Bernardino Zanetti, Del Regno de' Longobardi, Lib. 1. §. XX. (A. 1753).
[4] Mabillon, De Re Diplomaticâ. Lib. 1. Cap. IV. § VI. (A. 1681).
[5] Nouveau Traité de Diplomatique, III. 27. et seqq. (A. 1757).
[6] Caroli Sigonii, De Regno Italiae, Lib. 1. *Inter Opp.* II. 15. (A. 1732).
[7] Azzoni degli Avogari, nella Nuova Raccolta d'Opuscoli di Calogerà-Mandelli, Tom. IX. pag. 401—458. (A. 1762).
[8] Sabbatini, Calendario Napolitano. V. 101-106. (A. 1745).
[9] Pauli Diaconi, Lib. II. Cap. 26.
[10] Lupi, Codex Diplomaticus Bergomensis, I. 155. Prodromi Cap. VI. §. V. (A. 1784).

NUMERO II.

Donazione in Pisa.

Anno 570?

(Dall' Archivio Roncioni, Num. 1).

Pisa nel 570 non era de' Longobardi; e però la presente carta si stamperà nell' Appendice, ove troveranno il loro luogo gli altri documenti, che non appartengono al regno Longobardo, ma che possono tornare utili a chiarire la Storia. Tal carta ha poi la data del 510.

NUMERO III.

Iscrizione di Lenno.

Anno 571.

(Dal Marchese Rovelli).

Nel 571 e 572 i Longobardi non erano padroni di Leono, vicina dell' Isola Comacina. Perciò tale Iscrizione con la seguente si darà nell'Appendice.

NUMERO IV.

Simile Iscrizione di Lenno.

Anno 572.

(Dal P. Allegranza e dal Rovelli).

Vedi l'Appendice.

---

suinda, prima moglie del Re, di veder modo a convertirlo ed a fargli abbracciar la fede Cattolica [1].

L'Annalista Di Meo, che ignorava i lavori d'un Lupi ed era schivo assai del creder vere le carte antiche, non dubitò di seguitare i racconti del Diacono [2]: ed Angelo Fumagalli, vinto dall' esposte ragioni, anch' egli stette contro il Maffei, annoverando tra' legittimi quel Diploma, sebbene perduto, d'Alboino [3]. La quale opinione a me sembra verissima. In quanto all' obbiezione dello stesso Maffei, che nel sesto secolo i Re Barbari non soleano concedere alcun privilegio di protezione così degli averi come delle persone, dirò ch'ella è rimossa non solo dall' autorità di Paolo, ma dai molti Diplomi, che abbiamo, sì di Clodoveo e sì de' suoi successori, che vissero prima d'Alboino, in favor de' Monasteri e delle Chiese insino all'anno 562. Basta svolgere a tale uopo la splendida raccolta, ovvero il Codice Diplomatico de' tempi Merovingi, ordinata dal Bréquigny [4] ed accresciuta ora dal Pardessus, nella quale, oltre il privilegio dato nel 497 da Clodoveo al Monastero Reomamense (impugnato da molti e difeso virilmente dal Bréquigny [5]), v' ha l'altro dello stesso Re ad Euspicio Miciacense in data del 510, tenuto per vero fino dal P. Germon [6]. A questi Diplomi seguono altri di Sigismondo, Re di Borgogna, di Childeberto I.° e di Chilperico in grazia dei Monasteri Agaunense ed Anisolano, come altresì delle Chiese di Parigi e di Tournai [7].

Felice di Trevigi non godè lungamente del Diploma d' Alboino: ben presto Clefo ed i Duchi spogliarono l' Italia, e divisero l' universalità de' Romani fra ciascun Longobardo col nome di *tributarj*, appropriandosi per diritto della conquista l' alto dominio di tutte le terre [8].

---

[1] Nicetii Trevirensis, Ad Clotsuindam Reginam Epistola, apud Duchesne, Hist. Franc. Scr. Append. I. 853. (A. 1636).
[2] Di Meo, Annali del Regno di Napoli, I. 22. (A. 1795: *opera postuma*).
[3] Fumagalli, Istituzioni Diplomatiche, I. 224. (A. 1802).
[4] Bréquigny et Du Theil, Chartae et Diplomata etc.......; opus, tempora Merovingica exhibens. (A. 1791).
[5] *Ibid.* Num. 2.
[6] *Ibid.* Num. 6.
[7] *Ibid.* Num. 10, 13, 26, 27, 28, 31.
[8] *Vedi* il mio Discorso sulla condizione de' Romani vinti da' Longobardi. (A. 1841).

NUMERO V.

Preteso privilegio d' Alboino in favor de' Nobili Rizzola di Piacenza.

Anno 572 ?

È ricordato questo privilegio nel seguente di Carlo il Grosso.

(Dal Campi, Storia di Piacenza, I. 469).

In nomine Sanctae, et Individuae Trinitatis Karolus divina favente clementia Imperator Augustus. Si petitiones fidelium nostrorum iustè, rectèque petentium audimus, procul dubio eos alacriores reddimus in nostrum servitium. Quapropter omnium fidelium Sanctae Dei Ecclesiae nostrorumq; praesentium scilicet, ac futurorum comperiat industria: quia Luituardus Sanctae Vercellensis Ecclesiae Episcopus, nosterq; Summus Consiliarius, et Archicancellarius, et Vuiboldus Sanctae Parmensis Ecclesiae venerabilis Pontifex nostram expetierunt Celsitudinem, ut concederemus aliquid de iure nostri Imperij proprietario *Adelberto de Ruzzolo* illustri viro, fidelique nostro, et haeredibus, habendum perenniter; ac confirmaremus res ipsius Adelberti, ab eo, eiusque antecessoribus hucusque possessas, vel deinceps possessuras. Nos verò tantorum fidelium precibus inclinati, concessimus eidem Adelberto, eiusque consortibus, et haeredibus Curtes duas infra Placentinum Comitatum sitas; harum unam, quae Moldefasci dicitur, alteram verò, quae dicitur Vineolla, cum omnibus ad easdem Curtes pertinentibus, videlicet casis, curtis, terris, vineis, silvis, stalareis, pratis, pascuis, paludibus, ripis, rupinis, cultis, et incultis, divisis, et indivisis cum omnibus, quae dici, vel nominari possunt pertinentibus ad praenominatas Curtes. Concedimus etiam, ac donamus, et de nostro iure, ac potestate in eorum ius, et potestatem, haeredumq; ipsorum transfundimus, ut habeant perenniter potestatem exinde dandi, vendendi, commutandi, et faciendi ipse Adelbertus, suiq; consortes, et haeredes quicquid voluerint.

Insuper etiam per hoc auctoritatis nostrae praeceptum confirmamus, et munitissima tuitione stabilimus omnes Curtes hactenùs ab eodem Adelberto, et eius antecessoribus possessas, scilicet Ruzzolum, Pupianum, Utianum, Fontanam frigidam, Martinascam, et Tebulariam, verum etiam et Ronchum, seu Vicocerronum, quas nunc tenent per praecepta, et immunitates Regum Longobardorum, Alboini (1), Clephi, Autharis, Agilulfi, et Desiderij, sicuti in ipsis praeceptis *insertum esse comperimus*, ac etiam firmamus, et stabilimus omnes res,

(1) Che Alboino confermasse in generale i possedimenti della Chiesa di Trevigi al suo Vescovo Felice, può e dee credersi; ma che il Re donasse del suo ad Adelberto di Ruzzolo alcune *Corti* del Piacentino e ne facesse distendere ciò che chiamavasi *Precetto* ed *Immunità*, è tal cosa da non crederla neppure a Carlo il Grosso, che ha le sembianze rivolte ad affermare d' aver veduto que' Diplomi. Delle molte cose, che potrebbero dirsi contro l' autenticità della presente scrittura insignita col nome di Carlo, basta ricordare sol quella, che il Campi non accenna d'averne copia se non dal domestico Archivio di Casa Rizzola, tacendo se vi fosse o no l' originale.

Di molti veri e sincerissimi documenti siam debitori al Campi, uomo dotto e buono: ma non rade volte si lasciava egli trar fuori di via dall' amore della sua patria, sì che giunse a pubblicar come vera e solenne Storia di Piacenza un brano deforme di Tito Omusio Tinca; il quale, a senno del medesimo Campi, vivea sotto Augusto, facendo menzione di Gomer, figliuolo di Giano, e di non so quali antichissimi fondatori della provincia Piacentina prima di Davide, Re degli Ebrei *.

* Campi, Storia Ecclesiastica di Piacenza, I. 437-447. (A. 1651; *opera postuma*).

quas postmòdum Deo propitio iustè, et legaliter ubilibet infrà ditionem nostri Imperij potuerint ipse, suiq; consortes, et haeredes adquirere: nec non chartas immunitatis, et confirmationis, quas suis antecessoribus piae recordationis Domnus, et proavus noster Karolus quondam Excellentissimus Imperator, et Serenissimus Augustus avus noster HLudovicus, sed et flendae memoriae HLotarius patruus noster, nec non et gloriosissimus Imperator HLudovicus consanguineus noster de suprascriptis Curtibus concesserunt, et per sua privilegia confirmaverunt; seu etiam chartarum instrumenta, et easdem res, quas suprà concessimus, ac confirmavimus omnibus modis deinceps in perpetuum iure proprietario iam saepedicto Adelberto nepoti iam nominati Vuiboldi Sanctissimi Antistitis, suisque consortibus, et haeredibus transfundimusq, alq; donamus, ut de ipsis rebus faciant, sicut de aliis proprijs, remota totius potestatis inquietudine, etc. etc. etc. (*Si tralascia il resto*).

NUMERO VI.

Iscrizione d'Alboino.

(Dal Museo Veronese del Maffei, pag. CCVIII).

Vedi l'Appendice, perchè l'Iscrizione fu scolpita dopo il 774.

NUMERO VII.

Concilio Gradense di molti Vescovi soggetti a' Longobardi.

Anno 579. Novembre 3.

(Dal P. de Rubeis, Mon. Eccl. Aquilejensis, (1)).

In nomine Domini nostri Jesu Christi summi aeterni Dei nostri. Imperante Domino nostro Serenissimo Tiberio Constantino Augusto, anno imperij ejus V. eodem consule sub die III. Nonarum Novembrium, Indictione tertia decima.

Cum in civitate Gradensi Helias Episcopus Sanctae ejusdem novae Aqui-

---

(1) La Cronica Veneta, detta di Giovanni Sagornino, il quale vivea nel 1008, fa menzione del Sinodo Gradense, ricordandone alcuni brani e le sottoscrizioni di molti Vescovi [1]. Andrea Dandolo inserì quel Sinodo nella sua Cronica, verso l'anno 1350. Il Baronio ne trattò senza stamparlo [2]; ma l'Ughelli pubblicollo nel 1653 [3] la prima volta, per quanto in sappia, riscontrandolo con una Cronica Veneta della Biblioteca Barberini, *Num. 247* [4]. Il P. Sirmondo ne ottenne copia da un Manoscritto Vaticano, *Num. 3922*, la quale rimase fra le sue carte, nè venne in luce se non per opera del P. Arduino [5]. Il Cardinal Noris illustrò i luoghi oscuri del Sinodo Gradense con dotte osservazioni [6]; ed il Muratori lo ristampò, insieme con la Cronica del Dandolo [7]: poscia lo dettero nuovamente alla stampa il Coleti [8], il P. De Rubeis [9] e Monsignor Mansi [10]. Ho seguito la lezione del P. De Rubeis, il quale travagliossi molto a voler dimostrar falso ed almeno *interpolato* quel Sinodo; ciò che piacque al Mansi [11] e soprattutto al Muratori [12]. Per quello che dirò nelle *Osservazioni* al *Libello de' Vescovi d'Istria nel 590*, io me ne sto col Baronio e col Noris, credendo vero un tal Sinodo, ma non per tutte le ragioni da essi addotte. Ivi parlerò eziandío delle conseguenze storiche, le quali si debbono trarre dal Sinodo intorno alla dominazione de' Longobardi.

[1] Chronicon Venetum Johanni Sagornino tributum, pag. 7 — 9. (stampato per la prima volta nel 1765).
[2] Baronii Annales, Anno 602; Num. III. et Anno 605, Num. VII.
[3] Ughelli, Italia Sacra, V. 34 - 35. Ex Chronico Danduli. (A. 1653). In Aquilejensibus.
[4] *Id. Ibid.* V. 1169. In Gradensibus.
[5] Harduini, Conciliorum III. Col. 524 - 528. (A. 1714).
[6] Noris, Histor. Pelag. et De Quintâ Synodo. Cap. IX. § IV. (A. 1673).
[7] Muratori, Sc. Rer. Ital. XII. 98-104. (A. 1728).
[8] Coleti, in Concil. Labbei, VI. Col. 651-655. (A. 1729).
[9] Bernardi de Rubeis. Monum. Ecclesiae Aquilejensis, Col. 237-240. (A. 1740).
[10] Mansi, Editio Florentina Concil. Labbei-Coleti, IX. Col. 913 - 928 (A. 1764).
[11] *Idem*, in Notis ad Baronium et in Supplemento Lucensi ad Concilia Labbei - Coleti. (A. 1748).
[12] Murat. Annal. d'Italia, Anno 590.

legiensis Ecclesiae, una cum *Martiano*, *Leoniano*, *Petro*, *Vindemio*, *Virgilio*, *Joanne*, *Clarissimo*, *Patricio*, et reliquis Episcopis, et Sacerdotibus, quorum nomina subscriptiones propriae manifestant, in Concilium convenissent, et in nova Basilica sanctae Venerabilis Martyris Euphemiae consedissent, sedentibus quoque Presbyteris plurimis, adstantibus Diaconibus, propositis in medio Sacrosanctis Ecclesiae Evangeliis, Helias primae sedis Episcopus dixit: Ineffabilia sunt opera Domini nostri Jesu Christi, quibus misericordia et benignitate fragilitatem nostram sustentare (a) dignatur, Sanctissimi Fratres. *Nam inter angores*, quibus Ecclesia Domini *circumquaque depressa suspirat* ET GENTIUM FEROCISSIMAS CLADES, QUAE MISERAE NOSTRAE PROVINCIAE RELIQUIAS QUATERE, ET DEVASTARE NON CESSANT, fateor me non praeter spem, sed vel ut verius dicam, supra spem meam ad hunc venerabilem coetum vestram invitasse sanctissimam caritatem. *Angebat enim, ne quid undecumque votis communibus obstitisset* (1); verum quia, ut praefatus sum, Jesus Christus verus Deus et Dominus noster, *supra quem credidimus et speravimus*, *praestitit*, ut vestra nunc in illo praesentia perfruamur, dignum (b) duxi, Carissimi fratres, mansuetudini vestrae commemorare, quod ut praelibavimus, INTERVENIENTIBUS MALIS NOSTRIS QUOTIDIE HOSTILE PERPATIMUR FLAGELLUM. Jam pridem ab Attila Hunnorum rege Aquileja civitas nostra *funditus* est destructa: et postea Gothorum incursu, et caeterorum barbarorum quassata vix respirat; *etiam-nunc Longobardorum* NEFANDAE GENTIS (2) FLAGELLA SUSTINERE NON VALENS (c). Si ergo consensu beatissimi Apostolicae sedis Papae Pelagii, cui jam ante communem nostram descripsimus necessitatem, vestrae Sanctitati placeat hanc CIVITATEM GRADENSEM nostram confirmare perpetuo Metropolim, novamque eam vocare Aquilegiam?

SANCTA Synodus dixit: Quae vestra proposuit Beatitudo, omnes pari confirmamus assensu.

SI vestrae sanctitati placeat, Beatissimi Papae Vigilii privilegium pro hac ipsa intentione ab ipso transmissum, in medio recitandum deferatur.

LAURENTIUS Presbyter, Legatus Apostolicae Sedis, repraesentavit privilegium: quod suscipiens Epiphanius Notarius, in medio stans, recitavit privilegium Gradensis Ecclesiae.

PELAGIUS Sanctae Ecclesiae Catholicae, urbis Romae Episcopus Heliae Aquilegiensi Patriarchae etc.

CONDECUIT (d) *Apostolica moderamina pia religione petentibus benevola compassione succurrere, et poscentium* (e) *animis congrua devotione impertiri assensum. Ex hoc enim lucri potissimum a conditore omnium procul dubio promerebimur, si venerabilia loca, opportuno transmutata tempore, nostro fuerint studio ad meliorem sine dubio statum producta. Igitur quia petisti a nobis per missa tuae Venerandae Fraternitatis brevia, consentientibus in eis Suffraganeis*

(a) *UGHELLI* ex Chronico Danduliano (V. 34), *frequentare*.

(b) *IDEM IBIDEM*, *Dignum* vero, charissimi fratres, mansuetudo vestra duxit ex consensu Beatissimi Apostolicae Sedis Papae Pelagij, cui iam ante communi nostrum intuitu descripsimus necessitudinem (*solicitudinem*), si vestrae placeat sanctitati hanc CIVITATEM GRADENSEM perpetuo confirmare Metropolim, novamque vocare Aquileiam. Quoniam ut praelibavimus.

(c) Qui si ripetono le parole della precedente Nota presso l' Ughelli.

(d) *UGHELLI*, *Convenit Apostolico Moderamini*.

(e) *COD. AMBROSIANUS*, *animis in hac re devote aurem perpendere attentam*.

---

(1) Della gran difficoltà di radunare i Vescovi sotto a' Duchi Longobardi, *Vedi* le mie Note al *Libello de' Vescovi d'Italia nel* 590.

(2) Dell' epiteto di *nefando* dato ai Longobardi parlerò nelle Note al detto *Libello del* 590.

tibi Episcopis, quatenus Gradense castrum (1) *totius Venetiae fieri et Istriae Metropolim, ad regendam Sanctam Ecclesiam, atque cum timore Dei dispensandam, missa praeceptione concedere deberemus. Quapropter vestro compatientes moerori, necessitudinem,* IMO ETIAM RABIEM FURENTIUM PERPENDENTES LONGOBARDORUM, *inclinati precibus vestris, per hujus praecepti seriem suprascriptum* castrum Gradense *totius Venetiae fieri cum omnibus vestrae Ecclesiae pertinentibus, etiam Istriae Metropolim, perpetuo confirmamus. Statuentes eapropter Apostolica auctoritate, sub interminatione futuri judicii, nulli licere nostrorum Successorum, vel alii cuilibet, haec quae a nobis decreta sunt, in quoquam destruere, aut convellere: quae potius firma stabilitate inconvulsa manere definimus, atque sub anathematis vinculo perpetuis temporibus observanda. Quamobrem hortor te semper relevare oppressos, semper corripere inquietos, ut zizania dominicam non possint suffocare messem. Gratia Domini nostri Jesu Christi, et omnis caritas Dei sit semper vobiscum. Data XII. Kalendas Maii imperante Tiberio Constantino Caesare Augusto.*

Quo perlecto, universi Episcopi voce compari clamarunt: Exaudi Christe, Pelagio vitam: omnes uno consensu Sanctissimi Pelagii praeceptionem, et vestram sequimur confirmantes sententiam. Observandam enim Apostolicam auctoritatem decernimus hanc GRADENSEM CIVITATEM vestram Metropolim perpetuis temporibus esse. Quicumque vero confirmationis hoc nostrae violare decretum praesumpserit, anathema. Sancta Synodus ter affirmavit; fiat, fiat, fiat.

HELIAS Primae Sedis Episcopus dixit. Si vestrae Beatitudini placet, recitentur etiam necessariae causae ad Ecclesiae statum pertinentes, pro quibus vestram unanimem Sanctitatem ad nos usque similiter fatigari rogitavimus. Sed ut magis dispositionum nostrarum, determinata jam Sedis hujus quaestione, rite constet ordiri primordia; recitetur, Deo gubernante, nobis primum fides Sanctorum Patrum, quae cunctis actionibus nostris deinceps secuturis velut immobile fundamentum existat de fide catholica Sanctorum Patrum.

SANCTA Synodus respondit: justissimum est recitari, quod utilissime provenit audiri. Epiphanius notarius ex Codice Synodali recitavit.

« SANCTA, magna, et universalis Synodus quae secundum Dei gratiam, et sanctionem piissimorum, christianissimorum Imperatorum nostrorum Valentiniani et Marciani congregata est apud Chalcedoniam, Metropolim Bythiniae provinciae, in Atrio (a) Sanctae venerabilis Euphemiae, definivit subter annexa. Dominus noster et Salvator Christus notitiam fidei confirmans discipulis suis ait: *Pacem meam do vobis, pacem meam relinquo vobis*, ne ullus a proximo suo dissonam doctrinam pietatis ostendat. Quoniam vero non quiescit nequissimus suam zizaniam spargere, novi aliquod contra veritatem semper inveniens, ob hoc consuete Dominus noster providens humano generi, piissimum et fidelissimum Principem ad zelum fidei suscitavit. Qui undique Sacerdotum principes ad se convocavit, quatenus gratia Domini feliciter impetrata, ab ovibus Christi dogma quidem mendacii submoveret, germen autem pietatis et veritatis pingue efficeret. Quod quidem et fecimus communi decreto, dogmatum fugantes errorem,

(a) *Alii, martyrio.*

(1) Il Papa chiamava *Castrum Gradense* quel che i Vescovi chiamavano *Civitas*. Seguitarono diversamente l' uso de' luoghi, nei quali ciascuno parlava; ciò che vale a rimovere qualunque dubbio di falsità per questo rispetto. Lo scrittor della lettera Pontificia, che in essa non mostrasi certamente insensato, sarebbe egli caduto in una così patente contraddizione, s'egli fosse stato un falsario, volendo foggiare il Sinodo e ad un' ora la lettera?

« integram vero Patrum revocantes fidem CCCXVIII. Patrum symbolum praedi« cantes; et tamquam domesticos, quod (a) pietatis hujus compositionem recepe« runt, Patres adscribentes, qui postea apud Constantinopolim convenerunt CL. « qui et ipsi eamdem fidem subsignaverunt. Definimus igitur, ordinem et omnem « formam fidei conservamus (b) nos quoque (c). Apud Ephesum olim facta est « Sancta Synodus, in cujus congregatione Praesules (d) fuerunt sanctae memoriae « Caelestinus Romanae urbis Antistes, et Cyrillus Alexandrinae Ecclesiae Pre« sul (e). Egere quidem rectae, et immaculatae fidei expositionem CCCXVIII. « Patrum apud Nicaeam simul cum piae recordationis Constantino Principe con« gregatorum: obtinuere (f) autem etiam CL. Sanctorum Patrum apud Constan« tinopolim definitam ad interemptionem tunc exortarum haeresum, confirmatio« nem vero ejusdem Catholicae nostrae fidei apud Nicaeam CCCXVIII. Patrum.

« Credimus in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, « visibilium omnium, et invisibilium; et in unum Dominum Jesum Christum fi« lium Dei unigenitum, qui natus est ex patre ante omnia saecula. Deum verum « de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia « facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit, et « incarnatus est, atque humanatus est, et passus est, et resurrexit tertia die, et « ascendit in coelum venturus judicare vivos et mortuos; et in Spiritum Sanctum. « Eos autem, qui dicunt: erat aliquando, quando non erat; et prius quam nasce« retur non erat, et quia ex inde extantibus factum est, aut ex alia substantia « dicentes esse, aut convertibilem, aut mutabilem Filium Dei, hos anathematizat « Catholica et Apostolica Dei Ecclesia. »

Helias Sanctae Ecclesiae Aquilegiensis Episcopus his gestis subscripsi.

Laurentius Presbyter Apostolicae sedis Legatus his gestis subscripsi.

Marcianus Episcopus Sanctae Ecclesiae Opiterginae his gestis subscripsi.

Leonianus (g) Episcopus Sanctae Ecclesiae Tiborniensis (h) his gestis subscripsi. (1).

Petrus Episcopus Sanctae Ecclesiae Altinatis his gestis subscripsi.

Vindemius Episcopus Sanctae Ecclesiae Cenetensis (i) his gestis subscripsi (2).

Virgilius Episcopus Sanctae Ecclesiae Patavinae his gestis subscripsi.

Joannes Episcopus Sanctae Ecclesiae Celejanae (k) his gestis subscripsi (3).

Clarissimus Episcopus Sanctae Ecclesiae Concordiensis his gestis subscripsi.

Patricius (l) Episcopus Sanctae Ecclesiae Æmoniensis (m) his gestis subscripsi (4).

(a) *Alii*, *qui*. (b) *Alii*, *conservantes*. (c) *Alii*, *nos quoque quae*, *apud Ephesum*. (d) *Alii*, *praesides*. (e) *Alii*, *procsul*; *praefulgere quidem*. (f) *Alii*, *obtinere*. (g) *Ughelli*, *Leomanus*. (h) *Idem*, *Teborricensis*. (i) *Idem*, *Caesen*. *Alii*, *Cesensis*. (k) *Ughelli*, *Caelicanae*; e nel margine del Codice di Dandolo, *Celejanam*. (l) *Alii*, *Petrus*. (m) *Ughelli*, *Emonen*.

(1) Tiburnia o Teurnia era città prima del Norico, e poi fu della Seconda Rezia. *Vedi* Eugippii, Vit. S. Severini, Cap. VI.

(2) De Rubeis (pag. 259), in vece di Ceneda, con gran ragione legge Cissa, isola dell'Istria.

(3) Di Celina *Vedi* Cluverio, Ital. Antiq. Lib. I. Cap. 18. Era nel Friuli tra il Tagliamento e la Zellina, che mette nella Livenza. Ma il P. De Rubeis ben dice (pag. 255), che questa fosse stata la Chiesa dell'antica Cileia o Cilia di Plinio e di Tolomeo: detta oggi Cilly nella Stiria Inferiore.

(4) Emona, antica città della provincia, che nel 381 annoveravasi nella Diocesi dell'Occidentale Illirico, sì come scorgesi nel Concilio d'Aquileia. Fu poi distrutta dagli Ungari, ed in guisa che il suo vero sito ignorasi. La Sedia Emonese passò in Città Nuova.

Adrianus Episcopus Sanctae Ecclesiae Polensis his gestis subscripsi.

Maxentius Episcopus Sanctae Ecclesiae Juliensis (a) his gestis subscripsi (1).

Severus Episcopus Sanctae Ecclesiae Trieslinae his gestis subscripsi.

Solacius Episcopus Sanctae Ecclesiae Veronensis his gestis subscripsi.

Joannes Episcopus Sanctae Ecclesiae Parentinae his gestis subscripsi.

Aaron Episcopus Sanctae Ecclesiae Avoriciensis (b) his gestis subscripsi (2).

Marcianus Presbyter locum faciens viri Beatissimi Ingenuini Episcopi Sanctae Ecclesiae Secundae Rhaetiae his gestis subscripsi (3).

Agnellus Episcopus Sanctae Ecclesiae Tridentinae his gestis subscripsi (c).

Virgilius Episcopus Sanctae Ecclesiae Scaravicensis (d) superveniens in Sancta Synodo his gestis mihi relectis subscripsi (4).

Laurentius Presbyter superveniens in Sancta Synodo locum faciens viri Beatissimi Fonteii Episcopi Sanctae Ecclesiae Feltrinae his gestis mihi relectis subscripsi.

Marcianus Episcopus Sanctae Ecclesiae (5) Patenatis (e) superveniens in Sancta Synodo his gestis mihi relectis subscripsi (6).

Laurentius Presbyter super statutis Deo gratias agens subscripsi.

Emarus (f) Presbyter super statutis Deo gratias agens subscripsi.

Sergius Presbyter super statutis Deo gratias agens subscripsi.

Dorotheus Presbyter super statutis Deo gratias agens subscripsi.

Laurentius Presbyter super statutis Deo gratias agens subscripsi.

Albinus Presbyter super statutis Deo gratias agens subscripsi.

Leo Presbyter super statutis Deo gratias agens subscripsi.

(a) *Alii*, *Veliensis*. (b) *Alii*, *Aventien.* (c) Agnello di Trento manca nell'Ughelli; e manca parimente Giovanni Vescovo di Concordia, confuso con Clarissimo, che malamente nella Copia dell'Ughelli si dà per Vescovo *Cesense*. (d) *Alii*, *Caravicensis*. (e) *Cod. Barberinianus apud Norisium*, *Petenensis*. (f) *Alii*, *Emerius*.

---

(1) Oggi chiamasi Zuglio, a tre miglia da Tolmezzo. *Vedi* Noris, De Quintâ Synodo, Cap. IX. §. IV.

(2) Ignota Sede: sarà stata la Chiesa d'Avronzo in quel di Cadore.

(3) Ingenuino fu Vescovo di Sabbione, detta indi Siben: Sedia trasferita poscia in Bressanone.

(4) Sarà forse la *Scarabantia Julia* di Plinio nel Norico (Hist. Nat. Lib. III. Cap. XXVII).

(5) Era la Chiesa di Pedina dell'Istria.

(6) Acciocchè il dotto P. De Rubeis non abbia punto a maravigliarsi di veder venti Vescovi congregati nell'isola Romana di Grado, mentre infierivano i Duchi Longobardi, e non voglia creder falso per questo motivo il Sinodo Gradense; giova notare, che appena sette o forse otto furono i Vescovi fuggitivi per la ferocia de' Barbari, e cacciati probabilmente in esilio da Clefo: i Vescovi, cioè, di Trento, di Verona, di Padova, di Feltre, di Zuglio, di Concordia, d'Altino e per avventura di Ceneda. Il Cenedese lasciossi da me com'egli era nel testo, sebbene io creda col P. De Rubeis, che abbiasi quivi a sostituire il Vescovo di Cissa. Del rimanente, convien aspettare ciò che il dotto Canonico Bernardi sarà per dire intorno a Vindemio nella sua *Serie* de' Vescovi Cenedesi.

Degli altri dodici Vescovi, Elia, Patriarca d'Aquileia, dimorava stabilmente in Grado: quelli di Cilly, d'Emona, di Sabbione, di Scarabanzia e di Tiburnia non appartenevano al regno Longobardo, e neppur gl'Istriani di Parenzo, di Pedina, di Pola e di Trieste. Incognita si rimane la sede Avoriciense od Aventiense; nè Oderzo era nel 579 una città Longobarda, ma Romana, perchè non presa da' Barbari prima di Rotari verso la metà del secolo seguente.

Marcianus Presbyter super statutis Deo gratias agens subscripsi.
Severinus Presbyter super statutis Deo gratias agens subscripsi.
Lucillus (a) Presbyter super statutis Deo gratias agens subscripsi.
Castus Presbyter super statutis Deo gratias agens subscripsi.
Provincialis Presbyter super statutis Deo gratias agens subscripsi (1).

(a) *Ughelli*, *Lucidus*.

(1) I restanti dubbj del P. De Rubeis contro il Sinodo Gradense saranno esaminati nel *Libello* del 590.

NUMERO VIII.

Frammento di Secondo da Trento (1).

Anno 580. Giugno (2).

(Dal P. Bonelli, Notizie Storiche della Chiesa di Trento, pag. 483, 484 (1)).

A principio usqu: ad passionem Domini sunt anni 5229. passo X^po usque in presentem ann. sunt 554. (550.) et a presente Pascha juxta Prophete eloquium. secundum quod humane fragilitati datur capere intellectum restant de

---

(1) Il Cardinal Garampi, quando egli era Nunzio in Germania, trovò nella Biblioteca della famosa Badía di Weingarten, fondata dalla famiglia de' Guelfi sul Lago di Costanza e ricca d'oltre 700 Manoscritti, un Codice di Canoni del *nono* od al più del *decimo* secolo; ivi era il surriferito Frammento. Con lettera, scritta da Inspruk nel 23. Gennaro 1762, il Garampi trasmiselo al P. Bonelli, che nella Storia della sua Chiesa Trentina [1] stampollo in quel medesimo anno [2]. Poscia vi fece alcune considerazioni sopra [3]: lavori degni d'esser più e meglio conosciuti che non sono.

(1) Il Bonelli crede ([4]), che questo Ecclesiastico di Trento non fosse diverso da Secondo, lo Storico, al quale confessa Paolo Diacono ([5]) d'essere stato debitore d'alquante notizie sulla Storia de' Longobardi. Niuno, credo, vorrà negarlo al Bonelli: e con questo Frammento probabilmente si terminava la Storia di Secondo. Ma qualunque ne fosse stato l'autore, fu egli certamente un Romano, sopravvivuto alle prime stragi ed a' primi furori de' Longobardi. Qual danno che sia perita la Storia, comecchè breve, di Secondo!

(2) *L'epoche del Frammento* (così dice il Garampi nell'additata sua lettera) *ricorrono nel 580, che fu bissestile e correva l'Indizione XIII, quantunque fosse il* secondo e *non il* primo *dell'Imperio di Tiberio. E si può giustamente determinare la discesa dei Longobardi in Italia nel 569, e non nel 568, come pretese e sostenne il Pagi.*

Sì: l'anno di Tiberio era il *secondo* e non il *primo*, avendo egli cominciato a regnare nel 5. Ottobre 578: in guisa che in Giugno 580, quando il Frammento fu scritto, Tiberio non avea compiuto ancora due anni. Maggior controversia, spettante alla Storia generale d'Italia, nasce dalle parole del Frammento intorno all'anno della venuta d'Alboino. Sebbene il P. Le Cointe ([6]), Samuele Bas-

[1] Bonelli, Notizie Istorico-Critiche intorno al Beato Adelberto, Vescovo di Trento .... Con Carte e Diplomi (dal 1018 al 1336), e col *Dittico* e Calendario Udalriciano. Trento, presso Monauni, 2. Vol. in 4.° 1760 e 1761.
[2] *Idem*, Notizie Storiche della Chiesa di Trento. Trento, pel Battisti, in 4.° 1762.
[3] *Idem*. Monumenta Ecclesiae Tridentinae. Tridenti, apud Monauni, in 4.° 1765.
Queste tre Opere ne formano una sola, sebbene scritte in due lingue.
[4] Bonelli, Mon. Ecclesiae Trident. IV. 11.
[5] Pauli Diaconi, Lib. III. Cap. 28. Lib. IV. Cap. 42.
[6] Caroli Le Cointe, Annales Ecclesiastici Francorum, etc. II. 106. (A. 1666).

presenti seculo anni 217. (221.) Et in hoc supra memorato anno fuit bissextus (1). *residentibus in Italia Longobardis* ann. XII. eo quod *secunda indictione* (sic) in ea ingressi sint *mense Majo.*

Acta sunt suprascripta omnia in civitate Tridentina in loco Anagnis (2). presedente Agnello Episc: an: III. expleto.

---

nagio [1] ed Alessio Aurelio Pelliccia [2] posto avessero nel 569 l'arrivo de' Longobardi, fu tale nondimeno l'unanime consenso do' più accurati Scrittori nell'attribuirlo al 568, che questa seconda opinione, fondata sul racconto di Paolo Diacono [3], prevalse, nè parve potersi più rivocare in dubbio. Piena vittoria nondimeno si conseguirebbe da coloro, i quali stanno per la prima opinione, mercè il Frammento Trentino, ignoto a tutti prima del Garampi e del Bonelli; nè punto divolgato dopo essi fra'dotti, sì che i più recenti come il Lupi, l'Oltrocchi ed il Di Meo non n'ebber contezza. Tutti gli antichi, niuno eccettuato, dovrebbero cedere alla testimoninnza del solo Secondo, che fu spettatore dell'arrivo de'Longobardi ed ebbe per avventura le sue parti nelle pubbliche miserie d'Italia innanzi di venir nella Reggia d'Agilulfo e di Teodolinda. La *seconda* Indizione, cioè il 569, fu notata parimente da Mario Aventicese [4]; parve anzi ad alcuni che risultasse dalle Lettere di San Gregorio, come chiaramente risulta dall'Anonimo Ritteriano [5], il quale in questa *seconda* pone l'arrivo d'Alboino su' confini d'Italia, quantunque l'avesse fatto uscir di Pannonia fin dalla *prima*, ovvero nel 568, al tempo di Giustino Imperatore.

L'Anonimo Ritteriano, il quale viveva negli ultimi anni di Carlomagno, divise i preparativi, che Alboino facea per uscir di Pannonia, dall'effettiva sua dipartita da quella provincia, ponendovi tra mezzo un anno intero. Un anno intero avrebbero dunque speso i Longobardi per giungere dal Danubio in Italia? Quanto a Mario Aventicese ed a S. Gregorio, nulla soggiungerò alle cose dette dal Di Meo. Questi notava col Pagi e col Muratori, che Mario narra sovente un anno più tardi le cose avvenute sotto Giustino Augusto; e che i computi sulle Lettere di San Gregorio riescono veramente al 568, secondo la comune sentenza, non al 569 [6].

L'autorità massima di Secondo il Trentino si toglie di mezzo sol se pongasi mente, che quel suo copista errò nell'assegnare il *primo* anno a Tiberio, ed era certo il *secondo*. Errò per l'opposito nel chiamar *seconda* quella che fu veramente l'Indizione *prima* nel 568. Gli occhi o la mano tradirono il copiatore, quando egli capovolgea le cifre numeriche, da lui trovate non già nell'*autografo* di Secondo, ma in una copia: e però egli attribuì all'Indizione ciò che Secondo scrisse dell'anno di Tiberio e viceversa.

(1) Su questa Greca Cronologia di Secondo da Trento dice il Bonelli [7]: « Ex hujusmodi « fragmento constat nostrum Secundum in « computandis annis mundanis adhibuisse cal« culum Eusebianum, eosque ad usque pas« sionem Domini perduxisse, enumerando an« no 5229: adhaesisse traditioni de Mundi « duratione *sex mille annis*: Jesu Christi pas« sionem cum anno vulgaris Ærae 30 conjun« xisse: annos computasse a Paschate, quod « eodem anno Ærae Vulgaris 30 celebratum « fuit die 6. Aprilis, Feriâ quintâ ».

D'alcune tradizioni Greco-Giudaiche sull'età del mondo, *Vedi* il Cardinal Borgia [8].

(2) *Anagnis.* Il Bonelli [9] s'accorda col Clu-

---

[1] Sam. Basnagii, Annales Politico-Ecclesiastici, etc. III. 843. (A. 1706).
[2] Pelliccia, Schediasma De Epochâ adventus Longobardorum, etc. Nella Raccolta di Croniche del Perger, II. III. (A. 1781).
[3] Pauli Diaconi, Lib. II, Cap. 7.
[4] Marii Aventicensis Chronicon, apud Roncalli, Vetust. Chronic. II. 411. (A. 1787).
[5] Anonymi Ritteriani, in Tomo 2.° Codicis Theodosiani, curis Ritteri, Praefat. pag. XIII—XV. (A. 1737).
[6] Di Meo, Annali di Napoli, Anno 568.
[7] Bonelli, Mon. Eccl. Tridentinae, pag. 12.
[8] Borgia, Memorie di Benevento, II. 273. (A. 1763).
[9] Bonelli, Mon. Eccl. Tridentinae, pag. 12.

Ego Secundus servus X[ri] scripsi hec *conversionis sacre relegionis mee* anno XV. Imperii Tiberii an. *primo* (SIC) mense Junio, Indict. XIII. (1).

verio [1] nel credere, che questo luogo si chiami oggi Castel Nan. Soggiunge: « Secundus pro « civitate Tridentinâ, ubi locus est *Anagnis* « (nunc dictum *Castrum Nani*), accepit more « veterum nedum Urbem gentis caput, sed et « Dioecesim universam ». — Il Marchese Maffei dice, che Anagni chiamasi Egna [2]. *Vedi* il suo Museo Veronese [3]. Il Castello di Nan è nella Valle di Non presso il Noce, che mette nell'Adige.

(1) Trento era certamente città Longobarda nel 580. Il Prete Secondo nondimeno annoverava gli anni di Tiberio in una sua privata e particolare scrittura, che forse non sarebbe giammai venuta in luce. Prova evidente che i Longobardi, fieri distruggitori della cittadinanza e legge Romana, come si scorgerà per opera in questo Codice Diplomatico, non tolsero nè poterono togliere ad essi l'intelletto e l'uso Romano; costretti a veder durare le costumanze domestiche de'vinti, ma in tutto ciò che non feriva gl'interessi o la supremazia della nuova dominazione. Lasciarono soprattutto a'vinti l'arbitrio delle cose pertinenti alla Religione, quando non suscitavasi dal vincitore una qualche persecuzione Arianesca. So che incresce ad alcuni, se a'Romani si dia il nome di *vinti*. Ma come s'avrebbero a chiamar gli altri Romani, che non vennero in potestà dei Longobardi? E poi molte città, che furono prese da costoro, aveano resistito nobilmente; fra le quali giova ricordar Pavia, che sostenne l'assedio lungo contro Alboino.

[1] Cluverii, Italia Antiqua, Lib. I. Cap. 15.
[2] Maffei, Verona Illustrata, Lib. X.
[3] *Idem*, Musaeum Veronense, pag. XCI. (A. 1749).

NUMERO IX.

Lettera di Papa Pelagio II.° ad Aunacario, Vescovo d'Auxerre, contro i Longobardi.

ANNO 581. OTTOBRE 5.

(Dal P. Sirmondo ne' Concilj).

AD AUNACHARIUM EPISCOPUM AUTISIODORENSEM.

Dilectissimo fratri Aunario Pelagius urbis Romae Episcopus.

LAUDANDA tuae caritatis vota relegimus, quibus te, nisi *gentilis motus* (1) obsisteret, *ad nos venire voluisse significas*. Licet enim spiritaliter, et simul et unum semper simus in Domino, verumtamen etiam praesentias corporales et antiquiores patres, et ipsos quaesisse invenimus apostolos. Sed dum tua desideria, causasque quibus obstareris exponeres, mirati sumus minus te illud quod ipsis obviaret excusationibus attendisse. Si ENIM MUNDO VENERABILEM JUDICATIS HANC URBEM (2), SI AD PACEM SEDIS APOSTOLICAE CUNCTARUM REGERE MODERAMINA ECCLESIARUM PRAEDICATIS; cur non et tribulationes nostras, et temporales angustias caritatis compassione gemiscitis? scientes divino per apostolum nobis ore mandari, ut nos invicem diligamus, ut onera invicem nostra portemus; ut quotiens fratrum quicumque uritur, nos uramur: dum PENE IN CONSPECTU VESTRO (3)

Ad Roman. 13. Ad Galat. 6.

(1) Qui per *Gentile* s'intende il moto Barbarico de' Longobardi.

(2) Non so se Aunacario fosse di sangue Romano o Franco: ma così allora, nati o viventi fra'Barbari, pensavano i Vescovi d'ogni razza e d'ogni nazione intorno alla necessità di starsene uniti col Pontefice di Roma.

(3) I danni d'Italia si dicono da Pelagio II.° essere avvenuti *quasi al cospetto* d'un Vescovo delle Gallie: tanto ancora l'Italia presedea col suo nome al resto delle Nazioni. Ma forse Annacario, che or dicea di voler venire in Roma, v'era dianzi già stato buon testimone di ciò che vicino ad essa opravano i Longobardi.

TANTUS SANGUIS INNOCENTIUM SIT EFFUSUS, ITA SACRA VIOLENTUR ALTARIA, ITA CATHOLICAE FIDEI AB IDOLATRIS (1) insultetur. Novimus et vos, quod temporalia ista flagella sint et ad probationem, sicut de coelesti confidimus miseratione, proficiant; et proximum, sicut a vobis scribitur, Dominus noster de tribulatione dat gaudium : quia qui nequiter agunt exterminabuntur, et inimici Dei mox ut exaltabuntur, sicut fumus deficient, et generaliter peribunt gentes de terra ejus. Psal. 36. Propter quod vos decuerat, qui illic Catholicae membra estis Ecclesiae, UNI CORPORI UNIUS CAPITIS GUBERNATIONE CONJUNCTA, omnibus quibus viribus valeretis, paci quietique nostrae pro ipsa Sancti Spiritus unitate concurrere. Nec enim credimus otiosum, nec sine magna divinae providentiae admiratione dispositum, *quod vestri Reges Romano imperio in orthodoxae Fidei confessione sunt similes, nisi ut HUIC URBI, ex qua fuerat oriunda, vel universae Italiae FINITIMOS, ADJUTORESQUE praestaret*(2).Cavete igitur, carissime frater, *ne dum regibus vestris juvandi nos virtus sit data DIVINITUS*, caritatis vestrae circa nos levitas arguatur : qui ILLIS ET INFIDE, ET IN CONSILIIS, VESTRO SACERDOTIO SIC DEVOTIS (3), suadere talia aut negligitis, aut differtis. *Sacras autem reliquias* (4), quas et tua caritas, et Gloriosissimus Filius noster petiit dirigendas, *cum cohaerenti sibi sanctificatione transmisimus*. Propter quod nihilo minus admonemus, *ut quorum virtutem quaeritis, eorum templa a POLLUTIONE GENTIUM liberare* (5),*in quantum vobis est possibile, festinetis*: et vestris Regibus instantissime suadeatis, quatenus ab amicitiis et conjunctione NEFANDISSIMI HOSTIS, LONGOBARDORUM, salubri se provisione segregare festinent? *ne dum illorum vindictae tempus advenerit, sicut et celere fieri divina miseratione confidimus*, eorum etiam illi inveniantur esse participes : quia scriptum est, *Non solum qui ea faciunt? sed etiam qui consentiunt facientibus puniendos*. Deus te incolumem custodiat, carissime frater. Datum III. Nonas Octobres, imperante domno Tiberio Constantinopoli * Augusto, anno VII. Ad Roman. 1. *Constantino.

(1) Tristi racconti, e non avvertiti a bastanza, sulle crudeltà Longobarde. Son forse più significativi che non quelli di San Gregorio, ai quali per non so qual vezzo, come a troppo eccedenti, negano molti di prestar fede. La parola *idolatri* dimostra, che Pelagio credeva essere maggiore il numero di costoro, e non degli Ariani, fra' Longobardi. Le prime lor rabbie, al dire dello stesso Paolo Diacono, si volsero contro i Sacerdoti e le Chiese.

(2) Questo era il concetto fermo del sesto, del settimo o dell'ottavo secolo, che i Re Franchi, perchè Cattolici, fossero i difensori necessarj di Roma ed anzi di tutta l'Italia. *Vedi* le seguenti *Osservazioni*.

(3) La potestà de' Pontefici Romani sul volere de' popoli e de' Re dal sesto fino all'ottavo secolo, l'ebbero in Italia eziandio i semplici Vescovi, come Santo Epifanio di Pavia, e l'ebbero massimamente que' delle Gallie sui cuori Barbarici. L'esser difeso da' Franchi contro i Longobardi e contro qualunque altro inimico era chiamato un dono di Dio da Pelagio II.°: DIVINITUS. A mano a mano si vedrà nel presente Codice Diplomatico se i Papi fossero i soli a volersi far difendere contro i Longobardi. Della difesa di Napoli si dirà nel Documento, che segue.

(4) Di queste *sacre reliquie* toccherò nelle qui soggiunte *Osservazioni*.

(5) Ricorre in bocca di Pelagio II.° l'argomento d'avversi da' Cattolici a tutelare le Chiese contro il furore de' Longobardi, non quello d'aversi a trasferir nel Papa il regno Longobardo.

OSSERVAZIONI.

Ecco uno de' documenti di più gran rilievo per la Storia d'Italia; sebbene appena se ne faccia motto dal Muratori. Qui a noi si svelano gli accordi, che durarono sempre fra' Ro-

mani Pontefici ed i Re Franchi dopo il battesimo di Clodoveo, e per causa unicamente della fede Cattolica; non essendovi nel sesto secolo appo essi Pontefici alcun pensiero possibile di niuna temporale Sovranità in Italia, sebbene ad essi molto si confidassero gl' Imperatori Bizantini per governarne le pubbliche faccende o per mantenerne la pace. Allora certo non viveasi come di poi si visse, o come or si vive. I Pontefici del sesto secolo, non potendo meglio, accettavano la deputazione Bizantina; ma credeano, ed era giusto, che Roma fosse il fonte vero della potestà di Bizanzio. Continuavano frattanto a tener verso i Barbari lo stesso modo già tenuto dagl' Imperatori d'Occidente. I Barbari, se non ostili a Roma, erano da essa riputati *Leti* o *Gentili* e *Federati*; vane tuttavolta riuscite sarebbero ad essa, mancando le legioni, sì fatte qualità, se i Papi d'allora non avessero saputo conseguir lo stesso effetto per via della Religione. Con questa forza viva reprimeano sovente il Barbarico insulto: e sovente, a difendersi, cacciavano un più docile Barbaro in qualità di *Leto* e di *Federato* contro altri Barbari più insolenti e riottosi, continuando l'antica politica di Roma Imperiale, ma senza fare i voti sanguinosi, mercè i quali Tacito cercava sbramare gli occhi suoi coll'esterminio vicendevole di quei nemici. *Super sexaginta millia, non armis telisque Romanis, sed, quod magnificentius est,* OBLECTATIONI OCULISQUE CECIDERUNT. *Maneat, quaeso, duretque* GENTIBUS, si non amor nostri, at certe odium sui; *quando,* urgentibus Imperii fatis, *nihil jam praestare fortuna majus potest, quam hostium discordiam!* In vece di questi voti, Roma nel sesto secolo accoglica sotto una più ampia e comune legge i Barbari, che *sbarbariva,* predicando loro il Cristianesimo.

I Franchi, fatti Cattolici, o erano dopo Clodoveo assoldati dagl' Imperatori Bizantini, o mossi dal Pontefice Romano, al quale obbedivano come seguaci d'una credenza, che informava la più gran parte della loro vita civile. Talvolta i Re Barbarici, come si scorge in questa Lettera di Pelagio, chiedevano il dono d'una qualche reliquia di Santi; ed i Papi volentieri l'inviavano. Così fecero di poi San Gregorio con Teodolinda ed un altro Gregorio con Carlo Martello. L'Arianesimo de' Longobardi prima e dopo Teodolinda fu vasta cagione degli odj loro contro Roma; e, quando poi si convertirono, i Franchi rimasero loro anziani e primogeniti nella fede Cattolica: più cari perciò ed utili a Roma, la quale non pargoleggiava disputando, se i Barbari Franchi fossero più o meno scellerati de' Barbari Longobardi: cose o sempre variabili, o sovente impossibili a discernere da' contemporanei. Poichè l'Ariano Longobardo rovesciava le Chiese d'Italia, scannando i Sacerdoti, non è uno stupore che Pelagio II.° chiedesse aiuti a' Cattolici delle Gallie, *Leti* o *Gentili* e *Federati* dell'Imperio: aiuti che chiedea parimente, ma non di rado senza pro, il Bizantino. I Franchi poscia salvarono tutta l'Europa dagli Arabi, ciò che accrebbe verso i vincitori l'amicizia de' Pontefici; ma tristi danni recò all' Italia la conquista di Carlomagno; non desiderata, per quanto si scorgerà nella mia Storia, ma sì abborrita da' Pontefici Romani, che sarebbero stati assai meglio in Italia senza Franchi e senza Longobardi. Ciò non vuol dire, che i Franchi non fosser sospinti da forze irresistibili a dover conquistare l' Italia Longobarda, come prima ne sarebbe lor venuto il destro: essi, a' quali s'è veduto che il Longobardo fin dal primo arrivare aprì le porte d' Italia, collocandoli presso Torino, senza chiedere alcun conto delle due Rezie.

NUMERO X.

Frammento di Napoli sulla guerra Longobardica.

ANNO 581. DICEMBRE 13.

(DA Pietro De Marca e da Filippo Labbeo (1)).

ET orationibus beatae et gloriosae semper Virginis Mariae hunc codicem Exceptorum, quae ex opusculis S. Agustini (Sic) beate recordationis Egipius Presbyter et Abba fecit, et cum codicem Dei aspiratione pro amore Divinarum Scrip-

(1) Pietro De Marca, il famoso Arcivescovo di Tolosa e poi di Parigi, trovò questo Frammento in un Codice del Monastero Rivipullense di Catalogna ed in un Parigino di San Germano de' Prati. Comunicollo al P. Filippo Labbeo, che l' inserì nelle Giunte alla sua Dissertazione sugli Scrittori Ecclesiastici [*]. Mabillon [*] credette d'averlo trovato egli per la prima volta:

[*] Philippi Labbaei, De Scriptoribus Ecclesiasticis Dissertatio, I. 775. in Addendis. Parisiis, 1660.
[*] Mabillon, Anecdota, II. 11. (A. 1676).

turarum *adhuc in laica vita constitutus* Redux (1) misericordia Dei Episcopus *conscribi fecit*, et privatu (*lege* praefatus) Redux Dei gratia faciente in eadem Neapolitana civitate a viro beatissimo Pelagio Sedis Romanae Pontifice est Episcopus ordinatus: et eo jubente (2), ego Petrus Notarius S. Ecclesiae Catholicae Neapolitanae, ut potui, emendavi sub die Iduum Decembrium, Imperatore Domino nostro Tiberio Constantinopolis* Agusti anno septimo, post consulatum ejusdem Agusti anno tertio, Indictione quintadecima, obsidentibus Langobardis Neapolitanam civitatem (3). Q...codicem pro memoria recordationis nominis sui prae- *Constantino.

ma s' accorse d' essere stato preceduto da Pietro De Marca. Lo stesso avvenne al nostro Mazzocchi, che lungamente disputò intorno all' età d' Eugippio prima di leggere nel Mabillon alcune parole del Frammento, le quali faceano cessar qualunque disputa. Mazzocchi * adornollo di molte Note inutili allo scopo del presente Codice Diplomatico, essendosi quel ricordo scritto in Napoli fuori del regno Longobardo. La sola notizia, ma di non lieve momento, che ne risulta, è d' aver i Longobardi assediato la mia città nel 581, senza prenderla.

(1) Reduce, prima d'esser Clerico e poi Vescovo di Napoli, fece copiare il Codice in cui Egipio od Eugippio scritto avea i suoi sunti degli Opuscoli di Santo Agostino; donde si scorge, che quell' Eugippio potè cessar di vivere assai prima di Reduce. Del che primo si dubitava per alcune parole di Sigeberto di Gembloars. La scoperta della presente Nota o Frammento dileguò que' dubbj, e fece svanire l' opinione che gli Eugippj fossero stati due nel sesto secolo.

(2) Cioè Reduce.

(3) Napoli non avea dimenticato le sventure da essa patite, per aver tenuto la parte de' Goti, al tempo di Belisario. Ed avea veduto cadere il Gotico regno, che comprendeva, oltre l' Italia e la Sicilia, le Dalmazie, la Pannonia, il Norico ed una parte delle Gallie con tutta la Spagna. Le due Rezie da' giorni d' Augusto sino a quelli d' Odoacre e di Teodorico appartennero all' Italia; ma negli ultimi anni de' Goti caddero in mano de' Franchi. Nè a' Longobardi sopravvegnenti bastò il cuore di pensar solo a riaverle. I Duchi anzi cederono il giro dell' Alpi a' Franchi, abbandonando loro le due Valli di Susa e d'Aosta con la terza d'Amategis; oggi detta di Mati o di Lanzo, a poca distanza da Torino. In tal modo i Franchi stanziaronsi nel cuor della nostra penisola, ed ebbero i varchi e le chiavi dell'Alpi. Ecco il più antico e crudele smembramento d' Italia. Or che dovea far Napoli? Dovea forse credere, che i Duchi Longobardi avessero nel 581 (i Duchi regnavano in quell' anno e saccheggiavano ed uccideano), dopo aver ceduto il giro dell'Alpi e lasciato le due Rezie in mano a' Franchi, avessero, dico, a conquistar tutta l'Italia? E, fondandovi un regno duraturo ed universale, a riuscir più fortunati che Teodorico ed i suoi Goti non erano riusciti? Se i Napolitani avessero così creduto, non per questo avrebbero dovuto spalancar le porte delle città loro a quella fiera genía de' Duchi Longobardi. Ma Napoli fu assediata dall' un tra essi, e lo respinse, costringendolo a toglier l' assedio. Questi era il feroce Zotone, primo Duca di Benevento.

Sia dunque lode ed onore a' padri nostri, che difesero il nome Romano. Ma odo non poche voci e non infrequenti desiderj sulla felicità, che vi sarebbe stata se i Duchi od i lor successori si fossero impadroniti di tutta l'Italia. Poichè, si dice, son vere e sacre le parole di Macchiavelli, che i Longobardi si sarebbero dopo cento novantatrè anni (quanti ne trascorsero dall' inutile assedio di Napoli nel 581 fino alla venuta di Carlomagno nel 774) trovati non più forestieri, se non di nome, all' Italia. Vili adunque solo i Romani di Napoli, d' Amalfi, di Venezia e d' altre città i quali si difesero con l'armi: eroi soltanto quelli che fuggirono dinanzi a Zotone, o concedettero ad esso l'arbi-

* Mazzocchi, In Vetus Kalendarium Neapolitanum, etc. II. 122—135. (A. 1744).

dictus Episcopus devote Sanctae Ecclesiae Neapolitanae cui praeest, pro aedificatione populi Christiani noscitur obtinuisse. Et obtestor vos sanctos successores Ecclesiae suprascriptae, Dei gratia succedentes, in diversis ordinibus constitutos, per Dei nostri omnipotentis adventum, ut hic codex in Ecclesia Dei semper valeat permanere, ut quomodo fides aeterna est Christiana, sic haec oblatio codicis in Ecclesia, jure Deo custodienda, et.. vobisq. servientibus ibidem semper servetur. Testes sitis etiam vos per confessionem meritaq. beati Januarii Martyris, ut sub nullo argumento, nulla alienatione, nulla commutatione de archibo Ecclesiae vel jure aliquo modo discedat, ut cum praedicto Pontifice Reduce in divino judicio causas reddere videamini. Finit. Amen.

NUMERO XI.

Lettera di Childelberto, Re de' Franchi, a Lorenzo di Milano.

Anno 584 (1) (o 588 ?).

(Dal Frebero, Corp. Hist. Franc. pag. 210, 211. E dal Duchesne, Hist. Franc. Scrip. 1. 874. in Append.).

Ad Patriarcham (2) Laurentium, *de Domini* (3) nomine.

Beatae *opinionis ubique cursum meritis extendentes* (4), certantes beatum Martyrem aequiparare sicut nomine, sic mercede, ut per vos totus hic ille re-

---

trio delle Romane città della Campania! Ed in vero perchè que'Romani presero a difendersi contro Zotone? Perchè i loro avi a difendersi contro Attila? Perchè i Franchi resistettero agli Arabi? Non avrebbero forse Attila e gli Arabi fondato un solo e forte Imperio in tutta l'Europa, se non fossero state l'indegne vittorie d'Ezio e di Carlo Martello? . . .

In qual modo si fosse Zotone o qualche suo Luogotenente innoltrato sotto le mura della città nostra nel 581, è ignoto. Capua e Nola non erano cadute ancora in mano de' nemici. Gran danno, che nulla si sappia intorno all' assedio di Napoli ed alla valorosa difesa de'suoi abitanti: fin la stessa memoria di quegli eventi sarebbe perita senza il nudo e breve ricordo fattone da Pietro, il Notaro Napolitano. Del rimanente se quegli abitanti ebbero il dritto nel 581 di resistere a' Longobardi, l'ebbero sempre di poi: e sempre ne fecero uso.

(1) Dom Bouquet [1] attribuisce all' anno 588 questa Lettera: opinione assai dubbiosa, perchè Smaragdo qui nominato non sembra essere stato più Esarca nel 588. Seguo perciò gli esempi del Muratori [2], dell'Oltrocchi [3] e del Di Meo [4], ponendo la Lettera nel tempo della precedente invasione de' Franchi, avvenuta per l'appunto, com'essi vengono dimostrando, nel 584.

(2) Dice l'Oltrocchi [5] . . . . « *Patriarcha* « pro Antistite nostro (Mediolanensi) ».

(3) È un Cancelliere o Segretario, che scrive in nome del suo Signore: cioè del Re Childeberto.

(4) La fama delle limosine di Lorenzo in Genova, dov' egli fu eletto e morì, s'era propagata in Francia.

Riparlerò di questa Lettera sotto l'anno 588.

---

[1] Dom Bouquet, Scrip. Rer. Francic. IV. 90. (A. 1741).
[2] Muratori, Annali, A. 584.
[3] Oltrocchi, Histor. Mediol. Ligustiace, pag. 391. 392. (A. 1795).
[4] Di Meo, Annali, A. 584.
[5] Oltrocchi, loc. cit. pag. 390.

deat, cuius adepti estis vocabulum, qui Sacrosanctae Ecclesiae sic dispersit numismata, ut census effusione per pauperes augmentaret talenta; *ad Nos usque bonum tanti operis divulgante*: gratias referimus supernae Clementiae, quae Vobis illud contulit, quod multis hic est in munere, et Vobis singulariter futurae gloriae tempore proficiat ad mercedem. Quapropter sancto Apostolatui Vestro salutationis officia dependentes, commendatione praelata, et *ut Nostri in sacris intercessionibus vestris memores esse dignemini*, fiducialiter obsecrantes, speramus ut quia divina Clementia ea nos aetate corroborat, UT CATHOLICAE PARTI NOSTRAE *non desint solatia**, *IUXTA VOTUM ROMANAE REIPUBLICAE VEL SACRATISSIMI PATRIS NOSTRI IMPERATORIS* (1) in Italiam direximus *adversus gentem Longobardorum* RELIGIONI AC FIDEI *INIQUISSIME PERFIDAM* (2). Vestra sollicitudine ad *Virum Praecelsum* SMARAGDUM *Ravennae* jubete celeriter nuntiare, ut et pars Reipublicae (a), in quo per ipsum valet solatium armatorum inferre super *hostes* festinet, et QUANTUM DOMINUS PRAECEPERIT, quod potest fieri in praesenti, non moretur. Quod fuerit vero residuum, si Christo placuerit, *adveniente anni futuri tempore* optamus exercitum in causa dirigere, quatenus manus Domini GENTEM EXSECRABILEM, *Vobis exorantibus* (3), dignetur elidere, QUAE INIURIA SANCTORUM ET MORTE SUORUM FIDELIUM, SANGUINIS EFFUSIONE CRUDELITATIS MANUS ARMAVIT. Hoc etiam sperantes, ut ipsi *Praecelso* SMARAGDO de nostris Legatariis iubeatis pariter nunciare, ut tam vestra quam eius ordinatione, quam celebriter *ad locum destinatum Imperialis Urbis* (4) festinent accedere, et ad Nos (Christo praesule) *quae opportuna mandata sunt renuntiantes velociter*, *si qua restant*, *pacis studio* (Divinitate propitia) *communiter explicentur*.

* i. e. auxilia.

(a) *Alii*, *Reip. Romanorum.*

---

(1) *Sacratissimi Patris Nostri Imperatoris*. Questa è un'altra pruova de'rispetti, che i Re Franchi non tralasciarono giammai d'avere verso il Romano Imperio, nell'antica loro qualità di *Leti* o *Gentili* da'giorni di Costantino fino a quelli di Childerico, padre di Clodoveo. Gli stessi rispetti ebbersi anche da Clodoveo e da'suoi successori fino a Carlo Martello, a Pipino ed a Carlomagno. Niun Longobardo si credette o si chiamò giammai *Leto* o *Gentile* nè *Federato* di Roma dopo l'arrivo d'Alboino in Italia. *Leti* o *Gentili* furono i Longobardi a' giorni di Narsete; ma si vedrà nella Storia qual modo avesser tenuto costoro verso i Romani, loro confederati.

(2) *Iniquissime perfidam gentem Longobardorum*. A giudicare della qualità morale dei Longobardi, niuno tema d'udirmi ricordar l'opinioni di questi Barbari Franchi del 584: non perchè non avessero potuto dire il vero; ma io vo' cercando in altre bocche il vero. Nè quì nè altrove io tacerò delle molte iniquità de'figliuoli e de'nipoti di Clodoveo. Nondimeno le parole che il Segretario del Re Childeberto scrisse a Lorenzo contro i Longobardi, saranno state di leggieri le stesse, che Lorenzo adoperò nella sua lettera oggi perduta, in cui pregava i Franchi di venire a liberar l'Italia. Lorenzo di Milano, stando in Genova, provvedea in quelle parti a' negozj dell' Imperio ed alla salvezza de' Romani, dandone gli opportuni ragguagli all'Esarca di Ravenna.

(3) *Vobis exorantibus*. Erano le preghiere non del Pontefice Romano soltanto, ma quelle altresì di Lorenzo Arcivescovo e di tutt' i Romani che, alla peggio, chiamavano il Franco.

(4) *Imperialis Urbis*. Qualunque città d'Italia, soggett' all' Imperio.

NUMERO XII.

Testo di Paolo Diacono sulla divisione de' Romani fra ciascun privato Longobardo, e sul tributo imposto ad essi.

Anno 584. (dal 574).

(Da Paolo Diacono, Lib. II. Cap. 32).

His diebus Multi nobilium Romanorum OB CUPIDITATEM (a) interfecti sunt: RELIQUI vero, PER HOSTES (b) DIVISI (1), *ut tertiam partem* suarum frugum (2) Langobardis persolverent, tributarii EFFICIUNTUR (3).

(a) *Lindenbrogius, ob cupiditatem ducum.* (b) *Codex Madaentiensis*, *partes.* *Lindenbrogius, hospites.*

---

(1) Divisi fra ciascun privato Longobardo: e divisi a tal modo tutti i sopravvanzati alle stragi, senza che il Diacono faccia niuna eccezione in favor di niuno tra' vinti.

(2) *Frugum.* Pagarono in frutti della terra, non in moneta; era questo l'ordinamento dei Germani di Tacito.

(3) *Efficiuntur.* I *reliqui* Romani per effetto della conquista furono creati *tributarj* non verso lo Stato, ma verso ciascun privato Longobardo, al quale caduto era nella divisione in sorte. Creati *tributarj*; e però dianzi non erano: il perchè non vogliono confoadersi punto co' *tributarj*, che riempivano l'Italia prima dell' arrivo de' Longobardi; gente plebea o povera fra' Romani, ma non priva sempre della cittadinanza, tuttochè moltissimi fra gli antichi *tributarj* fossero Coloni od astretti alla gleba o servi.

OSSERVAZIONI.

Essendo principalissimo scopo del presente Codice Diplomatico il chiarire le condizioni de' Romani vinti da' Longobardi, sulle quali scrissi già un Discorso e poi un' Appendice, mi sembra non inutile il recar qui le parole di Paolo Diacono sulla divisione fatta de' vinti a pro di ciascun vincitore, e sul tributo imposto a'primi per opera di quella divisione. Il Signor di Savigny giudicava, che il terzo da pagarsi de' frutti fosse stato non altro se non qualche Canone Enfiteutico, simile ad uno degli odierni; al che io m'opposi nel Discorso. Gl'ingegni più chiari d'Italia in ogni età giudicarono sì fatta questione degna de'loro studj, ma io non ricorderò se non gli ultimi, che scrissero intorno ad essa nel seguente ordine di tempi; cioè; il Consiglier Francesco Rezzonico (Luglio 1842: Feb. 1843); il Marchese Gino Capponi (Luglio 1844); il Conte Cesare Balbo (Nov. 1844); l' Avvocato Gaetano Trevisani (Gen. 1845); il Cavalier Luigi Cibrario (dopo il Gen. 1845). Niuno di questi Scrittori, se ben m'appongo, ebbe per vero, che un solo de' Romani scampati dalle stragi, e divisi fra ciascun Longobardo fosse divenuto *tributario* nel sì benevolo significato d' un semplice debitore di *Canone* in *frutti della terra.* S'ascolti ciò che ne pensa Cesare Balbo. *I Longobardi,* egli dice,[1] *erano barbari trai barbari, ed ostinati oltre ogni credere negli usi di gente . . . . . Presera il solito terzo in modo che potè parere allora agli avviliti Italiani meno crudele, ma che fu in realtà più barbaro negli spogliatori, più avvilitore agli spogliati. Non coltivatori di terre, non guari capaci di farsi tali, i Longobardi presero non più quel terzo delle terre, che pur lasciavane due terzi liberi; ma il terzo de' frutti,* che le faceva tutte terre servili; *che faceva tutt' i possessori, grandi o piccoli, tributarii,* servi della gleba.

---

[1] Balbo, Della fusione delle schiatte in Italia, pag. 48. (Italia in 8.°)

NUMERO XIII.

Pretesa ristorazione della cittadinanza e possessione Romana.

Anno 584.

(De Paolo Diacono, Lib. III. Cap. 16).

Hujus (Authari) in diebus, *ob restaurationem regni*, DUCES QUI TUNC ERANT (1), OMNEM SUBSTANTIARUM SUARUM medietatem regalibus usibus tribuunt, ut esse possit unde Rex ipse sive qui ei adhaererent (a), ejusque obsequiis per diversa officia dediti, alerentur.

POPULI TAMEN AGGRAVATI per Langobardos hospites (b) PARTIUNTUR (*alii*, *patiuntur* (2)).

(a) *Codex Modoetiensis et Lindebrogius*, *aderant*. (b) *Codex Ambrosianus*, *pro Longobardis hospicia*.

(1) Fu consiglio e parlamento de' Duchi, non de' vinti Romani e neppure del Re Autari di mandar ad effetto le cose qui narrate da Paolo; i Duchi e non altri concepirono il disegno di riavere un Re; i Duchi detter le leggi ad Autari.

(2) De' Codici, che sono d'ottima nota, ove si legge *patiuntur* e non *partiuntur*, *Vedi* il *Discorso sulla condizione de' Romani vinti da' Longobardi*, §. CCLXXXV.

OSSERVAZIONI.

Ecco quella che dopo il Muratori fu tenuta per la *Magna Charta* delle franchigie Romane, le quali si pretendono restituite da' vincitori a' vinti. Per qual ragione i Duchi Longobardi, cotanto fieri spogliatori d'Italia, si fosser pentiti dopo dieci anni di signoria e di saccheggio, e perchè ridato avessero a' Romani una qualche cosa od un qualche dritto nell'atto che per avere un Re perdevano una metà delle sostanze, nè Paolo il disse in questo luogo, nè in altro; pur l'esempio del Muratori trasse molti a credere, che Paolo avesse parlato d'una gran felicità dei Romani sudditi d'Autari. Ma incerto è se il buon Diacono scrivesse *patiuntur* o *partiuntur*: e, se scrisse *partiuntur*, rimane a vedere s'egli usò tal parola nel significato attivo o passivo. Ancora, se venisse a chiarirsi *attivo* o *passivo* un tal significato, nulla poi si conchiuderebbe dal racconto di Paolo, e si saprebbe meno di prima. Bisogna dunque toglier di mezzo le sue parole intorno a' POPOLI AGGRAVATI, e quel suo TAMEN, che non sono liete certamente per essi; bisogna eziandio rinunziare alla speranza d'apprender da Paolo Diacono le condizioni de' vinti dopo Autari. Tuttavolta, se ciò riesce impossibile, non dee disperarsi, anzi egli è facile di conoscere in tre maniere sì fatte condizioni: 1.° Per la via d'uno studio attento e maturo delle leggi di Rotari, che debbono riassumere in sè, o parlando o tacendo, le cose avvenute prima di quel Re nell'Italia Longobarda; 2.° per l'altra dello studio di tutt' i documenti raccolti da' giorni d'Alboino fino a que' di Carlomagno: 3.° per la terza de' racconti della Storia.

L'officio del presente Codice Diplomatico è d'aiutare il secondo studio: e però posi le parole di Paolo Diacono fra' documenti, non per disciogliere fin da ora la questione, ma perchè ciascuno possa recarne giudizio quando sarà compiuto il lavoro. La questione da doversi allora disciogliere, della quale non è giusto di scambiare i termini, riducesi alla seguente.

I vinti conservarono essi per volontà de' vincitori la lor cittadinanza Romana con l'uso PUBBLICO DELLE LEGGI E DELL' ARMI ROMANE? Io già confesso, e non comprendo un tal punto nella questione da me proposta, io già confesso che PRIVATAMENTE i vinti avessero talvolta invocato il dritto Romano per comune consenso nelle lor controversie: io confesso in oltre, che talvolta i servi e gli *Aldj* andassero co' padroni alla guerra.

Ma poichè il PUBBLICO uso dell' armi e delle leggi Romane non potea procedere se non da una concessione od espressa od anche tacita de' vincitori, così la questione diventa unicamente di fatto, e consiste nel sapere se i vincitori concedettero in uno de' due modi additati o non concedettero punto. Quando niun fatto si trovi risultante necessariamente da tal conces-

sione o nelle leggi Longobarde o nella Storia o nel presente Codice Diplomatico, dunque non fuvvi concessione d'alcuna sorta, nè della sorta che permette nè dell'altra che tollera o tace. — Ma potea, rispondesi, esservi tal concessione, quantunque non ne fosse rimasta orma veruna. Sì, certamente: ma il *possibile*, di cui perirono l'orme, non appartiene alla Storia; e se dopo lunghe ricerche niun effetto si trova, dunque si può e dee concludere che la cagione mancò, e che ogni PUBBLICO USO d'armi e di leggi Romane cessò. Bel modo in vero! Quanto meno si trova uno di tali fatti, tanto più si vorrebbe crederlo avvenuto! Chi ragiona per tal verso avrà presenti forse alla memoria gli antichi dettati; *praefulgentes eo ipso quod non visebantur!* Io che nego d'aver i Longobardi, o permettendo o tollerando, conceduto il PUBBLICO USO delle leggi ed armi Romane a' vinti, non debbo nulla provare: non debbo nulla provare allorchè nego d'esser durati gli *Ordini*, ovvero la *Curie* delle città: grandissimo e vastissimo avvenimento, che in ogni faccia della Storia si dovrebbe scorgere, se daddovero tali *Curie* fosser durate. Ma non si scorgono perchè i vinti non furono più cittadini Romani. E però che si scorgano debbono provarlo solo coloro, i quali affermano il fatto d'esservi stato PUBBLICO USO DELLE LEGGI ED ARMI ROMANE SOTTO I LONGOBARDI. La conquista, per necessità della propria natura Germanica, trasferì ne'vincitori l'intero esser de'vinti; proprietà delle terre, usi, leggi, costumi: nè altro rimase dell'antico se non quello che piacque a' Longobardi circa le persone de' Romani, creati per virtù d'essa conquista *tributarj* di ciascun privato fra' vincitori.

L'obbligo di volersi provare da chi l'afferma il *pubblico uso* delle leggi ed armi Romane o la sussistenza delle *Curie* non fu contrastato dal Muratori; ed anzi egli parecchie volte s'accinse a dar prove sì fatte; ma esse non riuscirono concludenti, ed oggi niuno, credo, ricorre più a quelle sue dimostrazioni. Una delle quali, anzi la massima, egli traevala col piacer di Dio dalle parole dianzi recate di Paolo Diacono; affatto inutili, perchè impossibili a spiegare.

Quì giova per altro additare in qual maniera i più recenti Scrittori siansi più o meno allontanati dal Muratori nell'interpetrarla. Cesare Balbo, che ne'*tributarj* Romani creati dai Duchi vide non altro se non un popolo di servi della gleba, dichiara *difficilissimo* a *forse impossibile* il sapere qual fosse divenuta, secondo il concetto di Paolo Diacono, la lor condizione civile, non la politica, dopo Autari. *Certo*; NON UNO *degl'Italiani* (cioè Romani), egli scrive, FU LIBERO POLITICAMENTE; NON UNO *chiamato a' consigli nazionali*; NON UNO *Duca o Conte* o *gran Magistrato civile* o *militare*; *e non si trova cenno di Magistrati Municipali, il che prova o che non n'erano*, o *più probabilmente che n'erano, ma quai* MAGISTRATI SERVILI, QUASI CAPISQUADRE DI CIURME, TOLLERATI A MEGLIO FRENAR GLI SCHIAVI COMPAGNI, *come si tollerano oggi ancora tra' galeotti* o *tra' Negri* [1]. Senza fallo qui è grande la caduta della felicità Romana dall'alto grado, in cui ella trovasi collocata sotto Autari nel Muratori, nel Pecchia, nel Pagnoncelli e nel Signor di Savigny. Ma poichè il Balbo crede SERVILI sì fatti MAGISTRATI, può formarsi un giusto concetto della condizione, che questo egregio scrittore assegna in cuor suo a'rimanenti Romani. Or essendo stato *civile* ad un tratto e *politico* presso tutt'i Barbari d'ogni nazione il diritto di portar *pubbliche armi*, si renda manifesta l'opinione sua di non avere i vinti Romani avuto una tal prerogativa, perchè spogliati d'ogni qualità *politica* nel regno Longobardo.

Il Cavalier Cibrario, mediante un lungo studio di documenti e di Storia patria, ha con esimia brevità e chiarezza dipinto lo stato de'Romani dopo Autari con le seguenti parole: *In Genova morì Costanzo, vescovo di Milano; e solo nell'anno 603 quando Teodolinda persuase il marito Agilulfo a far battezzare, secondo il rito cattolico, Adadoaldo loro figliuolo, cominciarono tempi migliori pel Sacerdozio,* CHE FU POSCIA AMMESSO A GODERE DE' DIRITTI CIVILI LONGOBARDI; *pe' Vescovi, che acquistarono a grado a grado molta influenza, e poterono largamente esercitar* LA VOLONTARIA GIURISDIZIONE FRA' ROMANI TRIBUTARII, *che* LE MANUMISSIONI DIVENUTE MENO RARE CAMBIARONO IN LIBERI LONGOBARDI [2].

Così rimane chiarito agli occhi del Cibrario, che i *tributarj* Romani avean bisogno della manumissione per diventar cittadini, e che però erano di qualità o *servile* od *Aldionale*: e che per effetto dell'essere affrancati diventavano cittadini Longobardi, non Romani. Ed in verità sarebbe proprio da credere, che i vincitori avessero voluto accrescere il numero non de'vincitori, ma dei cittadini vinti! Che l'uso frequente di tali manumissioni avesse potuto grandemente accrescere il popolo de'Longobardi parve mirabile, anzi che no, al Consiglier Rezzonico; ciò che in appresso non parve al Cibrario: il quale non solo emulò ma vinse per dignità a con-

---

[1] Balbo, Fusione delle schiatte, etc. pag. 50.
[2] Cibrario, Notizie d'Unicino Vescovo di Torino. Negli atti della Reale Accademia Torinese delle Scienze, Tomo VIII. Serie Seconda pel 1845.

cisione i famosi detti, ne'quali Ottone di Frisinga strinse tutta e la vera Storia dell' Italia Longobarda fino al duodecimo secolo ed all' età del Barbarossa: « Longobardi.... Barbarico depo« sito feritatis rancore, ex eo forsan quod *indigenis* per connubia juncti (ben poterono i Lon« gobardi sposare e sposarono in realtà la donna di sangue Romano, divenuta cittadina Lon« gobarda o per patti di guerra o perchè affrancata dalla *servitù* e dall'*Aldionato*) filios ex ma« terno sanguine ac terrae aerisve proprietate ALIQUID Romanae mansuetudinis, et *sagacita« tis* trahentes genuerunt. . . . *Ut etiam ad* COMPRIMENDOS VICINOS *materiâ non eareant*, in« ferioris conditionis juvenes vel QUOSLIBET CONTEMPTIBILIUM ETIAM MECHANICARUM ARTIUM OPI« FICES, quos reliquae gentes ab honestioribus et liberioribus studiis, tanquam pestem, pro« pellunt, AD MILITIAE CINGULUM VEL DIGNITATUM GRADUS ASSUMERE NON DEDIGNANTUR » [1]. Questi per l' appunto furono i *tributarj*, che poi divenivano, come dice ottimamente il Cibrario, cittadini Longobardi.

Dopo simili testimonianze soggiungerò quella di tale, a cui un'antic'amicizia mi lega; e più ne direi senza questo rispetto; del Commendatore Antonio Spinelli dei Principi di Scalea, Direttore Generale de'nostri Archivj, dove non di rado sperai trovar qualche carta, che m'additasse il PUBBLICO uso delle leggi ed armi Romane od una qualche *Curia* presso i vinti del Ducato Beneventano. Ma nulla trovai ne'primi studj miei: ed ora, la mercè d'Antonio Spinelli, cominciano a venire in luce i patrj monumenti Napolitani d'ogni secolo (insigne benefizio, del quale in altro luogo parlerò), con le cure congiunte de'suoi Cooperatori d'Aprea, Baffi, Genovesi e Seguini; uomini dotti e diligenti. Nulla in un sì ricco tesoro di documenti (già pervenuti all'anno 947) trovarono gli autori, che facesse lor credere d'esservi stato PUBBLICO uso di leggi o d' armi Romane presso i vinti. E però nella Prefazione del loro insigne lavoro dissero [2]: « Complures ex Italicis urbibus, dum Romani Pontifices intemperanti Caesarum auctoritati « obluctarentur, arreptâ hinc occasione, *pristinum Municipiorum Ordinem* SUB BARBARO« RUM PRINCIPATU EXCISUM INSTAURARE *aggressi fuerunt* ».

---

[1] Ottonis Frisingensis, De gestis Friderici I. Imperatoris, Lib. II. Cap. XIII.
[2] Spinelli ac Aliorum, Regii Neapolitani Archivi Monumenta Edita ac Illustrata, Praefat. pag. XX. (Neapoli, 1845. in 4.°).

NUMERO XIV.

Prima Lettera di Pelagio ad Elia, Patriarca di Grado, ed a' Vescovi dell' Istria e della Venezia.

ANNO 584 *in fine ? o* 585 *in principio* (1).

(Dal Cardinal Baronio (1)).

(1) Questa e la seguente Lettera di Pelagio II.° furon donate da Niccolò Favre, dottissimo Francese, al Cardinale, che pubblicolle per la prima volta negli Annali [1].

---

[1] Baronii, Annal. IX. 883. et seqq. in Append. (A. 1600).

OSSERVAZIONI PRELIMINARI.

Uno scritto di Teodoro Mopsuesteno, un altro d'Iba Edesseno ed un terzo di Teodoreto, famoso Vescovo di Ciro, ebbero il nome di *Tre Capitoli*, funesto lungamente all' Italia.

Oggi tutti confessano, che quegli scritti son pieni d'errori contro il dogma Cattolico: e pur gli Autori o non furono eretici, sì come Teodoro di Mopsuesta, o cessarono d' essere, sì come Iba e Teodoreto.

Il primo era morto nel 428, innanzi che il Quarto Concilio Generale, quello, cioè, di Calcedonia venisse nel 451 a diffinire gli articoli della fede, trattati da esso Teodoro: e però non la sua persona ma la sua dottrina poteva esser soltanto condannata e fu implicitamente dal Concilio. Gli altri due Vescovi, che che avessero pensato e scritto da prima, intervennero nello stesso Concilio e tennero la fede ivi diffinita. In tal guisa le tre scritture furono, per così dire, abolite o dalla morte o dalle pubbliche ritrattazioni degli Autori.

La fede Cattolica era in salvo: nel Concilio perciò non venne in pensiero ad alcuno di condannare in modo espresso quelle scritture.

Furono indi condannate nel Quinto Concilio Generale, cioè nel Secondo Costantinopolitano. S'oppose in principio il Pontefice Romano Vigilio alla celebrazione del nuovo Sinodo; poscia vi consentì per degni rispetti, credendo che si potesse riesaminare non la causa di tre Vescovi già defunti, ma quella del dichiarare in modo teorico se le tre loro scritture fossero conformi o no alla fede Calcedonese.

Di qui le risse degli Scismatici, e massimamente nell'Istria e nella Venezia; questi negarono, che un altro Concilio Generale potesse riparlar delle cose, onde s'era parlato in Calcedonia. I Pontefici Romani, successori di Vigilio, accettarono il Quinto Concilio, perchè uniforme al precedente in quanto a' dogmi della fede Cattolica: fermata la quale, diventava inutile quell'andar pigliando (essi diceano con tutta ragione) altre dispute intorno a' *Tre Capitoli* di Teodoro, d'Iba e di Teodoreto.

DILECTISSIMIS FRATRIBUS ELIAE ALIISQUE EPISCOPIS, UNIVERSIS FILIIS IN ECCLESIAE ISTRIAE PARTIBUS, CONSTITUTIS, PELAGIUS EPISCOPUS SANCTAE ECCLESIAE CATHOLICAE URBIS ROMAE.

QUOD ad dilectionem vestram, fratres, filiique carissimi, *nostra tardius scripta dirigimus*, non malevolae voluntatis, aut dissimulationis vel negligentiae fuisse credatur, *sed, sicut nostis*, TEMPORALIS QUALITAS ET HOSTILIS NECESSITAS
Isa. 49. HACTENUS IMPEDIVIT. Nam sicut ait Dominus per prophetam: *Numquid oblivisci-tur mulier filium uteri sui*? Non ergo credatur nos viscerum nostrorum divisionem non cum gravi fletu ac gemitu doluisse: sed utinam, carissimi, illuminet dominus oculos cordis vestri, ut nostri cordis gemitus pro vobis videre possitis.
2. Cor. 21. 1. Cor. 12. *Quis enim*, sicut ait beatus apostolus, *infirmatur, et ego non infirmor? quis scandalizatur, et ego non uror*? et alibi: *Quia patitur unum membrum, compatiuntur omnia membra*. Postea ergo quam Deus omnipotens pro felicitate Christianorum principum PER LABORES ATQUE SOLICITUDINEM FILII NOSTRI EXCELLENTISSIMI SMARAGDI EXARCHI ET CHARTULARII SACRI PALATII, PACEM NOBIS INTERIM VEL QUIETEM DONARE DIGNATUS EST (1) *cum omni solicitudine festinamus* praesentia ad vos scripta dirigere, hortantes et obsecrantes, ne in divisione ecclesiae ulterius quisquam studeat permanere. Nos enim secundum evangelicam vocem studemus fraternitati ac dilectioni vestrae, in quantum fragilitas nostra sufficit, quae nobis jussa sunt, cum sinceritate cordis humiliter exhibere.
Luc. 22. NOSTIS enim in evangelio dominum proclamantem: *Simon, Simon, ecce satanas expetivit vos, ut cribraret sicut triticum: ego autem rogavi pro te Patrem, ut non deficiat fides tua, et tu conversus confirma fratres tuos.*

CONSIDERATE, carissimi, quia veritas mentiri non potuit, nec fides Petri in aeternum quassari poterit vel mutari: nam cum omnes discipulos diabolus ad excribrandum poposcerit, pro solo Petro se dominus rogasse testatur, et ab eo voluit caeteros confirmari: cui etiam pro majori dilectione quam prae caeteris
Matth. 16. domino exhibebat, pascendarum ovium solicitudo commissa est: cui et claves regni coelorum tradidit; et super quem ecclesiam suam aedificaturum esse pro-

(1) Da questa tregua, che Pelagio II.° chiama *pace* o *quiete* fra l'Esarca Smaragdo ed i Longobardi, si deduce la data della presente Lettera. Tal tregua fu ben presto violata dai Barbari, come si scorgerà nell'altra Lettera dello stesso Pelagio, scritta nel 4. Ottobre 585 (*Vedi* Documento Num. 15). Di sì fatta violazione punto non toccò il Muratori, del che maravigliossi con giustizia Di Meo[1]; e però pose prima dell'anzidetto giorno 4. Ottobre 585 la Lettera, dopo aver grandemente approvata l'opinione dello stesso Muratori, che attribuisce al 584 la tregua; opponendosi al Cardinal Noris, il quale situolla nel 586.

[1] Di Meo, Annali, all'anno, 584.

misit, nec portas inferni adversus eam praevalere testatus est. Sed quia inimicus humani generis usque in finem saeculi non quiescit in domini ecclesiam bono semini superseminare zizania : ideoque ne forte quisquam maligno studio aliqua de fidei nostrae integritate diaboli instigatione fingere praesumpserit et argumentari, et ex hoc vestri fortasse videantur animi perturbari, necessarium judicavimus per praesentem epistolam nostram, et ad viscera vos matris ecclesiae ut reverti debeatis, cum lacrymis exhortari, et de fidei nostrae integritate vobis satisfactionem nostram mittere: quatenus nulla possit in cordibus vestris de nobis remanere suspicio, ut in divini tremendique judicii die de taciturnitate mea reus inveniri non possim.

Nos enim illam fidem praedictam tenemus, et cum omni puritate conscientiae usque ad sanguinis effusionem defendimus, quae ab apostolis tradita, et per successores eorum inviolabiliter custodita, reverenda Nicaena synodus trecentorum decem et octo patrum suscepit atque reliquit (a) in symbolum, sed et Constantinopolitana centum et quinquaginta patrum sub piae memoriae Theodosio seniore principe factum ; etiam Ephesina prima, *cui praesedit beatae recordationis praedecessor noster Coelestinus Romanae Urbis antistes*, et Cyrillus Alexandrinae episcopus ; sed et Chalcedonensis sexcentorum triginta patrum, quae sub piae memoriae Marciano imperatore convenit : cuique sanctae recordationis papa Leo per legatos vicarios suos praesedit ; et ut diversarum haeresum damnanda exigebat adversitas, eamdem fidem uno eodemque sensu (b) clamanter latius ediderunt. Sed et epistolam praedicti beatae memoriae Leonis ad Flavianum Constantinopolitanum episcopum datam, *quae et tomus appellatur*, per omnia veneramur, tenemus, defendimus, atque secundum ejus tenorem, adjuvante domino, praedicamus.

Et sicut praedecessor noster saepe dictus beatae memoriae papa Leo synodum Chalcedonensem suscepit atque firmavit, ita et nos per omnia, operante divina gratia, veneramur, custodimus, atque defendimus.

Si quis autem contra hanc fidem aut sapit, aut credit, aut docere praesumit, secundum eorumdem patrum sententiam, damnatum atque anathematizatum se esse cognoscat.

Non ergo patiamini falsis suspicionibus aut rumoribus denuo agitari, et in divisione ecclesiae malorum hominum persuasionibus (quod avertat dominus) remanere. Quid enim vos a sanctae ecclesiae unitate dividitis ? quando nihil novi, nihil (quod absit) contrarium in dicta ecclesia praedicari cognoscitis vel teneri ? Sed unam eamdemque fidem, quae ab apostolis tradita, et a sanctis patribus et praedictis quatuor synodis explanata atque confirmata dignoscitur, sincerissime teneri atque defendi modis omnibus comprobatur. Ubi ergo de fidei firmitate nulla vobis poterit quaestio vel suspicio generari, in unitate fidei, atque in sinu sanctae matris catholicae atque apostolicae ecclesiae permanete. Si quid forte causae est, unde vestri scandalizati animi videantur : manentes in unitatis caritate, *eligite de fratribus ac filiis vestris, quos ad nos* (c), *inquirendo de quibus movemini, transmittere debeatis* : et parati sumus secundum praeceptionem apostolicam, *et cum caritate eos suscipere*, *et cum humilitate ad placita satisfactionis reddere rationem:* et sine aliquo impedimento cum omni dilectione, quando reverti voluerint, voluntate sincerissima relegare. 1. Pet. 3.

(a) *Alii, redegit.*
(b) *Alii, clamantes.*
(c) *Alii, in quaerendo.*

Audiamus autem doctorem gentium clamantem :

Coloss. 2. *Sicut accepistis Christum Jesum dominum, in ipso ambulate, radicati et superaedificati in ipso, et confirmati in fide, sicut didicistis, abundantes in gratiarum actione. Videte ne quis vos decipiat per philosophiam et inanem fallaciam, nec ad contentionem aut superfluas quaestiones vestra ulterius studia convertantur.*

Vocem ejusdem apostoli cum humilitate cordis attendite : sic enim scribens 2. Tim. 2. ad Timotheum ait : *Stultas autem et sine disciplina quaestiones devita, sciens quia generant lites* : *servum autem domini non oportet litigare* ; et iterum ad 1. Cor. 11. Corinthios : *Si quis autem videtur inter vos contentiosus esse, nos talem consuetudinem non habemus, neque ecclesia Dei* ; et iterum post alia : *Non est Deus dissensionis, sed pacis.*

Considerate ergo, quia quicumque in pace et unitate ecclesiae non fuerit, Gal. 3. dominum habere non poterit. Item ad Galatas scribens ait : *Qui ex fide sunt, hi sunt filii Abrahae.* Providens autem scriptura, quia ex fide justificat gentes Genes. 22. Deus, praenuntiavit Abrahae, *quia benedicentur in te omnes gentes.* Igitur qui ex fide sunt, benedicentur cum fideli Abraham. Quam ergo excusationem apud dominum post praesentem satisfactionem nostram habere ulterius potestis, quando nulla vobis de fidei nostrae sinceritate et puritate contraria suspicio remane-1. Cor. 15. bit ? Audite potestatem et commonentem eumdem apostolum : *Nolite seduci, corrumpunt mores bonos colloquia mala.* Non ergo circumveniamur a satana, non enim ignoramus cogitationem ejus. Cum dilectione ergo fraterna et humilitate Deo placita, si cujus forte animi scandalizari videntur in aliquo, manens in Iac. 3. unitatis caritate, perquirat atque cognoscat. Nam sicut beatus Jacobus apostolus ait : *Ubi zelus et contentio, ibi et inconstantia et omne opus pravum*; et iterum Gal. 5. doctor gentium : *Quis vos impedivit caritati non obedire : persuasio haec non est ex eo qui vocavit vos : modicum fermentum totam massam corrumpit;* et Ibid. alibi : *Ego confido in domino, quod nihil aliud sapiatis : qui autem conturbat* Ibid. *vos, portabit judicium quicumque est ille* ; et in subsequenti ait : *Utinam ab-* Ibid. *scindantur qui vos conturbant.* Et rursum admonens dicit : *Quod si invicem* Ibid. *mordetis, et comeditis, videte ne ab invicem consumamini* ; et iterum : *Si spiritu vivimus, spiritu et ambulemus* : *non efficiamur inanis gloriae cupidi, invicem provocantes, invicem invidentes. Alter alterius onera portemus, et sic* Eph. 3. *adimplebimus legem Christi*; et alibi idem apostolus ait : *Flecto genua mea ad dominum Patrem domini nostri Jesu Christi, ex quo omnis paternitas in coelis et in terra nominatur, ut det vobis secundum divitias gloriae suae virtutem, corroborari per Spiritum ejus in interiorem hominem, habitare Christum per fidem in cordibus vestris, in caritate radicati et fundati, ut possitis compre-* Eph. 4. *hendere cum omnibus sanctis.* Et post alia : *Obsecro itaque vos ego vinctus in domino, ut digne ambuletis in vocatione qua vocati estis, cum omni humilitate et mansuetudine, cum patientia supportantes invicem in caritate, solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis. Unum corpus et unus spiritus, sicut vocati estis in una spe vocationis vestrae. Unus dominus, una fides, unum baptisma, unus Deus et Pater omnium, qui super omnia, et per omnia, et in omnibus nobis.*

Et dum tales exhortationes apostolicas habeamus, quis nos separabit a caritate, quae est in Christo Jesu domino nostro ? Si enim cum humilitate et fletu diligenter intendimus ; consideramus et intelligimus quod ille sit insidiator no-1. Pet. 5. ster, de quo dictum est : *Quia adversarius vester diabolus, sicut leo rugiens circuit quaerens quem devoret* : cui secundum ejusdem apostoli exhortationem,

cum omni nos concordia et unitate in fortitudine fidei resistere atque obviare necesse est. Exemplo enim omnes didicimus, carissimi fratres ac filii, quanta mala quantaque flagella divisionem ecclesiae fuerint subsecuta.

Unde in ipsius misericordia, licet indigni, confidimus, quia si ecclesiam suam adunare atque pacificare concesserit, omnia a nobis quae pro delictis nostris suscepimus flagella, celerius removentur, et unitas ac firmitas pacis ecclesiae pacem nobis et temporalem obtinet et aeternam.

Tantummodo rogamus, et obsecramus, et per divinum vos tremendumque Dei judicium obtestamur (1), ubi sibi nullus hominum poterit argumentis vel excusationibus subvenire; ne ulterius per vos Dei dividatur ecclesia, sed hereditatem domini communi possideamus et teneamus studio. Quae autem sit ejus hereditas, ipsius verba quae ad discipulos dicta sunt audiamus: *Pacem meam* Jo. 14.
do vobis, pacem meam relinquo vobis; et iterum: *In hoc cognoscent omnes quia* Jo. 13.
mei estis discipuli, si dilectionem habueritis ad invicem. Idipsum autem, sicut ait vas electionis, *dicamus omnes, et non sint in vobis schismata, simus autem* 1. Cor. 1.
perfecti in eodem sensu et in eadem sententia, ut in sinum matris ecclesiae congregati efficiamur unus grex, et unius Christi pastoris custodia ab omnibus externis internisque hostis insidiis ejus protectione atque defensione servemur illaesi.

Haec autem ad vos direximus per fratrem et coepiscopum nostrum Redemptum et Quodvultdeum abbatem monasterii majoris basilicae beati Petri apostoli, quos vestra dilectio et complacita Deo caritate suscipiat, et ad nos cum unitatis vestrae gaudio sine mora reverti dimittat: quatenus cognoscentes dilectionem atque obedientiam caritatis vestrae, cum sanctis angelis communiter atque veraciter dicere mereamur: *Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus* Luc. 2.
bonae voluntatis (2).

---

(1) Egli è impossibile di mostrar più dolcezza e carità, che in questo ed in ogni luogo mostrò Pelagio II.° a que' Vescovi si riottosi. Ciò basta per rispondere anticipatamente ai dubbj del P. De Rubeis intorno alla verità del Sinodo celebrato in Grado nel 3. Novembre 579; del quale riparlerò, come ho promesso, nel *Libello del 590*.

(2) Essendo incerta da un canto la data di questa e della seguente Lettera di Pelagio a' Vescovi della Venezia e dell' Istria, è certo dall'altro che furono entrambe scritte *in tempo di tregua co' Longobardi*, come dice il Pontefice. Precedettero perciò all' altra sua del 5. Ottobre 585; nella quale dolevasi egli con San Gregorio d'essersi una tal tregua violata da' Barbari. *Vedi* Documento Num. 16.

NUMERO XV.

Seconda Lettera di Pelagio II.° ad Elia, Patriarca di Grado, ed a' Vescovi dell'Istria e della Venezia.

ANNO 584 *in fine o* 585 *in principio* ? (1).

(Dal Baronio, come la precedente).

DILECTIONIS vestrae PER EOS QUOS DIREXISTIS scripta suscepimus, relectisque his, gravi sumus moerore et dolore perculsi; CUM NEQUE HIS QUAE NOS VOBIS SCRIPSIMUS RESPONDISTIS, neque, ut fraternam decuerat caritatem, fidei nostrae satisfactione suscepta ad unitatem ecclesiae revertendi obedientiam commodastis ; POSTREMO NEC EOS ALITER QUI VENERUNT DIRIGERE PERTULISTIS, UT APERTISSIMAM LUCIDISSIMAMQUE SATISFACTIONEM SE PATERENTUR ACCIPERE : sed, SCRIPTO NOBIS QUASI CAPITULARE, VEL INTERDICTUM POTIUS OSTENDERUNT, nihil injunctum sibi a vobis aliud asserentes, NISI UT VESTRAE TANTUMMODO ESSENT PORTATORES EPISTOLAE (2).

IN qua tamen nullam rationis satisfactionem quaesisse vos legitur, SED VELUT JUDICATUM QUID NOBIS EXPRESSISSET, quod quam pravum sit, quam injustum, patrumque regulis inimicum, si volueritis ad cognitionem veritatis accedere, splendidissime cum divino auxilio potestis addiscere. Unde nos cum propheta
Psalm. 38. lacrymabiliter convenit exclamare : *Obmutui, et humiliatus sum, et silui a bonis, et dolor cordis mei renovatus est.* Renovatus est dolor cordis nostri, QUANDO DIUTURNAE DIVISIONIS (3) SCANDALUM MINIME TANTO FIDEI FULGORE SUPERATUR, maxime quia pravorum hominum persuasione decepti, SCRIPTA NOBIS DIVERSIS INFECTA CONTAGIIS DIREXISTIS (4) : et quod in epistolis patrum quaedam testimonia non incongrua solum, sed nec ad causam pertinentia tentastis inserere : ita ut nec ordinem testimoniorum, qui in ipsis epistolis patrum servaretis : quippe ut quod scriptum nomine alterius fuerat, alterius nominis titulo promeretur.

1. Tim. 1. IN quo evidenter dictum vobis apostolicum constat aptari : *Nescientes neque de quibus dicunt neque de quibus affirmant.*

QUOD quidem NON VESTRAE MALITIAE VEL CALLIDITATI CREDIMUS ADSCRIBEN-

---

(1) Qualunque sia la vera data di questa e della precedente Lettera, torno a dire che l'una e l'altra furono scritte prima del 5. Ottobre 585 , quando i Longobardi aveano rotto la tregua.

(2) Or ve' insolenza di Vescovi! Non voler entrar neppure a toccare il punto! E scrivere *quasi un Capitolare*, come ben dicea Pelagio II, al Pontefice!

Qui veramente, non prima, comincia in Italia lo scisma detto *de' Tre Capitoli.* Dopo il ricorso di Pelagio I.° a Narsete, come dirò nella Storia, sembrava spenta quella fiamma, e Pelagio II.° non ne faceva più motto. Dico ciò per valermene contro il De Rubeis, il Mansi ed il Muratori, quando farommi a dimostrare la verità del Sinodo Gradense.

(3) *Antica* si chiama qui la *divisione* ; ma fin qui era stata dissimulata con sommo prudenza da' Papi predecessori di Pelagio II.° e da lui ; ora ella scoppia, e non v' ha più modo a nasconderla od a tacerne, come si fa nella precedente Lettera.

(4) Nè solamente Pelagio si duole della *divisione antica*, ma de' nuovi errori altresì , che venivano germogliando nella mente di quegli Scismatici.

DUM (1): sed veneno hostis malignissimi perspicimus exquisitum : qui zizania seminare per vasa irae usque in finem saeculi, in Dei ecclesia non quiescit. Ex quo intelligimus, fraternitatem vestram epistolas, de quibus posuistis testimonia, non legisse : neque enim, si vobis eorum scriptura constaret, illa quae apertissime pro fidei tantummodo causa sunt posita aliis congruere fingeritis, propter quod ab errore DIVISIONIS, IN QUEM FALSIS OPINIONIBUS INCIDISTIS, hortor et opto vos celerius revocari, *et non* (sicut scriptum est) *jugum cum infidelibus ducere,* 2. Cor. 6.
sed illi iterum jugo mansueta colla submittere, de quo ipse dominus dicit : *Jugum enim meum suave est, et onus meum leve:* quod nullo modo poterit Matt. 11.
quis vel ferre vel discere, nisi eidem jugo caritatis vinculis fuerit subjugatus, ipsi oneri per dilectionem quippe ut spirituali sarcinae mentes, humeros, viresque subdiderit.

SICUT namque animositas abscissionis intellectum facit per superbiam colligare, ita recuperatae caritatis humilitas mentes in unitate fidei perseveranter ad cognitionem veritatis illuminat.

PROPTER quod PRAESENTIUM PORTATORIBUS QUOS FRATERNITAS VESTRA DIREXIT (2), et ex codicibus et ex antiquis polyptychis scrinii sanctae sedis apostolicae relecta sunt aliqua, quibus evidenter apparet, nihil eorum quae in vestra posuistis epistola Causae trium capitulorum convenire ullatenus, aut verisimiliter coaptari. Ideoque necesse est, vos omnes epistolas synodales solicite vigilanterque percurrere, ut evidentius agnoscatis, quia sancti patres nihil aliud de Chalcedonensi synodo in suis epistolis firmaverunt, nisi UT INVIOLABILIS FIDEI DEFINITIO SERVARETUR. Nam ad eamdem synodum confirmandam beatae recordationis praedecessor noster papa Leo scribens, inter alia sic ait :

« NE ergo per malignos interpretes dubitabile videatur, utrum quae in sy-« nodo Chalcedonensi *per unanimitatem vestram de fide statuta sunt* approba-« rim, haec ad omnes fratres coepiscopos nostros, qui praedicto concilio inter-« fuerunt, scripta direxi, quae gloriosissimus et clementissimus princeps, sicut « poposci, in notitiam vestram mittere pro catholicae fidei amore dignabitur: ut « et fraterna universitas et omnium fidelium corda cognoscant, me non solum « per fratres qui vicem meam executi sunt, sed etiam per probationem gesto-« rum synodalium, propriam vobiscum munisse sententiam : *in sola videlicet « fidei causa*, (*QUOD SAEPE DICENDUM*), propter quam generale concilium, et « ex praecepto Christianissimorum principum, et ex consensu apostolicae sedis, « placuit congregari. »

SED ne forte animis vestris aliqua adhuc videatur quaestio aut dubietas remanere, apertius quae ad Maximum Antiochenae ecclesiae antistitem scripserit pariter curavimus indicare. Post plurima itaque sic ait : « Si quid sane ab his « fratribus, quos ad sanctam synodum vice mea misi, praeter id quod ad cau-« sam fidei pertinebat, gestum esse perhibetur ; nullius erat firmitatis : quia ad « hoc tantum ab apostolica sede directi sunt, ut excisis haeresibus, catholicae « essent fidei defensores. Quidquid enim praeter speciales causas synodalium « conciliorum ad examen episcopale defertur, potest dijudicandi habere ratio-« nem ; etc. »

---

(1) Anche dopo essersi chiarito lo scisma, tentava Pelagio II.° d' allontanare tutte le possibili acerbità dagli animi.

(2) Questa Lettera di Pelagio, essendosi recata da' messi degli Scismatici, dovè scriversi poco dopo l'arrivo delle medesime persone in Roma. E però ben disse il De Rubeis (pag. 231), che le due Lettere inviaronsi dal Pontefice, a piccola distanza l' una dall' altra.

Ecce, sicut superius dictum est, cognoscitis, fratres carissimi, nihil aliud saepefatum praedecessorem nostrum, quam ea quae de fidei firmitate definita sunt, confirmasse, quod pene in omnibus epistolis ejus, si volueritis, plenius potestis cognoscere. Nam privatae causae quae illic post definitionem fidei actae sunt, non solum minime confirmavit, SED ET RETRACTARI ATQUE DIJUDICARI CONCESSIT. In encycliis vero (quod est episcopalium collectio literarum, ex quibus aliqua in scriptis vestris testimonia INCONGRUE similiter posuistis) unde mota sit causa, vel quid piae recordationis Leo imperator per universas provincias sacerdotibus scripserit consulendo, aut qualiter ab ipsis responsa susceperit, nobis quoque tacentibus, eorum lectione valebitis plenius informari: ut nulla de cetero in vestris cordibus malignae excogitatio pravitatis locum subreptionis inveniat.

Nos enim propter prolixitatem hujus epistolae ordinem causae ipsius declinavimus indicare. Nam si cum studio caritatis, quae a nobis scribuntur, cum timore domini solicite vigilanterque relegetis: facile sentietis, quantum sit periculum PRO SUPERFLUIS QUAESTIONIBUS, ET HAERETICORUM DEFENSIONE CAPITULORUM, tamdiu ab universali ecclesia segregari.

Nolite ergo amore jactantiae quae superbiae semper est proxima, in obstinationis vitio permanere: quando in die judicii nullus vestrum excusare se valeat: et neque Theodorus Mopsuestenus, neque Ibae (1) epistola, quae adversariis est prolata, ante tribunal tanti judicis vobis valeat subvenire. Doctori
1. Cor. 12. itaque gentium pareamus, qui in prima ad Corinthios epistola dicit: *Æmulamini charismata meliora, et adhuc excellentiorem viam vobis demonstro.* Quae ergo majora sint, et a se demonstranda promittat, ex ipsius voce audiamus in-
1. Cor. 13. tentius. *Si linguis hominum loquar et angelorum, caritatem autem non habeam, factus sum sicut aes sonans, aut cymbalum tinniens. Et si habuero prophetiam, et noverim omnia mysteria, et si habuero omnem fidem, ita ut montes transferam, et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, et si tradidero corpus meum ut ardeat, caritatem autem non habuero, nihil mihi pro-*
Ibidem. *dest*; et iterum: *Fides, spes, caritas, tria haec, major autem his caritas.*

Quam igitur ante dominum poteritis habere fiduciam, quando nullum scandalum generari vobis de fidei nostrae integritate cernentes, TANTIS TEMPORIBUS PER SUPERFLUAS QUAESTIONES AB ECCLESIA DEI, QUAE UNA EST, ET A FRATERNA CARITATE VOS DIVIDI DURATIS. Ubi namque sit ecclesia constituta, licet ipsius domini voce in sancto evangelio sit apertum, quid tamen beatus Augustinus ejusdem dominicae memor sententiae definierit, audiamus. « In his namque, ait, esse « Dei ecclesiam constitutam, qui sedibus apostolicis per successionem praesu- « lum praesidere noscuntur. Et quicumque ab earumdem sedium se communio- « ne vel auctoritate suspenderit, esse in schismate demonstratur ». Et post alia: « Positus foris, etiamsi pro Christi nomine mortuus fueris, inter membra Chri-
* non numeraberis « sti *. Patere pro Christo, haerens corpori, pugna pro capite ». Sed et beatus Cyprianus egregius martyr in libro quem de unitatis nomine titulavit, inter alia sic dicit: « Exordium ab unitate proficiscitur: et primatus Petro datur, « ut una Christi ecclesia et cathedra monstretur: et pastores sunt omnes, sed « grex unus ostenditur, qui ab apostolis unanimi consensione pascatur ». Et post pauca:

« Hanc ecclesiae unitatem qui non tenet, tenere se fidem credit? Qui ca- « thedram Petri super quam ecclesia fundata est deserit, et resistit, in ecclesia

(1) *Vedi* l' *Osservazioni preliminari* al Documento Num. 12.

« se esse confidit ? ». Item post alia : « Ad pacis praemium pervenire non pos-
« sunt, quia pacem domini discordiae furore ruperunt ».

Item ex eodem libro sic ait : « Ad sacrificium cum dissensione venientes « revocat ab altari, et jubet prius concordare cum fratre, tunc cum pace re- « deuntes domino munus offerre : quia nec ad Cain munera respexit Deus : ne- Genes. 4. « que enim habere dominum peccatum * poterat, qui cum fratre pacem per zeli * propitium « discordiam non habebat. Quam sibi igitur pacem promittunt inimici fratrum ? « Quae sacrificia celebrare se credunt aemuli sacerdotum ? Secum esse Christum « cum collecti fuerint opinantur, hi qui extra ecclesiam colliguntur ? Talis etiam « si occisi in confessione nominis fuerint, macula ista nec sanguine abluitur. « Inexpiabilis et gravis culpa discordiae nec passione purgatur. Esse martyr non « potest, qui in ecclesia non est : ad regnum pervenire non poterit, qui eam « quae regnatura est dereliquit ». Et post alia : « Cum Deo manere non pos- « sunt, qui esse in ecclesia Dei unanimiter noluerunt : ardeant licet flammis et « ignibus traditi, vel objecti bestiis animas suas ponant : non erit illa fidei co- « rona, sed poena perfidiae : nec religiosae virtutis exitus gloriosus, sed despe- « rationis interitus : occidi talis potest, coronari non potest ». Item ejusdem :

« An esse sibi cum Christo videtur, qui adversus sacerdotes Christi facit ? « qui se a cleri ejus et plebis societate secernit ? Arma ille contra Deum portat, « contra Dei dispositionem repugnat : hostis altaris adversus sacrificium Christi « rebellis, pro fide perfidus, pro religione sacrilegus, inobsequens servus, filius « impius, frater inimicus, contemptis episcopis et Dei sacerdotibus derelictis, « constituere audet aliud altare ». Item cujus supra :

« Peius schismatis crimen est, quam quod hi qui sacrificaverunt : qui ta- « men in poenitentia criminis constituti dominum plebis satisfactionibus depre- « cantur. Hic ecclesia quaeritur et rogatur, illic ecclesiae repugnatur. Hic po- « test necessitas fuisse, illic voluntas tenetur in scelere. Hic qui lapsus est, sibi « tantum nocuit, illic qui haeresim vel schisma facere conatur, multos secum « trahendo decepit. Hic animae unius est damnum, illic periculum plurimorum. « Certe se peccasse hic intelligit et plangit, ille tumens in peccato suo, et ipsis « sibi delictis placens, a matre filios segregat, oves a pastore solicitat, Dei sa- « cramenta disturbat, et cum lapsus semel peccaverit, ille quotidie peccat. Po- « stremo lapsus martyrium postmodum consecutus potest regni promissa perci- « pere : ille si extra ecclesiam fuerit occisus, ad ecclesiae non potest praemia « pervenire ». Item qui supra :

« Quod si in scripturis sanctis frequenter et ubique disciplina praecipitur, « et fundamentum religionis a fidei observatione ac timore proficiscitur, quid « cupidius appetere, quid magis velle ac tenere nos convenit, quam ut radici- « bus fortius fixis, et domiciliis nostris super petrae robustae mole solidatis, in- « concussi ad procellas ac turbines saeculi stemus, ut ad Dei munera per divina « praecepta venire possimus ? »

Et ideo hortamur dilectionem vestram, et obsecramus, ut tam terribilia patrum testimonia cognoscentes, nullo modo patiamini ulterius in divisione ecclesiae persistere ! sed in sinum sanctae matris catholicae atque apostolicae regredi tota mentis intentione celerate * : ut radicati in caritate unitatis atque * accelerate. fundati dicere mereamur : *Ecce quam bonum et quam jucundum, habitare fratres in unum* : Psalm. 132. veraciter exclamantes : *Repletum est gaudio os nostrum, et lingua nostra exultatione.* Psalm. 125.

Quibus breviore quidem stylo, abundanti tamen caritate responsis, et de fraternitatis vestrae mentibus : et de divinae misericordiae virtute confidimus,

vos sanctae citius reformari indubitanter ecclesiae. SI TAMEN PRO NOSTRIS ADHUC DELICTIS ALIQUID INIMICUS ANIMARUM VOBIS OBSTINATIONIS (QUOD ABSIT) AUT DUBIETATIS INTULERIT, secundum quod interloculio nostra gestorum apud nos habitorum suprema complectitur, ET SICUT EXCELLENTISSIMO DOMINO FILIO NOSTRO SMARAGDO EXARCHO ITALIAE supplicare curavimus: INSTRUCTAS HUC AD NOS PERSONAS, QUIBUS FACILIUS REDDENDA RECIPIENDAQUE SIT RATIO, MITTERE FESTINATE, ut nulla deinceps consensus vestri dubietas supersit, aut tarditas, si eis satisfactio plena reddatur. Vel si pro longinquitate locorum, VEL TEMPORUM QUALITATE PAVESCITIS, ILLIC RAVENNAE FIAT CONGREGATIO SACERDOTUM, QUO NOS ETIAM QUI LOCO NOSTRO INTERSINT, DIVINITATE PROPITIA, DIRIGEMUS, a quibus satisfactionem plenissimam capiatis; ne amplius animae simplices divisae a sancta ecclesia PRO SUPERFLUIS QUAESTIONIBUS TAM LONGA OBSTINATIONE remaneant, nec per vos, quos dominici gregis decet esse pastores, oves a septis ecclesiasticis evagantes rapacis lupi dentibus consumantur.

NUMERO XVI.

Lettera di Pelagio II.° a Gregorio Diacono, che poi fu Pontefice, implorando aiuti contro i Longobardi.

ANNO 585. OTTOBRE 5. (*nelle stampe* 584) (1).

(Da Giovanni Diacono (Vit. S. Gregor. Lib. I. Cap. 32), donde tal Lettera passò nelle Raccolte de' Concilj).

PELAGIUS EPISCOPUS DILECTO FILIO GREGORIO DIACONO.

OMNIA quidem quae necessaria fuerunt, per HONORATUM notarium tibi curavimus indicare; quem cum fratre, et coepiscopo Sebastiano (2) ad dilectionem tuam direximus, ut quia illis in partibus ad Ravennam usque nunc cum viro glorioso domino DECIO, Patricio, fuit; ipse sua relatione te de omnibus studeat

---

(1) Il Muratori * ed il Di Meo * pongono questa Lettera nel 584, come aveano fatto gli Editori de' Concilj. Così dee stare, perchè l'Indizione II.ª venne a terminar nel 1. Settembre 584, e cominciò la III.ª, che è segnata in questa Lettera. Ma non si dovrebbe ne' Codici Manoscritti di Giovanni Diacono, dond'ella fu tratta, leggere la IV.ª e non la III.ª Indizione? Io credo che debba leggersi IV.ª o piuttosto IIII.ª e non III.ª: nel qual caso la presente Lettera sarebbe del 5. Ott. 585. Possibile che ne' primi otto mesi del solo anno 584 siano seguite tante cose; l'elezione d'Autari, la guerra co' Franchi nella state, la tardo resa di Brescello e la tregua indi pattuita? Possibile, che in otto mesi avessero i Longobardi soggetti al Re Autari violato il patto di tal tregua co' Romani, e senza mettervi niun tempo in mezzo? Io non ardisco mutar le date de' documenti per sole congetture: par noi non abbiamo qui la lettera originale di Pelagio II.°; e potè Giovanni Diacono errare, omettendo una semplice unità nel numero dell' Indizione. Correggo dunque volentieri la data del 5. Ottobre 584, mutandola in quella del 585; e ripeto, che le due precedenti Lettere di Pelagio II.° a' Vescovi della Venezia e dell'Istria furono scritte innanzi alla presente Lettera; quando, cioè, durava la tregua coi Romani.

(2) Il Vescovo Sebastiano venne in Roma da Costantinopoli; raccomandato a Pelagio II.° con lettere di San Gregorio. Ripartiva ora verso Bizanzio, tornava in Ravenna ed il Papa facealo accompagnar da Onorato, Notaro.

* Murat. Annali. AA. 584. 586.
* Di Meo, Annali, A. 584.

informare : vel si qua necessaria judicaveris, possis Domino Imperatori suggerere. QUIA TANTAE CALAMITATES AC TRIBULATIONES NOBIS A PERFIDIA LONGOBARDORUM ILLATAE SUNT, CONTRA SUUM PROPRIUM JUSJURANDUM (1), UT NULLUS POSSIT AD REFERENDUM SUFFICERE. Praedictum autem fratrem SEBASTIANUM quomodo susceperimus, vel in quali apud nos, te suggerente, fuerit caritate, ipsius poteris relatione cognoscere ; qui etiam promisit nobis NECESSITATES VEL PERICULA TOTIUS ITALIAE piissimo domino imperatori suggerere. Loquimini ergo, et tractate pariter, quomodo nostris possitis celeriter subvenire periculis : quia ita hic COANGUSTATA EST RESPUBLICA , ut nisi Deus piissimi in corde principis inspiraverit, ut insitam sibi misericordiam suis famulis largiatur, et super illam diacoposin, *vel unum magistrum militum, et unum ducem* (2) dignetur concedere, in omni sumus

---

(1) Quali sono i giuramenti violati da' Longobardi ? Crede il di Meo [1] che fossero quelli dati a'Franchi nel 584 di non molestare il Romano. Di ciò non v' ha vestigio nella Storia. Furono i giuramenti d' Autari nel fermar la tregua con Smaragdo, Esarca di Ravenna. Il Muratori [2], disputando contro il Pagi, ebbe ragione d'attribuire all'anno 584, non al 586, una tal tregua: ma non ricordò all'uopo la presente Lettera di Pelagio, che avrebbe tolte via tutte le difficoltà, perchè dimostra essersi assai prima del 5. Ottobre 585 conclusi quegli accordi. Tacque parimente, il che assai più rileva, delle querele di Pelagio contro i Longobardi per aver costoro violato la fede pubblica de' giuramenti. Che Paolo Diacono premesse con alto silenzio questi fatti, concedasi ad uno Scrittore uscito d' una gente fortunatissima, perchè la sua Storia pervenne a' posteri lavorata soltanto da penna Longobarda : ma che il Muratori vada sopprimendo i rari lamenti di que'Romani, a cui non avean potuto i nemici rapire la signoría con le armi, non sembra opera d'animo imparziale. *Misere pensioni della guerra !* dice proprio in questo luogo e sotto lo stesso anno 584 il Muratori. Si, non ne dubito : ma Pelagio II.° duolsi del dispregio de' giuramenti e degl' infiniti danni recati da' Longobardi al territorio d' Italia punto non conquistato, sebbene durasse la tregua. Muratori perciò altro non poteva in favore de' Longobardi, se non venir negando il fatto de' violati giuramenti, e dare una mentita solenne a Pelagio II.°, in vece di chiedere, com' egli fa, se i Franchi Cattolici fossero migliori o no de' Longobardi Ariani od idolatri ? Barbari entrambi, e scellerati sovente : ma Roma del 585, io credo. era giudice a vedere quale de' due le riuscisse meno molesto: Pelagio II.°, e non alcuno di noi, che viviamo sì lontani da quell' età e da que' travagli.

Notisi frattanto in generale, che dall' anno 584 in quà comincia nel Muratori a scorgersi l' affetto suo pe' Longobardi, e quella che Tiraboschi chiama la *predilezione di lui per tali Barbari* [3].

(2) A questi tempi, non essendovi neppure un Duca in Roma, nè un Maestro de'Soldati, apparisce chiaramente che il Senato e gli altri Magistrati Romani governavano la Città ed il Ducato, difendendosi da sè come potevano contro i Longobardi ; alla quale opera egregia (solo i traditori avrebber voluto biasimarla) dava il Pontefice lo mani. Certo: il più feroce o stupido Longobardo stimava ed ammirava i Romani, che gli resisteano coll' armi, non quelli che gli aprivano la porta delle loro città. Ma o vincere o vedersi aprir la porta d' ogni città erano i soli due modi, con cui avrebbero alcuni de' tardissimi nipoti potuto inebbriarsi a'dì nostri della felicità, che tutta l' Italia fosse caduta nelle mani de' Barbari al sesto secolo. Ed or sì, dicono, che tutto sarebbe andato per lo meglio nel corso di dodici altri secoli; secoli da trapassarsi mirabilmente nella gioia, nella virtù, nell'unità e nella vera forza senza interruzione.

---

[1] Di Meo, Annali, A. 584.
[2] Muratori, Annali, A. 584.
[3] Tiraboschi, Storia della Letteratura, Tom. III. Lib. II, Cap. I.

angustia destituti : quia maxime partes Romanae omni praesidio vacuatae videntur. *Et Exarchus scribit, nullum nobis posse remedium facere : quippe qui nec ad illas partes custodiendas se testatur posse sufficere* (1). Imperet ergo illi Deus nostris velociter periculis subvenire, ANTEQUAM NEFANDISSIMAE GENTIS *exercitus loca, quae adhuc a republica detinentur, Deo sibi contrario, quod absit, praevaleant occupare.* Presbyterum (2) autem ad nos, Deo adjuvante, retransmittere festina : quia et in monasterio tuo, et in opere, cui eum praeposuimus, necessarius esse omnino cognoscitur. Data IV. Nonas Octobris, indictione III. (*mihi* IIII).

NUMERO XVII.

Falsa Bolla di Pelagio II.°

ANNO 585 ?

(Da Onofrio Panvinio e dell' Ughelli).

Pelagius Universalis Episcopus. Paulo dilecto in Domino filio, sanctae Aquileiensis Ecclesiae Patriarchae perpetuam in Domino salutem. Cum magna nobis sollicitudine insistit cura pro universis Ecclesijs Dei, ac pijs locis vigilandum, ne aliquam necessitatis jacturam patiantur, sed magis propriae utilitatis stipendia consequantur, convenit nos tota mentis apetitione Ecclesiarumque locum earumdem stabilitatem integritatem maxime procurare, ut Deo Omnipotenti sit acceptabile id quod pro ejus sancti nominis honore et gloria studemus confirmare. Unde quia postulastis a nobis quatenus Patriarchatus S. Aquileiensis Ecclesiae caenobium quod Ferox Abbas extra muros civitatis Veronae in loco, qui dicitur ad Organum construxit, quod vestrae subiecit ditioni cum omni suo honore, et suis pertinentijs totum confirmaremus, inclinati vestris precibus et per interventum, atque petitionem Serenissimi Tiberij Constantini Imperatoris, consentiente quoque Solacio Veronensis Ecclesiae Episcopo, vobis vestrisque successoribus Apostolica auctoritate concedimus, et per huius nostri privilegij paginam caenobium S. Mariae ad Organum confirmamus, statuentes quoque ipsum vobis Monasterium cum omnibus terris cultis, et incultis, seu decimationibus, cum omnibus utensionibus, vel appenditijs quaesitis, vel inquirendis, nec non ipsius loci Ecclesiae assuetis ordinationibus consecrationem, et omnium sub iure nostro atque dominio, vestrorumque successorum subiacere, atque pertinere corroboramus, statuimus, et Apostolica censura sub divini iudicij obtestatione et anathematis interdicto, ut nullus unquam nostrorum successorum Pontificum, nullusque Episcopus, nullaque magna, vel parva persona quamlibet ordinatio-

(1) Indegna ignavia de' Greci, che ardivano chiamarsi Romani e Signori di Roma! Se erano, doveano saperla e poterla difendere. Nel 585 non si dirà certo col Macchiavelli, che i Longobardi avessero cessato d' essere stranieri, eccetto di nome, all'Italia. Ma se fosse stato vero anche nel 585 ciò che Macchiavelli dice dei tempi susseguenti, per questo dunque avrebbe dovuto il Romano di Napoli, di Venezia e d' Amalfi aprir le porte a' Longobardi, e rinunziare all' essere proprio della sua nazione?

(2) Quel Prete chiamavasi Massimiano. Volle il Pontefice, che tornasse in Roma (*retransmittite*), e si rimanesse San Gregorio in Costantinopoli. Così fecesi : Massimiano tornò solo, e patì un' orribile tempesta nell' Adriatico. Poi divenne Vescovo di Siracusa [*].

[*] S. Gregorii, Dialog. Lib. III. Cap. 36.

nem Abbatis facere praesumat, nisi nostro consensu, nostrorumque successorum. Si quis vero, quod non optamus, temerario aussu (sic), nostri huius Apostolici privilegij transgressor extiterit, sciat se auctoritate Dei Omnipotentis, et Apostolorum Petri et Pauli, et nostra, qui eorum vice fungimur, maledictum, et anathematizatum. Qui vero pro intuitu custos et osservator huius privilegij extiterit benedictionis gratiam à nostra sede, et à misericordissimo Deo nostro consequi mereatur in saecula saeculorum.

Scriptum per manus Laurentij presbyteri S. R. E. Bibliothecarij mense Martio Indic. III. Bene valete.

Ego Pelagius Rom. sedis Pontifex SS.

Ego Solacius Veronensis Episcopus.

Ego Ferox Abbas Monasterij (1).

(1) Qui non v'è bisogno di molti discorsi per discernere (Ughelli stesso non ne dubita [1]) la falsità di questa Bolla. Si dice scritta nel mese di Marzo; e però avrei dovuto metterla prima del Documento Num. 16, ovvero della Lettera di Pelagio II.° a Gregorio: ma poichè la data di sì fatta Lettera fu per un canto mutata da me, che ho potuto ingannarmi, e per l'altro è falsa la presente Bolla di Pelagio II.°; così ho voluto lasciar procedere come ora vanno i Numeri de' Documenti. L'Ughelli trovò questa Bolla in un lavoro postumo del Panvinio [2], che dicea d'averla tratta dall'antichissimo Archivio di Santa Maria dell' Organo.

[1] Ughelli, Italia Sacra, V. 588-589. (A. 1653).
[2] Panvinii, Antiquitates Veronenses, pag. 128. (A. 1648).

NUMERO XVIII.

Terza Lettera di Pelagio II.° a' Vescovi Scismatici della Venezia e dell' Istria.

Anno 586 ? (1).

(Dal Baronio, come le due precedenti) (I).

Dilectissimis fratribus, Eliae, vel universis Episcopis in Istriae partibus constitutis, Pelagius Episcopus.

Virtutum mater caritas, quae redemptoris sui lucris serviens, quae nun- 1. Cor. 13.

(I) Questa Lettera fu composta in Roma da San Gregorio, dopo esser egli tornato di Costantinopoli, ov'era stato *Apocrisiario*, cioè Nunzio di Pelagio II.° Così racconta Paolo Diacono [1]: e San Gregorio stesso di poi ne spedì un esemplare a' Vescovi d'Italia, quasi fosse un *libro* composto da Pelagio [2]. L'eccessiva lunghezza di tale scritto gli fa meritare un simil nome; laonde ho creduto doverne prendere i soli brani, che possono dare una qualche luce alla Storia dello scisma e d' Italia, lasciando indietro il rimanente. Fu pubblicata per la prima volta nel 1600 dal Cardinal Baronio [3].

(1) Il ritorno di San Gregorio in Roma seguì, secondo i computi del Muratori [4], nel 585, quantunque non senza un qualche suo dubbio. Con assai più ragione il Di Meo [5]

[1] Paul. Diaconi, De Gestis Longobard. Lib. III. Cap. 20.
[2] S. Gregor. Lib. II. Epist. 51. (*Al.* XXXVI).
[3] Baronio, Annal. IX. 889. in Appendice. (A. 1600).
[4] Murat. Annal. all' anno 585.
[5] Di Meo, Annal. all' anno 586.

quam ea quae sua sunt quaerit, desiderio anhelanti me impulit dudum fraternitati vestrae PLENA DULCEDINIS SCRIPTA TRANSMITTERE, quae disjuncta diu possint suo corpori Christi membra sociare. In quibus PLUS PRECIBUS QUAM MONITIS LOQUENS, affectu quo valui, exhortari curavi, UT QUOS APTOS DISCUTIENDAE RATIONI PRAEVIDERIT, HUC DILECTIO VESTRA DIRIGERET (1), qualenus in trium capitulorum negotio, vel quaeque aperta sunt cognoscerent, vel quaeque forsan obscura viderentur, haec eis collatio pacificae intentionis aperiret: TANDEM DILECTIONIS VESTRAE SCRIPTA SUSCEPI, QUAE NON RATIONIS CAUSAS QUAERERENT, SED DELIBERATA APUD VOS JUDICII SENTENTIA IMPERARENT. Hoc autem QUOD VOS AUDERE DE VESTRA SAPIENTIA VIDEO, fateor, DOLENS MIROR; et quidem per epistolas EXEMPLA, ut puto, OSTENDI HUMILITATIS, AMORIS SPECIMEN PRAEBUI (2). Sed dum nihil apud vos reperi admonitionis meae verba proficere, flens gemensque cum propheta cogor exclamare :
Jer. 51. *Curavimus Babylonem, et non est sanata.* Ignem quantum valui caritatis accendi, et tantae scissionis exurere rubiginem volui : sed impletam prophetae
Jer. 6. sententiam peccatis exigentibus inveni, qui ait : *Frustra conflavit conflator, scoriae ejus non sunt consumptae.* Nulla in rescriptis flamma caritatis aspicitur, nullam vel post exemplum dulcedinem redolent in cunctis suis sermonibus, nihil quod ad pacem perveniat, sonat. Pensate, quaeso, hoc (quod dicere nisi singultu interrumpente non valeo) longo divisionis usu quanto mentis frigore fraternitas vestra torpuerit, quae nec confricta recalescit. Quid igitur inter haec faciam,
I. Pet. 5. nisi ut pro vobis ad lacrymas vertar ? Quia enim *leo rugiens circuit quaerens quem devoret*, scio et vos stantes extra caulas ovium (a). Non demptis fructibus palmites attendo, sed abscissos a radice vitis aspicio. ET SUDANTES VOS OPERARIOS CERNO, SED TAMEN LABORARE EXTRA VINEAM NON IGNORO. Ecce, urgente fine, cuncta vastantur, ad solitudinem terra redigitur, atque (ut ita dixerim) procella diluvii
Jer. 9. mundum subruit, et vestra fraternitas arcam fugit. Cum Jeremia dicam : *Quis dabit capiti meo aquam et oculis meis fontem lacrymarum*: et rursum : *Deducant oculi nostri lacrymas, et palpebrae nostrae defluant aquis* : dicam cum
Ibidem. illo iterum : *Plorabo et requiescam.* Quia enim quietem concordiae in vestro corde non invenio, fessae menti lacrymas sterno. Quae enim mei spiritus re-

(a) *Alii Subjiciunt, devorandos.*

---

attribuisce tal ritorno al 586 per molti motivi; fra' quali havvi quello d'aver S.Gregorio tenuto a battesimo il figliuolo di Maurizio Imperatore, nato sulla fine di Settembre 585.

Da ciò si scorge, che il P.De Rubeis [1] non s'appose del tutto al vero quando egli credeva d' essere state a poca distanza l'una dall'altra scritte le tre Lettere di Pelagio II.° a' Vescovi della Venezia e dell' Istria. Delle due prime, sì, è vero, innanzi al 5.Ottobre 585: l'ultima non già, e sol dopo il ritorno di San Gregorio nel 586.

(1) Sempre la stessa ostinazione degli Scismatici nel non voler mandare in Roma un qualche lor Deputati a chiarire la controversia.

(2) Chi non ravvisa in queste e nelle precedenti parole la carità di quel sì alto uomo, che chiamavasi Gregorio ?

[1] De Rubeis, Mon. Eccles. Aquilejensis, p. 231—232.

quies esse potest, si AB OCCULTO HOSTE inflictum vulnus mederi non potest? Ecce in cunctis mundi partibus sancta et universalis ecclesia unitatis suae radiis fulget, sed tamen adhuc umbram vestrae divisionis sustinet. Ubique in fidei statu perdurat; sed gaudere eam de sua salute prohibet vulnus, quod de vestra abscissione tolerat. Neque enim sanum caput brachiis moerentibus gaudet: nec se quasi incolume esse pectus laetatur, cum subjectorum viscerum doloribus tangitur; tota namque corporis compago afficitur, si pars ejus vel extrema laceratur. Quid quid ergo est quod aliam pati sentit, in se harmonia caritatis attrahit, Paulo attestante, qui ait: *Et si quid patitur unum membrum, compatiuntur cetera membra.* Nos itaque sumus, qui vestro dolore transfigimur, nos qui vestris scissionibus secamur. Tanto igitur damnis vestris festina debemus consolatione succurrere, quanto ea per caritatem cogimur ut nostra sentire. Nam etsi differre forsitan volumus, supernae increpationis voce terremur, quae ignavos pastores increpans dicit: *Quod fractum erat, non alligastis, et quod abjectum non reduxistis, et quod perditum non quaesistis.* Si differre volumus, indiscretae inventionis increpamur, qua per prophetam dominus dicit: *Numquid resina non est in Galaad, aut medicus non est ibi? Quare ergo non est obducta cicatrix filiae populi mei?* Quid enim per resinam, quae fomentum ignis est, quae et in ornamentum domus marmora dissipata conjungit, nisi caritas designatur? quae et in amore corda succendit, et ut sanctam ecclesiam unitatis ornamento componit, DISCORDES HOMINUM MENTES PER PACIS IN SE STUDIUM LIGAT? Quid per Galaad, quae acervus testimonii interpretatur, nisi in scripturae sacrae altitudinem innumera sententiarum densitas dicit? Quid per medici vocabulum, nisi unusquisque praedicator? Quid per non obductam filiae cicatricem, nisi culpa plebis ante Dei oculos nuda monstratur? Resina ergo in Galaad defuisse convincitur, si pro ostendenda veritate, cum tanta adsint scripturae sacrae testimonia, associando vos sanctae ecclesiae, nequaquam digne ardoris caritas exhibetur: et velut absente medico cicatrix non obducitur, si exhortatione cessante, tantae scissionis culpa nullo velamine subsequentis pacis operitur. Sed jam tempus est, ipsa nos susceptionum vestrarum vulnera tangere, eisque auctore Deo medicamina patefactae veritatis adhibere.

I. Cor. 12.

Ezech. 34.

Jerem. 8.

PER ea quae piae memoriae Justiniani principis temporibus acta sunt, fraternitas vestra suspicatur, sanctam Chalcedonensem synodum fuisse convulsam (1). Sed absit hoc a Christiano opere, a Christiana cogitatione. In ipsa quippe Nicaena, Constantinopolitana, ac prima synodus Ephesina firmata est: et quisquis illam parte aliqua convellere nititur, illas nimirum funditus, quae per hanc firmatae sunt, destruere conatur. Cui suspicioni in scriptis vestris ex sancti praedecessoris nostri Leonis epistolis ac encycliis testimonia adjungitis, ut praefatam sanctam Chalcedonensem synodum illibatam debere observari monstretur. Quae quidem, fratres carissimi, ex paucis epistolis sumpta permixto ordine confusoque posuisti, ut dum interjecta alia epistola, ad alia prioris epistolae verba recurritur, quasi ex multis epistolis prolata viderentur. Et valde miramur, cur fraternitas vestra de tam (sicut diximus) paucis epistolis non pauca sumpserit: cum constet quod de sanctae Chalcedonensis synodi illibata veneratione et praedeces-

(1) Qui stava tutto il cardine della controversia; e sopra tal cardine si raggira una gran parte della presente Lettera, chiamata *Libro*.

sorum nostrorum assertio innumera, et multorum patrum consensus in encycliis, etc. (*Si tralascia il rimanente*).

NUMERO XIX.

Accordo fra l' Arcivescovo d' Ambruno ed il Vescovo di Moriana intorno a' confini delle loro Diocesi.

Anno 588 *circa* (1).

(Dal Besson, I. 479 (I)).

Cum controversia orta fuisset inter Archiepiscopum *Ebredunensem* (2), ex una parte, et Beatum Leporium Maurianna Episcopum ex alterâ, propter confines suorum Episcopatuum. Gloriosus Guntramnus Rex Legatos Mauriannae direxit, praecipiens ut *confines Episcopi* (et) *Comites* (3) qui in terminis ipsius Episcopatûs habebantur, quales fuerant (*fuerint*) manifestissimè declararent. Post haec cum consensu sanctae Synodi (4) et consultu sacri Palatii ad sopiendas lites in praesens et

(I) Questo Documento, per la rarità dell' opera donde fu tratto, dimostra la somma necessità, che v' era, di compilare il Codice Diplomatico Longobardo. Per lunghi anni, e sempre invano, cercai d' avere il libro del Besson [1]; nè rimanevami altra speranza se non che Monsignor D. Sisto Riario Sforza lo trovasse fra' nuovi tesori de' libri stampati della Vaticana; quando, ecco, il Cavalier Domenico Promis di Torino me ne fe' dono tanto più gentile quanto meno aspettato. Monsignor Riario da semplice Prelato facea ricerche di Documenti antichi nella Vaticana ed in altri Archivj di Roma: ora egli è Vescovo d' Aversa; grado a più alto seggio. Da lui s' aspetta, che restituisca gli studj Ecclesiastici alla pristina lor dignità.

Il Besson dice senza più [2] d' aver trovato la Copia di questo Documento tra le Carte Vescovili di Moriana. Ma già era stata pubblicata nel 1709 da' Bollandisti per entro alla Vita di Santa Tigri di Moriana [3]: ciò che non dice il Besson d' aver saputo. È questa Vita un lavoro d' incerta età e d' ignoto autore. Fin dal 1639 il Duverney, Canonico e Vicario Morianese, donato avea una di sì fatte leggende al P. Giovanni Bollando; poscia i dottissimi suoi colleghi e successori Goffredo Henschenio e Daniele Papebrochio na ottennero una più intera dal Ducange (quale e quanto uomo !) ; cavata dalle Membrane d' un Messale in lettere Gotiche (allora così parlavasi) dell' Archivio Morianese. Questa fu illustrata da essi, ed inserita dal loro discepolo, il P. Corrado Ianningo, nella vasta Opera degli Atti de' Santi.

(1) Intorno a questa data, *Vedi* le seguenti *Osservazioni*.

(2) Emerito d' Ambruno, successor di Salonio, sottoscrisse nel 585 al Concilio II.° di Macon [4].

(3) *Confines Episcopi* (*et*) *Comites*. I Conti, che confinavano con la Diocesi novella di Moriana, furono anche interrogati dal Re Gontrano intorno a' limiti di questa. Il Besson scrive : *Confines Episcopi Comites*. Ho seguitato la miglior lezione de' Bollandisti.

(4) In che luogo si tenne questo Sinodo? Ludovico Della Chiesa [5] fa menzione d' Emerito d' Ambruno in alcuni Concilj delle Gallie circa il 588: ma il P. Labbeo dubitò [6], non giacesse qui un errore di data o di luogo, e non le parole di Della Chiesa intender si dovessero del II.° Concilio tenuto in Macon nel 585. *Vedi* le seguenti *Osservazioni*.

[1] Besson, Mémoires pour l' Histoire Ecclésiastique des Diocèses de Genève, Tarantaise, etc. Nancy, 1759. in 4.
[2] *Id. Ibid*, pag. 479—480 nelle Gionte alle Prove, Num. 109.
[3] Bollandistarum, Tomus Quintus Sanctorum Junii, pag. 72—76. (sotto il 25. Giugno). (A. 1709).
[4] Concilium Matisconense II.° (Anni 585. Inter subscriptiones).
[5] Ludov. Della Chiesa, Compendio delle Storie di Piem. pag. 7. (A. 1601).
[6] Phil. Labbei, Observatio ad Concilium Arvernense de Parochiis Cadurcinis Anni 588. (585?). In Collect. Concilior. V. Col. 996—997. (A. 1671).

ad praecavendas contentiones in futurùm designavit certos terminos inter Parrochiam Maurianensem *et Episcopatûs conjacentes* (1), ut nullus propter inverecundam cupiditatem vel virtutem potestatis majoris terminum divisorium praesumptivè vel fortè ignoranter ingrederetur, sed unusquisque contentus suis, et cognito limine, sufficientiam sibi habere imperatricem et magistram.

Est autem unus terminus in partibus Italiae in loco qui dicitur Vologia (2), usque in partes Provinciae (3), uno distans milliario à civitaculâ nomen sibi (a) impositum Rama (4), qui terminus constitutus est propter altercationem *Ebredunensis* Archiepiscopi, et Domini Leporii Maurianensis Episcopi.

Et propter hanc altercationem destruendam missus est à Rege, mero (Mero) Dux; et ibidem conventum habentes (b) Beatus Leporius cum Archiepiscopo *Ebredunensi*, Laudante Duce, plantaverunt *bornam* (c) unam in supradicto spatio, milliario distante à Civitaculâ paulo anteà memoratâ, ut nullus praesumeret alterius invadere Parrochiam.

A suprâdicto autem termino, milliario distante à Civitaculâ, usque ad flumen quod dicitur Baisdra (d) (5) est alius terminus, et à flumine Baisdra quod in-

(a) *Bollandiani, illi.* (b) *iidem, Dux et ibi conventum habere. B. Leporius, etc.* (c) *iidem, Crucem.* (d) *iidem, Baxera.*

(1) *Episcopatus conjacentes*. Fra le diocesi confinanti a quella di Moriana, oltre Ambruno, erano quelle di Torino, di Grenoble, di Tarantasia. I Bollandisti, in vece di leggere col Besson *Episcopatus Conjacentes*, trovarono *Episcopatum Comacensem*, ossia Comasco, nella lor Copia; del che fecero la maraviglia grande, ma senza sciogliere il nodo.

(2) *Vologia*. In quel di Susa. Ecco ciò che scrive Jacopo Durandi [1]: « Il sito di *Vologia* « o *Valogia*, come altri leggono, si ricava da « un atto di visita del 1208 di Anselmo Ve« scovo di Morienna recato dal Besson [2], do« ve si dice; *Venimus usque ad* Pontem de « Vallovia, *quia scimus* Vallem Secusiae *u« sque ad dictum* Pontem *esse de Episco« patu et jurisdictione* Maurianensi.

Actum juxta Pontem Valovii *in territorio* Avilianae.

« *Avigliana* ritrovasi di qua dalla *Chiusa*, « o sia al levante di essa: aveva anticamente « un territorio più esteso verso occidente nel« la Valle, che formano a mezzodì i *Monti « della Chiusa*. Havvi ancora in essa una « Villa appellata *Valgioia*, che appunto ci « rappresenta la *Valogia* del 588 o la *Val« lovia* del 1208. Il ponte *Valovii* (se non « era sul torrente, che sorge al Sud della « *Chiusa*, scorre presso *Valgivia* ed entra « nel *Sangon* sopra di *Giavenno*) sarà stato « tra il fondo della Valle e il Lago d' *Avi« gliana*, dove il terreno è paludoso. »

Più ampiamente ragiona di *Valogia* il Durandi nella sua *Marca di Torino* [3].

(3) *Provinciae*. Propriamente del Delfinato, come osserva lo stesso Durandi [4].

(4) *Rama*. Crede il Besson, che questa *Civitacula* si chiami oggi *San Clemente*, a metà cammino fra Ambruno e Brianzone. Sta presso la Duranza.

(5) *Ad flumen ... Baisdra est alius terminus*. Questo fiume, credo, è il *Bard* o *Bredaz*, che per l' appunto mette, come qui si dice, nell' Isera, dopo aver bagnato *Allevard*; borgo del *Delfinato*, nell' antico *Grésivaudan*.

[1] Durandi, Del Collegio de' Cacciatori Pollentini, pag. 103. 104. (A. 1774).
[2] Besson, *loc. cit.*, pag. 481. Num. 44.
[3] Durandi, Marca di Torino, pag. 34. 35. 86. (A. 1803).
[4] *Id. Ibid.*, pag. 34.

trat in ISARAM flumen usque ad BERIENTINUM CASTRUM (1) quod SABAUDIA vocatur.

Haec Fratres charissimi, ad utilitatem presentium scripsimus, ut ab iis indubitabiliter sciantur, et futuris temporibus ad memoriam posteris revocentur. Quod si aliquis praesumptuosè infringere voluerit haec scripta vel immutare, sciat se offendisse Deum, ejusdem Virginem Matrem, et Praecursorem Domini Joannem, et non valeat emendicare quod vult. Sed haec notitia, propitiante Deo, sit firma et stabilis, ad honorem Dei, sanctae Mariae, sanctique Joannis-Baptistae, et sanctae Dei Famulae Tygris (2) quae pro Christo tot et talia est perpessa pericula.

Oltre la riva destra del Bard fu edificata dai Signori d'Arvillars, padroni d' Allevard, la Certosa di Santo Ugone. I Bollandisti credono che il lor fiame *Baxere* cada noll'*Arc*, il qualo si scarica nell'*Isera*.

(1) *Berientinum Castrum*. Lascio ad altri cercare qual veramente fosse tal Castello ; e se per esso debba intendersi *Brianzone*, dell' Alto Delfinato; alla quale città Ennodio nell' anno 502 dava il oome di *Castellum Brigantionis* [1]. Nel testamento famoso d' Abbone, detto il Patrizio, che a suo luogo si registrerà ael presente Codice Diplomatico, e s'illustrerà per quanto apparticae all' Italia, la Valle di *Brianzone* chiamasi *Briantina* : spettante all' Italia ne' giorni d' Augusto ed all' aatica e vera Proviacia dell' Alpi Cozie, trasportata poi altrove ne' secoli seguenti; lin verso il Tanaro e poi verso la Trebbia.

Duraodi aon dubita, s' io ben m' appongo, che il *Castrum* BERIENTINUM fosse stato nel 588 *Brianzone* [2]. Nè i Bollaadisti lo mettono in forse. Questa città dopo la metà del secolo decimo fu tolta dalla Diocesi di Moriana, o posta nell' altra d' Ambruno. Altri, a' quali oon vorrei consentire, haa creduto, che il *Castrum* BERIENTINUM fosse stato l' odierno Briancon di Taraotasia.

(2) Di Santa Tigri *Vedi* i seguenti Documeati, Numm. 20. 21.

OSSERVAZIONI.

1.° Da questo nobile Documeoto si scorgono gli effetti della forza unitiva, che i Longobardi recarono in Italia ; della deplorabile cessione, cioè, fatta delle Provincie d' Aosta e di Susa non che della Valle di Mati o di Lanzo in beaeficio de' Franchi. Voller costoro oon solamente acquistare uno de' territorj più forti della nostra penisola, ma trasferirae uaa porziooe alla nuova Diocesi Morianese.

2.° Noa so perchè il Bessoa assegni alla presente Carta la data del 588 *circa*.
Io non ardisco muoverla, nè oppormi ad uao che studiò nell' Archivio Vescovile Morianese. In ogni caso, l' iucertezza di tal data si restringe in uno spazio brevissimo d' anni, perciocchè prima di Leporio, nominato nel Documento Bessooiano, Icooio fu Vescovo di Moriana ; ed in tal qualità sottoscrisse dopo Emerito d' Ambruno al II.° Concilio tenuto nel 585 a Macon sotto il Re Gootrano, che morì nel 28. Marzo 593. Il Binio poaea tal Concilio II.° Matiscooense aell' aono 588; del che fu ripreso dal P. Sirmondo, il quale ristabilì la vera data [3] : questa ora trovasi coafermata dal Documento Bessoniano (gli darò questo oome, perchè sta da sè solo, e non sommerso aella Vita di Santa Tigri) ; essendo improbabile assai che Leporio succeduto fosse ad Iconio non prima del 588; che oel medesimo aano avesse preso a litigar coll' Arcivescovo d' Ambruno e che immediatamente si vedesse radunato nel 588 uo auovo Coacilio per terminar quella cootroversia de' confini.

3.° L' iotera Moriaaa compreadeasi nella Diocesi Toriaese, dicono, al pari de' Bollaa-

---

[1] Ennod. Carmin. Lib. I. Num. I.
[2] Duraodi, Marca di Torino, pag. 35. Nota 15.
[3] Sirmondus, in Notis ad Concilium Matisconense II.^m

disti, gli Scrittori Piemontesi e massimamente il Meirancsio [1] ed il Durandi [2], quando Ursicino, successore di Ruffo, era Vescovo di Torino, a' giorni del Re Gontrano. Il primo che a ciò s' opponesse fu il Cavalier Cibrario nella sua egregia scrittura, già dianzi da me ricordata, intorno ad Ursicino. Egli s' oppose con ogni ragione, se io non m' inganno. La Moriana fu posseduta nel quinto secolo da' Borgognoni; passò poscia sotto la dominazione de' Re Franchi, ed appartenne, com' era più conveniente, alla Diocesi di Vienna del Rodano, secondo una Carta procacciatasi dal P. Sirmondo, e data in luce da Filippo Labbeo per illustrare il Concilio di Chalons del 579 [3]. Ristampolla il Ruinart [4], senza far motto del Labbeo. Tal Carta si trovò di poi compresa ed oggi travolta nella Vita Bollandiana di Santa Tigri; e forse fino al 1709 dubbiosa potè sembrarne l' autorità. Ma in assai maggior lume la posero lo stesso Cibrario ed il Cavalier Domenico Promis quando la pubblicarono com' ella si legge nell' Archivio Vescovile di Moriana [5]. Ivi altresì trovarono una simile Carta, che conferma i detti della Sirmondiana o Labbeana [6]. Io darò un luogo all'una ed all'altra nel presente Codice Diplomatico, seguitando l'ortografia ed anche gli errori delle due originali Membrane, cavate da più antiche Autorità o scritture per uso d'un qualche *Lezionario* della Chiesa Morianese, come credo. Contro la prima e la seconda Membrana od Autorità stanno i detti di Gregorio Turonese, che afferma [7] esser venuto Ruffo, predecessor d' Ursicino, a venerar le reliquie di San Giovanni Battista nel luogo chiamato Moriana, pertinente alla città (non alla Diocesi) di Torino. Ma Gregorio volea per l' appunto parlar della Diocesi. Or bene osserva il Cibrario [8], che questi sovente fu assai male informato delle cose d' Italia; ed, io soggiungo, delle cose di Borgogna, come parmi aver dimostrato [9] nel favellare di ciò ch' egli racconta intorno a Gondebaldo ed a Clotilde.

Il brevissimo cenno di Gregorio intorno a Ruffo non dee distruggere i racconti assai più ampj e particolareggiati delle due Membrane Morianesi, le quali accostansi certamente più al vero, narrando che nella più vicina Diocesi di Vienna del Delfinato, e non in quella di Torino, separata per mezzo dell' Alpi, si contenesse la Moriana. Di tali cose tratterò più ampiamente quando si riferiranno due Lettere del Pontefice San Gregorio intorno ad Ursicino, e l'Iscrizione sepolcrale di questo Vescovo illustrata dal Cibrario. Ursicino sedè verso l'anno 562.

4.° La Moriana dunque, ottimamente conchiude il Cibrario, non fu staccata dalla Diocesi Torinese in danno d' Ursicino, ma dalla Viennese per formarsene una nuova Diocesi. Ad Ursicino furono tolte solamente le Valli di Susa e di Lanzo fino al termine di *Valogia*.

NUMERO XX.

Brano di Storia Ecclesiastica Morianese, dove si raccontano fra gli altri anche alcuni fatti pertinenti all'

Anno 588 *circa*.

(Da Cibrario e Promis, Documenti, Sigilli e Monete di Savoia, pag. 323).

Carta de Maurienna et de Seusia

. . . Sancti *isicii viennensis episcopi*. et hic sub *iustiniano* floruit. qui resedit in *Aurelianense sinodo*. (1) cum *Aureliano* et Sacerdote *Arelatense* (2)

(1) Il Concilio V.° d' Orleans, tenuto nel 28. Ottobre 549. *Vedi* le Raccolte de' Concilj.

(2) Aureliano d' Arles sottoscrisse prima: Isicio dopo lui.

[1] Meyranesii, Pedemontium Sacrum, pag. 100. 101. in Ruffo, (A. 1781).
[2] Durandi, Marca di Torino, pag. 35.
[3] Labbei, Concil. V. 963-964. in Concilio Cabilonense Anni 579. (A. 1671). Edit. Paris.
[4] Ruinart, Edit. Opp. S. Gregorii Turonensis, Col. 1342-1343. (A. 1699).
[5] Cibrario e Promis, Documenti, Sigilli e Monete di Savoia, pag. 324-325. (A. 1833).
[6] *Idem, Ibid.* pag. 323.
[7] Gregor. Turonensis, De Gloriâ Martyrum, Lib. I. Cap. XIV. Col. 738—739. Opp. Ruinart.
[8] Cibrario, Notizie d' Ursicino di Torino, pag. 8.
[9] Storia d' Italia, II. 273. *et passim*.

et . . . ois. In quo Sinodo de dogmatibus ecclesiastici(*s*) XXXIII capitula sunt edita (1).

et hic cuius sanctitatis fuerit. et *cuius ante episcopatum potestatis* . . . (*tenor?*) (*epith*)afii eius *pandit* positus iuxta sepulchrum beati *aviti* (2).

Hic (*Isicius*) Ecclesiam Mauriennensem consecravit. et sanctum *felmasium* (3) primum episcopum ordinavit. agente *gonterrano* rege. Propter reliquias sancti *iohanni baptiste* que ibi ab *ierosolimis* translate fuerunt (4).

Seusiam que est in *italia* mauriennensis ecclesie subditam fecit (*Rex*) : ad ius *viennensis* ecclesie sicut in eiusdem auctoritatis (5) scr(*iptis*) legitur.

(1) I Canoni del V.° Aurelianese, quali oggi gli abbiamo, son venti quattro; ma furono agevolmente confusi con alcuni del II.° Alvernese, celebrato *poco dopo* nello stesso anno 549, dove si confermarono i Canoni del precedente. Sottoscrisse anche Isicio di Vienna.

(2) Ecco lo scrittore primiero dell'*Autorità* bene informato de' fatti d'Isicio e del suo epitaffio, dove forse non si taceva d'aver egli eretto la nuova Cattedra Morianese.

(3) Questo nuovo Documento di Cibrario e di Promis fa cessare i dubbj del Labbeo nelle Note al Concilio di Chalons del 579 intorno al Vescovo, da cui fu consacrato Felmasio.

(4) Qui termina il racconto dell'erezione fatta d'una Diocesi nuova Morianese prima della venuta de' Longobardi. Poichè Santo Isicio di Vienna era già morto nel 567; anno in cui sottoscrisse il suo successore Filippo al Concilio Quarto di Lione. Ciò che segue risguarda i fatti avvenuti dopo l'arrivo de' Longobardi, e dopo la lor cessione di Susa nel 576.

(5) Ecco additato l'originale più antico, donde lo Scrittor della Carta Morianese trasse le sue notizie, come anche si dice nel principio della Carta seguente.

NUMERO XXI.

Altro e più ampio brano di Storia Ecclesiastica Morianese, dove si tocca eziandio dell'

Anno 588 *circa*.

(Dal Sirmondo presso Labbeo, e dal Ruinart; ma secondo il testo pubblicato novellamente dal Cibrario e dal Promis, *loc. cit. pag.* 323).

Item alia Carta

Auctoritas quod ex antiquo mauriennensis ecclesia *uiennensi* ecclesie metropoli subdita fuit: In diebus precellentissimi regis *Gontranni* mulier quedam *tigris* nomine in *territorio* maurigiensense orta oppido quod nominatur *uolacis* (1). nobiliter nata. Et sacris litteris educata. que cura *(curam) sacerdotum peregrinorum adventantium* non parvi pendebat. Adeo ut facultas ministrabat. semper ospitalitatem et indigentibus uictui necessaria impendere curabat. Habebat autem sibi sociam sororem *pimeniam* nomine. que coniugi sociata fuerat. sed in uiduitate devota permanebat. Iam dicte sorores (*dictae sorori in*) omnibus obsequiis divinis obtemperans quorum erant opera in ieiuniis uigiliis et

(1) *Volacis*. Non sarà certamente il *Vologia* della Provincia di Susa nell'estremo confine d'Avigliana. I Bollandisti leggono *Volonium*; senza nulla soggiungere. Oggi havvi un luogo detto *Valoire* in Moriana.

orationibus et loca sanctorum visitare nocte ac die indesinenter et sollicite studioseque curabant (*curabat*): accidit bonorum virorum monacorum religiosa facultas ex *iherosolomitani* partibus *scociam* (1) pergere. Hii nutu dei ad has famulas dei hospitalitatis gracia persistentes. ibique tribus diebus remorantes. et de servicio dei inter se gratulantes. in uigiliis seu ieiuniis perseverabant. a quibus illa audivit uenerabilis *tigris* de beato *iohanne baptista* hujus reliquias anxia querebat quod membra illius fuissent humata in civitate *samarie* que nunc *sebaste* vocatur. Ac tempore procedente *alexandriam* missa caputque eius *phoenice* perlatum.

His instructa dei famula dedit operam usque ad invencionem venerabilium pignerum (sic). et secundum quod desiderium habebat in ueneracione beati *iohanni baptiste* in *maurienna* ecclesiam edificare disposuit. Audiens autem *gontrammus* rex de reliquiis beati *iohannis baptiste*. et de miraculis quibus dominus ibi ostendebat. legatos suos *mauriennam* direxit. qui ecclesiam inibi fabricarent. cum *circumiacentibus episcopis* et *comitibus* ubi reliquias beati *iohannis baptiste* reponerent. eamque perfectam EPISCOPO UIENNENSI AD CUIUS DYOCESIM PERTINEBAT LOCUS. sancto *isicio* conservare precepit.

Synodum vero *postmodum in civitate cabillonis* (2) congregare sanctorum episcoporum fecit. et ibidem sanctum *felmasium* EPISCOPUM MAURIENNE AB EPISCOPO VIENNENSI ORDINARE primum constituit. et CIVITATI VIENNENSI ipsam MAURIENNAM ecclesiam *cum consensu episcoporum* subiectam fecit.

Ad quam ecclesiam MAURIENNENSEM ubi *iohannis baptiste* reliquias posuerat. *seusiam civitatem* jamdudum AB ITALIS ACCEPTAM (3). cum omnibus pagensis * ipsius loci subiectam fecit et *consensu etiam romani pontificis* (4) VIENNENSI * pagensibus.

(1) *Scociam*. Così allora chiamavasi l'Ibernia, ovvero l'Irlanda, e chiamossi fino all'XI.° secolo. D'indi partivano dopo San Patrizio, come ottimamente notano i Bollandisti, frequenti pellegrini verso i Luoghi Santi.

(2) Nella Raccolta de' Concilj non havvi se non il solo Cabilonese del 579, dove fu deposto Salonio d'Ambruno. Altro perciò fu il Concilio Cabilonese, dove Isicio consacrò Felmasio in primo Vescovo di Moriana, a richiesta del Re Gontrano; e non si potè questo celebrare prima del 562, quando Gontrano venne al regno, nè dopo il 567, quando Isicio di Vienna era già morto, e dormiva, per quanto s'è veduto nella precedente Carta, vicino a Santo Avito. Niuno ignora le controversie tra questo gran lume della Chiesa di Vienna ed Eonio d'Arles, giudicate dal Pontefice Anastasio II.° e dal suo successore Simmaco, intorno a' confini delle due Diocesi. E però non crederei, che Isicio avesse consacrato Felmasio in primo Vescovo della novella Diocesi di Moriana senza l'approvazione del Papa. *Vedi* la seguente Nota (4).

(3) *Ab Italis acceptam*. Questa parola d'*Italiani* mi sembra dinotare, che il primo scrittore dell'*Autorità* o notizia del Vescovado Morianese visse avanti Carlo Magno, il quale restituì al regno Longobardo le Valli di Susa e di Lanzo. Le genti che vissero, come gli abitanti della Moriana, di là dall'Alpi sotto il dominio de' Re Borgognoni e Franchi, dettero il nome d'*Italiani* a tutti gli abitanti dell'Italia prima che Carlo Magno s'intitolasse Re de' Longobardi.

(4) *Cum consensu etiam Romani Pontificis*. Chi fu il Pontefice, che consentì di dover Susa comprendersi nella Diocesi novella di Moriana? Io reputo, quantunque nol sappia per certo documento, essere stato Pelagio II.°, che nel 581 (*Vedi* Documento Num. 9) avea sì grandi bisogni di essere contro i Longo-

ECCLESIE jure perhenni episcopum civitatis et vici MAURIENNE subditum esse decrevit (1).

---

bardi aiutato da' Re Franchi. Pelagio sedette due o tre anni dopo la cessione di Susa; e, s' egli non fu il primo ad approvar la nuova circoscrizione delle Diocesi, ratificolla certamente di poi, come nella presente Carta si racconta; non dovendo la fondazione del Vescovado Moriunese considerarsi per quanto appartiene solo a' dritti giurisdizionali del Vescovo di Vienna, ma eziandio a' dritti che i Romani Pontefici non tralasciarono d' esercitare in modo speciale intorno a' limiti della Diocesi Viennese. *Vedi* la precedente Nota (2).

Ursicino, che non consentì giammai allo smembramento di Susa, non avrebbe consentito allo smembramento della Moriana, se questa fosse stata della sua Diocesi Torinese. I Longobardi lo imprigionarono e saccheggiarono: e, come prima egli potè, si dolse con San Gregorio Papa d' aver perdute alcune Parrocchie, *dopo la sua prigionia*; le sole di Susa e di Lanzo, toltegli l'una dopo l'altra mentre durava sì fatta prigionia: non quelle di Moriana date da Isicio a Felmasio prima del 567; cioè, prima della venuta de' Longobardi, quando Ursicino fin dal 562 vivea tranquillo ed onorato nella sua Cattedra di Torino, e quando niuno gli avrebbe impedito di mantenersi nella Moriana, e difendere le proprie ragioni, se ne avesse avuto su quella contrada, implorando gli aiuti del Papa.

(1) Non ho voluto nè potuto fare il confronto della presente Carta Sirmondico-Labbeana con la Copia meno solenne, ottenuta da' Bollandisti, ed incorporata nella Vita di Santa Tigri. Soggiungerò nondimeno alcuni brani di questa leggenda.

« Et cum jam Dei famula, post longum et laboriosum itineris laborem, MAURIANAM venisset, et ibidem Dominus « multa miracula et praeclaras virtutes, per merita venerabilis Johannis Baptistae, operatus fuisset, audientes *ex* « *vicinis civitatibus* Episcopi tres (*Taurinensis* scilicet; *Augustensis* (cioè d' Aosta) et *Bellicensis* (ovvero di « Bellay) cum multitudine fidelium, *facto consilio*, ad visitandas Reliquias convenerunt. . . .

« Locus autem MAURIANENSIS illis temporibus ad *Taurinensem urbem* pertinebat (usque ad *Vallem*, quae « dicitur *Cottiana*); in qua urbe domnus Rufus, vir religiosus, Archiepiscopatus fungebatur officio. . . .

« Gontrannus Rex constructam (Ecclesiam S. Jo. Bap.) S. Ysicio, Viennensi Archiepiscopo, consecrare prae« cepit, et regimen . . . MAURIANENSIS EPISCOPATUS S. Felmasio, primo Episcopo Sancti Johannis Baptistae commi« sit, CONSULTU EPISCOPORUM ET COMITUM, CONSENSUQUE REGNI PRIMATUM eandem Ecclesiam subjectam esse consti« tuit Viennensi Ecclesiae: insuper eidem ECCLESIAE MAURIANENSI, PER CONSENSUM ET CONSILIUM ROMANAE « ET APOSTOLICAE AUCTORITATIS. . . . *Secusiam* civitatem subjectam esse praecepit.

Seguono le donazioni della *Valle Cottiana* o *Cozia* in beneficio della nuova Diocesi. Di qui si scorge, che anche l'autor della Vita fece menzione d' Isicio, segregando le cose avvenute prima del 567 da quelle che occorsero dopo la cessione fatta di Susa nel 576 circa, e di Lanzo nel 584). Nè tacque che all' aggregazione di Susa nella Diocesi Morianese vi fu il consenso della Santa Sede.

L'autor della Vita di Santa Tigri neppur omise i detti di Gregorio Turonese, che la Moriana spettasse a Torino; detti, che resistono alla consecrazione di Felmasio fatta da Isicio prima della venuta de' Longobardi ed al silenzio d'Ursicino innanzi tal venuta, non che alle sue querele intorno allo spoglio patito, ma dopo l' arrivo de' Barbari.

NUMERO XXII.

Del tributo, che pagavano i Longobardi a' Franchi.

Anno 588.

Parlerò di questo tributo nell' anno, in cui egli cessò, al tempo di Teodolinda.

NUMERO XXIII.

Lettera di Childeberto II.°, Re de' Franchi, a Maurizio Imperatore.

Anno 588 (*nell' autunno ?*).

(Dal Frebero, dal Duchesne e da Dom Bouquet (1)).

Domino glorioso, pio, perpetuo, inclito, TRIUMPHATORI, ac semper Augusto, PATRI Mauricio Imperatori (1) Childebertus Rex (2).

---

(1) Marquardo Frehero nel 1613 pose il primo in luce (forse più correttamente d' ogni altro) questa e le seguenti Lettere, che trovò col titolo d' *Epistole Franciche* insieme con molte altre in un Codice Nazariano antichissimo della Biblioteca d' Heidelberga nel Palatinato [1]. Il Duchesne ristampolle, senza nulla soggiungervi [2] ; e così fece il Ruinart [3], che inserinne sette nella sua Edizione del Turonese. Dom Bouquet tornò a pubblicarle [4] , citando solo il Duchesne, ma illustrandole con poche Note giudiziose. Assemani altresì diè luoghi brani di parecchie, rimettendo in istampa la Lettera di Gogone [5] (*Vedi* pag. 55). Alcune tra l'*Epistole Franciche* del Frehero sono di grande importanza per la Storia d' Italia ; ed a tutte da quel dottissimo Dom Bouquet assegnossi l' anno 588. Una s' è da me riportata sotto l' anno 584 (*Vedi* pag. 16);la Lettera, cioè, di Childeberto a Lorenzo di Milano: due altre spettano manifestamente al 590 per le ragioni, che di mano in mano dirò. Avendo Maurizio Augusto inviato Ambasciadori a Childeberto II.° , questi spedì Grippone con altri Legati alla volta di Costantinopoli nel 588, portatori delle Lettere di lui, non che di sua madre Brunechilde all' Imperatore, all' Imperatrice, al Patriarca ed a diversi Personaggi della Reggia Bizantina. Riuscì lungo il viaggio de' Franchi ; nè Grippone si rimpatriò prima del 590.

Le Lettere, che recaronsi da quei Legati,trattavano della confederazione de'Franchi e dei Romani contro i Longobardi : ma il principale scopo di Childeberto e di Brunechilde fu di riavere dall' Imperatore il piccolo Atanagildo, Re de' Visigoti ; figliuolo di Ermenegildo e d' Ingonda, la quale nacque da Brunechilde. Ingonda col bambino fuggiva, dopo la morte del marito, dal furor degli Ariani : discese in Affrica, ove le venne meno la vita ; e gli Officiali dell' Imperio mandarono Atanagildo in Costantinopoli.

Ho creduto dover ordinare le *Lettere Franciche* in guisa diversa, che non presso il Frehero : ma ho seguito il più delle volte le sue lezioni, e talvolta l' altre di Dom Bouquet ; proponendo in margine le mie congetture.

---

(1) Maurizio Imperatore succedette a Tiberio nel 582 : morì nel 602.

(2) Childeberto II.° , figliuolo di Sigeberto e di Brunechilde, cominciò a regnare nel 575 : mancò nel 596. Era tuttora giovanetto, quando la sorella fuggiva.

---

[1] Marquardi Freheri, Corpus Historiae Francicae, Part. I. pag. 202. (A. 1613). L'*Epistole Franciche* del Frehero da me ristampate intorno alle cose d' Italia vanno ivi dal Num. XXIV. al XLVI. pag. 202-211.
[2] Duchesne, Historiae Francorum Scriptores, I. 866. in Append. (A. 1636).
[3] Ruinart, Opp. Gregorii Turon. Col. 1346-1351. (A. 1699).
[4] Dom Bouquet, Hist. Fran. Script. IV. 82. (A. 1741).
[5] Assemani, Script. Hist. Ital. I. 196-200; 245-251. (A. 1751).

Clementissimae serenitati vestrae elegimus aduniri (Sic) per foedera, et illum, qui placet Domino, impendere vobis affectum, *pacatae gentis ex vinculo, quod proficiet communiter utrisque partibus*, expeditum pacis compendium. Quapropter clementissimae tranquillitati vestrae, honore summi culminis vestri debito (1), salutis officia fiducialiter porrigentes, *sicut Legatariis vestris* (2) *praediximus*, ut nostras * dirigeremus (divinitate propitia) implere deliberavimus. Adeo *illustri viro* Sennodio *Optimate* (3), Griponem *Spatarium*, Radanem *Cubicularium, et* Eusebio *Notario*. Quibus *pro certis articulis aliqua* vestro Principatui *verbo commisimus intimanda*, quos integre reserantes ad nos prospere remeantibus illud reddatis eloquiis quod inspirante Domino proficiat res communis (a).

* nostros

(a) *Duchesne* e *Dom Bouquet*, *rei communi*.

(1) Si notino gli ossequj de' Re Franchi verso gl' Imperatori Bizantini.

(2) Maurizio Augusto fu il primo a mandar Legati nelle Gallie a Childeberto.

(3) Questo Sennodio era un *Ottimate* dei Franchi, cioè un *Antrustione*. Anch'essi amavano di prendere un qualche titolo Romano, sì come quello d' *Uomo Illustre*. Il Re Clodoveo s' intitolava non altrimenti ne' suoi Diplomi. Oltre questi Legati di Childeberto Re, fuvvi eziandio l'altro per nome Babone, come dal Documento Num. 26; se pur nella presente Lettera non si debba legger Babone in luogo di Radane, o viceversa. Numerosa fu questa Legazione, in cui primeggiarono i Romani, *Convitati del Re*. Senza tal qualità, vani e beffardi tornavano i Romani onori.

NUMERO XXIV.

Altra Lettera in nome del Re Childeberto all' Imperatore Maurizio.

Anno 588.

(Dal Frehero, pag. 211: dal Duchesne, I. 874: da Dom Bouquet, IV. 91).

Ad Imperatorem, *De Domini* nomine.

Piissimae Serenitatis vestrae benignitas nos invitat ad ea, quae nobis opportuna credimus, ut fiducia cogente vestris auribus intimemus. Et quoniam cognovimus illum famulum vestrum, *parentem nostrum* (1), filium Scaptimundi *apud vos in urbe Regia commorari*, qua valemus prece devotissime supplica-

(1) Chi era questo *parente* del Re? La parentela stava per parte del padre o della madre? Niuno il dice: pur egli è facile comprenderlo, scorgendosi, che costui vivea prigioniero in Bizanzio (*Vedi* Nota seguente); e che però non poteva spettare alla famiglia propria di Childeberto, non essendovi guerra tra' Franchi ed i Romani. Egli dunque il figliuolo di Scaptimundo era un Visigoto, e parente di Brunechilde. Non sembra, che avesse accompagnato il piccolo Re Atanagildo in Costantinopoli; perchè questi col suo seguito avea l'apparenze non di prigioniero, ma d' ospite. Forse può dirsi (ma non ardisco affermarlo), che il figliuolo di Scaptimundo fosse un nipote od un cugino del Re Atanagildo il Vecchio, padre di Brunechilde; che, caduto prigioniero ed inviato in Costantinopoli nel corso delle lunghe guerre d'esso Atanagildo contro i Romani di Spagna, Childeberto Re offerisse all'Imperatore Maurizio una specie di *retribuzione* o di riscatto pel *suo parente*.

mus per Deum, qui vestrum culmen Romanam Rempublicam longa feliciter faciat serie gubernari, et sic desideria tranquillitatis vestrae de propria parentela vel filiorum vita dignetur implere Maiestas aeterna, ut ipsum Tranquillitatis* famulum *ad nos relaxari* praecipiatis, venturum *Divinitatis intuitu, vel retributionis futurae proventu* (1). Quatenus cum hoc *nobis supplicibus* dignanter annuetis, exaltetis gloriam vestri nominis et mercedis. * vestrae

(1) Da queste parole intorno ad una *retribuzione futura* si rileva chiaramente la qualità di prigioniero, od almeno d'ostaggio nel figliuolo di Scaptimuodo.

NUMERO XXV.

Lettera di Childeberto Re al Re Atanagildo.

Anno 588.

(Dagli stessi, pag. 205: I. 867: IV. 83).

Domino gloriosissimo et ubique praecelso, dulcissimo Nepoti Athanagyldo Regi Hildebertus Rex.

Praesentis opportunitatis relevamur compendio, per quam quod parentillae* redhibemus ex affectu, saltem epistolarum repraesentemus eloquio. Quapropter praecelsae gloriae vestrae salutis officia iure propinquitatis desiderabiliter exsolventes et confidenter optantes, ut de vestra nos laetificare incolumitate praecipiat qui singulorum desideria et secretorum novit arcana, significandum curavimus, ad serenissimum Principem romanae reipublicae praesentium latorem nos (Christo propitiante) pro communi utilitate Legatarium direxisse, quibus praedicto Augusto vel feliciter vos (gubernante Domino) praesentatis poteritis solicite requirentes agnoscere, quid pro vestris conditionibus deliberare nos certum est, et optare. Superest, ut effectum (a) pacificatis partibus tribuat humana consilia et rerum condita qui gubernat. * parentelae

(a) *Dom Bouquet* nota: « Ruinartius, qui hanc Epistolam edidit ad calcem Operum Gregorii Turonensis, legit, *effectum pacificatis partibus tribuat* ». Ma così avea stampato il Frehero.

NUMERO XXVI.

Lettera in nome del Re Childeberto a Teodosio (1), *figliuolo dell' Imperatore Maurizio.*

Anno 588.

(Dagli stessi, pag. 209—210: I. 875: IV. 89).

Item dicta forma ad filium Imperatoris, *de Domini* nomine, per Babonem (2) et Griponem.

(1) Teodosio, nato in Settembre 585, non era che un fanciullo appena trienne. La presente Lettera è un artificio affettuoso del Franco per giovare al fanciullo Re Atanagildo. Gregorio Turonese (Lib. X. Cap. 2.) annovera in oltre fra' Legati Bodegisilo di Soissons ed Evanzio d'Arles; figliuoli di Mummolo e di Dinamio. L'ultimo, detto anche Diantemio, fu Patrizio Romano e *Convitato del Re*.

(2) Di Babone *Vedi* pag. prec. 44. Nota (3).

Hortatur fidei coelestis participata redemptio, ut apud illos quam maxime caritatis studia propagemus, pro quibus acqualiter descendere de coelo, et pati dignatus est Christus. Certe cum hoc Catholici desideranter elegimus, per quod magis divinitatis circa nos clementiam misericorditer inclinemus. Et quia ad serenissimum atque piissimum patrem nostrum, genitorem vestrum Mauricium Imperatorem, utilitatis communis pro conditione praesentium portitores viros Inlustres illos Legatarios direximus, pacem quam optamus cum Principe adquirere, cupimus tenere perpetualiter cum herede; illud etiam poscentes, ut quoniam parvulum nepotem nostrum vestrae ditioni casus fortuitus ad urbem *Rhegium* (1) detulit, sicut suggestionem piissimo genitori vestro mandatam verbo direximus, per qui (a) vos non permittat miserae sortem orphanitatis incurrere, nec sine parentibus annos pupillares transigere, sed genitore superstite illam ad iuventutem, quam senior Princeps desiderat, sub patris blando regimine vos praestet adolescere, et ipso sustentante pervenire maturam inbeat ad aetatem; ac tam diu a vobis patris non recedat tuitio, donec vos ipsi feliciter succedatis in regnum; ut quidquid nos praesentes suggerere vel agere debueramus pro orphano, per vos obtineatur apud piissimum Principem pro pupillo. Nec sentiat alterius miserae peregrinationis naufragium, quem per interventum vestrum parentalem redire deprecamur ad portum.

(a) *Frehero* nota e supplisce, *per eum qui:* idest *per Deum.*

(1) *Ad urbem Rhegium.* Reggio di Calabria? No, certo, perchè Ingonda morì nell'Affrica. Bene adunque Dom Bouquet nota e corregge, *ad urbem regiam*; cioè, a Costantinopoli.

NUMERO XXVII.

Lettera del Re Childeberto a Paolo, padre dell' Imperatore.

Anno 588.

(Dagli stessi, pag. 206: I. 869: IV. 86).

Childebertus Rex francorum, viro glorioso atque praecelso, Paulo patri Imperatoris.

Praecelsae potestatis vestrae generosa praeconia, quae vos tantum extulerunt (Divinitate propitia) ut de vestro germine procrearetur feliciter, qui gubernaret Imperia, nobis prospere nuntiata, provocant, ut quos affectu colimus, missis etiam epistolis ambiamus. Quapropter praecellentissimae Gloriae vestrae prompta caritatis salutisque officia solventes, et vestris amicitiis nos sincerissime committentes, significare curavimus, praesentium latores Legatarios nostros ad tranquillissimum *principem Romanae Reipublicae* (si Dei dicto complacet) causa communis utilitatis studiosissime destinasse. Qui (Christo propitio) cum vobis sibi verba commissa detulerint, cum serenissimo Augusto salubriter pertractate, et inter utramque gentem, quae paci conveniunt, ad prospera feliciter deliberatione perducite, quatenus qui à vobis vestrisque societatem caritatis illesae requirimus, recipiamus in responsis de foederatis utrisque partibus quod optamus.

NUMERO XXVIII.

Lettera di Childeberto a Domiziano Vescovo (1).

Anno 588.

(Dagli stessi, pag. 204—205: I. 868: IV. 84).

Domino sancto sanctisque virtutibus praeferendo in Christo Patri, Domitiano episcopo Childebertus Rex.

Opinionis vestrae laus effusa praeconiis admonet nos peculiariter vestrae Sanctitatis amicitiis copulare. Quod cum fuerimus votis felicibus consecuti, et nos obtineamus de oratione suffragium, vos etiam acquiritis multae caritatis augmentum. Qua de re beato Apostolatui vestro venerabiliter salutis officia persolvimus ut nostri sacris intercessionibus memores esse dignemini, fusa prece poscentes; et notitiae vestrae deferimus, nos praesentium latores Legatarios nostros communi pro utilitate ad tranquillissimum *Romanae Reipublicae principem* direxisse, qui placabiliter excepti, cum vestrae Beatitudini ex nostra demandatione commissa sibi detulerint, illud administretis Augustae potestati consilium quod utrisque partibus (propitiante Christo) proficiat Communiter saluberrime foederatis.

(1) Domiziano, consanguineo di Maurizio Imperatore, fu Vescovo di Melitene dell'Armenia Minore. Morì nel 602.

NUMERO XXIX.

Lettera della Regina Brunechilde all' Imperatore Maurizio.

Anno 588.

(Dal Frehero, pag. 202—203 : dal Duchesne, I. 866 : da Dom Bouquet, IV. 83).

Domino glorioso, pio, perpetuo, inclito, TRIUMPHATORI ac semper Augusto, Mauricio Imperatori, Brunehildis Regina.

Serenissimi principatus vestri clementia ad praecellentissimum *filium nostrum Childebertum Regem* directa pervenit Epistola, significans nobis pacis (1) dedisse consilium. Quapropter tranquillissimae Pietati vestrae, *debito tanti culminis honore* (2), salutis officia reverentissime persolventes, sicut Legatariis partis vestrae promisimus, praesentium latoribus ad clementiam vestram directis, quibus de certis titulis vestrae Serenitati verbo proferenda commisimus. His igitur benignissime à tranquillitate vestra receptis, ac feliciter remeantibus, illud vestris agnoscere mereamur eloquiis, quod prosit rebus omnibus foederatis.

(1) *Pacis.* Qui *pace* sembra valer *confederazione.*

(2) Anche Brunechilde serbava le solite forme di rispetto e d'onore adoperate da'Franchi verso gl'Imperatori.

NUMERO XXX.

Lettera della Regina Brunechilde al Re Atanagildo, suo nipote.

ANNO 588.

(Dagli stessi, pag. 208: I. 867: IV. 83).

DOMINO GLORIOSO, ATQUE INEFFABILI DESIDERIO NOMINANDO, DULCISSIMO NEPOTI, ATHANAGYLDO REGI, BRUNEHILDIS REGINA.

ACCESSIT mihi, Nepos carissime, votiva magnae felicitatis occasio, per quam cuius adspectum ferventer desidero, vel pro parte relevor, cum directis epistolis amabilibus illis oculis repraesentor, in quo mihi, quam peccata subduxerunt, *dulcissima filia revocatur,* nec *perdonatam ex integro* (a), si (praestante Domino) mihi proles edita conservatur. Quapropter dulcissimam celsitudinem vestram salutantes, officia devinctissime persolvimus, et ut me Divina clementia de tua praecipiat innocentia gratulari ac refici, instanter exoramus. Significo piissimo Imperatori per nostros legatarios, de quibusdam conditionibus aliqua verbo intimanda mandasse. Per quos, de his quae disponenda sunt, poteritis agnoscere, si Christus propitius praeceperit dignanter implere.

(a) *FREHERO* e *RUINART* notano: « Forte legendum, *nec perditam existimo, si* ».

NUMERO XXXI.

Altra lettera in nome di Brunechilde all'Imperatrice.

ANNO 588.

(Dagli stessi pag. 210: I. 873: IV. 89).

EPISTOLA AD IMPERATRICEM AUGUSTAM *DE NOMINE* DOMNAE *(Brunechilde).*

ACCESSIT, Augusta serenissima, Christo protegente mihi tempus optabile, quo praedicator et amator vestri Imperii praecellentissimus filius meus Childebertus Rex illam aetatem pertingeret, quo cum piissimo Imperatore, vestro coniuge causas utriusque gentis missis Legatariis communi pro felicitate, saluberrime pertractaret, et quod esset utilius *annis robustioribus*, iuxta vota vestra per se (Deo adiuvante) firmius exerceret. Unde sicut praesentium latores, veneratores vestri, fideles nostri, vobis verbo suggerere poterunt, Deo auxiliante à nobis optantibus aliquid est incoeptum, et si donat Christus auxilium, quod prosit *veris Catholicis gentibus* (1), bonae inchoationis accedere optamus effectum. Et quia, Augusta tranquillissima, casu faciente parvuli Nepotis mei *didicit peregrinare infantia, et ipsa innocentia annis teneris coepit esse captiva*, rogo per Redemptorem omnium gentium, sic vobis non videatis subtrahi piissimum Theodosium, nec ab amplexu matris dulcis filius separetur; sic vestra lumina semper exhilaret sua praesentia, simul et matris viscera Augusto delectentur de partu: ut iubeatis agere (favente Christo) qualiter meum recipere merear

(1) *Vere Catholicis gentibus.* Cenno lontano a' Longobardi. La comune Religione Cattolica stringeva i Franchi ed i Greci contro i Longobardi Ariani.

parvulum, in amplexu ut refrigerentur viscera, quae de nepotis absentia gravissimo dolore suspirant: ut quae amisi filiam *, vel dulce pignus ex ipsa quod mihi remansit non perdam; et quae de morte generi * erucior, relever per vos cito *nepote* redeunte *captivo*. Quatenus dum me dolentem, atque illum innocentem respicitis, et de Deo, qui est universalis redemptio, mercedem gloriae recipiatis *absoluto captivo* (1), et inter utramque gentem per hoc (propitiante Christo) caritas multiplicetur, et pacis terminus extendatur (2).

* Ingundem

* Hermenegildum

(1) Atanagildo era effettivamente prigioniero in Costantinopoli, e Brunechilde disse il vero: ma i Bizantini davano un altro nome alla cosa, facendo le viste di valer custodire ed onorare, quasi un ospite illustre, l'orfano fanciullo. Di lui non si sa più che cosa fosse avvenuto.

(2) Se l'autore di questa Lettera non fu Gogone, del quale or ora parlerò, fu certamente Brunechilde; tanto le sue parole son piene d'affetto; e, dirò, di materna eloquenza. Non ancora nel 588 erano avvenuti que' delitti, che s'odono a lei attribuire; d'una parte de' quali di poi ella diventò rea in più provetta età.

NUMERO XXXII.

Lettera della Regina Brunechilde ad Anastasia Augusta (1).

Anno 588.

(Dagli stessi, pag. 203—204; I. 867: IV. 83).

Dominae gloriosae atque inclytae Augustae Anastasiae, Brunehildis Regina.

Serenissimae dominationi vestrae, quam (tribuente Domino) summo Principe coniuge Romanam cognovimus Rempublicam gubernare, et praecipuo culmine subiectis illis partibus dominari, summa devotione salutis officia reverentissime persolventes, significamus praesentium (a) Legatarios praecellentissimi filii nostri Hildeberti Regis ad vos, causa communis utilitatis, si Christus effectum tribuit, fiducialiter direxisse, quibus, (ut confidimus) dignanter receptis, et his quae verbo mandavimus patefactis, tali Serenissimo Principi ministrate consilium, per quod dum inter utramque gentem pacis causa connectitur, coniuncta gratia Principum, subiectarum generet beneficia regionum. Tranquillitatis vestrae supereminentis dignitas, quae cursu prosperitatis vos extulit, Rempublicam felicissime regere hortatur, et vos efficaciter (si Christo dictum placuerit) amicitiarum foedera propagare. Quapropter serenissimae gloriae vestrae officia reverendissime persolventes, praesentium latores Legatarios nostros ad piissimi Augusti, vel vestram praesentiam, fiducialiter communis utilitatis nos studio direximus. Quibus dignanter receptis, illud serenissimo Principi adhibete consilii, quod UTRISQUE GENTIBUS PACIS GRATIA SOCIATIS PROFICIAT PARTIBUS, quas pariter sincerus (praestante Christo) nectit affectus.

(a) Dom Bouquet nota: « Corrigendum, *significamus nos praesentium Latores Legatarios* ».

(1) Fu vedova dell'Imperatore Tiberio. Brunechilde fa le viste di credere, che Anastasia governasse tuttora l'Imperio.

NUMERO XXXIII.

Lettera di Childeberto Re ad Onorato Apocrisiario (1).

Anno 588.

(Dagli stessi, pag. 204 : I. 868: IV. 84).

Childebertus Rex francorum viro glorioso Honorato Apocrisiario (2).

Meritorum vestrorum clarificata praeconia, quibus enituistis, actionis per gratiam ita vos inter concives magnos extulerunt *in patria* , ut recte vos Honoratum *ipsa* praeferat *peregrina*. Quapropter sanctae Venerationi vestrae reverenter salutis officia persolventes, et ut nos sanctis intercessionibus commemorare dignemini, deposcentes: Noverit Beatitudo vestra, nos praesentium latores Legatarios nostros (Domino prosperante) ad *principem Romanae Reipublicae* causa futurae concordiae,et communis utilitatis providentia direxisse, qui cum vestrae Sanctitati, dum feliciter sibi demandata contulerint, ita (Christo mediante) pertractate consulte, ut inter utramque gentem consolidata pace, (Divinitate praesule) compendia proficiant in commune.

(1) Onorato, Diacono, fu *Apocrisiario* o Nunzio del Papa in Costantinopoli. A lui si veggono scritte due Lettere di San Gregorio dal 590 al 592 ; cioè la 49.ª del Libro I.° e la 53.ª del Libro II.° Ne' primi giorni del suo Pontificato, quel Diacono stava in Costantinopoli ; ed il Pontefice afferma d' avergli già scritto (Lib. I. Epist. 6). Si giudichi dalla presente Lettera di quale autorità il Re Childeberto credesse godere l'*Apocrisiario* dell'antica e vera Roma in Costantinopoli.

(2) Sulle varie significazioni della voce *Apocrisiario* si legga il Ducange.

NUMERO XXXIV.

Lettera di Childeberto Re a Giovanni Vescovo di Costantinopoli.

Anno 588.

(Dagli stessi, pag. 204: I. 868 : IV. 84

Domino sancto, et apostolica sede colendo in Christo Patri, Johanni Episcopo (1), Childebertus rex.

Beatissimae vestrae sanctitati per cuncta currens opinio, quae prius implens Orientem tot regiones pertransiit, qui sumus ad Septentrionem, ut ad nos usque pertingeret, et operum vestrorum laudem nobis etiam longinque positis non ta-

(1) Giovanni, detto il *Digiunatore,* fu consacrato Patriarca di Costantinopoli nell' anno 582 : morì nel 595.

ceret (a), compellit nos ex gratia* repraesentari per paginam, quos dividunt itinera, et distantium locorum segregant intervalla. Quapropter Apostolicae coronae ac beatae Sanctitati vestrae, venerabiliter salutantes, officia porrigentes, et ut nos (b) piis obsecrationibus memores iubeatis poscentes, quia tota vestrae benedictionis attentio laborat, quo fuerit pro concordia populorum, et nostris sedit animis cum Principe Romano pacis amplecti commercium, praesentium latores nostros Legatarios ad partes illas direximus, quibus pro (c) utilitate communi vestrae gratiae praesentatis, si qua intimaverint, de iniunctis ita pia solicitudine pertractetis, qualiter proficiat populis, et prosit REGIONIBUS UTRIUSQUE GENTIS PERPETUALITER (praestante Domino) FOEDERATIS. *vestrae Gratiae

(a) *Dom Bouquet, lateret.* (b) *Idem* nota: « Corrige, *ut nostri piis obsecrationibus memores* « *esse dignemini, poscentes* ». (c) *Idem, pia*: errore.

NUMERO XXXV.

Altra Lettera in nome di Childeberto a Giovanni di Costantinopoli.

Anno 588.

(Dagli stessi, pag. 210: I. 874: IV. 90).

Ad Patriarcham Costantinopolitanum, de Domini nomine.

Gloriosi Apostolatus vestri praecellens opinio quae sit, loca singula percurrens implevit, ut etiam ad nos Germaniam (1) peragraret, ita nos compulit devinctos vestrae fieri gratiae, ut optemus devoti vestram Sanctitatem pro nobis supplicibus fiducialiter exorare. Quapropter beatissimae coronae vestrae devotionem nostram sincerissime commendantes, ac salutatione depensa, ut pro nobis Redemptori gentium supplicare dignemini, multipliciter obsecrantes precamur, per Deum qui vos ad multorum remedium Patrem esse constituit omnium dignitatum; ut quia casu contigit nepotem nostrum parvulum duci in urbem Rhegium (a) de matre decerptum (b), et ibidem detineri tam peregrinum quam orfanum, apud piissimum patrem nostrum Augustum de ejus absolutione (sicut est vestrae consuetudinis) dignabiliter laboretis: quatenus, dum ipse vobis obtinentibus meruerit patriae vel parentibus reddi, peregrinationis necessitatibus absolutis, ad liberandum obnoxium facias, quod Christi vicarius: et per hoc inter nos et Romanam Rempublicam sit diuturnae pacis et quietis fructus, *non terminus* (2).

(a) *Dom Bouquet* nota: « Legendum, *in urbem Regiam*; ideal, Constantinopolim ».
(b) *Frehero* congettura doversi leggere, *desertum a mortua.*

(1) I Franchi, anche negli atti pubblici e solenni, davano a' lor paesi delle Gallie il nome di Germania; e soprattutto all' Austrasia, dove regnava Childeberto.

(2) *Quietis fructus, non terminus.* Qui la minaccia di guerra si nasconde sotto un velo sottile di parole ingegnose.

NUMERO XXXVI.

Lettera di Childeberto Re al Patrizio Venanzio.

Anno 588.

(Dagli stessi, pag. 206 : I. 870 : IV. 86).

Childebertus Rex Francorum viro glorioso, ubique celsis laudibus praeferendo (1), Venantio Patricio (2).

Exigunt a nobis tam Generositatis vestrae quam actionis praeconia, ut alloquamur epistolis amicitiis * quos ambimus. Idcirco gloriosissimae Eminentiae vestrae salutationis iura devinctissime persolventes, et quae incolumitati conveniunt, de vobis constanter optantes, vestrae cognitioni deponimus, nos praesentium latores nostros Legatarios ad clementiam Serenissimi *Principis* destinasse *Romanam Rempublicam gubernantis*. Quibus (Christo praesule) praesentatis, cum Amplitudiue vestra, si qua pro communi utilitate pacatis utrisque gentibus videbuntur conferre, ea ratione recipite, ut Augustae potestati a vobis impenso consilio, illa decernantur, quae vestris nostrisque partibus unitis, studio proficiant communiter, et indissolubiliter in futuro.

* amicos

(1) Si vegga con quali titoli d'onore i Re de' Franchi trattavano un Patrizio. Era stato questo certamente il titolo di Clodoveo; doveva poi essere quel di Pipino e di Carlomagno.

(2) S. Gregorio nelle sue Lettere (Lib. I. Epist. 34) lo chiama *Patrizio Siracusano*, ed *Ex Monaco*; avendo egli gittato via l'abito per isposare Italica, da cui ebbe Antonina e Barbara. Passò lunghe malattie in Sicilia, e San Gregorio nel 599 scrisse così a lui come ad Italica per consolarti (Lib. IX. Epist. 123). Essendo Venanzio prossimo a morte nel 1601 in quell'isola, San Gregorio promise di prender cura delle due aazidette figliuole (Lib. XI. Epist. 35).

NUMERO XXXVII.

Lettera di Childeberto Re ad Italica, Patrizia (1).

Anno 588.

(Dagli stessi, pag. 206 : I. 870 : IV. 86).

Childebertus Rex Francorum, illustri, atque magnificentissimae Italicae Patriciae.

Gloriosae dignitatis vestrae ad nos feliciter opinione delata, votivum nobis extitit, quam praeferri fama cognovimus, ut commeantibus literis amicabiliter inquiramus. Quapropter gloriosae Celsitudini vestrae salutis officia praedicabi-

(1) Moglie di Venanzio; alla quale San Gregorio scrisse una Lettera molto affettuosa nel 593 (Lib. III. Epist. 40) intorno a non so qual causa di lei con la Romana Chiesa, pel Patrimonio di Sicilia. Le pratiche intorno alla concordia di tal causa furono confidate da San Gregorio al Diacono Cipriano.

liter exsolventes, et ut de vobis jugiter prospera cognoscere valeamus optantes, notitiae vestrae deferimus, nos praesentium latores Legatarios nostros, ad serenissimum *principem Romanae Reipublicae* (si Domini dicto complacet) utilitatis communis studio fiducialiter destinasse. Qui cum coelesti favore vobiscum aliqua sibi mandata contulerint, illud impendite salubri consilio, quod pacificatis utrisque gentibus, prosit regionibus pariter atque regnantibus, et habeat utraque pars vicissitudinarium de se (sibi Domino subministrante) solatium.

NUMERO XXXVIII.

Lettera di Childeberto Re a Teodoro Maestro.

Anno 588.

(Dagli stessi, pag. 205 : 1. 868 : IV, 85).

Childebertus Rex Francorum, viro glorioso, Theodoro Magistro (1).

Praelati Magisterii vestri dignitas excolenda, quae licet per se magna sit, ut cognovimus, magis facta sit ordinatione praeclara, hortatur nos (a) amicitiis inseri, quos agnoscimus dignis actibus praedicari. Quapropter gloriosae Magnificentiae vestrae salutis officia fiducialiter impendimus, et de vestrae incolumitatis stabilitate gaudemus. *Et quoniam* seniores parentes nostri Francorum Reges *cum tranquillissimo Romanae Reipublicae Principe caritatis studia deliberaverunt excolere* (2); ideo nos magis elegimus ampliare, praesentium latores Legatarios nostros studuimus ad praedictum Augustum dirigere, cum aliqua ex mandatis sibi commissis tribuitis aditum conferendi. Itaque salubri tractatu, piissimo Principi consilium ministrate, ut inter utramque gentem copulata caritate, quod possit prodesse communiter, per coniunctae voluntatis compendia consurgant in pace, ut fructus sit particeps, quidquid consultissime ipsis donatum fuerit in responsis.

(a) *Alii apud Freherum, nostris amicitiis inseri.*

(1) Cioè, *Maestro degli Officj*.

(2) Qui senza fallo il Re fa cenno a Clodoveo, che fu Patrizio Romano, ed agli altri Re Franchi; fieri nemici forse di Roma, e pur cupidissimi de' Romani titoli ed onori, pe' quali si metteano in atto di confessare la superiorità morale dell' Imperio.

NUMERO XXXIX.

Lettera di Childeberto Re a Giovanni Questore.

Anno 588.

(Dagli stessi, pag. 205 : 1. 869 : IV. 85).

Childebertus Rex Francorum viro glorioso, Johanni Quaestori (a).

Gloriosae vestrae dignitatis insignia quae vos extulerunt, magis actibus

(a) *Marco Codicis Nazariani apud Freherum, idest Consiliario.*

illustratos faciunt. Haec etiam a nobis praedicari placuit, per gratiam, qua vos sibi sociaverunt Principis cauta consilia; Idcirco gloriosae Magnificentiae vestrae salutis officia copiosissime persolventes, significamus ad tranquillissimum *Principem Romanae Reipublicae* nos praesentium latores Legatarios nostros communis utilitatis studio direxisse, qui si qua de negotio sibi iniuncto attulerint deliberate serenissimo cum Augusto, quo dum inter utramque gentem pacis semina seritis, et studia propagatis communiter, proficiat vestris nostrisque partibus felicissime quod censetis.

NUMERO XL.

Lettera di Childeberto al Gran Curatore.

Anno 588.

(Dagli stessi, pag. 205 : I. 869 : IV. 85).

Childebertus Rex Francorum, Viro glorioso Meganti Curatori (1).

Celsitudinis vestrae agnoscentes dignitatem meritis illustratam, opportunum duximus destinare vel literarum colloquia, quorum per longa intervalla non adhibetur praesentia. Idcirco gloriosae Magnitudini vestrae salutationis iura honorifice persolventes, significamus nos praesentium latores Legatarios nostros, *studio Catholicae caritatis,* ad tranquillissimum *Principem Romanae Reipublicae* devinctissimae destinasse; quibus benigne receptis, cum sibi verbo demandata cum vestra magnificentia fideliter contulerint; illud pro utilitate utrarumque gentium Augusto suggerite, ut pacificatis partibus gratulemur pariter suae potestati vos consiliis adhaerere.

---

(1) Qui nota Dom Bouquet: « *Megas* non « est nomen proprium, sed adjectivum: *Magnus Curator*; qui, ut censet Cangius, non « alius est ab eo qui *Curator imperialium* « *domorum* dicitur in *Historiâ Miscellâ*, « *Lib. 18* ».

Vedi Cassiodoro, Lib. VII. Formul. 5. *Curae Palatii.*

NUMERO XLI.

Lettera in nome di Childeberto Re a Lorenzo di Milano.

Anno 588 ?

Questa Lettera s'è stampata sotto l'anno 584. Si parla in essa d'un esercito di Franchi già in atto di scendere in Italia e di cominciarvi la guerra contro i Longobardi: le quali cose avvennero nel 584, non nel 588, come apparisce dalle precedenti diciassette Lettere di Childeberto e Brunechilde, dove nulla è ancora conchiuso tra Maurizio Augusto e Childeberto Re intorno alla seconda venuta de' Franchi a' danni del Longobardo. Brunechilde in nome del Re Childeberto, allora d'età minore, fece la prima guerra contro quel popolo nel 584; durante la quale fu prescelta Genova, ove sedea Lorenzo di Milano, come una delle città marittime, donde le notizie de' Franchi potessero giungere più agevolmente all'Esarca in Ravenna. Queste circostanze danno lume alla seguente scrittura.

NUMERO XLII.

Lettera di Gogone a Grasulfo in nome del Re (Childeberto).

Anno 589 (*nell' inverno*).

(Dal Frehero, pag. 211—212: dal Duchesne, I. 874; da Dom Bouquet, IV. 91).

OSSERVAZIONI PRELIMINARI.

Ignoro se tra' Francesi e tra gl'Italiani Scrittori alcuno avesse cercato d'illustrar questa Lettera; ma parmi, che niuno l'abbia rivolta fin qui all'uso di chiarir la Storia de'Longobardi. Oscurissima è sì fatta scrittura; così perchè non si conoscono le proposte, alle quali ella risponde, come perchè il suo testo fu enormemente vessato da chi la copiò nel Codice Nazariano Palatino, donde cavolla il Frehero. E però è stato mestieri talvolta di veder modo a correggere un tal testo per ritrarne alcun senso buono.

Chi era Gogone, che scriveva in nome del Re Childeberto? Lo dirò nelle *Osservazioni*, che seguono. Chi era Grasulfo ? Un gran personaggio, a cui si dava il titolo di *Celsitudo* nella Lettera, e che ivi si prega di mandar subito i suoi Legati al Re. Parmi perciò, che fosse stato Grasulfo padre di quel Duca Gisulfo, il quale si dette a' Romani, per quanto rilevasi da' detti di Romano, Esarca di Ravenna (*Vedi* Documento Num. 46). Grasulfo adunque deliberò di tradire i Longobardi, passando alla parte di Maurizio Augusto e de' Franchi per danari, col pretesto di *vendicare l' ingiurie de' Romani*, accennate nella presente Lettera ; ma gli accordi non ebbero effetto, ed il figlinolo Gisulfo di poi fu quegli che li ridusse a compimento. Ecco perchè l' Esarca Ravennate dà lode a Gisulfo *d' essere migliore del padre Grasulfo*. Perfidi entrambi, che per private cagioni parlamentavano a tal modo co' nemici della lor nazione ; perfidi o codardi al pari di que' Romani che, potendosi difendere, si davano al Longobardo. Dom Rivet e gli altri Benedettini, Autori della Storia Letteraria di Francia, non sapendo chi fosse questo Grasulfo, lo tennero per un Prelato amico di Maurizio Imperatore ; il che non s' accorda con alcuna parola detta da Gogone, salvo la sola di *vigor Pontificii*; ma di ciò m' è paruto doversi dare nella Nota una spiegazione affatto diversa. Che un Vescovo, come Lorenzo di Milano in Genova o piuttosto l' Arcivescovo di Ravenna, fossero incaricati dall' Imperatore del trattar l' accordo con Grasulfo, non sembra per tal parola doversene dubitare : ma che costui fosse un Vescovo della parte Imperiale, nol credo quando leggo d' aversi a spedire Legati d'esso Grasulfo in Francia, e riceversi egli nella figliuolanza di Maurizio Augusto.

Tali pratiche agitavansi mentre Grippone aveva nel nome di Childeberto concluso gli accordi con Maurizio, e speditone i ragguagli al Re, promettendogli che in breve sarebbero venuti gl' Imperiali Ambasciadori.

Goco Grasulpho de nomine regis.

Rem necessariam et valde partibus opportunam CELSITUDO VESTRA per Bilinlfo parenti vestro innotuit (1), quam oportet fixo ordine pro resecanda contumacia infestantium celeriter confirmare. Et licet *piissimus Imperator* reverentibus (a) (2) Legatariis nostris *sacris principalibus* * indicarit , legationem suam * apicibus

(a) *Dom Bouquet*, *revertentibus*.

(1) *Innotuit*. Parola posta nel significato attivo di far sapere; di *notificare*.

(2) *Reverentibus ? Revertentibus ?* Sto col Frehero, perchè il solo, che vednto avesse il Codice Nazariano. Così anche fece il Duchesne. Se dee leggersi *revertentibus*, come vuole Dom Bouquet, si parlerebbe qui de' compagni di Gogone, rimasto in Bizanzio; i quali tornarono in Francia con la notizia d'una prossima Legazione Imperiale.

confestim velle *è vestigio ad nos dirigere*, quam DIEBUS SINGULIS ET VENTURAM CRE-
* oportet DIMUS ET VOTIS AMBIENTIBUS EXCIPERE OPTAMUS. Sed quia oportere* tractalis ut nulla morae causa sustineat, adeo in vestro arbitrio *hanc rem* (1) commisimus *finiendam*.
* innuit Unam eligite de duabus, si vobis munit* *de parte Reipublicae* certa secu-
* figere ritas ut possitis *necessaria placita fugere * et promissa exsolvere* (2), iam de *praesentium certamine pecuniarum* (3) SUMMA INTEGRA DISTINETUR (4).
* placita His itaque omnibus adimpletis instituite placito * et tentemus pariter DEI iniuriam et sanguinem PARENTIBUS NOSTRIS ROMANIS (5) (Christo praesule) vindicare, ita ut in perpetuae pacis securitatem, vel de reliquis capitulis utriusque partibus opportunis intercurrentibus, in posterum terminetur.
* Pontificis Caeterum si in vos VIGOR PONTIFICII * (6) non consistit, UT IAM DE PRAESENTI POSSITIS HAEC OMNIA FIDUCIALITER PACISCI vel finire, sicut ordo rationabilis exigit, de latere piissimi Imperatoris procedant (7), *cum quibusdam fortis cau-*
*cum quibus tam fortes causae *sas * fixis terminibus roborentur :* et *quatenus hiemale tempus cursum navium ferat* (8), per vos facile *si fuerit directa legatio*, IN FINIBUS NOSTRIS trasponatur ubi in ipsorum exceptione (sicut dignum est) praeparatur, ut nec in veniendo sit tarditas, et celerius inter partes *figantur placita* (9) opportuna. Rogamus,

---

(1) *Hanc rem commisimus finiendam.* Se Childeberto dice d' aspettare i Legati dell' Imperatore, dunque Grasulfo non trattava col Re in nome di Maurizio, ma nel proprio: e, se Childeberto mettea nell' arbitrio di Grasulfo il terminare o no la faccenda (*alterum de duobus*), questa risguardava essi due, sebbene dovesse tornar utile a' Romani.

(2) *Promissa exsolvere.* Quelle di correre addossa a' Longobardi, e di vendicare il Romano.

(3) *Certamine pecuniarum.* Se non v' ha errore nel Codice Nazariano del Frehero, *certamen* vale in questo luogo *certezza o certificazione*, cioè obbliganza d' aversi a pagare di presente i *danari*.

(4) Childeberto dichiaravasi pronto a pagar danari ; di suo, nol credo : ma sperava riaverli dall' Imperatore.

(5) *Parentibus nostris Romanis.* Un Longobardo, quale fu questo Grasulfo, non nacque parente de' Romani più del Franco Re Childeberto. Ma costui diceasi tale nelle sue Lettere; nè Maurizio gli negava simili titoli, onde Childeberto donava una parte a Grasulfo.

(6) *Si in vos vigor Pontificii non consistit.* Grasulfo da una parte significò i suoi disegni contra i Longobardi ad un *Pontefice*, ovvero ad un Vescovo suddito dell' Imperatore; dall'altra ne scrisse a Childeberto. Questo Vescovo, fosse Lorenzo Milanese o l' Arcivescovo Ravennate, fece alcune promesse a Grasulfo, ma cercò di non impegnarsi terminativamente in nome dell' Imperio. Perciò Childeberto dubitava se il trattato con esso Grasulfo potesse fin da ora concludersi, per l' esitazione del Vescovo.

(7) *De latere piissimi Imperatoris procedant, etc.* Il Re consigliava s' aspettassero i Legati dell' Imperatore: quelli, cioè, che s' attendevano in Francia e propriamente nel porto, sì come reputo, di Marsiglia : città, che prima fu divisa tra Childeberto e suo zio Gontrano ; poi venne tutta in poter del nipote.

(8) *Quatenus hiemale tempus cursum navium ferat.* Questa è la prova d'essersi scritta in inverno la presente Lettera, mentre s' aspettavano i Legati di Costantinopoli; ciò che occorse non già nel 590, ma nel 589, come risulta dal seguente Documento Num. 43 ; ovvero dalla Lettera, in cui l' Imperatore Maurizio nel 1. Settembre fa rimprovero a Childeberto del suo indugiare, senza rinnovar le precedenti promesse di spedirgli Ambasciadori.

(9) *Figantur placita.* Queste parole servono a correggere il testo del Frehero là dove più sopra si legge stampato *placita fugere*.

ut tales veniant (a), quibus sit potestas iuxta illa *manu vel sensu* (b) (1) quod dominus Imperator *nostris legatariis* reddidit in responsis, cuncta *pacisci* vel finire.

Et ne dicatur, quod *pars nostra* aliquam dilationem exhibeat, vos *nullam moram protendite,* et videamus * perfecta deliberatione vel securitate *de partibus Reipublicae* procedere (c), parati sumus vobiscum contra adversus * *insurgere in vindicta*, et locum requirimus, et actibus cupimus ostendere, qualiter *nos* (2) * piissimus imperator, si dignanter admittit (d), in numero recipiat * filiorum.

* et nos, ut videamur

* adversarios

* vos

(a) *Frehero* e *Duchesne*, *opportuna, rogamus, ut tales veniant.* (b) *Dom Bouquet*, *illa manu illud vel sensu.* (c) *Idem*, *procedere. Parati sumus.* (d) *Frehero* e *Duchesne*, *Imperator se dignanter admittit.*

(1) *Sit potestas . . . manu vel sensu.* Confesso, che queste parole non mi riescono a bastanza chiare.

(2) Manifesta, se non vado errato, è la correzione, che si dee fare del *nos* in *vos* nel testo del Frebero, e nelle ristampe di Duchesne e di Dom Bouquet. Come poteva il Re de' Franchi dire di voler esser accolto nella *figliuolanza*, cioè nell' amicizia dell' Imperatore, se già egli dicea di stare in sì buoni termini di confederazione coll' Imperio, e d' aspettar in breve gli Ambasciatori di Costantinopoli? Nè si dica essere tal *figliuolanza* un' adozione in figliuolo, simile a quella che Leone Augusto avea fatta di Teodorico; non sorgendo nell' *Epistole Franciche* nè altrove alcun sospetto, che questo fosse il desiderio di Childeberto, e molto meno di Grasolfo. Se stato fosse, non per fermo avrebbe voluto il Re de' Franchi mettersi con Grasolfo in un grado pari o d' onore o d' ossequio verso Maurizio. Childeberto adunque avrebbe detto di se medesimo, che egli vorrebbe, *se l' Imperator si degnasse*, vedersi accolto nel numero de' figliuoli?

OSSERVAZIONI SULL' AUTORE DELE' EPISTOLE FRANCICHE.

Dom Rivet [1] crede, che Gogone fosse stato (così narra Gregorio Turonese [2]) quel Maggiordomo del Palazzo di Childeberto e quel suo Governatore, il quale andò in Ispagna per condurre Brunechilde in Francia. Ma Gogone Maggiordomo, scrive lo stesso Dom Rivet, mancò al più tardi nel 582 o 583; leggendosi, ch' egli morì *poco dopo il sesto anno di Childeberto*, ed ebbe Vandelino a successore [3]. Dom Bouquet mette la morte di Gogone con più verisimiglianza nel 581 [4]: e però un tal Maggiordomo non potè aver parte in niuna delle due guerre di Childeberto, nè del 584 nè del 590, contro i Longobardi. Altro in conseguenza è il Gogone, che scrisse la presente Lettera. Ma bene Dom Rivet vide, che un solo fu l'autore anche delle precedenti *Epistole Franciche*, fin qui da me ripubblicate, in nome di Childeberto e di Brunechilde, sì per l' uniformità del dettato e sì perchè parlasi d' un solo affare in tutte. Se questo Gogone, diverso dal Maggiordomo, fosse stato il poeta, che inviò alquanti versi, ora perduti, a Camingo Duca [5], e che lodò un poeta per nome Traserico [6] in due Lettere date alla luce dal Frebero, nol so; nè il crederei, se veramente Camingo Duca morì nel 553, come afferma Dom Bouquet [7]. Le Lettere composte nel 588 e 589 dal nostro Gogone sono assai

[1] Dom Rivet, Histoire littéraire de France, etc. III. 332 — 334. (A. 1735).
[2] Gregorii Turon. Lib. V. Cap. 47.
[3] *Idem*, Lib. VI. Cap. 1.
[4] Dom Bouquet, Histor. Franc. Script. IV. 70.
[5] Freheri, Epist. Num.° XIII. pag. 195 — 196. Ristampata insieme con quella, che si ricorda nella seguente Nota, da Duchesne e da Dom Bouquet.
[6] *Idem*, Epist. Num.° XV. pag. 197.
[7] Dom Bouquet, IV. 70.

notabili per la convenienza dello stile con gli affari, onde si favella; ed io le tengo per più pregevoli d'alcune fra quelle d'Ennodio, a cagione della chiarezza e facilità del dire. Nati entrambi nelle Gallie; ma Ennodio, più dotto, era più offeso dalla corrotta eloquenza del suo secolo; Gogone, che sembra certamente un Franco, mostravasi più spontaneo nei suoi spiriti Barbarici.

NUMERO XLIII.

Lettera di Maurizio Imperatore a Childeberto Re.

Anno 589. Settembre 1.

(Dal Frehero, pag. 209: dal Duchesne, I. 872: da Dom Bouquet, IV. 88).

In nomine Domini dei nostri Jesu Christi, Imperator Caesar, flavius Mauricius Tiberius, fidelis in Christo, Mansuetus, Maximus, Beneficus, Pacificus, Alamannicus, Gothicus, Anticus, Alanicus, Wandalicus, Herulicus, Gypedicus, Africus, Pius, Felix, Inclytus, Victor ac triumphator, semper Augustus, Childeberto, viro glorioso, Regi Francorum.

Litterae vestrae Gloriae, per Jocundum *Episcopum* et Cothronem *Cubicularium* (1) nobis directae, amicalem quidem voluntatem et *paternum* affectum circa nos atque *sacratissimam Rempublicam nostram* conservare vos indicant: hoc quod et per alios Legatarios *multiplicibus verbis* ad nostram pietatem conscriptum invenitur. Et mirum nobis videtur, si rectam habere mentem, atque priscam gentis Francorum et ditionis Romanae unitatem (2) esse comprobatam ad-

(1) Ecco un'altra Legazione spedita da Childeberto Re a Maurizio Augusto, dopo quella di Grippone e de'suoi Colleghi; la quale seconda perciò (e forse anche terza) non può non attribuirsi al 589.

(2) *Priscam . . unitatem.* Tal era la maniera di pensare del 589; diversa, oh! quanto dalla nostra. I Franchi, scellerati o no, erano antichi *Leti* o *Gentili* e *Federati* di Roma: e però, secondo il diritto pubblico d'allora, non erano stranieri all'Imperio. Parlo sempre del 589; nel quale anno il Macchiavelli non ardirebbe affermare, che i Longobardi avessero cessato, come al certo non aveano, d'essere all'Italia stranieri. Antica durava perciò la consuetudine, antico il concetto che i Franchi assai prima del 589 *formassero unità coll'Imperio*: e ciò udivasi dire dall'Imperatore Maurizio, non dal Pontefice di Roma. Sopponendo, che dopo il 589 avessero i Longobardi perduto la qualità di stranieri all'Imperio; rimanea vero, che i Franchi perduta l'avessero altresì un due o tre secoli prima de' Longobardi: e riusciva naturale, che gl'Imperatori d'Oriente tenessero cara l'*amicizia* de' lor *Leti* o *Gentili*, che non poteano, come i Franchi, offendere nè offendevano il territorio di Roma e dell'Esarcato, perchè lontani; riusciva naturale, che temessero la vicinanza de' Longobardi. Così dunque Maurizio Augusto pensava nel 589 intorno a' Franchi, e così pensato avrebbero i suoi successori, se avessero posto l'animo a voler difender l'Italia: così pensarono i Pontefici ed i popoli di Roma o del Ducato Romano, allorchè abbandonati da' Greci si videro soli esposti al furore delle spade Longobarde. Falso è dunque, che da Faramondo a Clodoveo o da Clo-

firmans, NIHIL OPERIS USQUE ADHUC AMICITIAE CONGRUUM EMINENTIA TUA OSTENDERE visa est: dum in SCRIPTIS POLLICITA, ATQUE PER SACERDOTES FIRMATA ET TERRIBILIBUS IURAMENTIS ROBORATA (1), TANTO TEMPORE EXCESSO NULLUM EFFECTUM PERCEPERUNT. Et si hoc ita est, *quid per tanta spatia terrae atque maris inaniter sine responso necessario vestros Legatarios fatigatis,* IUVENILI SERMONE (2), *qui nihil utilitatis induxerunt, iactatis?* Nos tamen Imperialem benevolentiam sequentes, et praefatos *Legatarios vestros suscepimus, etiamsi cognovimus eos cum veritate à te non transmissos esse*; atque his quae nuntiata ab eis sunt, placidis auribus intendentes, competens eis dedimus responsum, *quod et per alios Legatarios vestros manifestum tuae Gloriae iam factum est.* Et optamus vos, si amicitiam nostram appetere desideratis, valide atque incunctanter omnia disceptare, *et non solum dictionibus enarrare,* sed enarrata viriliter (quomodo Regem oportet) peragere, atque similiter nostram piam benevolentiam expectare. Decet igitur Gloriam tuam, EA QUOQUE QUAE SCRIPTIS INTER NOS PLACITA SUNT, vel etiam nunc ad effectum perducere, ut per hanc occasionem magis magisque vestrae gentis unitas atque felicissimae nostrae Reipublicae conficiatur, et nulla inter nos controversia oriatur. Non enim pro inimicitia MEMORATAE CONVENTIONES A NOBIS FACTAE SUNT, sed ut amicitia firma et illibata permaneat. Divinitas te servet per multos annos, PARENS (3) CHRISTIANISSIME (4) atque Amantissime.

DATA Kal. Septembris Constantinopoli, Imperatore Divo Mauricio Tiberio, perpetuo Augusto, et post Consulatum ejusdem annis...

---

doveo fino a Pipino (questi due ottennero il Patriziato de' Romani) si fossero i Franchi tenuti legalmente quali stranieri dal Senato e popolo Romano; e però da' Papi de' secoli sesto, settimo ed ottavo. Erano, come furono sempre, *Leti* o *Gentili* e *Federati*; aveano quindi l'obbligo d'accorrere alla difesa di Roma. Ebbero un pari obbligo i Borgognoni ed i Goti. Ho riferito in altr' Opera [1] i versi d' Apollinare Sidonio intorno ad Eurico de' Balti, Re Visigoto:

EURICE, tuae manus rogantur,
Ut *Martem* validas per *inquilinum*
Defenset *tenuem* Garumna *Tibrim.*

Sì: la *valida* Garonna doveva difendere il *tenue* Tevere con *inquiline*, cioè con *Gentili*, armi. Consisteva in ciò la natura dell' antichissimo contratto *Letico* tra' Barbari e gl' Imperatori; a tal fine i primi ottennero da' secondi la terra or delle Gallie, ora di Spagna. Un simil contratto ne' secoli seguenti si sarebbe chiamato *feudale*. So, che Clodoveo pretendea d'aver conquistato le Gallie: ma, se credeva bastargli solo il titolo della conquista, perchè desiderare od accettare la dignità di Patrizio? Le cariche Romane gli tolsero la *stranianza* o peregrinità legale; non la naturale [2].

(1) Di qui rilevasi la notizia della convenzione fra Maurizio e Childeberto, conclusa per opera di Grippone, il quale rimase in Costantinopoli. Se non m'inganna la congettura (ed ella è semplice congettura), Childeberto, invece di scrivere all'Imperatore d'aver mandato in Italia per effetto della convenzione gli eserciti, diè i ragguagli delle pratiche, venute al niente, con Grasulfo; donde procedettero nella presente Lettera i disdegni del Bizantino.

(2) *Juvenili sermone.* L'Imperatore dice d'esser Childeberto troppo novo per un tanto affare: ma v'era la madre Brunechilde.

(3) Qui *parens* non significa *padre*, ma *congiunto* in significato vezzeggiativo.

(4) Si noti l'antichità del titolo dato di *Cristianissimo* dall'Imperatore ad un Re Franco.

[1] Storia d'Italia, I. 1308: *Tav. Cronol.* p. 577.
[2] *Ibid.* II. 285-286.

OSSERVAZIONI SULLA CRONOLOGIA DELLE FRANCICHE GUERRE CONTRO I LONGOBARDI.

Ed or si può, mercè l' *Epistole Franciche* del Frehero, riordinare la Cronologia degli avvenimenti della seconda guerra mossa da Childeberto, Re d' Austrasia, contro Autari Longobardo.

A. 588 (*primavera o principio d' estate*). Childeberto discende in Italia, ed è fieramente sconfitto dal Re Autari.

588 (*tra l' estate e l' autunno?*). Legazione di Maurizio Imperatore a Childeberto per inanimirlo a vendicarsi della rotta, promettendo aiuti e danari dell'Imperio contro i Longobardi.

588 (*in autunno*). Childeberto spedisce Grippone con altri Legati a Costantinopoli ; recatori delle diciassette Lettere dianzi ristampate, dal Num. 23. al 40.

Grippone va prima in Affrica, dove alcuni suoi Colleghi son trucidati.

588 (*in fine*). Arrivato in Costantinopoli, vi ferma gli accordi tra Childeberto e Maurizio Augusto, sottoscritti da molti Sacerdoti. Si fatti accordi son trasmessi da Grippone in Francia insieme con una Lettera di Maurizio a' Legati del Re (*sacris apicibus*), la quale promettea di mandar Ambasciatori a Childeberto non appena che sarebbe partito Grippone co' Compagni da Bizanzio (*legationem suam nostrorum legatariorum velle e vestigio ad nos dirigere indicavit*).

A. 589. Nulla fece Childeberto dal canto suo per porre ad effetto quegli accordi, nè si mosse contro i Longobardi.

Spedì poscia nuovi Legati, Giocondo e Cotrone, a Maurizio con vane parole (*juvenili sermone*). L' Imperatore quasi dubitò se dovesse riceverli ; ma, ricevutili, diè loro le risposte ; del che Grippone scrisse a Childeberto (*hoc* PER ALIOS LEGATARIOS *vestros manifestum tuae Gloriae factum est*).

589 (*in inverno*). Mentre s' aspettavano Grippone in Francia e la Legazione promessa da Maurizio *(e vestigio)*, Childeberto ebbe da Biliulfo le proposte in nome di Grasulfo, e fece rispondere da Gogone (*hiemali tempore*).

589. Settembre 1. Lettera di Maurizio Augusto a Childeberto, nella quale si riassumono i fatti occorsi dopo l'arrivo di Giocondo e di Cotrone, con molte querele sulla negghienza de' Franchi. Per questi rimproveri si scorge, che la presente Lettera non potè scriversi da Maurizio se non nel 589.

A. 590 *(in principio)*. Ritorno di Grippone in Francia, dopo il quale immediatamente *(confestim*, e *confestim* parimente scrive il Turonese (Lib. X. Cap. 3) *)* Childeberto inviò gli eserciti contro i Longobardi. Maurizio dovè, secondo la promessa, mandare i suoi Legati ; uno de' quali sembra essere stato ANDREA, *Magnifico Uomo*, del quale si favella nel Documento Num. 45.

590. Vittorie de' Romani su' Longobardi ; calata de' Franchi e loro trattati col Re Autari : successi descritti ne' Documenti Num. 45. e 46.

A. 590. Settembre 5. Morte d' Autari.

NUMERO XLIV.

Relazione d' un diluvio Veronese fatta dal Tribuno *Giovanni a San Gregorio Papa.*

ANNO 589. NOVEMBRE.

(Da San Gregorio il Grande, Dialog. Lib. III. Cap. 19).

. . . NUPER *Tribunus* JOANNES *relatione sua me docuit*, quod PRONULPHUS *Comes*, cum illic adesset (a), se cum rege AUTHARICO eo tempore in loco eodem,

(a) *CODICES BECCENSIS et BIGOTIANUS, cum illum* (Autharim) *adiisset.*

ubi mira res contigit, ADFUISSE, EAMQUE SE COGNOVISSE TESTATUS EST. Praedictus etenim *Tribunus* narravit, dicens : quia ANTE HOC FERE QUINQUENNIUM, quando apud hanc Romanam Urbem alveum suum Tiberis egressus est . . . ; apud Veronensem urbem fluvius Athesis excrescens, etc. . . .

OSSERVAZIONI SULLA QUALITÀ CIVILE DI QUEL TRIBUNO.

Condonisi allo zelo, con cui da molti anni vo' cercando se nella Storia mi venga un qualche fioto il più lontano di cittadinanza Romana e del *pubblico uso* di Romane armi nel regno Longobardo, il rammentarsi da me in questo luogo i detti di San Gregorio intorno al *Tribuno* Giovanni. Era egli di sangue Romano o Longobardo costui? Se Autari chiamavasi *Re*, se *Conte* s'appellava Pronulfo, entrambi con voci Latine, bene allo stesso modo un Longobardo poteva chiamarsi *Tribuno*. Il nome di Giovanni, si dice, addita un Romano.... Fallace argomento, trattandosi del nome d'un Santo presso i Longobardi, che già prima di venire in Italia eran Cristiani, sebbene la più parte Ariani ; ed i Cattolici non mancavano. Ma sia stato, quale io il credo, un Romano questo *Tribuno* Giovanni. Era egli, domando, incorporato nella cittadinanza e nell'esercito de' Longobardi, o cittadino Romano posto a militare in qualità di Romano suddito del Re Autari? Ecco i veri termini della questione. Or io non nego d'essersi per molte cagioni più d'un uomo di sangue Romano incorporato nella cittadinanza Longobarda : alla guisa che furonvi aggregati gli Eruli ed altri popoli fra' Barbari; gli abitanti del Norico e della Pannonia fra' Romani.

Tornando a Giovanni, dico non essere stato colui un *Tribuno* del Re Autari, ma dell'Imperio; o di non essersi egli trovato presente al diluvio Veronese, ma d'averne udito le relazioni dal Conte Pronulfo ; secondo le quali, *cinque anni dopo* ad un bel circa, informò il Papa di quell'avvenimento, stando in Roma verso l'anno 593 o 594. Allora per l'appunto il Pontefice illustre andava scrivendo i suoi Dialoghi (*nuper me docuit*).

NUMERO XLV.

Lettera (*d'un Officiale*) *dell'Imperator Maurizio a Childeberto Re.*

ANNO 590. GIUGNO (*nella seconda metà* ?).

(Dal Frehero, pag. 207 : dal Ouchesne, I. 870 : da Dom Bouquet, IV. 86—87).

LITTERAE DE IMPERATORE ROMANORUM (1) DIRECTAE AD DOMNUM CHILDEBERTUM REGEM.

Cum bona omnia dignis operibus conferantur, quantum tibi pro amore

(1) Non comprendo in qual modo un uomo sì dotto come il Muratori, e che diè accuratissimi sunti d'una porzione della presente Lettera [1], sia caduto nell'errore di credere, che questa fosse stata scritta da Maurizio Augusto. Nello stesso inganno altresì cadde il Di Meo [2]. Primo a schivarlo, per quanto a me sia noto, fu il Conte Cesare Balbo [3] nell'egregia e lodatissima Opera, di cui ansiosamente s'aspetta la continuazione. Basta guardare sì fatta Lettera per vedere, che un Officiale qualunque dell'Imperio dettolla sul campo di battaglia; dicendo a Childeberto Re d'aver dato all'Imperatore non che all'Imperatrice i ragguagli dello zelo, col quale i Franchi s'erano innoltrati contro i Longobardi. Un *Maestro de' Soldati* od altro Duce Romano fu dunque l'autor della Lettera ; non l'Esarca di Ravenna. Che avesse l'Esarca Romano combattuto della persona sotto Modena e Mantova, non mi par cosa da credere senza pruove più certe.

[1] Muratori, Annal. Anno 590.
[2] Di Meo, Annal. I. 142.
[3] Balbo, Storia d'Italia, I. 355. (A. 1830).

Orthodoxae fidei, tantum pro ereptione (a) quam geris eripiendi Christiani sanguinis (1), meritis tuis jure collatum est, ut de solio, unde alii summum decus percipiunt, vestra Gloria ipsi regno ornamenta, non solum de *ineffabilibus dispositionibus vestris*, sed de filiis et nepotibus ministravit (b). Scientes enim quia Divinitas Celsitudinem vestram, summis ad se colendum beneficiis provocavit, augere nos credimus studium, per quod Regni vestri stabilitas maiora fundamenta suscipiat, ut filiorum et nepotum vita servetur, et gloria Regni, quae tibi duplicata videtur, per filium triplicata, regnando nepotes, muniatur Dei mandata complendo. Veniente itaque ANDREA, *Viro Magnifico* (2), illa quae nobis de Christianitate vestra opinio detulerat, vera ejus relatione cognoscendo maiora, velut praesentes et videntes quae narrabat, amplius quam pridem, venerando coepimus exultare. Ex hoc ergo quae ad mercedem animae vestrae pertinent, posci minime expectatis, sed magis vos credimus voluntatem petentium praevenire. Exposuit ergo nobis, quam promptissimo animo, vel devotione integra, FLORENTISSIMUM FRANCORUM EXERCITUM AD LIBERATIONEM ITALIAE Gloria vestra direxerat. Quae omnia de devotione et Christianissima voluntate vestra, vel instantia, qua desideratis ITALIAM LIBERARI, CLEMENTISSIMO PRINCIPI MEO DOMINO, ET SORORI VESTRAE SERENISSIMAE AUGUSTAE specialiter, sicut ANDREAS suprascriptus, *Vir Magnificus*, nobis retulit, NUNCIAVI (3). Ante vero quam fines Italiae vestri Duces ingrederentur, Deus pro sua pietate, VESTRISQUE ORATIONIBUS (4), et MUTINENSEM civitatem, NOS PUGNANDO INGREDI FECIT, pariter et ALTINONAM* et MANTUANAM civitatem PUGNANDO, ET RUMPENDO MUROS, ut Fraucorum videret exercitus (Deo adiutore) SUMUS INGRESSI: FESTINANTES ne GENTI NEFANDISSIMAE LONGOBARDORUM se contra Francorum exercitum adunare liceret, et uno * (5) *Viro Magnifico* viginti millibus prope VERONENSEM civitatem residente, ad quem necessarium duximus sine mora dirigere, sperantes ab eo ut nos videremus in cominus, et quae essent utilia ad delendam GENTEM PERFIDAM disponeremus communi consilio. Sed, ut cognovimus, jam ad AUTHARIT CHENUS suam Legationem transmiserat, et de pace aliqua cum eo fuerat iam depectus, *antequam ad me Duces vestri venirent* (6). LEUFREDUM tamen, OLFIGANDUM, et RAUDINGUM, *Viros Magnificos*, Duces ad nos direxerunt: quos (sicut decuit) propter gratiam Gloriae vestrae,

* Altinum

* Cheno

(a) FREHERO nota, « forte *intentione* ». (b) *DOM BOUQUET*, *ministraverit*.

(1) *Eripiendi Christiani sanguinis*. Ritorna sempre il motivo religioso di doversi far dai Franchi la guerra contro i Longobardi Ariani, e spietati uccisori de' Cattolici.

(2) *Andrea, Viro Magnifico*. Questi è colui, che sospettai aver forse recato in Francia la Lettera del 1. Settembre 589. (*Vedi* l' *Osservazioni* alla preced. pag. 60).

(3) *Clementissimo meo Domino . . . et Augustae nunciavi*. Dopo queste parole, chi dirà più d'essersi la presente Lettera inviata dall' Imperatore?

(4) *Vestrisque orationibus*. L'*orazioni* di Re Childeberto, mercè le quali riuscivano vittoriosi gli eserciti Romani! Amara ironia, o stupida piacenteria.

(5) *Genti nefandissimae Longobardorum*. Muratori avrebbe dovuto qui, ed in molti altri luoghi udir dalla bocca di persone affatto diverse da' Pontefici Romani l'uso di dar del *nefandissimo* al Longobardo.

(6) *Antequam ad me Duces vestri venirent*. Ecco un' altra dimostrazione d' essersi operate in guerra dall' autor della Lettera le cose in essa narrate.

CUM OMNI HONORE SUSCEPI (1), QUIBUS ETIAM ET MUNIFICI FUIMUS. Et hoc babuimus in tractu (a) quia AUTHARIT se in TICINO incluserat, aliique Duces, omnesque eius exercitus per diversa se castella recluserant, ut nos cum Romano exercitu, et *Dromonibus*, et CHENO ab alia parte in vicino (sicut diximus) in viginti millibus residente, ad obsidendum AUTHARIT VENIREMUS, eoque capto maxima pars fuerat (b) adquaesita victoriae: et tunc demum, si forte aliqua cum eis loquenda vel facienda essent, omnia prius ad vestram notitiam deferrentur. Quam rem et Francorum florentissimus credemus * quia facere volebat exercitus. Quibus autem modis eos rogabamus et hortabamur, Epistolarum exemplaribus vestra gloriosa Christianitas poterit informari, dum nos CONTRA INIMICOS DEI et communes sine Ducum vestrorum consilio ALIQUID LOQUI VEL AGERE NON PERTULIMUS ; illi (sicut diximus ab initio) cum ipsis locutionem habentes, in omnibus nobis omissis, PACEM CUM IPSIS DECEM MENSIUM FACIENTES, habentes revera et praedae copiam , et salus dum comitaretur exercitum pro suo Ducis arbitrio sequente iam exercitu SUBITO DISCESSERUNT. Et haec res qualem vobis et laudem et mercedem abstulit, considerare vos credimus, et dolere. Quia si adhuc modicum tempus sustinere voluissent vel audire, hodie Italia a GENTE LONGOBARDORUM NEFANDISSIMA libera habuit reperiri, et universa NEFANDISSIMI AUTHARIT Regis ad vestram Excellentiam habuerunt deferri, vestraque, etsi tardius fuerat, completa est promissio revera, DUM NEQUE INTRA MUROS LONGOBARDI TUTOS SE ESSE PUTABANT, NEC FRANCIS PRAESUMEBANT OBSISTERE. Unde salutationis officia cum honore dignissimo persolventes, speramus, ut vel nunc, sicut Regni vestri Christianitas habet cogitare, IUBEATIS DE EREPTIONE CHRISTIANI SANGUINIS, ET DE ECCLESIARUM RESERATIONE (2), PRO ERIPIENDIS SACERDOTIBUS, QUI DE EORUM IMMOLATIONE EVADERE POTUERUNT (3),CONVENIENTI TEMPORE dignos Duces,qui praecepta vestra impleant, et exercitum dirigere ; ut quam PATRI VESTRO FECISTIS, IMPLEATUR PROMISSIO, antequam GENS IPSA NEFANDISSIMA *possit fruges colligere*, maxime dum non solas, (quas superius diximus) civitates, sed et alias, id est PARMA, REGIO, atque PLACENTIA, CUM SUIS DUCIBUS atque PLURIMIS LONGOBARDIS Deus *sanctae Romanae Reipublicae* reparavit, ut in tanta talique mercede, maximam partem, sicut coepit, Regni vestri gloria consequatur. Praeterea, quod ex se gloria vestra facere consuevit, implenda deposcimus, ut Romanos quos praedavit Francorum exercitus (4), pro mercede vestra, et filiorum ac nepotum vestrorum, relaxare prae-

* credimus

(a) FREHERO nota, « forte *tractatu* ». *DUCHESNE* e *DOM BOUQUET* approvano questa correzione.
(b) *DOM BOUQUET*, *fieret*.

(1) *Suscepi*. Non era l'Imperatore, che riceveva nella sua tenda i tre Duchi de' Franchi.

(2) *De Ecclesiarum reseratione*. Erano perciò tuttora chiuse dopo le stragi de' *potenti* e de' Sacerdoti Romani.

(3) *Pro Sacerdotibus .... de eorum immolatione evadere potuerunt*. Sotto Autari dunque si continuò ad ammazzarli, come ne veniva il destro a' Longobardi.

(4) *Romanos, quos praedavit Francorum exercitus*. I Franchi erano discesi appena in Italia e già saccheggiavanla; portandone via buon numero di Romani prigionieri. Qual maraviglia? Faceano lo stesso in casa propria, dall' una all' altra provincia del regno loro, imitando l' esempio d' Audoaldo, lor Duca, nella Sciampagna, secondo i racconti del Turonese (Lib. X. Cap. 3). Non bisogna tacere frattanto, che qui lodasi Childeberto per aver di suo rilasciati molti prigionieri (EX SE *vestra gloria* (hoc) FACERE CONSUEVIT).

cipiatis. Quia et *alia sunt in pactis posita sacramenta*, ut captivi debeant relaxari, ET PATRIS VESTRI CHRISTIANISSIMI PRINCIPIS HAEC EST INTENTIO, ut cotidie de animarum liberatione vobiscum mercedem adquirat (1).

(1) Qual fosse nel regno Longobardo la condizione civile di questi Romani, che in vigor del trattato coll' Imperatore avrebbe dovuto il Franco non far prigionieri, o rimettere in libertà, si vedrà nelle *Osservazioni* al Documento Num° 46. Qui solamente riferirò alcuni detti di Paolo Diacono su tale argomento.

OSSERVAZIONI SULLA FELICITÀ DE' ROMANI SOGGETTI AL RE AUTARI.

Dopo avere scritto ciò, che trovasi nel Documento Num. 13. intorno alla pretesa ristorazione della *cittadinanza* e *possessione* Romana, Paolo soggiunge . . .

« Erat sane hoc mirabile in regno Longobardorum, nulla erat violentia, nullae struebantur insidiae. Nemo aliquem injuste angariabat, nemo spoliabat. Non erant furta, non latrocinia ; unusquisque quo libebat sine timore pergebat » [1].

De' Longobardi e non de' Romani lor sudditi fu sì gran felicità, che Paolo assegnò solo agli anni d' Autari. Questa parve dover sommamente invidiarsi a' vinti ; e molti Scrittori l'allargarono a tutta la durata della dominazione Longobarda. Ma basta notare alquanti fatti di quel brevissimo e sì celebrato regno. 1.° Le persecuzioni Arianesche d' Autari contro i Cattolici ; e però contro tutt' i Longobardi così nati nell' Italia, come venutivi dalla Pannonia in compagnia del Re Alboino : i lor servi ed *Aldj* Cattolici, d' ogni razza e d' ogni nazione, furono parimente offesi perciò dal divieto, che i lor figliuoli si battezzassero nella propria fede. 2.° L'aver Autari continuato a tener le Chiese de' Cattolici, com' elle stettero a' giorni di suo padre Clefo e de' Duchi; laonde Maurizio sperava si riaprissero col favore de'Franchi (*de reseratione Ecclesiarum*).3.° L'essersi proseguito sotto quel Re ad uccidere od a cacciar dal paese Longobardo i Sacerdoti Cattolici, ovvero i principali fra' Romani. La testimonianza, non dirò quella già recata del Papa Pelagio II.°, ma l'altra degli Officiali di Maurizio Imperatore nella Lettera innanzi riferita, dimostra di quanta urgenza fosse liberar l' Italia dalle crudeltà Longobarde. So che i Bizantini al pari di quel Pontefice riceveranno taccia d' avere, nella loro qualità di Romani, esagerato il danno del dominio Barbarico. Se una tal biasimo è giusto,perchè dunque Paolo il Longobardo andrebbe assolnto dal sospetto d' avere ampliato fuor d'ogni misura le descrizioni d' una impareggiabile felicità sotto Autari, eziandio s' egli avesse voluto parlare della beatitudine de' sudditi di sangue Romano ? Perchè tante ammirazioni e tanta fede ne' suoi racconti su quell' aureo sessennio ?

E perchè Muratori, che lodava gli splendidi fati delle genti sottoposte a' Longobardi, non fece neppur le viste di contrapporre a quelle cotanto liete parole del Diacono gli orridi casi ricordati da coloro, i quali combattevano a pro dell'Imperio? Questi almeno, e non Paolo, conobbero Autari : e Paolo ignorava i fatti veri di quel Re fino al punto d' aver dovuto, come osserva lo stesso Muratori [2], copiare i detti del Turonese intorno alla vittoria del 588.

Ma il Diacono, giova ripeterlo, non parlò della felicità de' Romani: e quel tentativo, che sarebbe stato funestissimo, del figliuolo di Clefo contro le lor credenze Cattoliche, non ebbe gli effetti dal Re desiderati. Teodelinda trasfuse ben presto in Agilulfo, anche Ariano, più miti sensi verso i Cattolici ; e però, quattro o cinque anni dopo la morte d' Autari, che San Gregorio chiamava *nefandissimo*[3] pel suo divieto,scrivea il medesimo Pontefice [4] nel 593 o 594: « Divinae misericordiae dispensationem miror, qui *Longobardorum saevitiam* ita moderatur, « ut eorum Sacerdotes.. . Orthodoxorum fidem persequi minime permittat ... hoc quidem facere *plerumque* CONATI SUNT : sed *eorum saevitiae* miracula superna restiterunt ».

---

[1] Pauli Diaconi, Lib. III. Cap. 16.
[2] Muratori, Annali, Anno 588.
[3] S. Gregor. Lib. I. Epist.17.
[4] *Idem*, Dial., Lib. III, Cap. 28. 29.

In quei primi anni pensavano più a distrugger l'uomo Romano, che non a perseguitarne la fede; contenti d'insultarla, come scriveva Pelagio II.° ad Aunacario, e ad uccidere i Sacerdoti. Autari fu quegli, che perseguitolla con qualche metodo in sul terminar della sua vita. *Conatus est.* Non si può scorgere fin dove il Re, se la morte gli avesse lasciato svolgere i suoi proponimenti, avrebbe condotto gli sdegni contro il nome Cattolico: nè fino a quali termini Teodolinda, che nulla in principio potè sopra lui, sarebbe in appresso divenuta più valida moderatrice del consorte. Nè dee dimenticarsi, che parecchj Longobardi eran Cattolici, con tutt' i Bavari e con tutt' i Romani venuti dal Norico e dalla Pannonia.

SULLE CRUDELTÀ LONGOBARDE NELLE REGIONI, ONDE OGGI SI COMPONE IN PARTE IL REAME DI NAPOLI.

Da' fatti generali passando a' particolari, che risguardano la mia patria, giova ricordare i gaudj de' miei concittadini Pietro Giannone [1] e del suo Continuatore Carlo Pecchia [2] nel riferire le parole di Paolo Diacono sulla felicità de' vinti Romani: predicata come un dono, divenuto perpetuo, d'Autari. Ma un terzo surse dopo entrambi questi Scrittori a rammentare i dritti del vero. Parlo d'Alessandro di Meo [3], del quale basterà qui riferire ciò ch' egli per lungo studio narrava delle opere Longobarde nel nostro Reame. . . .

« Prima che le tante e doviziose città di esso venissero barbaramente sterminate dai « Longobardi, Acquaviva, Acropoli, Amiterno, Arpe, Atella, Avella, Bibona, Blanda, Blera, Bova, Bussento, Carina, Caudio, Caulonia, Cerella, Cosilino, Corfinia, Ecana, Eclano, « Egnazia, Erdonia, Foro di Claudio, Formia, Grumento, Interamnia, Leocade, Locri, Mandurin, Mauria, Mevania, Minturno, Mirin, Nardò, Nicotera, Oreste, Paterno, Pitino, Samnia, Sepino, Sirta, Sulmona, Tempsa, Turio, Velia furono Vescovadi fino a' tempi, dei « quali ora scriviamo (*a' tempi, cioè, de' Duchi*); e di molte fra esse s'è perduto anche il « nome. Andria, Alifi, Aquino, Atina, Avellino, Bari, Boiano, Bovino, Brindisi, Canosa, « Conversano, Forcona, Frigento, Isernia, Lucera, Marsia, Nocera, Penna, Pesto, Potenza, « Pozzuoli, Ruvo, Salpi, Sessa, Siponto, Stabia, Telese, Venafro, Venosa contarono i loro « Vescovi finchè divennero preda de'Longobardi: e poi, *per secoli, qual più e qual meno,* « rimasero desolate e senza Pastori. Vedremo nel seguente secolo (*settimo*) poche città vescovili, che si resero a patti e furono risparmiate dalla ferocia de' Barbari. Così le nostre « regioni cangiarono faccia intieramente, restando. . . . . . non poca parte delle campagne « senza coltura. Scarse divennero le famiglie contadinesche, essendo i monti ed i piani coverti di selve . . . . . Ciò basti a farci capire in qualche maniera la portentosa ferocia e « brutal crudeltà di questi Barbari ».

Ecco una Storia più ampia e più lugubre che non l'altra sì allegramente descritta dal Pecchia e dal Giannone per quelle benevole parole di Paolo Diacono: ecco nel solo Ducato Beneventano, prima e dopo Autari, un ordine intero di fatti, de' quali è necessario far diligente richiesta prima di fermare il concetto intorno alle qualità della conquista Longobarda.

SUGLI ASSEDJ DI MODENA, D'ALTINO E DI MANTOVA.

Nel mezzo di sì vasta distruzione dell'Italia, i Longobardi seppero conservare le città forti, e le Capitali di ciascuno de' trenta sei o più Ducati; seppero custodirne le mura, e prepararsi a ributtar, chiusi fra quelle, ogni assalto de' nemici.

Poichè la Lettera dice di non essere il Romano entrato se non per la breccia in Modena, in Altino ed in Mantova (*rumpendo muros*), i Longobardi adunque sostennero in esse città un assedio, non importa se breve o lungo. Certo; i Romani di Pannonia e del Norico insegnarono a' Barbari quest' arte. Or che faceano, durante il triplice assalto, gli uomini di sangue Romano, a' quali pretendesi aver lasciato i Barbari la qualità di cittadini Romani? Che faceano in Pavia, ove il Re s'era chiuso, ed in Verona già minacciata così dall' esercito Imperiale come da Cheno Duca e da' Franchi? Se la romana *cittadinanza* e *possessio-*

[1] Giannone, Istoria Civile, etc. Lib. V. Cap. IV.
[2] Carlo Pecchia, Storia della G. C. della Vicaria, I. 32.
[3] Di Meo, Annali I. 70 — 72. Anno 575.

ne ristorate si fossero nel primo anno d' Autari, come s' afferma per le parole di Paolo Diacono, sarebbero senza dubbio rimasti nell' assediate città gli *Ordini* Romani, ovvero le *Curie*. Che faceano perciò, domando, le *Curie* di Modena, d' Altino e di Mantova, non che di Pavia e di Verona ? Seguivano esse la parte de' Longobardi quando l'esercito Romano stringevale dappresso ; e quando i Barbari doveano per lo meno temere, non que' Romani corressero all' armi e s' unissero co' loro fratelli soppravvegnenti ? Eppure i Barbari, fino a che la breccia non fu aperta e dato l' assalto, si difesero ne' lor recinti senza che alcun Romano ivi rinchiuso accennasse d' assalirli alle spalle. Buone precauzioni aveano dovuto prendersi da' Longobardi a liberarsi di tale paura. O i Romani spettanti alle pretese *Curie* di Modena, d' Altino e di Mantova combatterono contro l' esercito dell' Esarca, ed essi erano divenuti e per *fatto* e per *diritto* cittadini Longobardi, mercè la comunicazione ottenuta dell'*armi pubbliche*: o se ne stavano inermi e rincacciati nelle case, mentre la furia degli arieti rompeva i muri,ed il Longobardo non dovea nè potea tenere per cittadino di qualsivoglia cittadinanza quegli stuoli tremanti, ma dovea riputarli vili greggi di servi e d' *Aldii* ; tanto più muti ed inerti, quanto più cresceva il pericolo negli assedj.

DEL CODICE DI BAMBERGA E DELLE NUOVE PAROLE DEL DIACONO SULLA FELICITÀ ROMANA PER OPERA D' AUTARI.

Era pervenuto in questo luogo ; e tosto mi giunge il romore d' essersi trovato in Bamberga un Codice di Paolo Diacono, scritto nel decimo secolo; ma d'un Paolo assai diverso da quello, che abbiamo fin qui creduto essere il vero. In prova di che mi si fanno leggere le nuove parole del Codice intorno alla ristorazione della *cittadinanza* e *possessione* Romana per opera d'Autari. A sapere la propria e vera età di tal Manoscritto conviene attendere se siavi qualche pruova oltre quella,che ritraesi dalla forma de' caratteri.Perchè non sarebbe dell'undecimo secolo ? In tal caso, riuscirebbe meno antico del Muratoriano di Monza, il quale ha la certa data del 973; e fu copiato, come ogni altro, da un Manoscritto precedante. Dimostrata che sia la vetustà maggiore del Bambergense, rimana a saper dall' intero contesto perchè solo quel Codice debba vincere od annullare le lezioni di tutti gli altri. Ma il faccia Dio : se potrà ciò succedere, allora vedrassi non aver Paolo scritto giammai, che la *cittadinanza* e *possessione* Romana rinnovate si fossero dal figliuolo del Clefo, il crudele uccisore de' vinti.

NUMERO XLVI.

Lettera di Romano (Esarca Ravennate ?) al Re Childeberto.

ANNO 590. SETTEMBRE, *prima del* 5.

(Dal Frehero , pag. 208 : dal Duchesne , I. 871: da Dom Bouquet , IV. 88).

DOMINO EXCELLENTISSIMO ATQUE PRAECELLENTISSIMO CHILDEBERTO, REGI FRANCORUM, ROMANUS (1).

QUANTUM Christianitatis Regni vestri exquirit cotidie, quid ad placandum Deum debeat exhiberi, tantum de Christianorum liberatione (2) cogitare et face-

(1) *Romanus*. Il Frehero (e così Duchesne come Dom Bouquet l' approvarono) dice, che questo Romano altri non fu se non l' Esarca di Ravenna ; il quale avea gli onori di Patrizio. Di ciò nelle Note al Num.° 45. ho dubitato, ed or dubito: ma nulla rileva il mio dubitare, nè io m' oppongo a chiunque vada in altra opinione.

(2) *De Christianorum liberatione*. Ricorre il solito e perpetuo argomento di doversi liberare i *Cristiani*, cioè i Cattolici, dal furore de' Longobardi.

re Excellentiam vestram confidimus, gratumque vobis esse, quod pro ipsorum remedio prosperitatem divino favore constat esse concessam: ut talia tantaque (Deo auctore) promissa, tam manifesta Dei misericordia invitet Praecellentiam vestram, ad participandam mercedem, et laudem maximam adquirendam. *Olim* autem vos audisse credimus de MONTENA*, ALTINO atque MANTUA civitatibus, quia *Sanctae* sunt *Reipublicae* reformatae. *Praecedentibus autem scriptis nostris* designasse vobis meminimus, quod dum ad obsidendum PARMAM, vel RHEGIUM, atque PLACENTIAM civitates proficisceremur, Duces Longobardorum ibidem constituti, in MANTUANA civitate *nobis cum omni festinatione ad subdendum se Sanctae Reipublicae occurrerunt* (1). Quos postcaquam *in servitio Sanctae Reipublicae suscepimus*, FILIOS EORUM IN OBSIDES ACCIPIENTES, RAVENNAM remeantes in HISTRIAM Provinciam, contra *hostem* GRASOULFUM (2) deliberavimus ambulare. Quam provinciam venientes, GISOULFUS *Vir Magnificus*, DUX, filius GRASOULFI, in *iuvenili aetate* (3) *meliorem se patre cupiens demonstrare*, occurrit nobis, ut cum omni devotione *Sanctae Reipublicae* SE CUM SUIS PRIORIBUS ET INTEGRO SUO EXERCITU, sicut fuit *, *subderet*. Nam se et gloriosus NORDOULFUS Patricius (4) * fecit

* Mutina

---

(1) *Sanctae Reipublicae occurrerunt*. Nel veder questa genia di Duchi Longobardi, spunta un sorriso involontario sulle labbra di chi ode celebrare la possanza di tal popolo a conquistare il rimanente d' Italia, e la sua forza unitiva; ovvero la capacità insita in esso d' aver a soggiogare l' intera nostra penisola. Fu forte, sì, ma sol della debolezza Bizantina; e forte solo a mantenersi nella parte fin dal principio acquistata.

Un altro piglio mi piace notare di chiunque non ha giammai tanti sdegni, che bastino ad esecrar degnamente i Longobardi misleali al Re Desiderio; e niuno intanto s' adira contro i mancatori della fede al Re Autari; vili e codardi tutti, che s' accostarono ai Franchi ed assoggettaronsi a' Romani. Ecco ciò che Iacopo Durandi [1] scrive intorno a' traditori di Re Desiderio. « Carlo premiò i « traditori, che gli posero Italia in mano... « A questo modo fu soddisfatta la mano ambi« ziosa, che da tanti anni la rovina loro ordi« va; e l' abuso della religione, la viltà, la « seduzione, la frode furono le armi, che sot« tomisero l' Italia agli *stranieri*. »

Quanto a me, io mi rallegro in pensare, che niuno cercò tradire le città di Napoli, d'Amalfi e di Venezia per darle in mano al Longobardo; e che niuno in esse imitò gli scellerati esempi de' Duchi d' Autari e di Desiderio.

(2) *Hostem Grasoulfum*. Costui, già l' ho detto, fu quegli a cui scrisse Gogone in nome di Childeberto Re (*Vedi* Documento Num. 42). Volea tradire, ma gli fallirono gli accordi; ed e' commise forse al figliuolo di fermarli co' nemici del suo popolo.

(3) *Gisulfus Dux in juvenili aetate*. Il Duca Gisulfo per avventura, sendo sì giovine, deputossi dal padre a consegnar l' *esercito intero* Longobardo nelle mani dell' Esarca. La gioventù di Gisulfo Duca trasse il Muratori a far molti ragionamenti per contraddire a Paolo Diacono, il quale parlò d' un Gisulfo, primo Duca del Friuli; e però Muratori volea, che quel primo Duca fosse stato veramente Grasolfo, padre del Duca Gisulfo. Ma il Durandi [2] mostrò, che altro era Gisulfo Duca del Friuli, ed altro il giovinetto Gisulfo, di cui non si conosce il Ducato; ciò che fu posto in più ampia luce dal Lupi [3] e dal Di Meo [4]; i quali scriveano senza saper l'uno dell'altro.

(4) *Nordoulfus Patricius*. Il Frehero, giu-

[1] Durandi, Marca di Torino, pag. 90.
[2] *Idem*, Cacciatori Pollentini, pag. 84-85.
[3] Lupi, Cod. Bergom. I. 159-164.
[4] Di Meo, Annali, I. 159-164.

cum dominorum nostrorum gratia in Italiam veniens, omnes suos hòmines ad serviendum serenissimis nostris Dominis recollegit, *diversasque civitates*, cum Ossone viro glorioso, et Romano suo exercitu, nostro cum consilio *reparavit*. Et quia Excellentiam vestram in eandem promissionem et devotionem, quam semel piissimis Patribus vestris dominis nostris promisistis, permanere non ambigimus, maxime dum displicuisse vobis CONSTAT, iussionibus vestris non impletis, *Duces fuisse reversos*, *eosque in vestra iracundia constitutos* (1); praecipiat Excellentia vestra omni cum celeritate implere ea, quae Patribus vestris piissimis nostris dominis promisistis : ut de effectu promissionis digna gratia augeatur, eoque tempore dirigantur, ut *fruges cunctas inimicorum foris inveniant* (2). Nobisque designare iubete, quibus itineribus, vel quo tempore expectentur à nobis : sperantes prae omnibus, ut dum feliciter Francorum exercitus descenderit, Romani, pro quibus auxilia vestra poscimus, *in depraedationem et captivitatem non* PERDUCANTUR (3); sed et eos, quos transacto tempore abstulerunt, relaxari et provinciae restitui iubeatis, ut praeterita emendantes, quid in futuro custodire debeant, demonstretis. Sed nec *fabricas* (4) incendi praecipite, ut agnoscatur, quia pro defensione Italiae auxilium *Christianae gentis* habuimus.

---

dica, esser questi lo stesso che il Duca Drottulfo, di cui si riferirà la sepolcrale Iscrizione (sotto l'anno 591). Ciò può stare, supponendo che il Codice unico Nazariano, donde procede la presente Lettera, errato avesse nel nome di Drottulfo. Ma parmi notabile in favor della contraria sentenza l'essersi taciuto nell'additata Iscrizione il titolo di Patrizio.

(1) *In vestra iracundia constitutos*. Dopo essersi scritta la Lettera precedente, dovè trascorrere il tempo necessario al ritorno de'Franchi nella lor patria, ed all'arrivo della notizia in Italia d'essere i Duchi loro caduti nell'ira di Childeberto. Per questa ragione cercai d'allontanar quanto più si potesse le date di quella e della presente Lettera.

(2) *Ut fruges cunctas inimicorum foris inveniant*. Non si parla dell'anno presente 590, in cui già fuggita era la stagione delle messi e delle guerre, ma del 591 innanzi la raccolta.

(3) *In depraedationem et captivitatem non perducantur*. Crede il Conte Balbo, che la *depredazione* risguardi gli averi, e la *cattività* le persone de' Romani. Perciò traduce [1]...... *Speriamo, che i Romani non saranno messi a sacco, nè tratti in prigionia*. Ma, poichè la Lettera dice; *ne in depraedationem et captivitatem perducantur*; ciò può intendersi della *preda* e della *prigionia* sol delle persone : se pur non vi sia in contrario un qualche cenno, che qui manca. *Vedi* l'*Osservazioni*, che seguono, *sulla condizione civile de' Romani del regno Longobardo*.

(4) *Nec fabricas, etc.* Afferma il Frehero, che le *fabbriche*, onde or si tocca, furono quelle soltanto delle Chiese d'Italia, perchè nella Lettera si soggiunge, doversi dai Franchi far conoscere d'essere Cristiano il lor popolo. Ma non parmi che i Franchi, se davano alle fiamme le Chiese, s'astenessero dal bruciar anche le case de' privati; eccessi entrambi, che certamente non approva la Religione. Di chi sarebbe stato il dominio di queste *fabbriche*? De' Romani o de' Longobardi? La Lettera nol dice : inutile perciò a chiarir le qualità civili de' Romani con la menzione di tali edificj.

---

[1] Balbo, Storia d'Italia, II. 61.

SU' TRADITORI LONGOBARDI.

Dalle precedenti due Lettere si scorge, che costoro furono i Duchi . . 1.° Di Parma : 2.° Di Reggio : 3.° Di Piacenza : 4.° Gisulfo, Duca d'ignota città, *cum Prioribus et integro exercitu*. Gran viltà fu certo del Duca di Piacenza d'andarsene con questo disegno fino a Mantova. Ben presto dirò de' Duchi Drottulfo e Mauricione.

De' figliuoli, dati da costoro in ostaggio, parla per avventura il Pontefice San Gregorio[1] in una sua Lettera, che sarà più tardi registrata. Intanto si vorrebbe sapere ciò che avvenne di que' traditori, e dell'esercito, grande o piccolo, del Duca Gisulfo. Non ignoro, che nelle leggi Longobarde[2] chiamasi *esercito* una mano di pochi Barbari ; ma nell'affare di questo Gisulfo, tal parola non può avere in sì tenue significato. Furono que' traditori, come sembra, divisi e stanziati nelle più forti città dell'Imperio in Italia ; ed alcuni tra essi convertironsi alla fede Cattolica.

I molti Duchi dianzi ricordati si numeravano fra que' trenta, onde Paolo Diacono[3] tacque il nome, contentandosi di ricordarne sol cinque altri o sei. Quanti fossero in tutto prima del regno d'Autari, si disputò assai dagli Scrittori dopo il Cardinal Baronio[4], che ne annoverò trenta sei : ragionevole opinione, alla quale in ultimo s'accostarono da una parte il Lupi[5], ed Alessandro di Meo dall'altra[6] ; illustrato in questo luogo dalle savie Osservazioni di suo fratello Giuseppe.

SULLE MESSI DE' LONGOBARDI.

Dice la Lettera, che *tutte le messi*, e però i campi, erano de' Longobardi. Qui dunque chiaramente si tratta di togliere il vitto a' nemici ; anche se la fame avesse ad opprimere gli uomini di Romano sangue. Questo era il luogo proprio per dire, ma non si disse, che le verdeggianti biade avessero, pe' patti conclusi, a rispettarsi dal Franco, se fossero daddovero state nel dominio di quei pretesi cittadini Romani. Riparlerò di tali *messi*.

SULLA QUALITÀ CIVILE DE' ROMANI DEL REGNO LONGOBARDO.

Uomini dottissimi credettero variamente :

1.° Che le preghiere dell'Esarca Ravennate al Re Childeberto, in favore de' Romani del regno Longobardo, fossero una pruova d'aver costoro conservata o riavuta ivi la lor *cittadinanza* con la *possessione Romana* de' loro beni mobili ed immobili :

2.° Che da tali preghiere si rilevasse per l'appunto l'opposto, perchè non vi sarebbe stato bisogno di nulla pattuire a pro de' Romani, se il Longobardo avesse lasciato veramente a costoro la lor *cittadinanza* e *possessione* Romana : ma, poichè divenuti o cittadini Longobardi o servi ed *Aldj* e però privata proprietà di ciascun Longobardo, non doveano per virtù d'uno speciale patto cader le loro sostanze od i loro *peculj* nel dritto della guerra e nel dominio de' Franchi.

Io non posso approvar le ragioni addotte in favor della seconda opinione, avendo Maurizio Augusto dovuto prevedere, che il Franco si facesse a voler distendere i suoi dritti anche su' cittadini Romani (se ve ne fossero stati) come sudditi de' Longobardi ; donde sorgea la necessità del patto in contrario. Assai meno è da seguitarsi la prima opinione perchè Maurizio Imperatore nel trattato non parlò dell'obbligo di restituire le robe a' Romani prigionieri de' Franchi (*Vedi* precedente Nota (3)) : nè fece alcun motto di cittadini, ma solo d'uomini Romani, caduti nella potestà de' Longobardi. Questo silenzio vuol tenersi come un nuovo motivo a far credere, che i Romani furono spogliati della nativa lor cittadinanza tra perchè ammessi nella Longobarda, e perchè divenuti servi ed *Aldj*. Senza ciò si sarebbe pattuito, che il

---

[1] S. Gregorii, Lib. 11. Epist. 3.
[2] Leg. 19. Rotharis.
[3] Paul. Diac. Lib. 11. Cap. 32.
[4] Baronii, Annales, Ad annum 573.
[5] Lupi, Cod. Bergom. I. 144.
[6] Di Meo, Annali, I. 69.

Franco avesse dovuto restituir le prede a' Romani. Ma dappoichè, *per fatto*, i Longobardi possedevano il tutto, ed i Romani non incorporati fra essi nulla godeano, dal *peculio* servile od *Aldionale* in fuori; s' omise nel trattato, e perciò ne tacque l' Esarca, di favellar se non solo del rimettere in libertà le persone. Ove altro si fosse detto nella convenzione, sarebbe stato certamente vero, che gl' ingenui Romani, creati *Aldj* e servi di ciascun Longobardo, avessersi da Maurizio Imperatore, *per dritto* e non ostante il *fatto* de'Barbari, come veri e legittimi cittadini e proprietarj Romani, quali essi erano prima dell'anno 568; sì che sarebbero tornati nel godimento attuale dei loro averi o mobili ed immobili, quando la guerra contro i Longobardi condotta si fosse a più prospero fine, che non si condusse.

Nello studio del presente Codice Diplomatico bisogna star sempre in orecchi a ben discernervi la doppia intenzione così de' Re Longobardi come de' Pontefici ed Imperatori. La parola *Romano* in bocca di que' Re additava i lor nemici abitanti nell' Italia non conquistata; e qualche volta nell' uso della vita, e non giammai nelle leggi o ne' pubblici atti, le razze de' lor sudditi, non incorporati nella cittadinanza Longobarda e ridotti alle qualità d' *Aldj* e di servi Longobardi. Appo i Pontefici e gl' Imperatori dinotava gl'ingenui di sangue Romano, che riputavansi non aver mai cessato d' essere cittadini Romani ed i soli padroni legittimi delle sostanze d'ogni sorta, ghermite da' Longobardi occupatori. Se negli accordi fra Maurizio e Childeberto si fosse parlato di sì fatti cittadini e de' lor beni, se ne sarebbe parlato col concetto Bizantino : il quale non avrebbe tolto di mezzo i tristi ma veri sensi del concetto Longobardo intorno alle qualità servili ed *Aldionali* di ogni Romano, che non fu incorporato fra' Barbari.

SUL NUMERO DE' GUERRIERI LONGOBARDI CHE CONQUISTARONO L' ITALIA.

Scipione Maffei [1] cercò di mostrare, che piccolo fosse stato il numero de' Longobardi conquistatori d' una parte d' Italia. L' autorità di sì grande uomo fece a' seguenti Scrittori assottigliar enormemente quel numero, sì che in verità sembra vedere i Barbari tremare innanzi alle grandi e fiorenti moltitudini de' cittadini Romani, passati a vivere sotto la dominazione Longobarda. Or se i Longobardi poterono conservar quella parte da essi acquistata d' Italia dopo la dipartita de' Sassoni ; se poterono poi vincere Childeberto in campo aperto nel 588 ; indi sostenere nel 590 tre assedj, perdere tre forti città, e poi riprenderle ; converrà dire, come ho già detto e ridirò, che il numero fu sempre insufficiente a voler conquistare tutta l' Italia, ma più che bastevole a mantenersi nella parte crollata sotto i primi lor colpi.

Lungamente e vittoriosamente il dotto ed ingenuo Lupi [2] contraddisse al Maffei, mostrando che, se i Longobardi erano pochi a' giorni di Tacito, s' accrebbero assai mercè le successive incorporazioni di molti popoli vinti ; alle quali conviene aggiungere gli stuoli dei servi affrancati di mano in mano, *ut bellatorum possent ampliare numerum*, come Paolo [3] racconta. Conchiude il Lupi che i Longobardi così aumentati piombarono con *ingente moltitudine* in Italia contro il Romano, indebolito da molte e molte sciagure. *Nec erat Romanis*, afferma lo stesso Paolo [4], *virtus ut resistere possent. Vedi* l' Epitaffio del Duca Drottulfo.

[1] Maffei, Verona illustrata, Lib. XI.
[2] Lupi, Cod. Bergom. I. 105-130.
[3] Paul. Diac. Lib. I. Cap. 13.
[4] *Idem*, Lib. II. Cap. 26.

NUMERO XLVII.

Lettera d' un Pontefice Pelagio, non si sa se il I.° od il II.°, ad un Vescovo intorno ad un Suddiacono vedovo.

ANNO?

(Dal Decreto di Graziano (*Distinctio* XXXIV. *Cap.* 7); e dalle Raccolte de' Concilj).

OSSERVAZIONE PRELIMINARE.

Non sapendo in qual tempo fu scritta la presente Lettera e da quale de' due Pelagi, Pontefici, la collocherò in questo luogo, dopo la morte del Secondo, avvenuta fin dal dì 8. Febbraio 590. Nelle Raccolte de' Concilj s' attribuisce a Pelagio II.°; così anche fanno Pietro Piteo, che la riferisce al 580 in circa[1], ed il Pizzetti[2]. Graziano la trasse da' libri d'Anselmo di Lucca e dal *Policarpo* di Gregorio Prete, Cardinal Sabinese. Fu ella indiritta « *Florentino* « *Episcopo* ». Donde conclude il Pizzetti, che questi fosse Vescovo di Firenze; ma *Florentino* ben poteva essere un nome proprio. S. Gregorio (Lib. XII. Epist. 39) parla di *Fiorentino, Diacono*; il quale governava in Roma l' Ospedale degli Anicj.

PELAGIUS PAPA FLORENTINO EPISCOPO.

FRATERNITATIS tuae relatione suscepta *ejus latorem* secundas quidem nuptias expertum non fuisse didicimus; castitatem tamen eum * priori non servasse conjugio designasti. Et quamvis multa sint quae in hujusmodi casibus observari canonice jubeat sublimitatis auctoritas ; tamen quia DEFECTUS NOSTRORUM TEMPORUM, QUIBUS NON SOLUM MERITA, SED CORPORA IPSA HOMINUM DEFECERUNT (1), districtionis illius non patimur in omnibus manere censuram, et aetas istius, de quo agitur, *futurae incontinentiae suspicionem auferre dignoscitur* ; ut ad Diaconatum possit provehi, *temporum*, ut dictum est, condescendentes *defectui*, concessisse nos noveris. . . . . . *et infra.* * cum

MICENAM vero, *ancillam ejus* (2), de qua post transitum uxoris filios habere confessus est, jubemus, ut tua dispositione *cuiquam monasterio continentium* (3) professura tradatur.

(1) *Corpora . . . defecerunt.* Il Pizzetti attribuisce queste devastazioni a' Duchi Longobardi ; ma poterono essere l' altre cagionate dall' ultime guerre Gotiche.

(2) *Ancillam ejus.* Essendo incertissimo, che in questa Lettera si parli del Vescovo di Firenze, riesce inutile addurre il fatto della *serva* Micena per chiarir la condizione legale de' *cittadini* Romani vinti da' Longobardi.

(3) *Cuiquam monasterio continentium.* E' sembra forse difficile, che i furori de' Duchi Longobardi avessero lasciato sussistere più d' un Monastero di Monache nella provincia, in cui vivea la *serva* Micena. Ecco perchè credo, esser la Lettera di Pelagio I.°; il quale sedette dopo la cacciata de' Goti, quando le città d' Italia respiravano dalla guerra, sebbene cadute in mano di più crudeli padroni. E se la Lettera vuole ascriversi a Pelagio II.°, la città o la provincia natale di Micena fu probabilmente fra quelle non conquistate da' Longobardi.

[1] Petri et Francisci Pithoei, Corpus juris Canonici. I. 47. Ad distinct. XXXIV. Cap. 7. (A. 1686).
[2] Pizzetti, Antichità Toscane, I. 29, 60. (A. 1778).

NUMERO XLVIII.

Autari fonda una Chiesa, che da lui chiamasi Autarena, *in quel di Bergamo.*

Anno ?

Diploma Caroli Crassi, Anni 883.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Carolus divina favente clementia imperator augustus. Cum apud internum judicem calix aquae frigidae ipsius amore indigenti collatus a mercede non sit vacuus evangelica tuba teste, multo majorem de amplioribus hi qui famulantibus in sancta ecclesia Deo necessaria ministrant remunerationem procul dubio expectant. Proinde omnibus fidelibus nostris tam praesentibus quam et futuris notum esse volumus quia Garibaldus Sanctae Pergomatis Ecclesiae venerabilis episcopus interventu Huttardi sanctae Vercellensis ecclesiae episcopi, et dilecti archicancellarii nostri ostendit clementiae nostrae obtutibus quoddam praeceptum in quo continebatur qualiter Grimoaldus rex quondam Longobardorum ecclesiae suae (Garibaldi Bergomatis) contulerat basilicam que dicitur Fara et nominatur ecclesia Autareni ab Autari rege, etc. (*Si tralascia il rimanente*) (1).

(1) Il Lupi cavò questo Diploma dal *Libro Censuale* del Vescovo Barozio; conservato nell' Archivio del Vescovado Bergomense.

Molti ed opportuni discorsi egli fa [1] sul luogo detto *Fara* nel Bergamasco, e sulla famiglia del Re Autari. Di tali notizie farò il mio pro nella Storia; qui basta l' aver accennato al fatto d' Autari, notando in compagnia del Lupi, che la Basilica *Autarena* di Fara fu Ariana in principio e consacrata di poi al culto Cattolico.

[1] Lupi, Cod. Berg. I. 171—175. et 937.

NUMERO XLIX.

Lettera di San Gregorio a Paolo, Scolastico *in Sicilia.*

Anno 590. Settembre *od* Ottobre *circa.*

(Lib. I. Epist. 3. Indizione IX. dopo il 1. Settembre).

OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULLE DATE DELLE LETTERE DI SAN GREGORIO.

Dovendosi da me riferire parecchie Lettere dell' illustre Pontefice intorno alle cose Longobarde, credo non superfluo l' avvertire innanzi tratto i leggitori, che il Di Meo giudica esser queste distribuite fedelmente secondo l' ordine degli anni, ed anche di ciascun mese nella Raccolta Gregoriana [1]. Ciò può affermarsi e negarsi con pari facilità. Muratori è tra quelli che negano [2]; ed io non mi discosto da lui su tal punto. Cercherò nondimeno d' ordinarle in

[1] Di Meo, Annali, I. 101.
[2] Muratori, Annali, Anno 594.

guisa, che non debba increscere a coloro i quali seguono il Di Meo, e manterrò intatti gli ordini stabiliti nelle pubblicazioni de' Maurini [1] e del Gallicciolli [2], senza dipartirmene, se nol richieggo talvolta l'identità della materia in poche Lettere, divise da breve intervallo d'un qualche mese dello stesso anno: tralasciando tutto quel che non appartiene propriamente alla Storia Longobarda, e tacendo perciò delle cose di Roma e de' paesi non occupati da' Barbari. Quanto a Roma, basta riferire nel Numero segnente alcuni versi, che ne dipingono la condizione dopo l'arrivo de' Longobardi.

GREGORIUS PAULO *SCHOLASTICO*.

Quid quid mihi ex honore Sacerdotalis officii extranei arrident, non valde penso: de vobis autem mihi hac ex re arridentibus *non minime doleo* (1), qui desiderium meum plenissime scitis...At quia nunc in civitate teneor Romana, honoris hujus vinculi religatus, habeo aliquid quod etiam vestrae gloriae exultem... et cum ipse quoque tuo honore religatus Romae . . . Veniente . . . *Viro Magnifico* domno MAURENTIO *Chartulario*, ei, quaeso, in Romanae Urbis necessitate concurrite: QUIA HOSTILIBUS GLADIIS FORIS SINE CESSATIONE CONFODIMUR (2).

---

(1) *Non minime doleo*. Le gratulazioni di Paolo *Scolastico*, che sembrarono importune a San Gregorio, per la sua esaltazione al Pontificato, doverono seguir prossimamente dopo il 3. Settembre 590, quando egli a suo malgrado fu consacrato.

(2) *Hostilibus gladiis confodimur*. In que' primi giorni della suprema Dignità, non per vana ostentazione, ma per intima pietà de' pubblici mali scrivea privatamente il Santo Pontefice allo *Scolastico*, il quale s' aspettava in Roma. Muratori [3] attribuisce alla natura della guerra i danni recati da' Longobardi a Roma: *Stabilita quippe dominatione Regum* (*Longobardorum*), ET BELLO EX SINU SUO IN FINITIMOS DEDUCTO. Così egli scrive; nè alcuno gli si vorrà opporre; ma gli amici del popolo Barbarico dovranno permettere a' Romani del 590 d'avergli fatto guerra dapprima, e poi d' essersi tenuti fermi sempre nel proposito e nella speranza d'averlo, quando che fosse, a cacciar d'Italia. Tale speranza, quantunque vana, fu legittima; e durò per molti secoli. Si leggano i versi, che seguono.

[1] S. Gregor. Opp. Tom. II. Parisiis. 1705.
[2] Gallicciolli, S. Gregor. in Opp. VII. 4—5. (A. 1770).
[3] Muratori, Antiquitates Medii Aevi, II. 149. (A. 1739).

NUMERO L.

Versi del settimo o dell' ottavo secolo intorno alle miserie di Roma.

ANNO ?

(Dal Muratori, Ant. Med. Ævi, II. 147).

EPIGRAMMA IN URBEM ROMAM (1), SAECULO, UT VIDETUR, VII. AUT VIII. COMPOSITUM (2).

---

(1) *Epigramma, etc*. Muratori, che di tante ricchezze fe' dono alla Storia d' Italia, trovollo in un Codice antichissimo del Capitolo dei Canonici di Modena; nè vi potè leggere i rimanenti versi: *me acies oculorum defecit.* Ivi forse parlavasi de' Longobardi, che non aveano certamente ampliato la signoría di Roma.

(2) *Compositum*. Quantunque verissimo il giudizio del Muratori, che questi versi fos-

Nobilibus fueras quondam constructa patronis,
Subdita nunc servis. Heu male, Roma, ruis!
Deseruere tui tanto te tempore Reges;
Cessit et ad Graecos nomen honosque tuum.
In te nobilium Rectorum nemo remansit;
Ingenuique tui rura Pelasga colunt (1).
Vulgus ab extremis distractum partibus orbis,
Servorum servi (2) nunc tibi sunt domini.
Constantinopolis florens *nova Roma* vocatur:
Moenibus et muris, *Roma vetusta*, cadis.
Hoc cantans prisco praedixit Carmine Vates:
« *Roma tibi subito motibus ibit amor* » (3).
Non, si te Petri meritum Paulique foveret,
Tempore jam (*tam*?) longo, Roma, misella fores.
Manciribus (4) subjecta jacens jacularis iniquis,
Inclyta que fueras nobilitate nitens, etc.

sersi composti nel settimo o nell'ottavo secolo, pur tuttavolta le cose in essi descritte appartengono eziandio agli ultimi anni del sesto: e perciò sono il miglior Comento a' detti di San Gregorio, *hostilibus gladiis confodimur*. Ecco perchè, nell'incertezza del tempo in cui si scrisse, mi piacque di qui collocar tal Epigramma.

(1) *Ingenuique tui rura Pelasga colunt*. Il Pizzetti* traduce questo verso, dicendo vigorosamente, che i *Senatori ed i più nobili uomini di Roma si ridussero a fare i contadini, avendo perduto le tante ville*, Ergastoli e Latifondi, *che possedeano*.

(2) *Servorum servi*. Non i Pontefici, ma i Greci, nota con ogni ragione il Muratori.

(3) *Roma tibi subito, etc.* Antico verso ricordato da Sidonio*; di quella sorta che chiamavansi *ricorrenti*.

(4) *Manciribus . . . iniquis*. Muratori congettura, che stia in luogo di *Mancipibus*, ossia d'*iniqui spurj*; cioè di Greci, cacciatisi nella dominazione di Roma.

* Pizzetti, Antichità Toscane, t. 322. in Nota. (A. 1778).
* Apollinaris Sidonii, Lib. IX. Epist. 14.

OSSERVAZIONI SU' ROMANI DI ROMA, SPOGLIATI DA' LONGOBARDI.

Il buon senso del Pizzetti gli fece dire, in una semplice Nota e senza quasi ch'egli ne dubitasse, poche parole intorno ad uno de' maggiori fatti, le conseguenze del quale appariscono, chi voglia studiarle, in tutta la Storia Longobarda; e giovano in gran parte a spiegarla. Parlo dello spoglio, che i Senatori ed i Magnati viventi nella Città patirono di tutt'i loro averi, posti ne' paesi d'Italia già conquistati. Supponendo, per esempio, che i discendenti di Plinio abitassero in Roma, perduto avrebbero qualunque lor podere di Como e presso le fonti del Tevere; supponendo, che abitassero in Como, sarebber divenuti *tributarj* d'un qualche privato Longobardo. Ben dunque, giova ripeterlo, disse il Pizzetti, che gli Ottimati di Roma, per effetto della conquista Longobarda, doverono porsi *a fare i contadini*: ciò che non avvenne loro sotto gli Eruli, nè sotto gli Ostrogoti, nè sotto i Greci, peggiori di tutti. Vengo ora il Muratori a confortar que' discendenti di Plinio, dicendo che ciò era una *delle misere pensioni d'ogni guerra*: venga il Macchiavelli a consolarli, affermando che i Longobardi o non erano o non sarebbero stati più *stranieri*, mercè l'avvenire, *all'Italia*. Già i Romani sapevanlo: perciò da Roma fecero al Longobardo perpetua guerra, o con le patrie armi, se poterono, o con quelle de' lor *Leti* o *Gentili* e *Federati*; fossero i Franchi di Childeberto Re, od altri Barbari, collocati dagl'Imperatori nelle Gallie od altrove col patto della

difesa di Roma e dell'Imperio. Scacciato il Longobardo, speravano riavere le proprie terre perdute; nè più i discendenti de' Romani, che caddero in mano al nemico, sarebbero stati *tributarj* di ciascun privato fra que' Barbari.

Suppongasi ora, che i discendenti di Plinio avessero voluto ritornare in Como, dopo le prime paci fra Roma ed il regno Longobardo. Si sarebbero forse restituite loro le terre? No, certo; perchè divise presso il vincitore. Sarebbero essi rimasti cittadini Romani di Como Longobarda? Neppure; ma il dritto de'*Guargangi*, cioè degli stranieri, gli avrebbe fatti cittadini Longobardi, come s'è ampiamente dimostrato e dimostrerà nelle mie Storie. In vista di tal diritto de' *Guargangi*, che il Macchiavelli non ebbe dinanzi agli occhi, avrebbe avuto il coraggio egli d'affermare, che i Longobardi aveano cessato d'essere *stranieri a Roma?* Se avessero cessato d'essere, sarebbero divenuti Romani.

NUMERO LI (1).

Lettera di San Gregorio a Giovanni, Vescovo d' Orvieto, in favor dell' Abate Agapito.

Anno 590.

(Lib. 1. Epist. 12).

Gregorius Johanni Episcopo de Urbe veteri (2).

Agapitus Abbas Monasterii sancti Georgii, insinuavit nobis plurima se a vestra sanctitate gravamina sustinere, et non solum in his, quae necessitatis tempore aliquod monasterio possint ferre subsidium; verum etiam quod in eodem monasterio *Missas prohibeatis celebrari, sepeliri etiam ibidem mortuos interdicatis*. Quod si ita est, *a tali vos hortamur inhumanitate suspendi*: et sepeliri ibidem mortuos, vel celebrari Missas, nulla ulterius habita contradictione permittas: ne denuo querelam de iis, quae dicta sunt, praedictus vir venerabilis Agapitus deponere compellatur (3).

---

(1) Ho recata in mezzo questa Lettera, ed altre ne recherò di simil natura, pertinenti a' luoghi, de' quali si possa dubitare, non fossero già caduti nelle mani de' Longobardi al tempo di San Gregorio: inchiesta necessaria per ben discernere i fatti ed i confini del regno loro da que' dell' Italia non conquistata. Nella quale industria consiste il principalissimo nervo degli studj storici del Medio-Evo.

(2) Non entro per ora nella questione, che oggi odo rinfrescata, del vedere se l' *Urbs vetus* fosse stata Orvieto o Viterbo. Qui certamente *Urbs vetus* mi sembra essere Orvieto, si come sembrò a' non mai a bastanza lodati Maurini.

(3) Questi andamenti dell' ordinaria vita in un anno di tanta e sì fiera turbazione de' Longobardi non fa supporre, che stessero i Barbari disseminati senza riguardo in una città sì vicina di Roma, qual'era Orvieto; e che, se pur v'erano, lasciassero in tanta pace il Vescovo ed i Monaci. Crede il Pizzetti [1], che Orvieto fosse fin dal 584 venuta in balia dei Longobardi: ma Paolo Diacono [2] scrive, che questi se n'impadronirono, regnando Agilulfo, nel 606.

[1] Pizzetti, Ant. Toscane, I. 62.
[2] Paul. Diacon. Lib. IV. Cap. 33.

NUMERO LII.

Lettera di San Gregorio a Balbino, Vescovo di Roselle, commettendogli visitar la Chiesa di Populonia (1).

Anno 590. (*Settembre ?*).

(Lib. I. Epist. 15).

Pervenit ad nos, quod Populonensis Ecclesia ita sit sacerdotis officio destituta, ut nec poenitentia decedentibus ibidem, nec baptisma possit prestari infantibus. Hujus igitur tam piae rei tamque necessariae mole permoti, jubemus
*commonitus dilectioni tuae, ut hujus praeceptionis auctoritate commonitus *, memoratae Ecclesiae visitator accedas, ut unum Cardinalem illic presbyterum, et duos debeas Diaconos ordinare. In parochiis vero praefatae Ecclesiae tres similiter Presbyteros: quos tamen dignos ad tale officium veneratione vitae et morum gravitate praevideris, et quibus in nullo obvient constituta Canonicae disciplinae, ut sanctae cum digna cautela provideatur Ecclesiae.

(1) « Populonia, dice il Pizzetti, [1] avea grandemente sofferto, e forse restò affatto distrutta; sparso qua e là il suo popolo può dirsi che non avesse più Chiesa . . . . ; dal che apprendiamo, come avea ridotti questi luoghi di Maremma il Duca Gumarritto. »

[1] Pizzetti, Ant. Tosc. 1. 61-62.

NUMERO LIII.

Dello stesso al Clero, all' Ordine ed alla Plebe di Perugia per l' elezione del Vescovo.

Anno 590. (*Settembre ?*).

(Lib. I. Epist. 60).

Potrebbe questa Lettera collocarsi agevolmente in questo anno, ed anzi dovrebbe, perchè una delle prime cure del Pontefice fu certo quella di provvedere alle Chiese lungamente state senza i Pastori: ma per le ragioni, che si diranno, sarà posta nel seguente anno 591.

NUMERO LIV.

Dello stesso per simil cagione al Clero, all' Ordine ed alla Plebe di Bevagna.

Anno 590. (*Settembre ?*).

(Del Lib. I. Epist. 81).

Si farà lo stesso della presente Lettera, e per un simil motivo.

NUMERO LV.

Dello stesso a tutt' i Vescovi d' Italia contro il fatto del Re Autari.

Anno 590. (*Settembre ?*) (1).

(Lib. I. Epist. 17).

Ad Universos Episcopos *Italiae* (2).

Quoniam NEFANDISSIMUS Autharit in hoc, quae nuper expleta est, Paschali solemnitate *Langobardorum filios* in fide Catholica baptizari prohibuit: pro qua culpa eum divina majestas extinxit, ut solemnitatem Paschae alterius non videret, vestram fraternitatem decet cunctos per loca vestra *Langobardos* admonere (3); ut quia ubique gravis mortalitas imminet, eosdem filios suos in Ariana haeresi baptizatos ad Catholicam fidem concilient, quatenus super eos iram Domini omnipotentis placent. Quos ergo potestis admonere, quanta virtute valetis eos ad fidem rectam suadendo rapite, aeternam eis vitam sine cessatione praedicate; ut cum ad districti veneritis conspectum judicis, possitis ex vestra sollicitudine lucrum in vobis ostentare Pastoris.

---

(1) Il Di Meo [1] assegna risolutamente, nè so il perchè, al Novembre di questo anno 590 i suggerimenti dati dal Pontefice a' Vescovi Cattolici per la predicazione fra' Longobardi. Certo; uno de' più cocenti pensieri del nuovo Papa fu questo di convertire i Barbari.

(2) *Italiae.* È chiaramente l' Italia Longobarda; non la Romana, dove il divieto d' Autari non giungea. Pretende il Niebhur [2], che l' Italia Longobarda comprendesse, eccettuata l' Istria, l' altre cinque provincie, onde componeasi dopo Massimiano l' Italia propriamente detta, ovvero l' *Annonaria* [3]: cioè la Liguria, la Toscana, l' Emilia, la Flaminia e la Venezia. Ma non fu de' Longobardi la Flaminia, in cui sorgeva Ravenna.

(3) *Langobardos admonere.* San Gregorio già vede i Longobardi più docili, che non avvenne in principio, alla parola Cattolica de' Vescovi: ed, oltre il divieto di Autari, s'ha dalla presente Lettera una prova manifesta del frutto, che faceano le predicazioni de' Cattolici.

[1] Di Meo, Annal. 1. 144.
[2] Niebbur, Hist. Rom. 1. 21. (Trad. Fran. A. 1830).
[3] Jac. Gotofred. Ad Leg. 6. Lib. XI. Tit. I. Cod. Theodosiani, De Annonâ et tributis.

NUMERO LVI.

Conciliabolo de' Vescovi Scismatici, tenuto in Marano sull' affare de' Tre Capitoli.

Anno 590. (*Settembre ?*).

(Da Paolo Diacono, e per lui dalle Raccolte de' Concilj).

OSSERVAZIONI PRELIMINARI.

Mancano gli Atti di questo Conciliabolo, ricordato dal solo Paolo Diacono [1]. Disputarono variamente intorno ad esso il Cardinal Noris [2], i PP. Pagi [3] e de Rubeis [4], non che Monsignor Mansi [5] ed il Muratori [6]. Le cose narrate da Paolo ricevono lume dal *Libello de' Vescovi Scismatici*, che si darà nel Num. 58.

[1] Paul. Diacon. Lib. III. Cap. 26. (Cap. 27. presso Grotio).
[2] Noris, De Quintâ Synodo, Cap. IX. §. IV.
[3] Pagi, Ad Baronium. Anno 590. Editio Lucensis, X. 499 — 502.
[4] De Rubeis, Monumenta Ecclesiae Aquilejensis, Cap. XXIX.
[5] Mansi, Notae ad Baronium, X. 500. ejusdem Editionis (A. 1741).
[6] Muratori, Annali, A. 588.

Elia, Metropolitano d'Aquileia in Grado, fu tormentato, dicevan costoro, dall'Esarca Smaragdo, acciocchè s'unisse con Roma e condannasse i *Tre Capitoli*. Morto Elia, gli Scismatici dettergli successore Severo, a cui quel medesimo Esarca pose le mani addosso in Grado ed il trasse in Ravenna, ove lo tenne per un anno intero fino a che i *Tre Capitoli* non furono disapprovati dal Prelato prigioniero. Restituito Severo in libertà, ritornò nella sua isola; ma i Vescovi ed i lor popoli dell' Istria e della Venezia lo schivarono come un apostata ed un traditore. Severo, venutogli a noia sì fatta condizione, si presentò innanzi a dieci Vescovi Scismatici, raccolti là in Mariano o Marano sull' Adriaca Laguna del Friuli; quivi egli porse una sua scrittura, dichiarando aver fallito in Ravenna; quivi egli fece ritorno allo scisma.

Ciò accadeva non già nel 589 secondo il Noris e le Raccolte de' Concilj, ma nel 590; cioè nell' ultimo anno d'Autari, quando i Longobardi chiudeansi nelle città forti, a schermirsi da' Franchi e da' soldati del nuovo Esarca, Romano; quando il Duca Gisulfo passava coi suoi alla parte dell' Imperio. Allora solamente i Vescovi del regno Longobardo ebbero il miglior destro di congregarsi. Del che l' Esarca diè i ragguagli a Maurizio Imperatore, che comandò si radunasse in Roma un Concilio a recidere le radici dell' errore. Perciò San Gregorio nella Lettera, che segue, scrisse a Severo; citandolo a comparire innanzi al Concilio raunato nella Città.

Egli è assai notabile, che uomini sì dotti come il Noris ed il Pagi, nel recitar le parole di Paolo intorno al Sinodo Maranese, avessero creduto di leggere appo quel Diacono quali fossero i dieci Vescovi Scismatici, quivi raccolti. Paolo disse il contrario, additando cinque soli, che aderirono allo scisma, e dieci, che se ne astennero: ma forse non volea dir ciò, ed intendea chiamare *scisma* il separarsi che Severo d'Aquileia fece in Ravenna da' veri Scismatici, ovvero da' difensori de' *Tre Capitoli*. Ecco i nomi de' Vescovi, secondo le parole di Paolo nel testo non del Grozio nè del Grutero nè del Muratori, ma in quello corretto dal P. De Rubeis.

. . . Post haec, facta est Synodus *decem* Episcoporum in Mariano, ubi receperunt Severum Patriarcham Aquileiensem, *dantem libellum erroris sui*, quia *Trium Capitulorum* damnatoribus comunicarat Ravennae. Nomina vero Episcoporum, qui se ab hoc schismate cohibuerunt, haec sunt: Petrus de Altino (a), Clarissimus (*Concordiensis*), Ingenuinus de Sabione, Agnellus Tridentinus, Junior Veronensis, Horuntinus (b) Vicentinus, Rusticus de Tarvisio, Fonteius Feltrinus, Agnellus de Acilio, Laurentius (c) bellunensis. Cum Patriarcha autem communicaverunt isti Episcopi: (d) Severus, Parentinus, Johannes Patricius, Vindemius et Johannes (1).

(a) *Grotius* et *Muratorius*, *Petrus de Altino clarissimus*: errore, corretto dal De Rubeis. (b) *Codex Ambrosianus*, *Horocius*: *Modoetiensis*, *Horontius*: *Lindebrogius*, *Herentius*. (c) *Codex Ambrosianus*, *Beldunensis*, *Maxentius Julejensis*, *et Adrianus Polensis*: *Modoetiensis*, *Velunensis*, *Maxentius Viliensis*, *et Adrianus Palesensis*: *Lindebrogius*, *Velunensis*, *Maxentius Juliensis et Adrianus Polensis*. (d) *Cod. Ambrosianus*, *scilicet Severus*.

---

(1) I nomi de' cinque ultimi Vescovi presso Paolo si debbono leggere, se non erro, a questo modo . . . « Severus, Parentinus Johannes, Patricius, Vindemius et Johannes ».

Ben dice il P. De Rubeis, aver Paolo voluto far comprendere, che Giovanni di Parenzo era diverso da Giovanni Celeiano, ovvero di Cilleia, sottoscritti entrambi nel Sinodo Gradense del 579: al quale sottoscrissero parimenti i tre rimanenti qui nominati da Paolo; cioè, Severo di Trieste, Patrizio d'Emona e Vindemio di Cissa, o, se si vuole, di Ceneda.

NUMERO LVII.

Dello stesso a Severo d' Aquileia, citandolo a venire in Roma.

Anno 590.

(Lib. I. Epist. 16).

Ad Severum Episcopum Aquileiensem.

Sicut gradientem per avia, carpentem denuo rectum tramitem tota Dominus aviditate complectitur: ita demum de deserente cognitam veritatis viam majore moerore quam gaudio, quondam de convertente laetatus fuerat, contristatur: quia minoris excessus est veritatem non cognoscere, quam in eadem cognita non manere. Aliudque est quod ab errante committitur, aliud quod per scientiam perpetratur. Et nos si quidem quantum incorporatum te jampridem fuisse in unitate Ecclesiae gavisi fueramus, abundantius nunc dissociatum a Catholica societate confundimur. Pro qua re, imminente latore praesentium, juxta Christianissimi et serenissimi rerum Domini jussionem (1), ad beati Petri Apostoli limina, cum tuis sequacibus venire te volumus, ut auctore Deo aggregata synodo, de ea quae inter vos vertitur dubietate, judicetur.

(1) Ecco additati gli ordinamenti anche dell' Imperatore, i quali dovettero procedere dalle relazioni dell' Esarca, non essendovi stato a bastanza il tempo a scriversi da San Gregorio, allor allora consacrato.

NUMERO LVIII.

Libello *di nove o più Vescovi Scismatici a Maurizio Imperatore contro la Lettera precedente di San Gregorio : scritto in un Conciliabolo d' incerto luogo.*

Anno 590 *in fine.*

(Dal Cardinal Baronio (1)).

(1) Il Baronio[1] stampò la prima volta questo *Libello*, donatogli dal rinomatissimo Niccolò Fabro (Le Fevre). Questi lo trasse da un Codice, che il Pagi[2] narra essere passato di poi nella Colbertina. Fu ristampato dal P. Harduino[3], secondo una Copia trovatane del P. Sirmondo, non che dal Coleti[4], dal De Rubeis[5] e dal Mansi[6].

OSSERVAZIONI PRELIMINARI.

Ingenuino, Vescovo di Sabbione, Lorenzo di Belluno, Agnello di Trento, Giuniore di Verona, Fontein di Feltre, Oronzo di Vicenza sottoscrissero negli Atti del Conciliabolo di Marano, insieme con Chiarissimo di Concordia e con Rustico di Trevigi. Morti nel mezzo tempo Chiarissimo e Rustico; succedettero, Augusto al primo, e Felice al secondo: ambidue sottoscritti nel presente *Libello*. Al quale non si veggono prender parte nè Agnello d'Asolo (secondo il Baronio) nè Pietro d' Altino, che intervennero in Marano. Per lo contrario nel *Libello* si scorge firmato Massenzio di Zuglio, il quale non fece parte de' Maranesi.

Ora Massenzio sottoscrisse nel 579 al Sinodo Gradense insieme co' Procuratori del Sabbionense Ingenuino e del Feltrino Fontein; insieme col Vescovo Agnello di Trento: i tre più

[1] Baronius, Annal. IX. 904. et seqq. in App. (A. 1600).
[2] Pagius, ad Baronium, X. 500. Edit. Lucensis. (1741).
[3] Harduini, Conciliorum. III. 524—528. (A. 1714).
[4] Coleti, Collectio Labbeano — Veneta Conciliorum, VI. 1325—1326. (A. 1729).
[5] De Rubeis, Mon. Ecclesiae Aquilejensis, Cap. XXXI.
[6] Mansi, Collectio Florentina Conciliorum, X. 463—466. (A. 1764).

ostinati nello scisma de' *Tre Capitoli*. Ma dopo il 590 Ingenuino fece ritorno all' unità della Chiesa; e, cadutogli dalla mente il velo, meritò per le sue virtù d'essere annoverato fra' Santi. Crede Giovanni Bollando, che ne scrisse la Vita, d'essere stato Ingenuino ricondotto nel dritto sentiero dalla dolcezza e dalla carità di Gregorio il Grande.

SUB GREGORIO PAPA SCHISMATICORUM Libellus supplex *EPISCOPORUM AD MAURITIUM IMPERATOREM.*

Suggerendum Domino nostro clementissimo ac piissimo Domino Mauritio Tiberio humiles *Venetiarum* vel *Secundae Rhetiae INGENUINUS, MAXENTIUS, (AGNELLUS?), FONTEIUS, LAURENTIUS, AGNELLUS, FELIX, AUGUSTUS, JUNIOR*, et *HORONTIUS Episcopi.*

PIETATIS vestrae est, clementissime dominator, preces humilium sacerdotum Imperiali dignatione suscipere: quod etiam supplices deprecamur per Dominum Deum nostrum Iesum Christum Salvatorem omnium, per Fidem Catholicam, et Regnum quod meruistis a Deo concessum, atque salutem dominorum filiorum vestrorum, quibus perpetuum Imperium Deo gubernante permanet, ut aditum inveniat supplicatio nostra apud pias aures vestras, et cum fiducia recurrentes ad principalia remedia, mereamur quae petimus impetrare. Nam, *etsi nos peccata nostra* AD TEMPUS GRAVISSIMO IUGO SUMMISERUNT (1), auxiliante nobis Domino, NULLO PONDERE PRESSURARUM ab integritate Catholicae Fidei invenimur ullo modo titubare. DEINDE NEC OBLITI SUMUS SANCTAM REMPUBLICAM VESTRAM, *sub qua olim quieti viximus*, et adjuvante Domino REDIRE TOTIS VIRIBUS FESTINAMUS (2). Suggerimus etenim, domine piissime Princeps, scandalum Ecclesiae, quod tempore divae memoriae IUSTINIANI Principis totius mundi Ecclesias conturbavit, nostrarum quoque provinciarum partibus ex tunc jam esse compertum; damnationem scilicet *Trium Capitulorum*, id est, epistolae venerabilis IBAE Episcopi EDESSENAE civitatis, personae quoque THEODORI MOPSUESTIAE Episcopi atque scriptorum THEODORETI Episcopi CYRI, quae in Sancta Synodo Chalcedonensi recepta sunt, et VIGILIO tunc Romano Praesuli, atque omnibus pene sacerdotibus damnatio ipsa, sicut revera contraria sancto Chalcedonensi Concilio, execrabilis noscitur extitisse. Qui etiam VIGILIUS scripta sua per omnes provincias mittens, anathematis vinculis obligavit omnem populum, si quis damnationi *Trium Capitulorum* praeberet aliquando consensum. Et licet postea Imperiali pondere ad consensum damnationis *Capitulorum* ipsorum paulatim singuli tunc fuerint coarctati, nostrarum tamen provinciarum venerandi Decessores, quibus indigni successimus, praedicti quondam VIGILII instructionibus informati, ad hoc inclinare nullo modo potuerunt. Quorum nos exempla, Deo propitiante, servantes cum universo populo nobis credito, sequentes etiam in omnibus definitionem sancti

---

(1) *Ad tempus gravissimo jugo summiserunt*. Da questa e dall' altre querele de' Vescovi Scismatici si scorge, che le recenti vittorie degl' Imperiali non aveano liberato la Venezia da quello che chiamavano *giogo gravissimo* de' Longobardi; e forse il luogo, in cui tennero il lor Conciliabolo era parimente situato nel regno Barbarico. Ma il romoreggiar de' Greco-Romani dava l'agio a que' Vescovi di congregarsi ora in Marano, ed ora in altra città delle loro contrade.

(2) *Redire totis viribus festinamus*. Questa era la speranza, questo il sospiro de' Vescovi; cioè, de' principalissimi tra gli uomini di *sangue Romano*.

Chalcedonensis Concilii, defensioni *Capitulorum* ipsorum et reverentiam exhibemus, et a communione damnantium cum divina gratia abstinere dignoscimur. Et dum SMARAGDUS gloriosus *Chartularius* patrem nostrum sanctae memoriae HELIAM *Archiepiscopum* AQUILEJENSIS Ecclesiae in causa ipsa pluribus vicibus contristaret: cum nostro omnium consilio, atque consensu direxit ad pia vestigia principatus vestri preces, supplicans, ut expectata Dei misericordia, revocatis omnibus consacerdotibus Synodi nostrae in potestatem *Sanctae Reipublicae* ad vestrae clementiae praesentiam veniretur, et vestrum in causam ipsam expectaretur judicium. Quod pietas vestrae mansuetudinis ad mercedem et laudem Imperii sui clementi dignatione suscipiens, jussionem suam dedit ad praedictum gloriosum SMARAGDUM, ut nullatenus quemquam sacerdotum pro causa communionis inquietare praesumeret, sed Dei misericordia operante sustineretur QUOUSQUE COMPRESSIS GENTIBUS AD LIBERTATEM OMNES SACERDOTES CONCILII SUB SANCTA REPUBLICA PERVENIRENT (1). Deinde defunctus est memoratus *Archiepiscopus* noster HELIAS.

Nos vero pro imperatis precibus, EJUSDEM CUM OMNIBUS POPULIS ARDENTIBUS DEVOTIORES EFFECTI (2), SI FIERI POTUISSET, EISDEM DIEBUS AD VESTRA CERTABAMUS REDIRE VESTIGIA : ET GRATIAS DEO RETULIMUS, ET PRO VITA IMPERII VESTRI, SICUT IPSE NOVIT DOMINUS, ASSIDUAS PRECES EJUS OBTULIMUS MAJESTATI. Post hoc ordinato in sancta AQUILEJENSI Ecclesia beatissimo *Archiepiscopo* nostro SEVERO, quae contumeliae illatae sint, et quibus injuriis, ac caede corporali fustium, et qua violentia ad Ravennatem civitatem fuerit perductus atque redactus in custodiam, quibusque necessitatibus oppressus atque contritus fuerit, *potuit ad domini nostri pias aures sine dubio pervenire.* Nos autem tam inauditis calamitatibus patrem et *Archiepiscopum* nostrum, quod numquam sub Christiano Principe factum dignoscitur, cognoscentes afflictum, insanabilium dolorum sumus stimulis vulnerati.

NAM in hoc tempore iterum cognovimus, reverendum Papam GREGORIUM ad ejusdem patris nostri exhibitionem misisse cum *sacratissima* vestrae pietatis *jussione*, ut pro causa ipsa communionis ad Romanam deberet civitatem deduci. Quod audientes, quamvis certi essemus talem *jussionem* domini nostri specialiter adversariorum improba importunitate subreptam, contabuimus; et contriti atque luctu gravissimo sauciati ad ultimam desperationem pervenimus, ut ad illius judicium *Metropolita* noster cogeretur occurrere, cum quo causa ipsa esse dignoscitur, et cujus communionem ab initio motionis causae hujus usque nunc Decessores nostri et nos *cum omni populo* evitamus. Et quidem memoratum beatissimum *Archiepiscopum* nostrum frequenti contestatione convenimus; ne, nobis absentibus ET A SE AD PRAESENS DIVISIS, de communi causa Ecclesiae aliquid audeat definire. Quoniam, piissime domine, *sic accensi sunt omnes homines plebium nostrarum in causa ista* (3), UT ANTE MORTEM PERPETI, quam ab antiqua Catholica patiantur

---

(1) *Compressis gentibus ad libertatem omnes Sacerdotes Concilii . . . pervenirent.* Allora si sarebbero creduti liberi, se le *genti* Barbariche fosser cacciate.

(2) *Cum omnibus populis ardentibus devotiores effecti, etc. etc. etc.* Non parlano di soli essi, ma de' lor popoli, anelanti a scuotere il giogo Longobardo.

(3) *Sic accensi sunt omnes homines plebium nostrarum in causa ista, etc.* Erano gli

communione divelli. Revera, clementissime dominator, Fidem Catholicam conservantes, et Chalcedonensis Concilii definitiones in omnibus venerantes, ut quibuslibet occasionibus contristemur, nec Deo, nec vestrae pietati placere credendum est.

Ergo, mitissime dominator, *totius Concilii nostrae parvitatis* haec est deliberatio, sicut, et eidem patri et *Archiepiscopo* nostro scripsimus, ut pro reddenda ratione communionis nostrae *contenti Dei judicio* IN IUGO BARBARICO (1), *opportuno tempore, ad vestrae pietatis vestigia occurramus*, habentes prae oculis exempla fidelia, quibus edocti sumus, cum omnes intentiones sopitae sunt. Sic Theodosii senioris Constantinopolitana Synodus, Deo propitiante, sedatis est scandalis confirmata: sic deinde Ephesina prima Synodus, divae memoriae Theodosio juniore disponente, bene noscitur definita: sic ad postremum praesentia Martiani divi Principis, abscissis omnibus scandalis, pax Catholica in Chalcedonensi Concilio reformata est. Nam per absentiam Christianissimorum Principum in Ephesina secunda Episcoporum congregatione in Dioscoro Alexandrino Flavianus sanctissimus regiae urbis vestrae Episcopus veritatem Catholicae Fidei defendens occisus est, aliique Episcopi assertores Orthodoxae Fidei injuste dejecti sunt, et scandalum Ecclesiae pessimum generatum est: quod eum magno labore postea divae memoriae Martianus Imperator avus vestrae pietatis sua praesentia in sancto Chalcedonensi Concilio amputans *, Catholicam pacem universalis Ecclesiae restauravit.

* ambulans

Hoc tantum prostrati deposcimus, ut quia misericordia Dei circa *Sanctam Rempublicam* operante, IN MELIORI STATU ITALIAE PARTES (2), laborante fideliter glorioso Romano Patricio, *dignanter perduxit*: ET CREDIMUS NOS CELERITER, DEVICTIS GENTIBUS, AD PRISTINAM LIBERTATEM DEDUCI (3): cesset violentia militaris, quam vestro felicissimo tempore Deus fieri non permittat. Sint induciae; et cum jussione sacratissimi Imperii vestri parati erimus ad pedes vestrae pietatis occurrere, et nostrae fidei atque communionis plenam reddere rationem. Nam cum quo nobis ipsa causa est, ET QUEM IN COMMUNIONE VITAMUS (4), judicem experiri non possumus; quod etiam sacratissimis legibus vestris statutum est, nullum posse judicem esse in causa qua adversarius comprobatur. Sed sicut semper Deus praesentia Christianorum Principum intentiones Ecclesiasticas sedare dignatur, hoc et nunc fieri supplicamus.

---

uomini di *sangue Romano*, privati della *cittadinanza Romana*, e divenuti *tributarii* di ciascun Longobardo. Le loro politiche sventure accresceano il loro zelo Cattolico, legandoli vie meglio a'proprj Vescovi; e però sempre ho detto e dirò, che a quegli uomini di *sangue Romano* la sola Religione sapea conservare una patria Romana.

(1) *Contenti Dei judicio in jugo Barbarico*. Confortati sempre dalla speranza di levarselo d'addosso.

(2) *In meliori statu Italiae partes*. Già molte città erano state ritolte dalle mani dei Longobardi.

(3) *Credimus nos celeriter, devictis gentibus, ad pristinam libertatem deduci*. Si fatta speranza della vicina libertà dimostra, che in fine del 590 non eransi ancora dal nuovo Re Agilulfo ristorati gli affari del regno Barbarico. S'oda intanto il perpetuo e sempre ripetuto sospiro di tornar liberi, cacciando il Longobardo.

(4) *Quem in communione vitamus*. Qui, e più sopra, fanno professione aperta del lor

Etenim si aliter, clementissime domine, actum fuerit, ut *Archiepiscopum* nostrum (quod absit) ad Romanam contingat violenter exhiberi Ecclesiam; spes jam nulla erit conservandae justitiae, sed tantum pondus gravissimae violentiae.

Succerimus etenim, pie dominator, quia tempore ordinationis nostrae, unusquisque sacerdos in sancta sede Aquilejensi cautionem scriptis emittimus studiose de fide ordinatoris nostri: nos fidem integram sanctae Reipublicae servaturos (1): quod ipse novit Dominus, nos fideliter toto corde et servasse, et huc usque jugiter conservare. Si conturbatio ista, et compulsio piis jussionibus vestris remota non fuerit, si quem de nobis qui nunc esse videmur, defungi contingeret: nullus plebium nostrarum ad ordinationem Aquilejensis Ecclesiae post hoc pateretur accedere; sed quia Galliarum Archiepiscopi vicini sunt, ad ipsorum sine dubio ordinationem accurrent, et dissolvetur Metropolitana Aquilejensis Ecclesia sub vestro Imperio constituta, per quam, Deo propitio, Ecclesias in gentibus possidet (2); ut quod ante annos jam fieri coeperat, et in tribus Ecclesiis nostri Concilii (3), id est, Bremensi (4); Tiburniensi (5), et Augustana (a) (6), Galliarum

(a) *Baronius*, *Augustana Galliarum*.

segregarsi da Roma: divenuti tanto più credibili contro i Longobardi, quanto più avversi a Romani Pontefici.

(1) *Nos fidem integram Sanctae Reipublicae servaturos, etc.* Non è forse questo uno de' maggiori fatti della Storia Longobarda, che i Vescovi, almeno della Venezia, dovesser giurare nell' atto d' ordinarsi; giurar, dico, d' esser fedeli alla *Santa Repubblica*, ovvero all' Imperio? E che dicessero d'aver fedelmente osservato il lor giuro con tutto il cuore nel regno Longobardo?

Niuno pose mente a tal fatto, ed il Muratori meno di tutti gli altri; ciò che in verità diminuito avrebbe le sue ammirazioni per la felicità Romana, e per le *rugiade*, ond'egli favella, de' giorni d'Autari: solo il De Rubeis accennò a quel giuramento in una parentesi e senza fermarvisi punto, non essendo questo il debito di lui, nè del Cardinal Baronio. Niuno di loro scrivea la Storia de' fatti civili d'Italia o d'Aquileia.

(2) *Metropolitana Aquileiensis... Ecclesias in gentibus possidet.* Dicono gli Scismatici, tornare in vantaggio all' Imperio d'esser le loro Chiese poste nel regno Barbarico (*in gentibus*), volendo viver que'Vescovi fedeli all'Imperio, mercè il giuramento; donde seguiva ch' essi avrebbero lavorato, facendo il colmo della lor possa per cacciare i Longobardi sì d' Autari e sì d' Agilulfo.

(3) *Ecclesiis nostri Concilii.* Così chiamano l'universalità delle Sedi lor Vescovili, Suffraganee del Metropolitano d'Aquileia; ora in Grado.

(4) *Id est Bremensi* . . . Qual era mai questa Sede? Non Brema del Veser: ma una città o terra de' Breoni, abitanti sull' Eno od Inno, come divisarono Giovanni Bollando [1], ed Antonio Pagi [2]. Di questi Breoni parlava Cassiodoro [3] a Servato, Duca delle due Rezie. Paolo Diacono [4] sembra collocare i suoi *Briones* non lungi d' Augusta nella Vindelicia.

(5) *Tiburniensi.* La Sede, cioè, di Teurnia o Tiburnia. Un Vescovo della quale chiamato Leoniano, sottoscrisse al Sinodo Gradense del 579. Tiburnia era sulla Drava.

(6) *Augustana.* Qual delle due? *L' Augusta Vindelicorum*, cioè, Ausburg odierna; o l' *Augusta Praetoria*, ovvero Aosta? L' una e l' altra spettarono all' Italia; l' una e

[1] Joh. Bollandi, Acta SS. Februarii, t. 673. (A. 1658). (5. Feb.). In Vita Sancti Ingenuini.
[2] Pagi, Ad Baronium sub anno 590. X. 504. Edit. Luc.
[3] Cassiodor. Variar. Lib. I. Epist. 11.
[4] Pauli Diac. Lib. II. Cap. 13. Lib. IV. Cap. 4.

Episcopi constituerant sacerdotes; et nisi ejusdem tunc divae memoriae JUSTINIANI Principis jussione commotio partium nostrarum remota fuisset; pro nostris iniquitatibus pene omnes Ecclesias ad AQUILEJENSEM SYNODUM pertinentes GALLIARUM SACERDOTES PERVASERANT. Ergo, domine pie, quia semper piissimorum Principum fides pro tranquillitate Ecclesiae vigilavit, et hoc studio, repensante Deo, CONTRARIAE GENTES DIVINA MANU COMPRESSAE SUNT (1): mereamur nos humillimi sacerdotes supplicationis nostrae sortiri effectum. Nam qui aliter pio domino nostro subrepere cupiunt, nec Dei judicium habent prae oculis, nec utilitatem SANCTAE REIPUBLICAE VESTRAE (2), seu opinionem pii Imperii, quam lacerari non metuunt de murmuratione totius populi partium istarum, qui persecutionem evidenter Christianis fieri suspicantur. Praesentem igitur supplicem relationem confidenter direximus, quam pia clementia dignetur placida aure recipere, ut effectum nostrae supplicationis Deo vobis aspirante sortiti, pro quiete matris nostrae AQUILEIENSIS ECCLESIAE sacratissimis jussionibus relevetur, *et pro incolumitate domini nostri ac dominorum filiorum vestrorum* (3) Domino Deo nostro jugiter supplicemus.

SUBSCRIPTIO.

INGENUINUS Episcopus sanctae Ecclesiae Secundae Retiae hanc relationem a nobis factam subscripsi.

MAXENTIUS Episcopus Sanctae Ecclesiae Juliensis, ut supra.

LAURENTIUS Episcopus Sanctae Ecclesiae Bellunatae, ut supra.

AUGUSTUS Episcopus Sanctae Catholicae Concordiensis Ecclesiae, ut supra.

* Trid·ntinae AGNELLUS Episcopus Sanctae Trajentinae (a) * Ecclesiae, ut supra.

**

JUNIOR Episcopus Sanctae Catholicae Ecclesiae Veronensis, ut supra.

FONTEIUS Episcopus Sanctae Feltrinae Ecclesiae, ut supra.

FELIX Episcopus Sanctae Tervisianae Ecclesiae, ut supra.

HORONTIUS Episcopus Sanctae Catholicae Ecclesiae Venetinae, ut supra.

(a) *BARONIUS IN MARGINE*, *Parentinae*: errore, come ben nota il De Rubeis, perchè Parenzo era dell'Istria. ** *HARDUINO*, *COLETI*, *DE RUBEIS* e *MANSI*, per la Copia del Sirmondo, soggiungono ad Agnello di Trento, . . » *Agnellus Episcopus Sanctae Acelinae Ecclesiae*, *ut supra*.

---

l'altra passarono sotto il dominio de' Franchi: la prima dopo la morte di Teodorico degli Amali, e la seconda per opera de' Longobardi. Crede il Pagi [1], trattarsi qui della Vindelica; e questa egli afferma essere stata Suffraganea di Milano. Sì; trattasi della Vindelica; ma la *Pretoria* fu Suffraganea di Milano.

(1) *Compressae sunt.* Sempre la speranza, che dovea sì presto chiarirsi bugiarda.

(2) *Sanctae Reipublicae vestrae.* Così chiamavano l'Imperio: ma l'Imperio di Maurizio Augusto era ben altro da quello, che fino a' dì nostri si chiamò il *Sacro Romano Imperio*; nome, nel quale scrive Muratori [2] doversi voltare la *Santa Republica*. Meglio il De Rubeis; . . . « Ita *Graecum Imperium* « vocabatur. »

(3) *Pro incolumitate domini nostri, etc.* Giurare per la salute del Principe fu il maggior segno d'ossequio ne' sudditi. E per sudditi virtuali dell'Imperatore si tenevano questi Vescovi Scismatici: lo stesso atto d'appellare a lui contro l'intimazione fatta da San Gregorio Pontefice a Severo d'Aquileia dimostra gli animi loro così verso l'Orientale Imperio come verso gli occupatori Longobardi.

---

[1] Pagi. Ad Baron. V. 504. Edit. Lucens.

[2] Muratori, Annali, Anno 590.

OSSERVAZIONI GENERALI SULL' ANIMO DE' VESCOVI SCISMATICI E DE' LORO POPOLI DI SANGUE ROMANO VERSO AUTARI ED AGILULFO.

Anzichè chiedere a Paolo Diacono se i Romani vinti da' Longobardi fossero felici o no sotto Autari, e se nel primo anno di questo Re si fosse da lui redintegrata la *cittadinanza e possessione Romana* o dato a que' vinti l' *uso pubblico d' armi Romane*, giovava chieder di ciò a' Maestri delle Milizie Imperiali ed a' Pontefici Romani, purchè fossero contemporanei. Se questi sembrano per avventura sospetti, e se ambiziosa troppo si giudica la mano, di cui parla il Durandi, s' interroghi adunque il Concilio degli *Scismatici*, congregati contro il Pontefice di Roma; e così accesi contro lui, ch' essi nel presente *Libello* dicenno di voler morire (*antea mortem perpeti*) innanzi d' andarne a trattar la loro causa nella Città. Or questi nemici di San Gregorio dicono contro Autari, morto pochi mesi dianzi, e contro l' importabile giogo Longobardo assai più nel *Libello*, che non dissero in ogni altra scrittura i Papi o gl' Imperatori. Stiasi perciò alla testimonianza degli *Scismatici*, e si vegga in qual modo non solo essi ma i *loro popoli*, spezialmente ricordati, pensavano dei Longobardi e della pretesa ristorazione de' Romani; dono della debolezza o della clemenza d'Autari? Parole generiche di letizia e di pace scrisse intorno a quel regno il Diacono, Longobardo e lontano dall' aureo sessennio per circa due secoli: parole generiche di grave cordoglio contro il giogo Barbarico e d'amica speranza d'averlo a rompere scrissero gli *Scismatici, contemporanei d'Autari*; e già Vescovi in più gran parte prima del suo innalzamento al Trono Longobardo. A quale di questi due linguaggi dovremo noi credere? Credasi al continuo tenore de' fatti avvenuti dopo Autari: credasi a ciò che risulterà dal Codice Diplomatico Longobardo: ma non si fondi più la Storia d' Italia, su' *Popoli Aggravati* o *non Aggravati*, sugli *Ospiti* o non *Ospiti* e sugli *Ospizj*, nè sul *Partiuntur* o *Patiuntur* di Paolo Diacono. Troppa semplicità veramente sarebbe da indi in qua voler proseguire a fondarla sulle oscurissime, sulle incertissime opinioni del Diacono circa quell' avvenimento: le quali tanto più si rabbuieranno quanto più nuovi Codici e nuovi Manoscritti della sua Storia scoprirannosi; sempre nuovi e più efficaci modi a farci vie meglio ignorare, mercè le varietà loro, in qual modo egli avesse proprio dettato le parole pertinenti agli *Aggravati*.

OSSERVAZIONE PARTICOLARE SULL' ANIMO D' INGENUINO VERSO IL RE AUTARI.

Ingenuino era nato Romano sotto il reggimento de' Goti, e vide le Rezie con la Vindelicia passar sotto il dominio parte de' Franchi, e parte de' Bavari soggetti alla famiglia di Clodoveo. La Sedia di Sabbione stava ora nel regno de' Franchi; e però Ingenuino si vide sottoposto al *guidrigildo* della Legge Salica, non ignominioso per lui Vescovo, ma grave d'assai al suo popolo, essendo' i *Romani Possessori* tassati quivi con cento soldi quanto i *Liti*; gente simile agli *Aldj* Longobardi. Delle quali cose ho favellato in altro luogo [1]. La condizione civile adunque d' Ingenuino era migliore assai, che non degli altri *Scismatici* soggetti a' Longobardi e radunati nel Conciliabolo contro San Gregorio: Ingenuino perciò vuol tenersi come un testimonio vivo e non interessato de' fatti avvenuti sotto il non suo Principe Autari; come un testimonio, che avrebbe avuto il dritto di dar le più solenni mentite, se uscito fosse fuor del sepolcro, a Paolo Diacono. Egli nondimeno il Vescovo di Sabbione avanti ogni altro sottoscrisse nel *Libello*, approvando ciò che i rimanenti Vescovi scriveano di dolori e di smanie contro il governo d' Autari e de' Barbari.

SULLE CALAMITÀ DE' VESCOVI DI SANGUE ROMANO AL TEMPO D' AUTARI.

Credette il Muratori aver dato un gran passo a ben difendere Autari contro l' accuse del Cardinal Baronio, quando egli dichiarò d'essersi posseduta solo nel regno di quel Re la felicità, onde parlava Paolo Diacono; ma non previde, che il Baronio avrebbe potuto chiedere, se alcuna sorta di felicità si fosse procacciata dallo stesso Re a' cittadini Romani, caduti sotto la domi-

[1] *Storia d' Italia*, II. 352. *et passim.*

naziaoe Longobarda. E fra gli uamini Romani erana principalissimi certamente i Vescovi, o coosacrati prima del 568 e dell'arriva d'Alboino in Italia, o eletti nel mezzo tempo fra quell'arrivo e la morte d'Autari, accaduta ael 3. Settembre 592. Or, senza più badare a'lamenti degli Scismatici e massimamente d'Ingenuino; s'ioterroghi lo stesso Paolo Diacona [1], allegro narratore delle Autariane beatitudini. Paolo dirà, che da'Longobardi naa aacora Cattolici spogliaronsi di quasi tutta la facaltà le Chiese, tenendosi oell'avvilimenta e nell'abbieziane i Vescovi. Se i Barbari così faceano con que' Vescovi *di sangue Romano*, che non avranno fatto coi Romani di grado minore? Teodolioda ed Agilulfo, oon Autari, trassero l'Episcopato da tali miserie.

« Nam pene omoes Ecclesiarum substantias Longobardi, dum adhuc gentilitatis errore « tenerentur, invaserunt; sed (Theodolindae) salubri supplicatione Rex (Agilulfus) permo- « tus . . . . Episcopos qui in *depressione ac abiectione erant*, ad dignitatis solitae honorem « redaxit. »

SUL TITOLO DI nefandissimi *DATO DA PAPI A LONGOBARDI.*

Il titola di *nefando* o di *nefandissimo* aan si dà, è vero, nel *Libello* a'Longobardi: ma i Proccuratori d'Ingenuino e di Fonteia aveano sottoscritta al Concilio Gradeose del 579, nel quale (*Vedi* pag. 6) si parla de' *flagelli di tal gente nefanda*. Vi sottoscrissero altresì Masseazio di Zuglio ed Agnello di Trenta, che ar poacvano il nome nel *Libello*. Un simil titolo di *nefandissimo* dava Giustiniana al Re Totila, suo nemico, nella Prammatica Sanzioae. Leggasi poi ne' Concilj e ne' Padri de' primi secoli se siano giammai gli Eretici trattati con parole più dolci, che non del *nefandissimo*.

Religiosa e civile ad un tratto era la nimistà fra' Romani Cattolici ed i Longobardi, Ariani la più gran parte sotto Autari: e, per quanto il Muratori faccia le viste di maravigliaroe, così allora parlavasi (non dico se con maggiore o minor gentilezza della nostra); così allora parlavasi de' nemici noo solo da' Papi ma dagl' Imperatori e da' loro Ministri. Giova rammentar qui gl' *infandi Senones* degli antichi.

SULLA VERITÀ ED AUTENTICITÀ DEL SINODO TENUTO IN GRADO NEL 579.

Elia, Metropolitano d'Aquileia, il quale nel 579 dava del *nefando* alla geote Longabarda io Grado, mi conduce a liberarmi della promessa da me fatta (*Vedi* pag. 9. 25) di mostrare, che oeo sono falsi gli Atti di quel Concilio. Come tenerli per veri, dice il De Robeis (e fu seguitato così dal Mansi come dal Muratori e dall' Assemaoi), se i Vescovi quivi raccolti erano Scismatici? Come credere, che Pelagia II.° avesse loro spedito un Legato per nome Loreoze?

Il Cardinal Baronio, a schivare tali difficoltà, pretese [2], che que' Vescovi erano Cattolici nel 579. Ia la ereda solo d'alcuni, e massimamente di Patrizia d'Emona e di Virgilia di Scarabanzia; nan certo d'Elia d'Aquileia, che giustamente il Cardinal Naris [3] chiama *Principe degli Scismatici*. Ma lo scisma intorno a' *Tre Capitoli* non toglieva, che in tutta il resto fosser que' Vescovi ottimi Cattolici. Perciò San Gregorio, successor di Pelagia, cercava sempre di schivar sì fatta importuna questione, s'egli poteva; e quando poscia la Regina Teodoliada s'allontanò, per cagione de' *Tre Capitoli*, dalla comunione di Costanzo, Arcivescova di Milana in Genava, scrisse [4] il Pontefice a Costanza; « *Ego neque verbo neque scripto* Tria Ca- « pitula *recolo*. » Contento il Santo Pootefice, che tutti professassero la fede Calcedonese, amava di non irritar gli animi: nè altrimenti ritrasse dalla scisma la Regina, se non lodaodole il Concilia di Calcedonia e serbanda il più alto silenzio su' *Tre Capitoli*. Ecco in qual modo ciò è narrato dallo stesso De Rubeis [5] . . . . « Sanctissimi Pontificis prudenti aeconomiâ factum, « ut, *Capitulorum* negatia dissimulato, Ecclesiae uaitatem Regina servaret. »

---

[1] Pauli Diaconi, Lib. IV. Cap. 6.
[2] Baronii, Annales, Anno 602. Num. III. Edit. Lucens. XI. 29.
[3] Noris, De Quintâ Synodo, Cap. IX. §. IV.
[4] S. Gregorii, Lib. IV. Epist. 3.
[5] De Rubeis, Mon. Aquil. Col. 281.

Ciò che con essa fece San Gregorio perchè non avrebbe potuto ed anzi dovuto fare il suo predecessore Pelagio II.° co' Vescovi della Venezia e dell' Istria? Il Sinodo Gradense del 579 ad altro non riuscì se non alla pubblica lettura del Privilegio Pontificio, con cui si trasferiva nella Romana isola di Grado la Sede d'una città come Aquileia, disfatta dagli Unni ed afflitta da' Longobardi. Con tal *beneficio*, pensa il Noris, volea Pelagio II.° guadagnar le menti d'Elia Metropolitano e degli altri Scismatici : ecco perchè si spedì Lorenzo il Legato.

Se questo era un *beneficio*, replica il De Rubeis [1], avrebbe dovuto Pelagio II.° rimproverarlo agli Scismatici nelle sue tre Lettere (dianzi riferite): ma non avendone toccato il meno del mondo, s'ha un giusto motivo a giudicar falsi gli Atti del Sinodo Gradense.

Per rispondere al De Rubeis, io m'allontano in questo particolare dal Noris ; e dico, non essere stato *beneficio* d'alcuna maniera il sottomettersi che fece Pelagio II.° alla necessità, veggendo Aquileia in così pessimo stato dopo gli Unni ed i Longobardi ; esservi stato anzi una grande utilità pel Pontefice Romano, che i Vescovi della Venezia, premuti da' Barbari, si potessero legittimamente congregare in un' isola Romana. La quale non era nè la più vasta nè la più lieta dell' Adriatico : e nondimeno i Vescovi anelavano a quel soggiorno, perchè o scacciati da' Duchi Longobardi, o cercanti un asilo contro le lor crudeltà.

A Lorenzo Legato fu commesso adunque di contentar que' fuggitivi, parte Scismatici e parte no ; di non proporre ombratili dispute su' *Tre Capitoli*; di veder poscia i modi a ricondurre il Metropolitano e gli altri ostinati verso l' unità della Chiesa. Or perchè, ripiglia il De Rubeis, non avrebbe dovuto Lorenzo trattar dell' unità in principio, e poi venire a concedere il Privilegio del trasferirsi la Sede Aquileiese in Grado? Perchè, rispondo, Pelagio II.° gli avea comandato di procedere con dolcezza ; e n'ebbe il frutto, che tutt' i Vescovi del Concilio in Grado fecero grandi acclamazioni al Papa, pregandogli vita e sanità. Dopo ciò, sarebbe tornato più facile a Lorenzo di ragionar de' *Tre Capitoli* con Elia. *Moltia fandi Tempora*. Governarsi, come vorrebbe il De Rubeis, con gli Scismatici, e non come si governò indi San Gregorio con Teodolinda, sarebbe stata l' opera d'uomo soverchiamente avventato: e, se i desiderj di Pelagio II.° del richiamare a sè i traviati non si recarono ad effetto, egli non ebbe certo a pentirsi d'aver trasferita in Grado la Sedia d'Aquileia, nè perdè le speranze di guadagnar un qualcuno, come Ingenuino. Già ho detto (*Vedi* pag. 26), che allora divenne aperto e baldanzoso lo scisma d' Elia, quando costui non rispose alle due prime Lettere invintegli da Papa Pelagio in fine del 584 o ne' principj del 585. Allora solo il Pontefice non potè più chiuder gli occhi alle tracotanze degli Scismatici senza offendere la dignità della Sede Romana. Elia fu eletto nel 570: e nel 579 ancor non avea concepito i furori, che indi concepì dopo i colloquj co' suoi Suffraganei.

Toccherò brevemente ora di tre altro minori obiezioni proposte dal De Rubeis [2], ed approvate così dal Mansi [3] come dal Muratori [4] : avendo io già risposto all' altre (*Vedi* pag. 9) della non credibil frequenza di molti Vescovi Longobardi nell' isola di Grado, e dell' incostanza, con cui si dà il nome ora di *città* ed ora di *castello* a Grado (*Vedi* pag. 7).

1.° Pelagio II.° nella prima sua Lettera intorno allo scisma dice d' aver più *tardi* che non bisognava scritto ad Elia : dunque non gli avea scritto nel 579.

Ma se l' una Lettera è del 579, e l' altra del 584 o 585 (*Vedi* pag. 21. 22), qual maraviglia che Pelagio dica, dopo un silenzio di cinque anni, d'avere scritto assai *tardi* ? Pelagio non disse d' aver *tardi* scritto ad Elia sopra qualunque materia, ma solo sull' argomento dello scisma.

2.° La diversità di molti Codici, ove si contengono gli Atti del Concilio di Grado, ed ancora la differenza di qualche data ne' varj Manoscritti.

Se vi fossero gli Atti originali, potrebbe farsi alcun conto di tali Osservazioni ; ma elle tornano inutili, trattandosi di Copie antiche, fatte da varj e non tutti esperti Copisti. Grande stupore anzi sarebbe, che non fossero corsi frequenti gli errori, massimamente intorno alle date. Havvi cosa più certa e solenne del Codice Teodosiano ? Eppure s' ascolti ciò che delle varietà ne' cinquanta a più Manoscritti, ov' egli è contenuto, scrive l'Haenel, suo recentissimo e diligentissimo pubblicatore . . .

---

[1] De Rubeis, Mon. Eccl. Aquil. Cap. XXV. XXVIII.
[2] *Idem*, *Ibid*. Cap. XXVII. XXVIII.
[3] Mansi, Notae ad Baronium, Editio Lucensis, X. 353.
[4] Muratori Annali, An. 579.

« Omnibus Codicibus parem auctoritatem habui in solis *inscriptionibus* et *subscriptio-*
« *nibus* . . . . : OMNES ENIM VACILLANT. »

3.° Nel Concilio tenuto in Mantova nell' 827 si disputò del ritrasferire la Sedia di Grado in Aquileia. I Gradensi, obbligati a presentare il lor titolo, presentarono una Copia non sottoscritta da niuno.

Erasi smarrito, si risponde agevolmente, l' originale del 579 : o fu rubato da chi aveva interessi contrarj a quelli de' Gradensi. Quale de' leggitori di Paolo Diacono può ignorare i fieri saccheggi [1], che il Longobardo Lupo, Duca del Friuli sotto il Re Grimoaldo, fece dei tesori della Chiesa Gradense? Donde nacque la favola, che Lupo avesse portato via da quell' isola l' Originale del Vangelo di San Marco [2]. Ma di che si dubita? Non vissero per molti anni, a cagione de' Longobardi, non vissero i Metropolitani d'Aquileia in Grado? Ciò non negasi dal De Rubeis, nè dal Mansi nè dal Muratori. Qual novità, ripeto, che Pelagio II.° si fosse con la sua Lettera del 579 sottomesso a questa necessità? *Rabiem*, egli dicea, *perpendens furentium Longobardorum*. Parlava de' Duchi; ed in bocca del Papa s' ascoltavano intorno ad essi le medesime parole, che indi scrisse Paolo Diacono. Aquileia da un altro canto era distrutta; e temeansi le correrie degli Avari o d' altri Barbari, diversi da' Longobardi.

La sola accusa, che può farsi al Sinodo Gradense, sta in ciò che Pelagio II.° concede ad Elia il titolo di *Patriarca*; parola senza fallo aggiunta da un qualche più recente Copista. Ma nel testo del Sinodo, e questa è riprova solenne della sua verità, Elia non si sottoscrive che come semplice Vescovo d'Aquileia: ciò rafforza i dubbj del Carli [3], non il giusto dritto Metropolitico d' Aquileia si fosse ben chiarito dopo il Concilio Mantovano dell' 827, quantunque gli Scismatici e Paolo Diacono avessero dato ad Elia il titolo di *Patriarca*; ciò in oltre risponde a' molti ragionamenti dell' Assemani [4] per tacciar di falso il Sinodo a cagione dell' errore o della frode parziale d' un Copista, vago di piaggiare con lo splendido titolo di *Patriarca* il Vescovo Gradense. Molta fu sempre la licenza de' Copisti nelle *sottoscrizioni* e nelle *soprascritte* delle scritture; molta nel mettere gli anni di Gesù Cristo, come usavasi nel tempo di chi copiava e non in quello, nel quale s' era scritto ciascun documento. Questi vizj, che sarebbero da non perdonarsi negli Originali, condonansi agevolmente nelle Copie: tal' è la più approvata sentenza di Mabillon e de' migliori maestri dell' arte Diplomatica; e troppo grave danno riuscirebbe alla Storia un' insensata severità, che fa temere ad ogni piè sospinto di non essere false molte parti de' Codici di Teodosio e di Giustiniano, per gli errori nelle date o ne' titoli di coloro, a' quali si scorge indiritta ciascuna legge. Anche il De Rubeis [5] accetta per vera una Bolla di Gregorio II.°, non ostante il titolo di *Patriarca* ivi dato al Metropolitano di Grado; e contentasi, che un tal titolo aggiunto vi fosse stato dalla mano ambiziosa od ignorante d'un Copista.

---

[1] Pauli Diaconi, Lib. V. Cap. 17.
[2] De Rubeis, Mon. Aquil. Cap. 11. XXXV.
[3] Haenel, Codex Theodosianus, Praefat. pag. XLIV. (A. _842).
[4] Carli, Del dritto Metropolitico d' Aquileia. *Vedi* Opp. Tom. XV. (A. 1786).
[5] Assemani, Ital. Hist. Script. I. 159-163. (A. 1751).
[6] De Rubeis, Mon. Aquil. Col. 314.

SOSPETTI DE' BALLERINI E DEL DE RUBEIS.

Queste cose io volli dire in pro dell' opinioni del Baronio e del Noris sulla verità del Sinodo Gradense, per la quale stette ancor il dotto Monsignor Filippo Del Torre in un suo Discorso Manoscritto [1]. Contro questo levaronsi nel 1732 in Verona i non meno dotti fratelli Ballerini [2]; e fu mirabil cosa, che nello stesso anno il De Rubeis proponesse in Vinesia [3] i primi suoi dubbj, simili del tutto a quelli do' Ballerini, contro il Gradense; dubbj, che poi allargò cotanto nell' insigne Opera de' *Monumenti Aquileiesi*.

Solo in ciò si divisero, che, avendo tutti avuto per falsa la Lettera di Pelagio II. [2] e la sottoscrizione di Lorenzo, credettero indi, che un Sinodo si fosse tenuto daddovero in Grado, solo per gli affari degli Scismatici, pieni di mal talento contro il Pontefice Romano: ma il De Rubeis [4] affermò, che tennesi da Paolino, predecessore d' Elia, ed i Ballerini [5] lo giudicarono congregato da Elia nel 579; parendo lor vere così le soscrizioni de' Vescovi come le Note Cronologiche. Sebbene io reputi autentiche la Sinodo intera e la Lettera di Pelagio II.[2], pur tuttavolta non avrò briga co' Ballerini, e potrei accettare impunemente il loro giudizio, perchè i sensi degli Scismatici del 579 verso i Longobardi rispondono a' concetti manifestati nel *Libello* del 590 su tal proposito; cioè sul principale che siasi preso a chiarire col soccorso del Codice Diplomatico intorno alle condizioni de' Romani vinti da' Barbari ed alle qualità della conquista. Girolamo Tartarotti [6], veemente ingegno, ebbe per disperata ogni difesa del Concilio di Grado; ed il Conte Francesco Berretta [7] d' Udine fu l' ultimo, per quanto io sappia, che avesse voluto pigliarla; impugnata di poi dal valoroso P. Girolamo Da Prato [8], dell'Oratorio, il quale accostossi più a' Ballerini che al De Rubeis; ma egli non adoperò se non le loro armi, nè propose argomenti oltre quelli, a' quali ho risposto. Seguitando il Da Prato [9], posi l' elezione d' Elia nel 570, e non nel 571 col De Rubeis [10]: senza entrar nelle spinose dispute su' cominciamenti della dignità Metropolitica e Patriarcale di Grado e d' Aquileia, nè su' fatti di quel Caudidiano, che si tolse nel 607 dallo scisma.

INTORNO AD AGNELLO D' ASOLO.

Agnello d' Asolo, come s' è veduto, non fu tra coloro, i quali soscrissero il *Libello*, se credi alla Copia del Cardinal Baronio; ma fuvvi, se dee starsi all' altra del P. Sirmondo presso l' Harduino. A togliere tale incertezza si destò lo zelo dei Provveditori d' Asolo, che stampar fecero e dedicarono a Paolo Francesco Giustiniani, Vescovo di Trevigi, alcuni *Discorsi Apologetici per la città d' Asolo* [11]; riprovando la lezione del Baronio e difendendo quella del Sirmondo. Vollero in oltre rispondere a chi leggeva « *Sacilanae Ecclesiae* » in vece « d' *Acilinae Ecclesiae* » nel *Libello*. Non avendo più fra mano i *Discorsi Apologetici*, non saprei dire se l' autore fosse stato Girolamo Zanetti. Pare a me, che, ignorandosi donde il Sirmondo avesse avuto la sua Copia del *Libello*, debba tenersi per incerta d' assai la sottoscrizione d' Agnello d' Asolo, e prestarsi fede al Baronio; la Copia del quale fu ritratta per opera del Fabro da uno degli antichi ed eletti Codici di Francesco Piteo, grande ornamento della Francia. Favellarono d' Agnello Asolano i Conti Iacopo Riccati [12] e Pietro Trieste de' Pellegrini [13]; ne scrisse poscia Carlo Lotti [14]. La Sedia d' Asolo passò in Trevigi: ciò che nel secolo ultimamente trascorso fu materia di grandi liti e di non poche scrittore.

---

[1] Philippi e Torre, Adriensis Episcopi, Oratio apud Ballerinios, Col. 1051. *Vedi* Nota seguente.
[2] Ballerinii, De Patriarchatus Aquilejensis origine, in Appendice ad Opera Cardinalis Norisii, Tom. IV. Col. 1051—1072. (A. 1732).
[3] De Rubeis, Dello Scisma d' Aquileia. (A. 1732).
[4] *Idem*, Mon. Eccl. Aquil. Col. 253—254.
[5] Ballerinii, *loc. cit.* Col. 1061.
[6] Tartarotti, De Episcopatu Sabionensi S. Cassiani, etc. (A. 1750).
[7] Francesco Berretta, Dello Scisma d' Aquileia. (A. 1776).
[8] Da Prato, D' alcuni Ospedali di Verona. . . . e dello Scisma de' *Tre Capitoli*. Nella Nuova Raccolta degli Opuscoli Mandelli — Calogerà, Tom. XLII. (A. 1787).
[9] *Idem ibid.* pag. 24—33.
[10] De Rubeis, Mon. Aquil. Col. 227. et Append. pag. 61.
[11] Discorsi, etc. Ferrara, pel Barbieri, 1752.
[12] Iacopo Riccati, Prefazione allo Stato antico e moderno d' Asolo. Pesaro, 1768.
[13] Pietro Trieste de' Pellegrini. Saggio di Memorie sugli uomini illustri d' Asolo. Venezia, 1780.
[14] Lotti, De' primi Vescovi di Cenede, nella Nuova Raccolta Mandelli — Calogerà, Tom. XXXIV. (A. 1780);

NUMERO LIX.

Lettera di Maurizio Augusto a San Gregorio Papa intorno al Libello *de' Vescovi Scismatici.*

Anno 591.

(Dal Baronio, come il precedente Libello, IX. 907. (App). (I)).

(I) Questa Lettera fu dopo il Baronio ristampata in tutte le Raccolte de' Concilj; ma secondo la lezione Sirmondiana, dal P. Harduino in qua. Lo stesso fecero i PP. Bernardo De Rubeis [1] e Girolamo Da Prato [2], che corredolla di qualche Nota.

Mauritii Epistola ad Sanctum Gregorium Papam.

In nomine Domini Dei nostri Jesu Christi Imperator Caesar Flavius Mauritius Tiberius Fidelis in Christo, Pacificus, Mansuetus, Maximus, Beneficus, Alamanicus, Gregorio viro sanctissimo, et beatissimo Archiepiscopo almae Urbis Romae ac Papae.

Consuetam et Deo placitam vestram sanctitatem scientes, et quod recte Catholicae nostrae Ecclesiae dogmatum omnibus doctrinam exercetis: scire vos volumus quod Episcopi Istriensium provinciarum (1) per clericos aliquos ad nos directos suggestiones nobis transmiserunt; unam Episcoporum civitatum et castrorum quae Longobardi tenere *dignoscuntur*; aliam Severi Aquilejensis Episcopi aliorumque Episcoporum qui cum illo sunt: et tertiam solius ejusdem Severi (2). In quibus omnes dixerunt, tuam beatitudinem milites ad illos transmisisse cum uno Tribuno et Excubitore (3), necessitatem imponentes praefato reverendissimo Severo, et omnibus* Episcopis, ut ad tuam beatitudinem perveniant propter diversam voluntatem quam habent ad sacra et Catholica dogmata sacrosanctae nostrae Ecclesiae. Et supplicaverunt nos, inducias ad hoc sibi fieri, et nullam eis in-

* testibus (*Sirmondus*)

---

(1) *Episcopi Istriensium provinciarum.* I Vescovi Scismatici dell' Istria tennero una particolare loro consulta, e fecero separato ricorso a Maurizio. Essi nondimeno s' incaricarono di mandare in Costantinopoli anche il *Libello* de' Vescovi soggetti a' Longobardi, e l' altro di Severo. Del rimanente, osservano il Noris ed il De Rubeis, Maurizio dà largamente il nome d' *Istriesi* a tutt' i Suffraganei d' Aquileia così del Norico e della Seconda Rezia, come della Venezia e dell' Istria propriamente detta.

(2) *Et tertiam solius ejusdem Severi.* I *Libelli* degl' Istriesi e di Severo non passarono alla posterità, come questo de' Vescovi abitanti nel paese Longobardo.

(3) *Cum Tribuno et Excubitore.* I soldati col *Tribuno* e coll' *Excubitore* non poterono esser mandati se non contro Severo in Grado e contro i soli Vescovi dell' Istria, sudditi dell' Imperio. L' Esarca Ravennate, a richiesta di San Gregorio, dovè spedir que' soldati.

[1] De Rubeis, Mon. Aquil. Col. 278.
[2] Da Prato. *loc. cit.* pag. 50—52.

terim necessitatem imponi ad vestram sanctitatem pervenire: et licenter (a)* quod tempore opportuno ad hanc sacratissimam urbem accedentes per seipsos suggerere nobis habent, quao sibi obstare videntur. QUIA IGITUR ET TUA SANCTITAS COGNOSCIT PRAESENTEM RERUM ITALICARUM CONFUSIONEM (1), et quod oportet temporibus competenter versari: jubemus, tuam sanctitatem nullatenus molestiam eisdem Episcopis inferre; sed concedere eos otiosos esse, quousque per providentiam Dei, et *partes Italiae pace aliter* (b) *constituantur* (2), et caeteri Episcopi ISTRIAE seu VENETIARUM iterum ad pristinum ordinem redigantur. Tunc enim perfectius omnia pro pace, et diversitate dogmatis cum antecedentibus tnis orationibus corrigentur. Et sua subscriptio. Divinitas te servet per multos annos sanctissime ac beatissime Pater. Explicit.

* dicentes (Da Prato)

(a) *SIRMONDUS, licentes.* Harduino soggiunge: « Ita Sirmondi apographum, sed mendose, ut ipse « admonet ». (b) *SIRMONDUS, partes Italiae paccales.*

(1) *Praesentem rerum Italicarum confusionem.* Di qui si conosce il trambusto e lo scombuiarsi de'Bizantini quando Agilulfo venne al trono de' Longobardi.

(2) *Partes Italiae pace aliter constituantur.* Il Da Prato approva il *paccales* del Sirmondo, dicendo che questa è parola usata da Ovidio. Non veggo perchè debba rigettarsi la lezione del Baronio.

NUMERO LX.

Lettera di S. Gregorio a Giovanni, Patrizio ed Es-Console, *sulla natura Longobarda. Gl' invia una chiave con le reliquie delle catene di San Pietro.*

ANNO 591.

(Lib. I. Epist. 31).

GREGORIUS JOHANNI EXCONSULI, ATQUE PATRICIO ET QUAESTORI.

BONITATEM Excellentiae vestrae expertus, tanto erga vos amore constringor, ut vestra memoria de meo pectore aboleri nullatenus possit. Sed contra amorem non modice contristor: quia quietem me quaerere cognovistis, et ad inquietudinem perduxistis. Vobis quidem omnipotens Deus, quia hoc bono animo fecistis, bona aeterna retribuat; sed me a tanto loci hujus periculo qualiter voluerit absolvat: quia sicut peccata mea merebantur, NON ROMANORUM, SED LANGOBARDORUM EPISCOPUS FACTUS SUM (1), QUORUM SYNTHICIAE SPATHAE SUNT (2),

(1) *Non Romanorum sed Langobardorum Episcopus factus sum.* Tanto gravi furono gli affanni ed i travagli di San Gregorio fino da' primi giorni del suo Pontificato per cagione de'Barbari, che pareagli non ridursi ad altro la sua Pastorale sollecitudine se non a trovar un qualche schermo contro i nemici, e ad ammollirne, se fosse stato possibile, il cuore con l' esortazioni e le preghiere.

(2) *Quorum synthiciae spathae sunt.* I patti e le convenzioni e' le chiama Grecamente *sinticie.* Notano perciò in questo luogo i Maurini, che avesse voluto dire d' esser solito il Longobardo ad ottenere col ferro ciò che i

ET GRATIA POENA (1). Ecce ubi me patrocinia vestra perduxerunt. Gemo quotidie occupationibus pressus, et respirare non valeo. Sed vos, qui adhuc valetis, mundi hujus occupationes fugite: quia quantum in eo quisque profecerit, tanto, ut video, ab amore Dei amplius decrescit. Praeterea sacratissimam clavem a beati Petri Apostolorum Principis corpore vobis transmisi, quae super aegros multis solet miraculis coruscare: nam etiam de ejus catenis interius habet. Eaedem igitur catenae, quae illa sancta colla tenuerunt, suspensae colla vestra sanctificent.

Romani otteneano per via d' accordi e di scritture. Troppo benigna interpretazione per avventura: e forse, ma non ardisco affermarlo, il Santo Pontefice intendeva, che i patti e le convenzioni co' Longobardi erano spade o flagelli, peggiori della stessa guerra. *Vedi* la Lettera di Pelagio II.° Num. 9.

(1) *Et gratia poena.* Queste parole fermano il mio concetto; essendo qui manifesto, che San Gregorio tenea per un *castigo* la *grazia*, ossia l' amicizia co' Longobardi: tanto riuscivano molesti coloro anche in tempo di pace.

NUMERO LXI.

Dello stesso a Romano, Patrizio ed Esarca, raccomandandogli Blando, Vescovo d' Ortona.

ANNO 591. MARZO.

(Lib. I. Epist. 33).

GREGORIUS ROMANO, PATRICIO ET EXARCHO.

SCRIBENDI ad excellentiam vestram si causa omnino nulla suppeteret, nos tamen esse oportet caritate paterna de vestrae salutis incolumitate sollicitos; ut quod de vobis audire cupimus, internuntiorum frequentia cognoscamus. Praeterea pervenit ad nos, BLANDUM (1) Episcopum HORTENSIS CIVITATIS (2), longo jam tempore in civitate Ravennate a vestra excellentia detineri. Et fit ut Ecclesia sine Rectore, et populus, quasi sine pastore grex, defluat; et ibidem infantes pro peccatis absque baptismate moriantur. Et rursus quia non credimus quod eum excellentia vestra, nisi pro aliqua probabilis excessus causa tenuerit, oportet ut habita synodo palam fiat, si quod in eum crimen intenditur. Et si talis in eo culpa reperitur, quae usque ad degradationem sacerdotii perducatur, aliam necesse est ordinationem inquiramus, ne Ecclesia Dei in his sine quibus eam Chri-

---

(1) *Blandum.* Ho creduto dover inserir qui la presente Lettera, per dimostrare che il Vescovo Blando, soprattenuto dall' Esarca in Ravenna, sedeva in una città non ancor conquistata da' Longobardi; sì che stava in balìa d'esso Esarca di rimandarvelo, come San Gregorio nel prega.

(2) *Hortensis civitatis.* Non Orta sul Tevere, ma Ortona detta *al mare*, come ben dice il Di Meo [*]; tra il Sangro e l' Aterno. Di qui s'apprende, che non ancora i Longobardi Spoletini s' erano impadroniti d'Ortona e d' altre città poste sul lido Adriatico.

[*] Di Meo, Annali, I. 153. Anno 591.

stiana non patitur esse religio, inculta ac destituta remaneat. Sin autem excellentia vestra aliter se habere, quam de eo quod dicitur esse perspexerit, eum ad Ecclesiam suam reverti concedat, ut officium suum in commissis sibi animabus adimpleat. *Mense Martio*, *Indictione nona*.

NUMERO LXII.

Dello stesso a Pietro Vescovo di Terracina, acciocchè trattasse umanamente gli Ebrei.

Anno 591.

(Lib. 1. Epist. 35).

Gregorius Petro, Episcopo Terracinensi.

Joseph, praesentium lator, Judaeus nobis insinuavit, quod de loco quodam, in quo ad celebrandas festivitates suas Judaei in Terracinensi castro (1), consistentes convenire consueverant, tua eos fraternitas expulerit, et in alium locum pro colendis similiter festivitatibus suis, te quoque noscente et consentiente migraverint; et nunc de eodem loco expulsos se denuo conqueruntur. Sed si ita est, volumus tua fraternitas ab hujusmodi se querela suspendat, et ad locum quem, sicut praediximus, cum tua conscientia, quo congregentur, adepti sunt, eos, sicut mos fuit, ibidem liceat convenire. Eos enim, qui a religione Christiana discordant, mansuetudine, benignitate, admonendo, suadendo, ad unitatem fidei necesse est congregare: ne quos dulcedo praedicationis, et praeventus futuri judicis terror, ad credendum invitare poterat, minis et terroribus repellantur. Oportet ergo ut ad audiendum de vobis verbum Dei benigne conveniant, quam austeritatem, quae supra modum extenditur, expavescant.

(1) *In Terracinensi castro*. Sebbene i Longobardi Beneventani romoreggiassero intorno intorno, pur tuttavolta stava salda Terracina, e stette. *Vedi* la Lettera seguente. Utile riescirà questa Lettera per far, quando che sia, il confronto delle condizioni degli Ebrei nel Ducato Romano, e delle loro sorti nel regno Longobardo.

NUMERO LXIII.

Dello stesso a Bacauda, Vescovo di Formia, per unir questa Chiesa con l' altra desolata di Minturno.

ANNO 591 ? (1).

(Lib. I. Epist. 8).

GREGORIUS BACAUDAE EPISCOPO FORMIENSI.

Et temporis necessitas nos perurget, et *imminutio personarum* (2) exigit, ut destitutis Ecclesiis salubri ac provida debeamus dispositione succurrere. Et ideo quoniam ECCLESIAM MINTURNENSEM FUNDITUS tam *Cleri* quam *plebis* destitutam desolatione cognovimus; tuamque pro ea petitionem, quatenus FORMIANAE ECCLESIAE in qua corpus beati ERASMI Martyris requiescit, cui fraternitas tua praesidet, adjungi debeat, piam esse ac justissimam providentes; necessarium duximus, consulentes tam desolationi loci illius, quam Ecclesiae tuae paupertati, reditus supradictae ECCLESIAE MINTURNENSIS, vel quidquid ei antiquo modernoque jure vel privilegio potuit potestve qualibet ratione competere, ad tuae Ecclesiae jus potestatemque hac praecepti nostri auctoritate transmigrare: ut a praesenti tempore, sicut de propria Ecclesia, debeas cogitare, eique tua competentia disponere; quatenus deinceps quod perire nunc usque potuit, pauperum Ecclesiae tuae utilitatibus Clerique proficiat.

---

(1) Nella Lettera quarta del primo Libro si scorge, che San Gregorio ne' primi giorni del suo Pontificato (*in ipso meae ordinationis initio*) commise a Bacauda, Vescovo Formiense, d'andare in Costantinopoli. Ottimamente perciò disse il Galliccioli [1], che la presente Lettera ottava, la quale unisce le Chiese di Minturno e di Formia, non è collocata nel suo proprio luogo; e che il Santo Pontefice dovè scriverla dopo il ritorno di Bacauda. Ignota essendomi la vera data, mi piacque d'inserir qui sì fatta Lettera; spettante in ogni caso alla Nona Indizione, tra il 1. Settembre 590 ed il 1. Settembre 591.

(2) *Imminutio personarum*. Chi fu l'autore di tanta desolazione? Poteva essere stato l' esercito de' Goti nelle sue guerre contro i Romani: ma ora correva queste contrade il Longobardo, che avea posto l'assedio a Napoli nel 581, e s'impadronì di Capua, tre o quattro anni dopo l' unione di Formia e di Minturno, comandata da San Gregorio. Della presa di Capua si vegga il Di Meo [2]. Erano sovente passeggiere invasioni; ma intanto i Barbari scannavano l' uomo e saccheggiavano la roba. Da Minturno lo spavento s'era propagato in Terracina.

[1] Galliccioli, in hac Epistola, Opp. S. Gregorii, VII. 12.
[2] Di Meo, Annali, I. 180—181.

MUMERO LXIV.

Dello stesso a Pietro Suddiacono, affinchè ponesse nel monastero di San Teodoro in Messina i Monaci di Tauriana, cacciati da' Longobardi.

Anno 591.

(Lib. I. Epist. 41).

Gregorius Petro Subdiacono.

Venerabilis Paulinus Episcopus Tauri civitatis (1), Provinciae Brutiorum, nobis asseruit *monachos suos occasione dispersos barbarica*, eosque nunc per totam vagari Siciliam, et eos quippe sine Rectore, nec animarum curam gerere, nec disciplinae sui habitus indulgere. Qua de re praecipimus eosdem monachos te omni cura et sollicitudine perquisitos ad unum reducere, et cum memorato Episcopo, Rectoreque suo in monasterio sancti Theodori in Messanensi civitate posito collocare: ut et hi qui nunc ibi sunt, quos egere Rectore comperimus, et illi quos de congregatione ejus inventos reduxeris, in unum possint eo duce omnipotenti Domino deservire. Quam rem venerabili Felici ejusdem civitatis Episcopo nos significasse cognosce: ne praeter suam notitiam in dioecesi sibi commissa ordinatum quippiam contristetur.

(1) Tauriana o Tauri, nell' Ulteriore Calabria tra Reggio ed Ipponio, presa da' Longobardi a' giorni d' Autari, rimase per lungo tempo estenuata dopo le stragi e le calamità patite. Non sembra, che i Barbari vi si fossero fermamente allora stabiliti; e già se n' erano forse ritratti, quando i suoi Monaci con una gran turba di compagni delle loro sciagore si riparavano in Sicilia.

NUMERO LXV.

Iscrizione della Corona d' Agilulfo.

Anno 591. Maggio.

(Dal Bianchi nelle Note al Capitolo 23. Lib. IV. di Paolo Diacono, in Sc. Rer. Ital. I. 460: e dagli Annali del Muratori, Anno 603).

AGILULF. GRAT. DI. VIR. GLOR. REX. TOTIUS.
ITAL. OFFERET. SCO. IOHANNI. BAPTISTAE.
IN. ECLA. MODICIA (1).

(1) Il giorno della coronazione d' Autari può scegliersi a dichiarar la leggenda scolpita nella sua Corona; sebbene questa si fosse lavorata dopo essersi egli convertito alla fede Cattolica, ed edificato il Tempio a San Giovanni Battista in Monza.

I. *OSSERVAZIONI SUL TITOLO DE' RE LONGOBARDI.*

Quest' Iscrizione, che si trova in Monza [1], dischiude le vie alle ricerche più gravi sulle qualità della conquista Longobarda, e sulle sorti de' vinti Romani: fondamentale argomento ed anzi causa principalissima del presente Codice Diplomatico. Il titolo ambizioso di *Rex*

[1] Frisi, Memorie di Monza, I. 93. (A. 1794).

totius Italiae dinotava le speranze d'Agilulfo dell'avere ad impadronirsi non dirò dell'intera penisola Italica, ma dell'*Italia Annonaria* per lo meno, mercè la conquista della Flaminia o di Ravenna. Di tali speranze abbiamo veduto a' nostri dì uno splendido esempio, quando i reggitori di Napoli appellavansi padroni eziandio dell'isola di Sicilia, che giammai non ottennero. Se Agilulfo chiamavasi Re di paesi da lui non posseduti, molto più avrà egli voluto chiamarsi Re di tutte le stirpi viventi ne' paesi del suo vero dominio. *Territoriale* adunquo, sì come l'appellano, fu il titolo di *Re* nell'Agilulfiana Iscrizione: *territoriale* del regno, non *personale* del marito di Teodolinda. Suoi perciò, Sarmati, Bulgari, Gepidi, Romani confederati nel Norico e nella Pannonia co' Longobardi o Romani d'Italia (qualunque fosse la lor condizione) vinti da essi Longobardi; tutti eran *sudditi* d'Agilulfo Re: tutti voleva egli e dovea chiamare *sudditi*. E così egli faceva quando ne'suoi Diplomi, che al loro luogo si registreranno, s'intitolava *Rex*; Re, cioè, di tutto il suolo e degli abitanti del suolo nel suo regno.

Lo stesso gravissimo interesse a chiamarsi Re di tutti gli abitanti del territorio ebbero i cinque Legislatori Longobardi, Rotari, Grimoaldo, Liutprando, Rachi ed Astolfo: e però anche no'lor Diplomi presero il più delle volte la *territoriale* qualità di *Rex* senza più. Ma non governaronsi alla stessa guisa nelle lor leggi; e tutti senza eccezione posero in queste il titolo di *Re della gente Longobarda*: così parimente ne' lor Diplomi fecero i Duchi di Spoleto, di Benevento e d'altri paesi. Or come i cinque Re Legislatori avrebbero con sì grande costanza ristretto il titolo *territoriale* di *Rex* per pigliar l'altro, che sembra quasi *personale*, di *Rex gentis Langobardorum*? Vollero essi rinunziare al dominio su tutte le stirpi, Romane o non Romane, degli abitanti del regno, eccetto la sola tribù originaria Longobarda? E rinunziarvi nell'occorrenza più rilevante della lor politica vita, e nell'atto della più viva dimostrazione di lor signoria; nell'atto, cioè, di dar leggi? Niuno al certo lo vorrà credere: tutti anzi veggono, che la maggioranza e l'eccellenza dell'antica e scarsa tribù Longobarda non andò priva dell'onore conseguito da tante altre piccole tribù, che imposero il nome a più d'un vasto Imperio. Pochi Tatari e pochi Mongolli dettero il proprio ad innumerabili congregazioni di popoli. Non a restringere, ma sì ad allargare il titolo universale di lor dominio i cinque Legislatori chiamaronsi Re soltanto della *gente Longobarda*, perchè già in questa si trovavano incorporate, parte cittadinescamente, parte servilmente ed *Aldionalmente*, tutti gli uomini e tutte le donne *sudditi* del regno: uomini e donne di *sangue Romano*, di sangue Sarmatico, di sangue Gepidico e di sangue Bulgarico. In altro luogo favellai del titolo pigliato dagli Asdingi nell'Affrica; di *Re* così de' *Vandali* come degli *Alani* [1].

Qui dunque in Affrica fuvvi uguaglianza politica e civile fra' due popoli, ch'erano di razza e di sangue affatto diversi: uguaglianza pattuita, per quanto discernesi dall'effetto, mercè la libera volontà dei due popoli; uguaglianza, che i giuristi politici di più tarda età chiamato avrebbero *aeque principalis*. Ma Rotari o tutti gli altri Legislatori non fecero allo stesso modo; i Duchi tenuto aveano contraria via prima del regno d'Autari, e non senza lor grave pericolo, quando videro partirsi la gente de' Sassoni dall'Italia. Una, dissero i Duchi fondatori della Monarchia Longobarda; una, dissero i cinque Legislatori Longobardi, è la gente del nostro regno: una e Longobarda soltanto, sebbene accresciuta delle molte e molto incorporazioni de' popoli vinti, Romani o non Romani che fossero.

Perciò scrisse Rotari nel Prologo e nella Conclusione dell'Editto, che le leggi de' *padri loro* e gli usi de'Re predecessori egli promulgava per la *gente Longobarda*. Lascio per ora la parola di *sudditi*, ch'egli soggiunse, ovvero *d'abitanti del suo regno*: e dico, tale universalità esser necessariamente compresa nel titolo di *Rex gentis Langobardorum*, chi non ami supporre, che i cinque Legislatori avessero con appositi studj congiurato contro sè stessi a menomare, non ad estendere il regio titolo di dominazione sul loro regno; a diminuire la gloria della rada e povera tribù Longobarda, la quale crebbe a mano a mano e s'allargò, ricevendo nel suo seno i vinti d'ogni sorta, e riputandosi vera e legittima semenza dell'albero, che ora occupava ed ombreggiava l'Italia. Ma uno era l'albero d'indi nato; uno e possente agli occhi de' cinque Legislatori: nè dovea portar nomi oltre il proprio, nè patire uguaglianze di diritti con niuno, come s'era udito in Affrica.

---

[1] Storia d'Italia I. 33. 34. 68.

II. *PARAGONE DEL TITOLO REGIO PRESSO I LEGISLATORI COSÌ DE' LONGOBARDI CHE DEGLI ALTRI POPOLI BARBARICI.*

Teodorico degli Amali chiamossi *Rex*, non altro, nel suo Editto: e questo, come ciascun sa, riuscì *territoriale* sì per gli Ostrogoti e sì pe' Romani. Accadde lo stesso alla Legge de' Visigoti: e ciascuno de' molti loro Legislatori non s'appellò se non semplicemente *Rex*. Ancor qui la Legge Visigotica riuscì *territoriale* pe' Visigoti o pe' Romani; *territoriale* tanto, che da essa il dritto Romano fu abolito in modo espresso (Lib. II. Tit. I. Leg. 9): ma, sebbene comune a due *razze* diverse di popoli, sì fatta legge *territoriale* non si denominò se non da una sola, cioè dalla *razza* de' Visigoti. Gondebaldo parimente si disse nella sua Legge Burgundica Re de' Borgognoni e non de' Romani; ma questa scorgesi altresì *territoriale* in molti casi di non lieve momento per l'una e per l'altra nazione. Sigismondo, suo figliuolo, nomossi allo stesso modo Re de Borgognoni soltanto in un particolare Statuto *territoriale* sull'esposizioni de' fanciulli Romani e Burgundici; scoperta preziosa, fatta non ha guari dal Pardessus [1]. La Legge Salica non s'intitola col nome d'alcun Re: ma vedesi eziandio tornar *territoriale* così nelle disposizioni di dritto pubblico e criminale come nell'imporre un *guidrigildo* a' Romani e nel confermare la lor *possessione Romana*; il che importò di concedersi l'uso delle Romane leggi, ovvero del Codice Teodosiano, in tutta l'immensità delle materie civili, spettanti al godimento ed alla trasmissione della *possessione Romana*. Clodoveo qualificossi ne' suoi Diplomi Re solo de' Franchi, sebbene Signore de' Visigoti e de' Romani; la cui denominazione *legale* si trovò compresa in quella del popolo Franco [2].

Rotari prese nell'Editto a calcar l'orme de' Re Franchi, degli Ostrogoti e de' Visigoti, come altresì de' Borgognoni Gondebaldo e Sigismondo, i quali, nel punto di dar leggi a due o più *razze*, pigliavano da una sola, vo' dir dalla propria, il regio titolo. Avrebbe mai potuto Rotari sospettare che, nell'oprare in tal guisa dovesse mai credersi d'aver il Signore d'Italia imposto le leggi ad una sola tribù, e non a tutt'i *sudditi*, non alla *razza* Romana e non alle tante altre *razze* abitatrici della regione, da lui chiamata nel Prologo PROVINCIAM ITALIAE LANGOBARDORUM? Poteva mai sospettarlo quando egli diceva di dar quelle leggi a' suoi SUDDITI? Se non le avesse date a tutti, dunque i Romani, ovvero la *razza* più numerosa, non erano tra' *sudditi* di Rotari.

III. *SE A' ROMANI INCORPORATI NELLA CITTADINANZA LONGOBARDA, UNICA NEL REGNO, SI FOSSE CONCEDUTO L'USO DELLA LEGGE ROMANA.*

L'universalità de' vinti Romani (così dimostra la regia intitolazione) o fu incorporata fra' cittadini Longobardi, o cadde nell'*Aldionato* o nella servitù. Or si domanda se agl'incorporati si concedette l'uso del dritto Romano, come si concedette dalla Legge Salica di Clodoveo a' Romani delle Gallie? Poteano, rispondo, i vincitori seguitar sì fatto esempio in Italia; ma nol seguitarono, perchè la concessione del dritto Romano agl'incorporati non si vede inserita nell'Editto nè di Rotari nè di Grimoaldo. Ed era necessario d'inserirvela, qual fondamento di pubblico dritto, per norma o governo sì de' Longobardi primitivi e sì degl'incorporati Romani, acciocchè si rendessero note le loro diversità legali, e si regolassero le mutue attinenze de' vinti e de' vincitori, forniti ora mai d'una sola cittadinanza. La Legge Salica si pubblicò ne' primi anni dopo le vittorie, o gli allargamenti del Franco in una parte del paese Romano: l'Editto di Rotari venne alla luce settanta sei anni dopo l'arrivo d'Alboino in Italia; quando, cioè, le due *razze* aveano dovuto enormemente dilatare la reciproca rispondenza in ogni affare della lor vita civile. Cento e cento bisogni erano surti nel lungo spazio del loro convivere: assai maggiori, che non quelli fra Romani e Borgognoni. Le tribù di Sigismondo, avendo avuta una porzione delle Gallie Meridionali nel 456, non aveano dimorato ivi settanta sei anni, quando quel Re (morto nel 523) fece lo Statuto intorno all'esposizioni de' fanciulli Romani e Burgundici. Non so se Rotari amasse o dispregiasse gl'incorporati di *sangue Romano*; se temesse o no il loro intelletto; e molto meno s'egli cercasse aiutarli od avvilirli, ove gli fosse venuto nell'animo di conceder loro le Leggi Romane: ma la menzione di ciò che avrebbe potuto voler concedere ad essi era necessaria in tutt'i casi; e soprattutto in quello, ch'egli paventasse il loro intelletto. Non

---

[1] Pardessus, Journal des Savans, Juillet 1839, pag. 389. — *Idem*, Diplomata, Chartae, etc. I. 63. (A. 1843).
[2] Mad.[lle] De Lézardière, Théorie des Lois politiques, I. 103, Lib. IV. Cap. 10. (A. 1844.).

era pur anco prossimo il dì, nel quale venisse in pensiero ad un Longobardo, che la sua spada ceder dovesse alla virtù del Romano ingegno; a per ora l'uomo di *sangue Romano* era costretto a veder impunemente fumar le tristi reliquie della disertata Liguria. Ma que' Romani, fossero incorporati nella cittadinanza Longobarda o manomessi dall'*Aldionato* e dalla servitù, fossero anche *Aldii* e servi, già cominciavano senza saperlo a *sbarbarire* il fiero devastatore della nostra penisola; obbligandolo a scriver le leggi, e però a favellare in Latino.

A tutt' i *sudditi* parlarono, a tutti parlar doveano Rotari ed i quattro Legislatori: e, se altro avessero inteso dire, accennando al lor dominio non su tutti ma sopra pochi abitanti del regno, dunque l'Editto di Rotari a le susseguenti Giunte furono date a' pochi, non a' molti; e di pochi parlossi col nome di Longobardi, lasciando fuori di questo e Sarmati a Bulgari e Svevi, non che Romani confederati del Norico e di Pannonia e Romani vinti d'Italia. Questa fu l'universale opinione per molti secoli; falsa, ma non destituita d'un certo aspetto di verisimiglianza. Il Lapi cominciò a dubitarne, affermando, che almeno le prime otto leggi di Rotari erano per loro natura comuni a tutti, e non a qualcuno degli abitanti d'Italia; io dissi poscia, che l'intero Editto si rendeva obbligatorio in ciascuna delle sue leggi per tutti, a cercai dimostrarlo con un Comento, che forse pubblicherò, e con molte ragioni, che già feci e farò palesi.

Otto leggi sol dell' Editto di Rotari, no, dissero alcuni; otto leggi son poche; ben altro che otto legano ivi l'universalità degli abitanti d'Italia; e propriamente son quelle dove si contengono il dritto pubblico e criminale, non che l'ordinamento giudiziario del regno della *gente Longobarda*. Io allora proposi le seguenti partizioni delle trecento novanta leggi, onde si compone l'Editto di Rotari.

1. Spettanti alla Religione		*Leggi* 3.
2. Allo stato legale de' cittadini, de' servi e degli stranieri:		17.
3. Alla dignità ed alla casa del Re:		18.
4. Alla milizia e sicurezza dello Stato:		8.
5. Alla sicurezza interna:		15.
6. All' agricoltura ed al commercio:		2.
7. Alla caccia e pesca:		13.
8. Alla polizia urbana e rurale:		54.
9. All' ordine giudiziario:		24.
10. Leggi criminali:		177.
11. Leggi civili sulle persone:	23	59.
12. Leggi civili sulle cose:	36	
		Leggi 390.

Cinquanta nove leggi adunque dell'Editto appartengono sole al dritto civile, come or noi diciamo; e trecento quarantuna son le leggi criminali o militari o politiche o d'ordine pubblico. In vista d'un tal fatto, sarà più permesso il credere, che gli uomini di *sangue Romano* e di sangue Barbarico ma non Longobardo videsi obbligati d'obbedire alle 341, e non alle 59 senza una clausola solenne, la quale così avesse disposto? Questa clausola manca del tutto: nè gli uomini d'alcuna *razza* furono dichiarati liberi dalla potestà dell'Editto, mercè il privilegio di una legge diversa da quella di Rotari. Tutte le *razze* perciò furono comprese nel vocabolo della *razza* vittoriosa, ossia della gente Longobarda; e l'Editto fu legge *territoriale* in tutta la sua *interezza* e nelle sue minime parti; salvo quel che dirò della *giurisdizione volontaria*. L'indole *territoriale* dell' Editto Rotariano congiungesi col titolo anche *territoriale* del *Rex gentis Langobardorum*: e questi due soli capi basterebbero a farci conoscere la condizione de' vinti Romani, anche se Paolo Diacono scritto non avesse le sue Storie, o se queste si fossero perdute.

IV. *I VINTI ROMANI PERDONO QUESTO LOR NOME NELL' EDITTO.*

Da tal natura *territoriale* segue, che tutte le *razze* abitatrici dell' Italia Longobarda, e massimamente la Romana, perdettero il lor nome *legale* nell'Editto, quantunque negli usi della vita si continuasse ad additar ciascuna *razza* col suo nome *nativo* di Bulgari, di Sarmati, di Svevi e di Romani. E dopo Rotari mai nelle seguenti leggi non s'ascolta il nome di

cittadini Romani come pertinente a' sudditi Longobardi fino alla conquista dell' Esarcato ed alla famosa legge degli Scribi, pubblicata da Liutprando nel 727. Io parlerò sì di questa e sì dell' altra, con cui lo stesso Re, nel 730 o 731, prescrisse i modi a sposar la donna Longobarda. Nè tacerò delle nuove leggi d'Astolfo, che trovai nel Codice Cavense fin dall'anno 1831; e le diedi alle stampe nel 1832 o nel 1843. Inutile perciò sarebbe il pensare, che se il nome de' pretesi cittadini Romani del Regno Longobardo non si rinviene scolpitamente ricordato nelle leggi di Rotari e di Grimoaldo, egli v' è sottointeso : cosa impossibile in un Corpo di leggi, che dal 643 prolungavasi fino al 727 per lo spazio di settanta quattro anni, senza noverare i settantasei, che precedettero all' Editto del 643. Nella distesa di cento cinquanta nove anni sarebbe dunque mancata sempre l'opportunità di nominar i *sudditi* di *sangue Romano*, s'essi veramente conservato avessero la *Romana cittadinanza* nel regno Longobardo ?

V. I VINTI ROMANI PERDETTERO ANCHE IL LOR NOME NELLA STORIA DI PAOLO DIACONO.

Avendo i vinti, come già confesso, ritenuto il lor nome *nativo* negli usi della vita, e non il *legale*, sì fatti usi almeno saranno una qualche volta ricordati da Paolo, Diacono Longobardo ? No : neppur questo toccò in sorte a' vinti : e nelle sue Storie cessa il nome di cittadini Romani là dov' e' narra d' essere stati essi fatti *tributarj* e divisi fra ciascun Longobardo per opera de' Duchi. Ricompariscono, ma senza il nome di Romani, sotto Autari; pel semplice indizio d'esser essi gli *Aggravati* de' Longobardi. Poscia la parola *Romani* val sempre un nemico de' Longobardi nella bocca di Paolo per ben ventuna volte [1]. De' suoi Romani d'Oderzo e della sua nobilissima Romana Teodota toccherò nel presente lavoro : ma già, intorno a quei d' Oderzo, l' egregio Consiglier Rezzonico ha non ha guari dichiarato di non volermi più opporre, come dianzi faceva, i Romani Oderziani quale una prova concludente d' essersi conservata la Romana cittadinanza nel regno Longobardo. Rimane un sol luogo in cui Paolo scrive [2], che il Longobardo imitò le fogge de' *tubrugi* o calzari del Romano ; del Romano, cioè, *suddito e non suddito* de' Barbari : per la quale imitazione giovami sperare, che niuno dirà d' aver que' calzari attribuito agli uomini di *sangue Romano* la *Romana cittadinanza* nel regno Barbarico. Ed or si vegga se veramente fosse stata sottointesa nell' Editto una cittadinanza, di cui non favellarono giammai nè Rotari nè Paolo Diacono. Solo una serva, non una cittadina Romana, è ricordata da Rotari ; ma serva d' un padrone Longobardo, non Romano. Del rimanente sarà mia cura di venir dileguando, più che finora non potei, le lievi nubi, la cui mercè si vorrebbe dare per sottointeso e latente nell' Editto il nome de' pretesi cittadini Romani, *sudditi* di Rotari. La cittadinanza d'un popolo sempre sottointeso nelle leggi ? Sottointeso dal 568 al 643, e dal 643 al 727? Vi sarebbe stato mai nel mondo un popolo più ferocemente oppresso e più conculcato di questo, se fosse possibile in natura un sì stupido ed atroce dispregio ? È dispregiatori sì stolidi e sonnolenti della Romana cittadinanza sarebbero quelli, che il Macchiavelli ed il Durandi onorar voleano col titolo di non più *stranieri all' Italia* ? V' ha egli un branco di pecore, del quale non si mostri sollecito il padrone assai più, che mostrato non si sarebbe il Longobardo verso il cittadino Romano ?

VI. OPINIONI DEL MURATORI E DEL MANZONI SUL TITOLO DE' RE LONGOBARDI.

Muratori [3] avea scritto, che Romani e Longobardi erano divenuti un sol popolo ; e che la stessa misura di tributi a tutti s' era imposta, non dovendo più dopo un qualche tempo pagarsi da' Romani la terza parte de' frutti (*suarum frugum*). Un sol popolo ? rispose il Manzoni [4]. Ma, se i cinque Legislatori Longobardi appellavansi *Re della gente Longobarda*,

---

[1] Pauli Diaconi, Lib. IV. Cap. 8. 17. 29. 33. 34. 37. 40. 45. 47: Lib. V. Cap. 11. 30. 31: Lib. VI. Cap. 11. 12. 27. 34. 40. 44. 51. 54. 56. Non si notano i luoghi dove Paolo parla propriamente de' Romani di Roma e di Ravenna.

[2] Pauli Diaconi, Lib. III. Cap. 23. Tubrugos birreos . . . de *Romanorum* consuetudine traxerant.

[3] Muratori A. M Ævi, 11. 149.

[4] Manzoni, Discorso dopo l' Adelchi, Cap. 2.

mi si manifesti, egli dicea, se questa voce comprendesse mai tutte le oazioni *conquistate* dell' Italia o la sola naziooo *conquistatrice ?* Presupposto indi, che due fossero i popoli, proponeva parecchi problemi sulla natura della concessione data da' vincitori a' vinti di vivere a legge Romana ; credendo, ciò procedesse più dal dispregio che non dalla clemenza [1].

Una lieve distinzione metterà in accordo queste due sentenze sì ripugnanti fra loro ; e l'averla omessa fio qui sembra essere stata la causa delle tante nebbie, che coprirono la Storia d'Italia. Molte furono e diversissime le *razze* de' popoli, sì Romani e sì Barbari, che abitarono il regno Longobardo: ma una sola fu e Longobarda la *cittadinanza* di tal regno. Delle facilità d'ottener tale *cittadinanza* parlerò in breve nell' Iscrizione di Drottolfo. I vinti cittadini Romani, che l' ottennero, furono capaci di tutte le cariche dello Stato in qualità di cittadini Longobardi, non Romani. Grave ingiuria farebbe al vero chi dicesse, che io creda caduta nella servitù e nell' *Aldionato* la *razza* intera de' vinti Romani; avendo io sempre affermato, e non mi stancherò d' affermare, che solo i non incorporati nella *cittadinanza Longobarda* piombarono in questa miseria; e che certamente vi furono gl'incorporati, o per patti di guerra o per altre cagiooi, e soprattutto i Sacerdoti per venerazione del Sacerdozio. I leggitori non si facciano uscir giammai della mente, che altro fu il *sangue* o la *stirpe* de' vinti Romani ; altro la *cittadinanza*, con cui vissero per effetto della conquista Barbarica.

VII. *IL* Guidrigildo *ATTRIBUITO ALLA RAZZA ROMANA DEL REGNO LONGOBARDO. PREMINENZA LONGOBARDA.*

Più in là di qualunque Scrittore sospinse gli sguardi Carlo Pecchia, quando egli, conosciuta la natura del *guidrigildo* Germanico, politica e civile ad un tempo, scrisse che agli uomini di *razza Romana* dovè necessariamente darsene uno ; ma egli errò nel credere quello de' vinti uguale all'altro de' vincitori. Che vi fosse stato un *guidrigildo* qualunque per alcuni tra' vinti, nè io il negava nè il nego : ma ne dedussi e ne deduco, che appunto per questo cessò nel regno Longobardo la *cittadinanza Romana* delle *Romane stirpi*; essendosi alcuni, per averlo avuto, incorporati nella Longobarda *;* e gli altri, per non averlo avuto, essendo caduti nelle servitù e nell' *Aldionato*. Ma qual de' Romani l'ottenne, o con quali modi? Ella è questa un'altra trattazione, che non vo' far per ora ; l' abbiano pochi ottenuto, sì come io credo (eccetto i Sacerdoti), o molti; ciò non importa: qui si tratta di qualità, non di quantità. E però quando l' uso e la *consuetudine Longobarda* concedettero il *guidrigildo* a' Sacerdoti e ad altri di *razza Romana*, la *cittadinanza Romana* si spense; nè Rotari poteva escludere, anche volendo, i Romani dal numero de' *sudditi ;* gli uni perchè ammessi al *guidrigildo* Longobardo, ed i rimanenti, o pochi o molti, perchè tassati nelle loro vite dall' Editto con varie multe o servili od *Aldionali* a pro dè padroni e dei patroni.

Tutto appo i Barbari di Germania era contenuto nel *guidrigildo*. Cittadinanza , onori, dignità, stato signorile o plebeo ; e fin la gloria dell' armi e delle vittorie vi si comprendeano. Se fosse lecito paragonar le sacre cose alle profane, potrebbe dirsi che nella civil compagnia niente conseguivasi da' Longobardi senza il *guidrigildo*, come nulla si consegue da' Cristiani senza il Battesimo. Se alcuni Romani ottennero il *guidrigildo*, secondo sempre ho detto e dirò, essi divennero cittadini Longobardi ; se non l' ottennero, e questo mi sembra essere stato il gran numero, essi rimasero *Aldii* e servi Longobardi : questa è la vera Storia delle prime conquiste Longobarde in Italia, dalla quale va escluso il racconto della conquista susseguente dell' Esarcato.

Il Pecchia s'era posto nel buon cammino di studiar l' indole del *guidrigildo* Germanico : i suoi stessi traviamenti d' averlo creduto uguale fra' vincitori ed i vinti procedeano dalla buona ragione di veder promulgato l' Editto per tutt' i *sudditi* di Rotari, e da un altro sottilissimo errore, che lungamente intenebrò il mio intelletto. Parlo della credenza , in cui vissi col Pecchia e con tutti, che il *guidrigildo* Longobardo si stabilisse da Rotari nella somma certa di novecento soldi ; nel qual caso, il dichiaro, io mal sapea disbrigarmi dal ragionamento del Pecchia, non potendogli da una parte negare che l' intero Editto davasi a tutt' i *sudditi* ; e dall' altra non sapendo concepire in qual modo la vita d' un vincitore Longobardo valer dovesse nè più nè meno di quello d' un vinto Romano.

Ma ogni mia dubbiezza si dileguò quando m' accorsi (non so se altri se ne fossero avveduto già prima), che il *guidrigildo* Longobardo tassavasi volta per volta secondo la qualità dell' ucciso ; e che i novecento soldi pagavansi unicamente per gli omicidj occulti (*in abscon-*

[1] Manzoni *loc. cit.* Cap. 3.

so). Allora tutto mi si chiarì nel pensiero; il primo Romano ucciso, della cui vita si pagò un prezzo agli eredi, cosa del tutto nuova pe' vinti, fu tassato nel certo da uomini Longobardi: e questi non dimenticarono in tale apprezzo che cosa fosse un Longobardo, che cosa fosse un Romano. Sul primo esempio fermossi la *consuetudine*, che non tralasciò giammai di mettere una gran diversità tra i prezzi delle vite d'un vinto e d'un vincitore. In tal guisa rimase illesa la dignità de' Longobardi originarj, de' Longobardi puri del sangue; in tal guisa mostrossi la loro preminenza so' nuovi, cioè sugl'incorporati, massimamente se Romani. Gran parte della Storia di Francia nel Medio-Evo consiste nel narrar gli orgogli delle razze nobili sulle razze nobilitate; nè di rado gli uomini spettanti alle prime resistettero a' Re Franchi, sospetti di voler uguagliare le due condizioni per aver la clientela della minore. I Longobardi crederono senza fallo di nobilitare la prima famiglia Romana ed anche Barbarica, incorporandola per via del *guidrigildo* nella propria cittadinanza.

VIII. *I CITTADINI ROMANI, SPROPRIATI DELLE LOR TERRE PER EFFETTO DELLA CONQUISTA, POSSONO POSSEDERLE NELLA NUOVA QUALITÀ DI CITTADINI LONGOBARDI.*

Molti pensarono in altra stagione, che tutt' i cittadini Romani fossero stati od uccisi o banditi da Clefo e da' Duchi. Oggi niuno più crede ad una tanta enormità: solo si dice, che i cittadini Romani rimasti nel paese occupato da'Longobardi furono pochi e rari per rispetto al gran numero di coloro i quali (tuttochè Liguri e Veneti) viveano in Roma prima dell'arrivo d'Alboino, e degli altri che all'appressarsi de' Barbari fuggirono a calca. I Longobardi perciò non dovettero durare una gran fatica per recidere la cittadinanza Romana, lasciando sussistere l'immensa moltitudine de' Coloni, degl' *Inquilini* e degli schiavi non fuggiti. Ripugna nondimeno o più d'un intelletto, che i cittadini Romani rimasti nel paese de' nemici fossero tutti spogliati delle lor terre: pietoso concetto di chi non si rammenta delle nature de' Barbari. Ma poichè alcuni tra' vinti cittadini Romani furono ammessi nella cittadinanza Longobarda, cessano le paure, che a tutti si fossero tolte le terre. Gl' incorporati ebbero il dominio delle proprie o dell'altre sostituite alle proprie: l'ebbero, sebbene si fosse mutato il titolo del dominio, divenuto Longobardo. I soli corpi morali del Patrimonio Imperiale, delle Chiese, delle *Curie*, gli assenti, gli sbanditi ed i fuggiaschi furono spogliati; e tutti gli altri cittadini Romani, a' quali non si concedette il *guidrigildo*.

IX. *POCHE ALTRE PAROLE SULLE MESSI LONGOBARDE.*

Ho promesso dir poche parole (*Vedi* pag. 69) a miglior uopo sulle *messi Longobarde* per disciogliere un dubbio intorno a' detti di Paolo Diacono, che i Romani fatti *tributarj* e divisi fra ciascun Longobardo, ebbero a dargli un *terzo frugum suarum*. I frutti adunque, mi sembra udire, appartenevano a' *tributarj* Romani; del che niuno dubita: ma solo i frutti e non il dominio delle terre, perchè la proprietà del suolo, in virtù della conquista Germanica, ricadde a' vincitori ed ogl' incorporati o da incorporarsi ne' vincitori; fossero anche uomini di *sangue Romano*. E però un di costoro, se ammesso all' onore del *guidrigildo*, potè avere, ma con nuovo titolo, il dominio delle sue terre antiche. Le *messi de' Longobardi*, onde favellasi nelle due Lettere degli Officiali di Maurizio Augusto al Re Childeberto, appartennero in questo significato anche ad un qualche Greco o Romano, che allor militava nella qualità di Longobardo; il che si vedrà nell' iscrizione di Drottulfo.

X. *DE' TRIBUTI NEL REGNO gentis Langobardorum SOTTO ROTARI.*

A chi si pagavano i tributi, che Muratori dice distribuiti con ugual sorte fra' Romani ed i Longobardi? Se pagavansi a ciascun privato Longobardo, riuscivano servili od *Aldionali*, come il *terzo de' frutti*. Se al Re *gentis Langobardorum*, annoveravansi fra' tributi cittadineschi: tali erano le multe pecuniarie de' delitti e massimamente la parte del Re ne' *guidrigildi*. Se pagavansi al regno *gentis Langobardorum*, i tributi diventavano dritti civili e politici ad un'ora, e prendevano il nome di servizio militare. Avea ragione dunque il Muratori, che

uguali fossero i tributi; ma, non avendo egli fatto distinzione tra *razza* e *cittadinanza*, nell'affermare il vero, allontanossi enormemente dal vero, e creò una Storia tutta immaginaria d'Italia su questo punto; che nondimeno è il massimo punto. Fatta la debita distinzione, tutto si snoda: o tosto scorgesi, che i Romani vinti non ebbero dal Longobardo alcun *pubblico uso d'armi Romane*, quasi fossero legioni d'ausiliarj; che, se gli uomini di *razza Romana* combattevano insieme col Longobardo, essi aveano perduto il nome ed il dritto di *cittadini Romani* per acquistare il nome ed il dritto di *cittadini Longobardi*. Per la stessa ragione tutti gli uomini di *Romano sangue*, i quali non combatterono fra' Longobardi, furono per questo solo e servi ed *Aldii*, capaci unicamente d'accompagnare il padrone Barbarico alla guerra.

XI. *GIURISDIZIONE VOLONTARIA FRA VINTI. PRIMI CENNI AL PUBBLICO RISORGIMENTO DEL DRITTO ROMANO DOPO ROTARI.*

Qualche anno dopo l'Editto di Rotari già s'andava rinnovando la memoria del Codice Giustinianeo nel regno Longobardo per opera, non dirò de' Vescovi e degl' incorporati, ma eziandio degli *Aldii* di *sangue Romano*, che dovettero conservarne più d'una copia, tuttochè si fosse pubblicato il Codice Rotarinno; ed abolita, da questa in fuori, ogni altra legge. Il Teodosiano parimente dovè conoscersi pe' commercj cresciuti co' Romani delle Gallie dopo Rotari, e per la vicinanza dei Romani di Susa e d'Aosta. Le quali cognizioni dell'uno e dell'altro Codice furono argomento non d'uso legale, consentito da qualche Re, ma d'esercizio storico presso i pochissimi Longobardi, che precorsero agli altri nell'aver cari gli studj Latini. Ciò bastò io qualche modo ad aprir le menti de' Barbari, come aperto le avrebbe la lettura di Virgilio e d'Orazio. E però dissi, e ripeto, che nei primi anni dell'ottavo secolo e del regno di Liutprando già molte disposizioni del dritto Romano s'insinuarono per via di fatto nelle leggi di Liutprando e ne' contratti Longobardi, poco prima che il Re pubblicasse nel 727 la legge degli Scribi.

Gli uomini di *sangue Romano* caduti nell'*Aldionato* e nella servitù non aveano perduto l'intelletto Latino, ed il venivano insinuando tutto giorno tra' loro patroni Barbarici. Nè tutti erano Longobardi questi patroni; e ve n'avea di nati fra Barbari assai più civili. Gli *Aldii* adunque di *sangue Romano* ed i Romani aggregati pel *guidrigildo* nella *cittadinanza Longobarda* spargevano alcun seme della cultura Latina in mezzo al regno Longobardo; e massimamente i Sacerdoti: seme che veniva fruttificando mercè la *volontaria giurisdizione*, che que' Sacerdoti aveano su tali *Aldii* di *Romana stirpe* nelle liti de' loro peculj. Ma costoro, che pativano la miseria dell'*Aldionato*, potevano essere, ed anzi erano sovente ricchi cittadini e possessori nelle regioni d'Italia non conquistate da' Barbari; dove i lor dritti rimanevano interi, sebbene conculcati non di rado per la loro lontananza. Le Chiese Longobarde possedevano alcun fondo nell'Italia Romana; del che io altro luogo [1] ricordai l'esempio della Sede Aquileiese, padrona di terre in Cesena dell'Esarcato; come si legge in una Carta Fantuzziana del 685 [2]. Gli *Aldii* adunque riceveano danaro dalle terre poste fuori del regno Longobardo, ne' tempi di pace: anzi essi potevano benissimo, tuttochè assenti, averne l'amministrazione per via di Proccuratori. La vita Latina teneasi desta occultamente fra gli antichi cittadini Romani disgradati e ridotti all'essere d'*Aldii*: e le lor liti erano giudicate con amichevoli compromessi dinanzi a' Sacerdoti, non secondo le regole dell'Editto, ma dei Codici or di Teodosio ed or di Giustiniano. Questo per l'appunto costituiva la *giurisdizione volontaria*, che i Barbari poteano ignorare o far le viste d'ignorare: ma se una delle due parti non si contentasse del compromesso, Longobarda era la legge, Longobardo il Giudice che dovea por fine alla controversia. Ciò che gli *Aldii* di *sangue Romano* faceano, vie meglio il faceano i Romani aggregati alla *cittadinanza Longobarda*: ma forse gli *Aldii* riuscivano meno sospetti. Ecco per quante vie discorreva tacito nel regno Longobardo il dritto Romano, distrutto dall'imposizione del *guidrigildo* e dall'indole *territoriale* dell'Editto di Rotari, non limitata da niuna concessione d'alcuna legge in particolare a nessun popolo vivente nel regno Longobardo.

---

[1] Discorso de' Romani vinti da' Longobardi, pag. 143.
[2] Fantuzzi, Monumenti Ravennati, VI. 263.

XII. *CONQUISTA DELL' ESARCATO. NUOVO DRITTO. LEGGE DEGLI SCRIBI DEL 727.*

In modo affatto diverso procedettero le cose nell' Esarcato, caduto in parte nelle mani di Liutprando. Questo Re diè il *guidrigildo* Longobardo a tutt'i cittadini Romani di sì fatte regioni; ciò che ivi distrusse la *cittadinanza* ma non il *nome legale* (come or si vedrà) di quei Romani. Ad ottener sì grandi mutamenti bastò una parola del Re, che *s' apprezzassero le vite di costoro, se fossero uccisi*. Nella legge degli Scribi già Liutprando suppone, che questa parola si fosse da lui detta intorno a' Notari, e però intorno a tutt' i cittadini fin qui Romani dell' Esarcato; laonde costoro cessarono d' esser tali e divennero cittadini Longobardi. Ecco avvenuto per la prima volta in Italia ciò che avvenuto non era sotto Rotari e Grimoaldo: ecco le sorti civili de'Romani dell'Esarcato pareggiate in qualche modo a quelle, che Clodoveo concedè a' Romani delle Gallie nella Legge Salica. Liutprando in oltre, avendo registrato la legge degli Scribi nell'Editto, la rendette comune a tutti gli abitanti dell' antico regno Longobardo; donde seguì, che i Longobardi poterono per via di convenzioni avanti gli Scribi ricorrere al dritto Romano, e che gli uomini di *sangue Romano* incorporati nella *cittadinanza Longobarda* sin da' primi giorni delle prime conquiste riebbero ne' casi preveduti dalla legge degli Scribi l' uso *contrattuale* (mi si conceda questa parola) del Codice Giustinianeo. Di tali vicende parlerò più alla distesa nella Storia; e soprattutto delle differenze tra i provvedimenti dati dalla Legge Salica, ed i provvedimenti presi nell'Editto da Liutprando intorno alle cose Romane. Ma vano, giova ripeterlo, sarebbe l'affermare, che Rotari avesse già prima conceduto le leggi Romane a' vinti; obbligati da lui come tutti gli altri suoi *sudditi* ad osservar la *territoriale* dell' Editto. Vano, perchè non fuvvi tal concessione, la quale avrebbe dovuto esser esplicita e solenne; vano, perchè Liutprando disse con troppa chiarezza d' aver egli e non altri prima di lui statuito sulla *Legge de' Romani* con la sua degli Scribi, allorchè adoperava la formola del PROVVEDEMMO (*prospeximus*), pertinente di propria indole al nuovo dritto, creato con quel *provvedere* dal Re. La stessa formola, che i Notari dovessero studiare la legge dinota le diversità fra que' dell' antico regno e del nuovo; ignoranti gli uni del dritto Longobardo, gli altri del Romano, che Liutprando narrava essere poco noto; il che vuol necessariamente riferirsi al primitivo regno, cotanto più vasto dell'Esarcato.

XIII. *DE' CONNUBJ NEL REGNO gentis Langobardorum SOTTO LIUTPRANDO E PRIMA.*

Parmi veramente impossibile che la legge del 731 su' matrimonj dell' ingenuo Romano con la Longobarda s' avesse dovuto da molti e per lunga età riferire a' Romani, *antichi sudditi* del Re *gentis Langobardorum*. Per cento sessanta due anni adunque, dal 568 al 731, non vi furono matrimonj legali, non fuvvi alcun dritto di connubio fra le due *razze*? Ma no; i matrimonj sempre si fecero fin da' primi giorni tra' Longobardi e le donne di *sangue Romano* incorporate nella *cittadinanza Longobarda*; sempre si fecero tra' Longobardi e le serve od *Aldie* di *stirpe Romana*, purchè s' affrancassero: necessarj fatti, su cui ho già recato gl' insigni giudizj d' Ottone di Frisinga (*Vedi* pag. 21), il quale tenea simili nozze per cagione unica dell' incivilimento de' Barbari. Nè la formola del *prospeximus* si trova punto adoperata in questa legge del 731; e però antico e non contraddetto giammai fu il dritto de' connubj.

Or, se i matrimonj si fecero e si doveano fare, la legge del 731 risguardò i modi e le condizioni de' matrimonj delle Longobarde co' Romani, cioè con gli stranieri al regno *gentis Langobardorum*: ovvero co' Romani di Roma, di Ravenna, di Napoli, d' Amalfi, di Venezia e delle Gallie. Risguardò eziandio i nuovi *sudditi* di Liutprando in Bologna ed in altre città dell' Esarcato, pertinenti alla *razza Romana*. La legge del 731 fermò alcuni dritti, che or si direbbero *internazionali*, e che prima non s'erano fermati per l' infrequenza di simili matrimonj tra' sudditi di due o più regni diversi, nata dalla mancanza di molto estesi commercj: e quando si ampliarono simili commercj, ed acquistossi una porzione dell'Esarcato, Liutprando intese non di concedere la prima volta il *dritto* di contrarre matrimonj all'antiche province del regno, ma solo di regolar gl' *internazionali*, che già suc-

cedeano primo del 731, e gli altri, che sarebbersi contratti nelle nuove provincie, ossia nelle città dell' Esarcato; inteso dar alcuni provvedimenti sul *Mundio*, sulla *Faida* e sull'*Anagrip*, questioni sorte da un qualche tempo mercè il numero cresciuto delle nozze di donne Longobarde con gli stranieri, co' Bolognesi e cogli abitanti de' luoghi tolti novellamente all' Imperio per incorporarsi nel regno Longobardo.

XIV. *RECENTISSIMA ED INSIGNE SCOPERTA INTORNO A ROMANI DELL' ESARCATO.*

Qui ricevo l' esemplare d' un libro, da me oh! quanto aspettato. È la Nuova Collezione degli Editti de' cinque Legislatori Longobardi: egregia fatica del Cavalier Vesme [1], deputato a compirla dalla Compagnia de' dotti uomini, che attende in Torino a pubblicare i Monumenti della patria Storia. Veggo alla fine stampata la Cronica, sebbene lacera, che precede nel nostro Codice Cavense all' Editto di Rotari, ed il Glossario delle voci Barbariche ivi contenuto, non che le nuove leggi pubblicate nel 1832 e 1843; cose tutte comprese nella Copia dell' intero Codice Cavense avanti Carlomagno, della quale (già egli è molti anni) feci omaggio alla Deputazione Torinese: lieve tributo del mio rispetto. Ma nel Manoscritto Cavense mancava il Prologo alle nuove leggi, che trovoi, d' Astolfo: ed ora il Cavalier Vesme ne fa carissimo dono all' Italia.

In questo Prologo, scritto nel 750, Astolfo non omette di chiamarsi al solito *Rex gentis Langobardorum*: e tosto egli fa menzione d' un popolo novellamente conceduto gli da Dio; *del popolo*, cioè, *de' Romani*. « MODO NOBIS a Domino TRADITUM POPULUM ROMANORUM. » Non parlava tanto il Re di quello caduto nella potestà di Liutprando in Bologna ed in altre città Romane quanto dell'altro, che nelle rimanenti regioni dell' Esarcato era venuto e veniva tutto di nelle mani d'esso Astolfo, che ben presto s' impadronì di Ravenna. Nel Prologo di Astolfo adunque si scorgono più apertamente i sensi civili e politici delle due leggi Liutprandee del 727 sugli Scribi e del 731 su' matrimonj; e soprattutto i sensi della prima.

Così per la prima volta in queste due leggi (nella prima degli Scribi per altro si parla solo del *dritto de' Romani*) risuona l' obbliato nome de' *cittadini Romani*: così egli ripetesi nel Prologo novamente scoperto d' Astolfo. Ascoltasi eziandio ne' Diplomi di questo Re. Nel 753 donò egli alla Badia di Nonantola i luoghi di Lizzano, di Gabba e di Grecchia, posti nella Montagna Bolognese; prescrivendo a tutti di rispettar questi suoi precetti tanto nel suo *Italico regno* quanto *nel Romano* [2]. Il Tiraboschi, a cui mancava la luce del Prologo Vesmiano d' Astolfo, scrisse [3], che qui v' era un error di copista; e diè per falso [4] (nel che fu seguitato dal Savigny [5]) un' altra Carta del 752, dove ad Astolfo s' attribuisce il titolo d'*Imperatore*; senza badare che alcuni dell' Esarcato gliel davano e doveano dar sovente per propria vanità, o per adulazione verso il nuovo Principe. Nè Astolfo s' odirava di ciò; uso, com' egli era, di chiamarsi Flavio.

XV. *L' EDITTO DIVENNE LEGGE* TERRITORIALE *NELL' ESARCATO: VI S' INTRODUCE L'* ALDIONATO.

Le nuove Leggi d'Astolfo, che pubblicai, son di lor natura *territoriali*, poichè risguardano la difesa del regno, il mantenimento delle Chiese, la navigazione, il servizio militare de' negozianti, le pene contro i ladri e contro i matrimonj proibiti da' Canoni. Più volte son minacciati d' aver a pagare il proprio *guidrigildo* i negozianti contravventori, e coloro i quali passassero a non giuste nozze; il valore, cioè, della lor vita in una quantità di

---

[1] Caroli Baudii a Vesme, Edicta Regum Langobardorum, Col. 167. (A. 1846).
[2] Tiraboschi, Storia di Nonantola, II. 13. (A. 1785). In regno NOSTRO ITALICO vel ROMANO.
[3] *Idem, Ibid. Vedi* la Nota (19) del Tiraboschi.
[4] *Idem, Ibid*, II. 16—18.
[5] Savigny, Hist. du Droit Romain, I. 172. (A. 1839).

danari uguale a quella, in cui s'avrebbe dovuto apprezzare il colpevole, se ucciso. Lo stesso avvenne all' intero Editto nell' Esarcato: ma già ho detto, che la legge del 727 lasciò ivi sussistere l' uso *contrattuale* del Codice Giustinianeo, eccetto negli affari concernenti al pubblico dritto, all' ordine de' giudizj ed al gius criminale.

Anche la proprietà delle terre dell' Esarcato atteggiossi a' concetti ed alle forme del Longobardo. In Aquario, come in appresso a suo luogo si leggerà, era una *Corte* del Distretto di Monteveglio nel Bolognese innanzi la venuta di Carlomagno. Due anni dopo l' arrivo del Franco in Italia e propriamente nel 6. Marzo 776, Giovanni Duca di Persiceta e figliuolo d' Orso, Duca di Bologna, donò alla Badía di Nonantola quella *Corte* in Aquario con le sue *case aldiaricie* [1]. Già dunque prima del 776 l' *Aldionato* s'era introdotto in Bologna, e già quivi eransi travolti gli ordinamenti Romani sulla proprietà dei fondi, perocchè bisognava tassar la vita dell' *Aldio*, e star pagatori pe' suoi delitti secondo le leggi di Rotari, che in verità non furono poche, sull'*Aldionale* argomento. Ed oramai niuno può ignorare d'esser compresa in questo argomento tutta la materia sì della proprietà di qualunque terra presso i Longobardi o sì dell' essere disgradati essi dalla loro cittadinanza.

XV. *PRETESI* cittadini Romani, *ASTRETTI ALLA GLEBA DOPO LA LEGGE DEGLI SCRIBI.*

Tornando ad Astolfo ed al *popolo Romano conceduto gli da Dio*, si può ben comprendere con quanta rapidità, per la conquista dell' Esarcato, s' allargasse nel regno Longobardo la scienza del dritto Romano. Che giova dopo il nuovo Prologo Astolfiano venirmi dinotando un qualche Documento, dove si ricordino ed nomini ed usi Romani? Che giova parlarmi d' Orso, Duca di Bologna e padre del Duca Giovanni, nel 752? Il dritto Romano s' insinuava reciprocamente nelle leggi de' Longobardi; e fino la formola di far *cittadini Romani* gli affrancati propagavasi velocemente, al tempo della legge sugli Scribi, fra le moltitudini di sangue Romano e Longobardo nell' antico regno di Rotari. Di ciò narrai più d' un caso, e innanzi gli altri quel di Grato, Diacono, che fece in Pavia le sue disposizioni testamentarie nel 769. Or lo riodo, quasi gran senno, rammentare. Havvi chi crede, che quel Grato, abitante di Monza, fosse Bolognese; a mo sembra, che costui (ricco possessore in Milano, in Monza in dodici altri luoghi di Lombardia ed in Bologna) nascesse Longobardo, perchè dice d' aver avuto due Longobardi retaggi; l' uno in Gummeri, ovvero in Comerio della Pieve di Besozzo nella Contea Sepriense; l' altro in Auci nel paese, che poi si nomò Stato Pallaviciano. Le possessioni Bolognesi di Grato dimostrano in qual modo l' aura Latina dell' Esarcato agitasse di leggieri un Ecclesiastico Longobardo, e sottilmente si diffondesse da Bologna in Milano ed in Pavia. Meglio avrei detto l' aura Latino-Ecclesiastica; la cui mercè Grato, non ignaro del Cattolico rito, liberava quattro suoi servi ed *Aldii*, dichiarandoli *cittadini Romani*. Ma perchè s' apprenda, che questa fu mera formola, ed anzi una semplice traduzione o perifrasi Latina della voce *Amundii* Longobarda, basta vedere che il Diacono soggiunse, dover i rimanenti suoi servi ed *Aldii* diventar *cittadini Romani, perseverando in ogni tempo ne' loro cespiti* [2]; ovvero *ne' poderi coltivati*, come spone in questo luogo il Frisi [3], *da persone non pienamente libere . . . ed all' altrui servizio vincolate*. Così viveano quei *cittadini Romani* del 769, astretti, come dianzi, alle loro glebe: così vissero ezinadio gli altri del Vescovo Peredeo di Lucca pel suo testamento da me ricordato [4] del 778. Se la *cittadinanza Romana* procedette in tal guisa nel regno Longobardo, io non ho più nulla da opporre, nè ricuso di chiamar con tal nome l' *Aldionato*.

Settantatrè anni dopo il 769, Engiltruda, la quale abitava nella Villa di Hoftrabum in Isvizzera, commise nell'842 al Diacono Vatto di far *cittadino Romano* il servo Sigimaro, *secondo la Canonica libertà* [5]. Più frequenti nelle Scritture Francesi occorrono simiglianti *cittadini Romani*: de' quali non ha guari trattò egregiamente il Guérard ne'suoi dotti Prolegomeni al *Poliptico* d' Irminone [6]; credendo, che gli affrancati di simil sorta passassero alla professione del dritto Romano [7]. Io non dedurrò intorno a questa particolarità i miei dubbj,

[1] Savioli (ex Muratori), Annali Bolognesi, Tom. I. Part. II. pag. 14 — 16. (A. 1785).
[2] Frisi, Memorie di Monza, II. 6. Perseverent OMNI TEMPORE in eorum CESPITIBUS.
[3] *Idem ibidem*, III. 287.
[4] Discorso de' Longobardi vinti da' Romani, pag. 266.
[5] Goldasti, Rer. Alem. Scrip. II. 27. Chart. 7. Carta ristampata dal Canciani, II. 422.
[6] Guérard, Polyptyque de l'Abbé Irminon. (A. 1844).
[7] *Idem ibidem*, I. 372.

contento solo di chiedere chi fossero *i cittadini Romani*, fra cui avrebbe potuto un padrone annoverare i suoi servi nell' affrancarli ? A' *Convitati Regj* delle Gallie non il padrone ma solo il Re dava sì fatti onori d' indole tutta Barbarica. Il padrone dunque non potea parlare se non de' *Tributarj Romani*, onde la vita valea quaranta cinque soldi (quanti valeva un cervo domestico), e de' *Romani Possessori*, tassati con cento soldi come i *Liti* : de' *Romani Possessori*, ottimi testimoni di ciò che significava la magniloquenza della formola *cives Romani* a pro degli affrancati nelle Gallie. Con sì splendide parole non intendeasi favellar dell' attuale cittadinanza, ovvero di que' sì esili e tenui ordini di *Possessori* e di *Tributarj Romani*, a cui aveva la Salica Legge consentito l' uso del diritto Romano, tuttocchè fossero in realtà divenuti cittadini Franchi pel *guidrigildo*. I *cives Romani* affrancati ne' Documenti di Francia erano una rimembranza, non so se poetica o fantastica, erano una vana larva degli antichi cittadini della Repubblica Romana e dell' Imperio : non disformi da' *Quiriti*, a' quali si chiede la testimonianza in due testamenti del settimo secolo ; uno celebrato nella città di Parigi e l' altro nell' Artesia [1], dove certamente non vedeansi *Quiriti*, ma solo *Possessori* e *Tributarj*.

Troppa semplicità sarebbe in vero il maravigliare di cotali formole ne' testamenti Barbarici prima di Carlomagno: troppa semplicità il non rammentarsi, che le frasi e le formole sopravvivono per molti secoli alle cose già spente da lunga età. I nostri *Consoli* d'oggidì somigliano forse a' Fabrizj ed a' Cincinnati ? È v' ha forse chi pensa essere stata veridica sotto i Medici l' Iscrizione, che tuttora si legge in Palazzo Vecchio di Firenze ? Perciò si maravigli chi vuole dell' esempio mostrato dal Monzese ad Engiltruda l' Elvetica di dar del *cittadino Romano* a' servi affrancati secondo i Rituali della Chiesa Romana, secondo la *Canonica libertà* e secondo la legge degli Scribi, che avea già da quaranta due anni aperto a quel Diacono ampj sentieri di far convenzioni giusta il dritto Romano, e di trascorrere a suo talento nelle frasi o ne' favellari del Lazio.

[1] Mabillon, Bréquigny, Marini (Papiri, Num. 76. 77). Testimonium praebetote, Quirites !

CONCLUSIONE

Tre cose dimostrano, senza esservi bisogno di rivolgersi a Paolo Diacono, il vero stato de' Romani vinti da' Longobardi;

1.° La natura *territoriale* del regio titolo di *Rex gentis Langobardorum* nell' atto di pubblicare gli Editti.

2.° La natura *territoriale*, cioè *universalissima*, del *guidrigildo*. Chi poteva ottenerlo, diveniva *cittadino Longobardo*: chi non potea, piombava nell' *Aldionato* e nella servitù.

3.° La natura *territoriale* dell' Editto di Rotari e degli altri Legislatori fino alla legge degli Scribi: natura non limitata da niuna concessione d' altra legge in favor d' alcuna delle *razze* abitatrici e *suddite* del regno Longobardo. Il contrario scorgesi nelle Gallie, ma per effetto della Legge Salica. Solo i *Guargangi* conseguirono la speranza che il Re Longobardo, volendo, potesse concedere a ciascuno le native lor leggi.

NUMERO LXVI.

Di San Gregorio a Pietro, Suddiacono, in favor de' Clerici di Canosa.

Anno 591.

(Lib. I. Epist. 44).

Gregorius Petro, Subdiacono Siciliae (1).

. . . . De solidis Ecclesiae Canusinae volumus ut aliquid Clericis ejusdem Ecclesiae largiaris : quatenus et ii qui nunc inopiam patiuntur, sustentationem aliquam habeant ; ut, si illic Deus voluerit ordinari Episcopum, habeat unde subsistat. . . . .

(1) *Subdiacono Siciliae*. Bene osserva il Di Meo[1], che il Patrimonio di Calabria e di Puglia era unito con quel di Sicilia.

[1] Di Meo, Annali, I. 152.

NUMERO LXVII.

Dello stesso a tutt' i Vescovi dell' Illirico.

Anno 591. Giugno.

(Lib. 1. Epist. 45).

Gregorius universis Episcopis per Illyricum.

Jobinus, excellentissimus vir, filius noster, Praepositus per Illyricum, scriptis suis nobis indicasse dignoscitur, ad se *sacris apicibus* destinatis jussum fuisse, Episcopos, quos e propriis locis *hostilitatis furor expulerat* (1), ad eos Episcopos, qui nunc usque in locis propriis degunt, pro sustentatione et stipendiis praesentis vitae esse jungendos. Et licet ad hoc fraternitatem vestram jussio principalis admoneat, habemus tamen majus his praeceptum aeterni principis, quo ad haec terribilius peragenda compellimur, ut non dico fratres et coepiscopos nostros, sed ipsos etiam, quos nobis contrarios patimur, cum opportunitas postulat, in conferendis subsidiis necessitatum carnalium diligamus. Oportet ergo vos ad hanc rem et coelesti primitus principi obedientes existere, et imperialibus etiam jussionibus consentire: quatenus fratres coepiscoposque nostros, quos captivitatis diversarumque necessitatum angustiae comprimunt, debeatis consolandos convivendosque vobiscum in Ecclesiasticis sustentationibus libenter suscipere. Non quidem ut per communionem Episcopalis throni dignitas dividatur, sed ut ab Ecclesia juxta possibilitatem sufficientia debeant alimenta percipere. Sic enim et proximum in Deo, et Deum in proximo diligere comprobamur. Nullam quippe eis nos in vestris Ecclesiis auctoritatem tribuimus: sed tamen eos vestris solatiis contineri summopere hortamur. *Mense Iunii*, *Indictione nona.*

(1) *Hostilitatis furor expulerat.* Era il furore non meno degli Avari e d'altri Barbari che de' Longobardi. A tutte le sventure apprestava conforti San Gregorio.

NUMERO LXVIII.

A Felice, Vescovo di Siponto, acciocchè visiti la Chiesa di Canosa.

Anno 591.

(Lib. 1. Epist. 53).

Gregorius Felici, Episcopo Sipontino.

Pervenit ad nos quod Canusina Ecclesia ita sit sacerdotii officio destituta (1), ut nec poenitentia ibidem decedentibus, nec baptisma praestari possit infantibus. Hujus igitur tam piae rei tamque necessariae mole permoti, jubemus dilectioni

(1) *Sacerdotii officio destituta.* Il Clero Canosino, dice ottimamente il Di Meo *, doveva esser fuggito in Sicilia. Quante stragi e quante fughe!

* Di Meo, I, 152.

tuae, ut hujus praeceptionis auctoritate commonitus, memoratae Ecclesiae visitator accedas, et vel duos parochiales Presbyteros debeas ordinare; quos tamen dignos ad tale officium veneratione vitae et morum gravitate pervideris, et quibus in nullo obvient constituta canonicae disciplinae, ut sanctae condigna cautela provideatur ecclesiae.

NUMERO LXIX.

Dello stesso al Clero, all' ORDINE ed alla Plebe di Perugia.

ANNO 591 ? (*avanti Settembre* (1)).

(Lib. 1. Epist. 60).

GREGORIUS CLERO, ORDINI ET PLEBI CONSISTENTI PERUSIAE.

MIRAMUR, carissimi fratres in Christo, quare Ecclesiam Dei TANTO TEMPORE ABSQUE RECTORE CONSPICITIS, AC DE VESTRO TOTIUSQUE PLEBIS REGIMINE MINIME COGITATIS (2). Notum est enim, quod grex, si pastoris cura defuerit, per avia gradia-

(1) Questa è la Lettera (*Vedi* pag. 76), che avrei dovuto collocare in Settembre 590: nol feci perchè non si credesse d'aver io voluto anticipar la data del tempo, in cui Perugia uscì di mano a' Longobardi. Ed in vero il Signor di Savigny avea scritto*, che Perugia non tornò in poter de' Romani prima del 592; che perciò, udendosi nominar nella presente Lettera l'*Ordine* ovvero la *Curia* di questa città, dovea concludersi d'essersi quivi conservata da' Barbari la cittadinanza Romana, rappresentata dalla sua *Curia*.

(2) *Miramur . . . minime cogitatis.*

È questo un rimprovero duro a bastanza tra le labbra d'un sì mansueto e paterno Pontefice. Si può egli credere, che S. Gregorio avesse cotanto aspreggiato l' *Ordine* ovvero la *Curia* di Perugia nel 590 o nel 591, se questa città di gran rilievo, perchè posta tra le frontiere dell' Esarcato e del Ducato di Roma, si fosse tenuta da' Longobardi, la cui fortuna s'era cotanto invilita per la guerra de' Franchi e de' Greco-Romani? Appena il Re Agilolfo, dopo la pace con essi Franchi e dopo la sua coronazione, veniva ristorando nel 591 i danni patiti nell'anno precedente. San Gregorio non poteva ignorare con quanti sospetti avrebber dovuto i nemici vivere in Perugia, durante il bollor della guerra: e stolida certamente sarebbe riuscita la maraviglia del Pontefice, che non si fosse pensato ad eleggere il Vescovo in mezzo alle pubbliche paure. No, i Longobardi non teneano Perugia nella Nona Indizione, ovvero nel tempo trascorso tra il 1. Settembre 590 ed il 1. Settembre 591: non la teneano, e questa Lettera ne fa testimonianza. Se prima della Nona Indizione occupato avessero Perugia, non m' importa saperlo in questo luogo: e, se occupata l'aveano dianzi, n' erano usciti per andar ad unirsi coll'esercito, che dovea fronteggiare i Franchi di là dal Po ed i Greco-Romani verso l' Adige. Qual non è la diversità de' concetti contenuti nelle Lettere Gregoriane intorno a' Vescovi dell' Illirico ed a' Cleri di Populonia e di Canosa? In queste Lettere si ravvisa l' orma impressa da' Barbari; ma nell' altre su' fatti d' Orvieto, d' Ortona, di Terracina e di Perugia tutto dimostra, che gli stranieri o non eran venuti o s' erano allontanati; e che però gli *Ordini* o *Curie* de' Romani stavano in atto di governar ciascuna di tali città. Ciò parve incredibile affatto al Signor di Savigny, che sulla semplice autorità del P. Berretta volle as-

* Savigny, Hist. du droit Romain, I, 271.

tur, et ob hoc facilius inimici laqueos insidiantis incurrat. Unde necesse est de his, qui Ecclesiae militant, unum, habito timore Domini, perquirere, qui Pastoris ministerium possit digne suscipere, atque illic, protegente Domino, sacramentorum divinorum dispensator insistere: quatenus et pro filiis Ecclesiae vestrae purae quotidie mentis holocaustum offerat, et viam gregi, quomodo ad supernam patriam gradiatur, ostendat.

---

segnar Perugia nel 591 a' Longobardi. Ma come lo dimostra il Berretta? Come può egli provare, che Perugia nella Nona Indizione fu de' nemici? Maurizione, Duca Longobardo, la prese nella Decima Indizione; ovvero dopo essersi scritta la presente Lettera da S. Gregorio. Presela; ma tosto la consegnò all'Esarca Ravennate nel 591 o nel 592, durante la stessa Indizione X.[a]; non essendo necessario il credere, che Maurizione fosse stato in Perugia molti anni (e bastavano ancor pochi giorni d'occupazione) innanzi di tradir la sua gente Longobarda. Carlo Sigonio [1], illustre uomo, attribuì, è vero, la caduta di Perugia in mano de' Barbari all'anno 579; ma senza darne alcuna pruova, e però meritamente gli contradisse il Muratori [2].

OSSERVAZIONI SULLA DURATA DELL' Ordine *OVVERO DELLA* Curia *IN PERUGIA ED IN ALTRE CITTÀ.*

Se anche i Longobardi fossero stati padroni di Perugia nella Nona Indizione, la Lettera presente di San Gregorio non dimostrerebbe punto, che costoro avessero ivi lasciato sussistere la *Curia* del vinto Romano. Il Muratori [3] avea già recato in mezzo molte Lettere, ove San Gregorio parla dell' *Ordo:* tutte intorno all' elezione de' Vescovi; e però saggiamente lo stesso Muratori dubitò se tal parola dinotasse daddovero le *Curie* o *Senati* civili. V' erano in realtà quelli che S. Girolamo [4] chiamava *Senati* delle Chiese: *Et nos habemus SENATUM NOSTRUM, coetum Presbyterorum.* Sì fatto dubitare increbbe al Signor di Savigny [5], che ravvisò le *Curie* civili negli *Ordini* di San Gregorio, e ne dedusse una prova, da lui tenuta certissima, della durata d' esse *Curie* nelle città Longobarde. Poi, quando il Leo ebbegli dimostrato, che non erano Longobarde le città nominate dal Pontefice, rispose il Signor di Savigny [6], rimaner salda, sì, la sua pruova; e pur non esser ella necessaria per difender le sue opinioni. Parmi perciò, che niuno faccia più grandi sforzi sulle Lettere di San Gregorio a volerne cavar gli *Ordini* Romani sotto i Longobardi: ed ha ragione, come si vedrà di mano in mano, il Leo di non essere state Longobarde nè Perugia nè altre città quando il Pontefice a quelle scrivea.

Ma s'abbia per falsa cotal sentenza del Leo e per vera la contraria del Savigny; non di qui s' ottiene, che in Perugia e nell' altre città vi fosse la *Curia* Romana. Ben questa poteva essere venuta meno pel fatto del Longobardo; ma San Gregorio dovea tenerla come viva, non essendogli lecito di menomar coi suoi detti le ragioni de' Romani, tuttochè pochi tra costoro fossero incorporati per avventura nella cittadinanza degl' inimici. Agli occhi dell' Imperio Romano, e soprattutto del Pontefice, i Perugini ed *Aldii* e servi eran cittadini Romani come nel 568, venti quattro anni prima; cittadini erano sempre stati e riappariti sarebbero, che che facessero i Barbari, quando l'armi dell' Imperio e de' suoi *Leti* o *Gentili* avessero pur una volta cacciato d' Italia il Longobardo.

---

[1] Caroli Sigonii, De regno Italiae, Lib. 1. Col. 25. (A. 1732).
[2] Muratori, Annali, Anno 580.
[3] *Idem*, Antiquitates Medii Ævi, I. 1009. (A. 1738).
[4] S. Hieronymi. In Cap. 3. Isaiae. Edit. Vallarsi, IV. 52. (A. 1735).
[5] Savigny, Hist. du droit Romain, I. 266, 271.
[6] *Id. Ibid.* I. 308 — 310.

OSSERVAZIONI PARTICOLARI SULLA Curia *DI PIACENZA.*

Di tratto in tratto ed in ciascun Documento di questo Codice verrò considernado le ragioni addotte dal Signor di Savigny sulle *Curie* Romane del regno Longobardo: qui parlerò solo della *Curia* di Piacenza. Già ne toccai altrove; ma non bastò nè basta: a sovente mi si ricorda l'*Ordine* Piacentino del 721, quando il Suddiacono Vitale faceane, come or s'afferma, l'*Escettore*. Dal Fumagalli [1] erasi pubblicato il Documento di costui; e Vitale avea dinotato l'officio suo con abbreviatara, che non potè intendersi da prima; perciò ella segnossi dal Fumagalli con semplici asterischi. Poscia questi [2] credè nel 1802 ravvisarvi tre Lettere iniziali. . . *exc.*; giudicando, che Vitale fosse un *Exceptor Civ. Plac.*, ossia *Escettore* della città Piacentina. Questi è, disse il Savigny, questi è il Segretario della *Curia* di Piacenza, città Longobarda. Ma perchè l'abbraviatura, sì variamente interpetrata in diversi tempi dal Fumagalli, dev'ella essere iniziale d'*Exceptor* e non d'*Exscriptor*? Perchè un *Exceptor* della città materiale di Piacenza dev'egli esser l'*Exceptor Ordinis Civitatis Placentiae*? Dov'è la parola *Curia* od *Ordo* nella Carta del Fumagalli? Si può egli supplir la parola, che qui manca, d'*Ordine* o di *Curia*? Più assai vorrei credere a' ghirigori famosi, tenuti per vere Iscrizioni dal dottissimo Vallarsi; delle quali cotanto diletto si pigliarono il Marchese Luigi Pindemonti a Giuseppe Barettl.

Eppur tutto si liaga nel Documento Piacentino: io tosto dirò, che Vitale il Suddiacono avrà nominato l'immaginaria *Curia* di Piacenza come oggidì nel Reame di Napoli s'ascoltan ricordar gli *Ordini* d'ogni minimo villaggio nell'Iscrizioni Latine, che s'appoggiono sopra ogni fontana e sopra ogni ponte. Nella città di Napoli si domandano *Curie* i Tribunali Vescovili e gli Studj de' Notari; le Carte pubblicate dal Sabbatini ed altre infinita dei nostri Archivj hanno la sottoscrizione Greca o Latina di molti ad un tempo, che ne' secoli decimo, undecimo e duodecimo si chiamavano *Curiali*; e nondimeno le *Curie* già erano state abolite in Napoli ed in tutta l'Italia Greca da una legge solenne di Leone Imperatore sulla fine del nono secolo. Già si sa; i nomi sopravvivono lungamente, come quello di *Consoli*, ma con nuovi significati, alle cose: il perchè la *Curia* Piacentina di Vitale, s'ei l'avesse rammentata, sarebbe un nome vano dopo la conquista Longobarda, e resterebbero ferme tutte le questioni da me in altri scritti proposte. Fu, io chiedeva e chieggo, di sangue Romano o Longobardo quel Vitale nel 721? Il nome d'un Santo e d'un Martire ben poteva pigliarsi da un Suddiacono Barbarico. E quali erano gli officj dell'*Escettore* di Piacenza nella scrittura di Vitale? Fermar il *Mundio* d'una donna Longobarda. Or come? Questo era dunque il carico de' ministri d'una *Curia*, che vuol tenersi per Romana? Gli officj Romani di costoro, non i nomi nudi mi si vogliono additare acciocchè io debba credere alla durata delle *Curie* nel regno Longobardo.

Ma perchè si possa venire ad un qualche particolare di maggior fondamento, darò un breve sunto della Storia di Piacenza. S'è innanzi veduto, che nel 590 il suo Duca Longobardo voltossi agl'Imperiali. Gran festa dovettero fare gli antichi cittadini Romani di Piacenza, o caduti nell'*Aldionato* e nella servitù od incorporati nella cittadinanza Longobarda. Non appena uscirono i Longobardi, che questi *Aldii* e servi corsero al Foro e rifecer la *Curia*: gli antichi Decurioni e Magistrati del 568 tornarono all'intermesso afficio della città, o i lor figliuoli, od i più anziani e degni, scosso il Barbarico giogo, tumultuariamente furono eletti. Nega di crederlo il Savigay [3]; ed afferma, esser l'esercito Imperiale nell'entrare in Piacenza (egli parla di Perugia) premuto da ben altri pensieri, che non da quelli di ristabilirne la *Curia*. Ma le *Curie* non erano palagi o case da fabbricarsi: ed i Decurioni, quanto più oppressi ed avviliti dianzi, tanto più volentieri correvano in piazza per riabbracciarsi coma cittadini e fratelli, benedetti dal Vescovo. Rimetteansi nel possesso de' redditi e degli averi perduti, mentre i Barbari uscivano dalla porta opposta della città; e prima che comparisse l'esercito Imperiale, ciascun Romano, pertinente agli antichi Decurioni e Magistrati, vestiva la toga o la pretesta Municipale. Il Duca Longobardo intanto conduceasi co'Barbari alla volta di Mantova; ed il Re Autari stava rimpiattato in Pavia. Venne dopo alquanti mesi od alquanti anni Agilulfo, e quel leggiadro Romano viver cessò: i Longobardi riebbero Piacenza, ed allora che avvenne? Dovettono essi forse premiar la gioia de' Romani per le sven-

[1] Fumagalli, Antichità Longobardo-Milanesi, L. 257—258. (A. 1792).
[2] *Idem*, Istit. Dipl. II. 219. (A. 1802); e Cod. Dipl. Ambros., pag. 1. (A. 1805).
[3] Savigny, I. 309.

ture d'Autari? Dovettero essi pregar la *Curia* quivi rinata di continuar nell'officio e nella fedeltà verso la gente Longobarda? O confermar la *proprietà* e *possessione Romana* de' redditi e delle terre, di cui nel 568 godenno la *Curia* e gli altri cittadini Romani?

Se queste cose fece Agilulfo Re, io gli so grado. Ma, se le fece, dunque vedremo la *Curia* e la Chiesa Vescovile di Piacenza ritenere il lor patrimonio; vedremo l'*Ordine* Piacentino proseguir tranquillamente a curare i pubblici affari; la qualità di Vescovo sarà divenuta eziandio migliore, dopo convertito Agilulfo, che non la condizione della *Curia* Piacentina. Mancano a veder tali cose, mi si risponde, i monumenti di Piacenza prima del Suddiacono ed *Escettore* Vitale. No, non mancano: ed eccone due, che il Muratori omise del tutto, quantunque gli avesse letti presso il Campi.

1.° *Anno* 674. Regnava il pacifico e pio Bertarido, pronipote di Teodolinda, uomo di sangue Bavaro, non Longobardo, quando si recò innanzi a lui un'antica controversia di confini tra le città di Parma e di Piacenza. Qui senza dubbio comparirà la *Curia* Piacentina, se daddovero Agilulfo l'avesse lasciata sussistere dopo i casi avvenuti nel 590: e poichè Vitale poteva nel 674 già esser Suddiacono, così avremo contezza di quell' *Ordine*, di cui pretendesi che nel 721, cioè quaranta sette anni dopo la lite de' confini, egli rappresentasse l' *Escettore*. Ma chi si fa innanzi a trattar la questione? Dagilberto, *Regio Gastaldo*, per Piacenza: Immone, *Regio Gastaldo*, per Parma. E come avrebbe voluto il pio Re Bertarido giudicar l'annosa contesa? Per mezzo del combattimento giudiziario. Nol fece; ma non tacque d'averlo desiderato [1]. Questa è dunque la *Curia* Romana di Piacenza, che allora o più tardi avrebbe avuto Vitale per *Escettore*?

2.° *Anno in circa* 679. Agatone Pontefice raccolse in Roma un Concilio, e permise il Re, che quaranta Vescovi del suo proprio regno v'andassero; fra' quali vedeasi Placenzio, Vescovo di Piacenza. Due Lettere in quell' occorrenza dettaronsi pel Greco Imperatore sulle sciagure d' Italia; una dal Papa, e questa è riferita dal Muratori: ma più importante riuscì l'altra de' Vescovi, e massimamente de' quaranta Longobardi, che tutti la sottoscrissero e l' inviarono in Costantinopoli. Notabile certamente fu il fatto de' quaranta, che venuti di Lombardia posersi concordi a salmeggiare in un Concilio su' pubblici danni cagionati all'Italia dai Barbari. Nacquero di sangue Romano o Longobardo questi Vescovi? Nol so; nè i loro nomi lo fanno scorgere con certezza. Ma tutti, qualunque nella loro *cittadinanza Longobarda* scorresse lor nelle vene il *sangue Romano*, scrissero: *Come l' eloquenza civile potrebbe trovarsi nelle nostre regioni, ove tutto di ribolle il furore* DELLE DIVERSE GENTI? (Diversarum gentium quotidie aestuat furor). *Discorrono, combattono, rubano. Piena perciò di spaventi traesi la vita di coloro, i quali son circondati da' Barbari; ed i Sacerdoti debbono vivere col lavoro delle lor mani, sendo mancata la sostanza delle Chiese per le molte calamità patite: nè altra ricchezza, se non la nostra fede, ci rimane.*

Così favellava Placenzio di Piacenza: così Mansueto di Milano ed Anastasio di Pavia con tutti gli altri; e da' loro detti possiam comprendere qual fosse allora lo stato degli uomini di *sangue Romano* soggetti a' Barbari di Bertarido il Cattolico.

Nel 712 Vitale fu testimone de' gran cangiamenti, che posero in sul trono Longobardo il padre di Liutprando, e dopo tre mesi lo stesso Liutprando, essendosi annegato Ariberto II.° nel Ticino. S' ascolti Paolo Diacono intorno all' infelice Re:

« Iste fuit pius et eleemosynis deditus . . . . in cujus temporibus terrae ubertas nimia, « SED TEMPORA BARBARICA [2] ».

Ecco l' ingenuità, con la quale il Diacono, di puro sangue Longobardo, dipinse i tempi, onde i suoi genitori vissero spettatori: ecco l'inganno di chi crede potersi avere maggior fede alle narrazioni di lui sul secolo già lontano d' Autari, che non a quelle intorno al suo, cioè all' ottavo. I detti del Diacono s' accordano con le parole del Vescovo Placenzio.

CONDIZIONE POLITICA DI PIACENZA, DI PARMA E D'ALTRE CITTÀ TOLTE A LONGOBARDI NEL 590, E POI DA ESSI RIPRESE.

Nella decisione di Bertarido, scrittura di molto Barbarica Latinità, mal si discerne in principio se in Parma ed in Piacenza si trovassero due grandi *Corti* del Re, o se quelle due città comprendessersi entrambe nel suo Patrimonio Privato: ma tosto apparisce, che l' una e l' altra città spettarono veramente a Bertarido in qualità di *Regie Corti*, governate da due *Regj*

---

[1] Campi, Stor. Eccles. di Piacenza, I. 177. Intorno alla data *Vedi* Affò, Storia di Parma, I. 280—281.
[2] Pauli Diaconi, Lib. VI. Cap. 35.

Gastaldi, affatto diversi da' pubblici o pertinenti allo Stato [1]. Tale fu la condizione conceduta dal Re Agilulfo a Piacenza ed a Parma; tale dovè per avventura essere la qualità di Reggio, di Modena, d'Altino e di Mantova levatesi dal giogo Longobardo nel 590, o tosto ricadutevi. Parma e Piacenza, nobili ed ampie città Vescovili o poi Ducali, non perdettero il Vescovo, ma l'*Ordine* ovvero la *Curia*, ivi risarta per breve ora; o perdettero anche, se ciò potea procacciar loro una qualche utilità, l'onore d'essere Capitali d'un Ducato Longobardo. I Duumviri e Magistrati, che vi s'erane ristabiliti, furono, se non uccisi, dispersi; e le due città ridotte a private possessioni o *Corti* e *Gastaldie* di Agilulfo. Queste cose dimostrerò con maggior larghezza quando sarò prevenuto a registrare il Documento del 721: per ora basta osservare come lungi del segno, a cui ella era indiritta, siasi svoltata la menzione dell'*Escettore* Vitale nella pretesa *Curia* Piacentina.

SE i Loci Servatores *OD ALTRETTALI NOMI ADDITINO UN CITTADINO ROMANO, ED ANZI UN* Curiale *NEL REGNO LONGOBARDO. DEGLI* uomini Piacentini.

Non meno lontane dal loro segno si svolteranno agevolmente le memorie presso il Signor di Savigny su' *Loci Servatores*, e su' *Praepositi Loco*; ne' quali e' ravvisa tanti cittadini Romani, ed anzi tanti veri Officiali di Romane *Curie* del regno Longobardo. Niuno ignora, che i Longobardi parlarono in Latino dopo Autari, e che in Latino si scrisser le leggi: tutti gli officj (da' Re, da' Duchi e da' Conti fino agli ultimi *Esercitali* e gregarj) diceansi Latinamente; il perchè non discernesi (e qui sta veramente la questione) se fossero cittadini Longobardi o Romani coloro, i quali amministrano alcuno di tali officj nelle Leggi, ne' Documenti e nella Storia. Nè mi travaglierò in argomento sì chiaro; tenendomi pago di scegliere fra cento e cento un solo esempio, tratto da Paolo Diacono, presso cui ricordasi due volte [2] lo stesso *Loci Servator*, chiamato Aldone. Questi, soggiunge Paolo [3], nacque fratello di Rodoalt, Duca del Friuli, uno de' primitivi, uno de' più Longobardi fra' Barbari; perciò tutti veggano se approdar possa questa nuova citazione alle Romane *Curie*.

L'ardire degli *uomini di Piacenza*, i quali COMANDAVANO (*per eorum praeceptum*) di *riceversi* al lor servizio (non mai nella lor cittadinanza coll'affrancarli) un numero d'*Aldii* spettanti a Pipino, figliuolo di Carlomagno, procedeva da' Franchi sopraggiunti nella città, non da' vinti Longobardi; e molto meno da' Romani, che il Re Agilulfo avea posto in branco nella sua *Gastaldia* Piacentina. Fingevano i Franchi d'averne il consenso di Pipino; ed il Re contentavasi negarlo a mezza bocca in una sua legge [4], senza punire gl'infingitori o piuttosto gli spogliatori, compagni delle vittorie di suo padre.

TUTTA LA QUESTIONE DELLA DURATA DELLE Curie *STA NELLO STUDIO INTORNO ALLA NATURA DEL* guidrigildo *GERMANICO.*

Poichè alcuni di questi vinti Romani ebbero dal vincitore o *per consuetudine* od anche per legge un variabile *guidrigildo*, e per questo solo cessarono d'essere cittadini Romani, diventando cittadini Longobardi; o chi non ebbe il *guidrigildo* fu *Aldio* e servo nel Barbarico Regno; come potevano mai rimaner le *Curie* antiche di cittadini, che più non v'erano? In sì fatta investigazione circa il *guidrigildo* si contiene il principio conoscitivo e regolatore sulla qualità de' Romani; ogni altro studio non riuscirebbe che ad una vacua e sterile diligenza d'andar uccellando Latine parole per iscoprirvi nascosti non si sa quali officj Latini. Perchè, ripeto, avrebber dovuto rimanere le *Curie* d'una cittadinanza estinta per l'imposizione del *guidrigildo*? Estinta per la natura *territoriale* dell'Editto Rotariano? Se Rotari avesse lasciato sussistere, come avvenne in Francia, il nome delle *Curie* Romane, io sempre chiederei quali furono gli officj di queste nel regno Longobardo? Ove altro non facessero che fermare i prezzi de' *Mundii* delle donne, o simiglianti faccende, io le chiamerei *Curie* Longobarde, non Romane; composte così di Longobardi originarj e però nobili, come di Romani assorbiti ne' Longobardi ed in tal guisa nobilitati agli occhj de' Barbari.

E se anche gli uomini di *sangue Romano* sovrastato avessero per ingegno e per dignità nelle pretese *Curie*, avrebbero sovrastato in qualità di *cittadini Longobardi*, non *Romani*; avrebbero sovrastato in qualità di *guerrieri Longobardi*, non *Romani*: altrimenti si sarebbero viste nel duodecimo secolo intere legioni Romane in vece delle turbe d'affrancati, che Ottone di Frisinga trovò in Lombardia.

---

[1] *Vedi* Leg. 378. Rotharis. Ex aulae regiae, non *ex Reipublicae jure* constituebantur; dice il Canciani (IV. 224).
[2] Pauli Diaconi, Lib. VI. Cap. 3, 24.
[3] *Idem*, lib. VI. Cap. 3. Aldo, frater Rodoaldi (Ducis).
[4] Leg. 39. Pipini Regis. *Non est nostra voluntas*, etc.

MINISTRI E SERVI DEL RE. LEGGE 377 DI ROTARI. OBIEZIONE DISCIOLTA.

Rotari prescrisse nella sua legge 377, che i suoi *Sculdasci* ed *Attori*, se fossero uccisi, dovessersi estimare come uomini liberi; *ciascuno secondo la sua nazione*. Di qui si scorge, che *Sculdasci* ed *Attori* Regj erano *Aldii* e servi. Che fossero in oltre la più parte di *sangue Romano*, lo fa credere il loro intelletto Latino. Ma buon numero di costoro usciva eziandio così di stirpe Longobarda come d' ogni altra fra le più svariate razze di Barbari. Nobile documento di ciò apparisce fra' molti e molti una Carta del 725, nella quale da Ermendruda Longobarda vendesi per servo un Saorelano di *nazione Gallica*. In questo luogo non pochi esempi raccolgonsi dal Fumagalli [1], essere tale stato il costume prima e dopo Carlomagno d' additare nelle scritture i paesi, dove nacquero i servi. Altri nondimeno scorge nella legge 377 una pruova d' esser durate varie cittadinanze nel regno Longobardo, e sopra ogni altra la Romana con le sue *Curie*. Or perchè? Se un *Aldio* ed un servo, ministro del Re, nascea Longobardo, apprezzavasi tosto come cittadino Longobardo; se procedea di *sangue Romano*, Bulgarico, Gepidico e Sarmatico s'estimava come incorporato nella *cittadinanza Longobarda*: se Bavaro, Alemanno, Salico, Ripuario, sapeasi quanto i Codici più antichi dell'Editto presso questi popoli avessero tassato il *guidrigildo* fermo de' cittadini; laonde non v' era bisogno d' apprezzo per gli uccisi *Aldii* e servi del Re, se nati fra gli altri Germani. La legge 377 non genera sospetti d'aver voluto Rotari le *Curie* de' Romani: ed, avendo egli tassato le vite solo de'suoi *Aldii* e servi *secondo le lor nazioni*, come avrebbe potuto non tassare allo stesso modo quelle de' cittadini di sì varie *razze*, ove molte *cittadinanze* state vi fossero nel suo regno? Del resto, la parola *nazione* vale anche *nascita*: del che altrove io toccherò.

[1] Fumagalli, Cod. Diplom. Sant. Ambros. pag. 12.

NUMERO LXX.

Al Clero, all' Ordine ed alla Plebe di Bevagna.

Anno 591.

(Lib. 1. Epist. 81).

Gregorius Clero, ORDINI et plebi consistentibus Mevaniensi Ecclesiae.

Quoties res aliqua pluribus agenda committitur, dum quisquis dissentit ab altero (1), dispendiis potius quam utilitatibus aditus reseratur. Quod nos providentes, ne hoc vestrae contingere possit Ecclesiae, ejus curam utilitatesque Honorato Presbytero ad praesens committendas elegimus: quatenus res utilitatesque Ecclesiae per eum et procurari valeant, et modis omnibus custodiri. Ideoque dilectionem vestram scriptis praesentibus adhortamur, quatenus, ut vobis possit ordinari Sacerdos, invicem vestrae voluntatis in unius digna electione concordet assensus, nec amplius Dei Ecclesiam officio patiamini vacare Pontificis. Quousque vero Ecclesiae ipsi Sacerdos fuerit ordinandus, omnem supradicto Presbytero, sicut diximus, sollicitudinis ejus curam commisimus. Ita ergo se vestra dilectio in his omnibus exhibere festinet, ut amorem vos Ecclesiae habere pronae devotio mentis ostendat.

(1) *Dum quisquis dissentit ab altero*. Bevagna, posta fra Spoleto e Perugia, non era dal 590 al 591 in mano de' Longobardi per le stesse ragioni dichiarate in quanto a Perugia. Lo stile della Lettera, e le dissensioni degli abitanti bastano a dimostrarlo.

NUMERO LXXI.

Dello stesso ad Antemio Suddiacono, acciocchè faccia restituire le sacre suppellettili alla Chiesa di Venafro; vendute ad un Giudeo.

Anno 591.

(Lib. 1. Epist. 68).

Gregorius Anthemio, Subdiacono.

Fuscus *Archiater*, ardore fidei provocatus, preces effudit, dicens opilionem Diaconum servum Dei (1), et crescentium, Clericos Venafranae Ecclesiae, oblitos timorem futuri judicii, ministeria antefatae Ecclesiae Hebraeo cuidam, quod dici nefas est, vendidisse: id est, in argento calices duos, coronas cum delphinis duas, et de aliis coronis lilios, pallia majora sex, et minora septem. Et ideo mox ut praesentem jussionem experientia tua susceperit, memoratos Ecclesiasticos ad se faciat indifferenter occurrere; et requisita veritate, si ita, ut suggestum est, constiterit memoratum Hebraeum, qui oblitus vigorem legum, praesumsit sacra cimelia comparare, per judicem provinciae faciat conveniri (2); et sine aliqua mora antefata ministeria reddere compellatur; ut ex eis saepe fatae Ecclesiae nihil possit imminui. Suprascriptos autem Diaconum vel Clericos, qui tantum nefas commiserunt, in poenitentia religare non differas, ut tale tantumque delictum suis lacrymis possint diluere.

---

(1) Dubito, non fossero tre i ladri; uno dei quali avesse nome *Servus Dei*.

(2) *Per judicem provinciae faciat conveniri*. La presenza d'un *Archiatro* in Venafro, i furti de' sacri argenti ed il doversene richiamare al *Giudice* della provincia dimostrano, che Venafro nel 591 non era divenuta città Longobarda.

NUMERO LXXII.

Dello stesso a Lorenzo di Milano (in Genova) *intorno ad un conteggio di Sicilia.*

Anno 591.

(Lib. 1. Epist. 82).

Gregorius Laurentio (1), Episcopo Mediolanensi.

Scripta fraternitatis vestrae suscipiens, gratias omnipotenti Deo retuli, qui desiderabili me sospitatis ejus nuntio relevavit. Quod autem perhibetis ab exactione patrimonii Siciliae Provinciae, juri sanctae cui Deo auctore praesidetis

---

(1) Lorenzo è quegli, a cui fece scrivere il Re Childeberto (*Vedi* p. 16). Viveva in Genova mercè i redditi del Patrimonio Milanese di Sicilia, col quale si tennero i conteggi, onde qui si parla, dal Patrimonio della Romana Chiesa in quell' isola. Dopo Onorato, stette Lorenzo in Genova e fuvvi seppellito: quattro suoi successori parimente condussero la vita in questa città e v' ebber la tomba, fino all' anno in cui Genova cadde in potestà di Rotari. Per ora non entro a vedere se quel Re avesse abbandonato le sue conquiste in Genova, come affermano alcuni, e sul Ligure lido.

Ecclesiae certam redhiberi pecuniae quantitatem, pro eo quod ab Actoribus sanctae Romanae Ecclesiae illo in tempore patrimonii Ecclesiae vestrae celebrabatur exactio; necessarium fuit juxta tenorem scriptorum a vobis directorum, acceptarum illatarumque pecuniarum summam inspicere, et totius ratiocinii meritum subtiliter indagare; quibus perspectis, nihil a sancta Romana Ecclesia Ecclesiae vestrae allegatum est redhiberi. Sed quia dum Constantius (1), Diaconus vester, ad ea quae objecta a nostris fuerant, aliud allegavit; examen negotii venit in dubium, quod subtilius poterat ventilari si qua persona existeret cum qua definiri aliquid stabiliter potuisset. Proinde necesse est ut Sanctitas vestra hac de re personam instituat, cum qua Romana Ecclesia aliquid debeat solide definire, ut sive nihil debet, ex judicio pateat; seu aliquid debuit et restituit, persona quam instituitis, securitatem solemniter emittat.

---

(1) *Constantius*. Questi di poi fu eletto Vescovo di Milano in Genova, dove morì.

NUMERO LXXIII.

Dello stesso, raccomandando Droculfo a Gennadio, Patrizio d' Affrica.

Anno 591.

(Lib. 1. Epist. 85).

Gregorius Gennadio, Patricio Africae.

Droculfus (1) praesentium portitor *de hostibus ad rempublicam veniens*, opinionis vestrae, quae longe lateque diffusa est, bono succensus, ad Excellentiae vestrae obsequia summo desiderio festinavit occurrere. Et quoniam nostra se apud vos poscit Epistola commendari, paterna dulcedine salutantes, petimus ut eum sicut Deus vobis in cor miserit ac utile fuerit, Excellentia vestra ordinare dignetur; quatenus bona quae de vobis etiam *positus adhuc inter hostes* audivit, in se valeat experiri, et Excellentiae vestrae ejus quoque ante omnipotentis Dei oculos inter ceteras merces accrescat.

---

(1) *Droculfus*. Era egli lo stesso Duca de' Longobardi, onde si parla nel Documento, che segue? Nol credo; perchè il Duca Drottulfo fin da' primi giorni del Re Autari riparò di Brescello in Ravenna: e Droculfo nominato nella presente Lettera di San Gregorio appena usciva nel 591 della prigionia da lui sostenuta presso i nemici. Forse i Longobardi? Non so. Poteva essere per avventura un qualche Franco, fatto prigioniero, e poi restituito in virtù della pace conclusa col Re Agilulfo. Ignoro eziandio per qual cagione Droculfo si conducesse in Affrica.

NUMERO LXXIV.

Iscrizione sepolcrale del Duca Drottulfo (1), *nato Svevo e fatto Longobardo.*

Anno 591 ?

(Da Paolo Diacono, Lib. III. Cap. 19).

Clauditur hoc tumulo, tantum sed corpore, Droctulf (a) :
Nam meritis totâ vivit in urbe (b) suis.
Cum Bardis (c) fuit ipse quidem ; *nam gente* (2) *Süavus* (d) ;
Omnibus et populis inde suavis erat.
Terribilis visu facies, sed mente benignus (e),
Longaque robusto pectore barba fuit.
Hic et *amans* (f) *semper Romana et PUBLICA SIGNA*,
Vastator gentis adfuit ipse *suae*.
Contempsit (g) *caros*, dum nos amat ille, *parentes*,
Hanc *patriam reputans* esse, Ravenna, *suam*.
Hujus prima fuit *Brexelli* (h) gloria capti (3).
Quo residens cunctis bostibus horror erat.

(a) *Linderbrogius*, *Droctulfus corpore solo*. *Cod. Ambrosianus*, *Doctron*. (b) *Linderbrogius*, *orbe*. (c) *Codex Modoetiensis*, *Vadis*. *Linderbrogius*, *Ex validis fuit ipse quidem : nam gente Suava-Ortus adhuc juvenis captus ab hoste fuit*. (d) *Cod. Ambrosianus*, *Suevus*. (e) *Linderbrogius*, *corda benigna*. (f) *Idem*, *arma sequens semper Romana*. (g) *Cod. Ambrosianus*, *contemnit*. (h) *idem*, *Brexilli*.

---

(1) Il Frehero affermò, ed io non gliel contesi, che fosse il Duca Drottulfo non diverso da Nordoulfo del 590, ricordato nel Documento Num. 46. Ma non potrei consentire che Drottulfo s'avesse a tenere per quel Nordolfo Patrizio, descritto da San Gregorio [1] come un suo avversario; dappoichè ben potè il Codice unico Nazariano del Frehero errare, ponendo Nordulfo in vece di Drottulfo, ma in tutt' i Codici delle Lettere di San Gregorio si legge il nome di Nordulfo, non di Drottulfo. Essendo incerto l'anno della morte di costui, ho creduto doverla qui porre, dubitandone.

(2) *Gente Süavus*. Se altre prove mancassero della differenza, che passava tra gli Svevi ed i Longobardi, basterebbe il presente verso d'un antichissimo testimone. *Visse coi Longobardi*, egli dice ; *ma nacque Svevo*. Degli effetti di questa diversità tra'due popoli, sebbene l'uno e l'altro Germani, *Vedi* le seguenti *Osservazioni*.

(3) *Brexelli gloria capti*. Troppo brevemente dovei far cenno all' espugnazione di Brescello (*Vedi pag.* 30) ; città difesa da Drottulfo contro Autari, che già era divenuto Re dei Longobardi, sì come attesta Paolo Diacono [2]. E posi la Lettera di Pelagio II.° a San Gregorio nel 585 ; non più nel 584, come tutti fanno. Ignoro per qual ragione contraddica il Durandi [3] a Paolo Diacono, credendo, che Brescello fu presa da'Duchi; fra i quali afferma essersi annoverato Autari, prima d'avere il regio titolo verso il Novembre 584. Drottulfo non pertanto, se credi a Paolo,

[1] S. Gregorii, Lib. V. Epist. 40.
[2] Pauli Diaconi, Lib. III. Cap. 18.
[3] Durandi, Cacciatori Pollentini, pag. 82.

Qui Romana potens valuit post signa (a) juvare,
Vexillum primum Christus habere dedit.
Inde etiam, *retinet* dum Classem *fraude* (b) Feroaldus,
Vindicet ut Classem, classibus arma paral,
Puppibus (c) *exiguis* decertans *amne Badrino* (d) (1),
Bardorum innumeras vicit et ipse manus.
Rursus et in *terris Avarem* superavit *Eois*,
Conquirens dominis maxima palma suis.
Martyris auxilio Vitalis fultus ad islos
Pervenit (2), victor saepe triumphat ovans.
Cujus et in templis petiit sua membra jacere :
Haec loca post mortem bustis habere juvat (e).
Ipse sacerdotem moriens petil isla Johannem (f) (3),
His rediit terris cujus amore pio.

(a) *Lindebrogius, praesigna.* (b) *Lindeb.* et *Cod. Modoetiensis, classem classibus, arma — Armis opponit moenia nostra diu.* (c) *Lindebrogius, Longo hic Bardorum vires contrivit, opesque — Ipsorum titulis clarus ad astra datis, — Martyris auxilio.* (d) *Cod. Modoetiensis, Brandina.* (e) *Lindebrogius, fausta futura putans.* (f) *Idem, moriens haec dona petivit, Quis exaratis laetus ad astra abiit.*

allontanossi di Brescello e la diè in mano ad Autari, salutato Re da' Duchi nella fine del 584; ciò che assolve da ogni rimprovero i mutamenti da me fatti nella data della Lettera predetta di Pelagio II.° ; non essendosi niuna tregua conclusa tra' Longobardi od i Romani, se non dopo la caduta di Brescello. E fu tal tregua fermata dall' Esarca Smaragdo, come Pelagio II.° scrisse a' Vescovi Scismatici (*Vedi* pag. 22); ben presto violata da' Barbari, secondo i ragguagli datine dallo stesso Pontefice a San Gregorio (*Vedi* pag. 31).

Non so quanto sia vera l'opinione dell'Assemani [1], che credè pattuita la tregua da Pelagio II.° e non da Smaragdo ; il perchè alcuni giudicarono, aver avuto i Pontefici particolare commissione dall' Imperatore di governar Roma senza la saputa dell' Esarca Ravennate. Queste cose poterono in gran parte seguire secondo le varie opportunità de' tempi diversi ; ma non si dimostrano col dire d' aver Pelagio II.° e non l' Esarca sottoscritto la tregua del 584 o del 585. Alla quale il Papa contribuì certamente ; ma bisogna prestargli fede quando egli assicura gli Scismatici d'essere preceduto il consenso di Smaragdo a quella tregua.

Paolo Diacono scrive, che le mura di Brescello furono disfatte dal Re Autari [2]; ma ella tornò in poter de' Romani. Costoro alla fine la bruciarono, per quanto narra il medesimo Storico [3]: del che bisogna rammentarsi nel tessere i racconti di molte città Romane, passate rapidamente in balìa de' Barbari e poi dei Romani, o viceversa : e soprattutto d' Oderzo.

(1) *Amne Badrino.* Il Baudrand credea, che fosse il Santerno, fiume dell'Imolese. Ma era il braccio di Po, chiamato Padoreno, Padorino, Badareno : delle quali denominazioni *Vedi* Fantuzzi [4].

(2) *Ad istos Pervenit.* L' Assemani [5], che ristampò una parte dell' Iscrizione di Drottulfo, ha ragione di scrivere, aver questi combattuto in Pannonia pe' Romani contro gli Avari, dopo la presa di Brescello.

(3) Drottulfo era dunque Cattolico fra' Longobardi, se pur non diventò in Ravenna. L'odio verso l' Arianesimo potè accrescere i suoi sdegni politici contro essi, e generare il suo amore pe' Romani.

[1] Assemani, Ital. Hist. Script. I. 188.
[2] Pauli Diaconi, Lib. III, Cap. 18.
[3] *Idem*, Lib. IV. Cap. 29.
[4] Fantuzzi, Monumenti Ravennati, I. 120. 313. V. XXIII, *et passim*. (A. 1801 1803).
[5] Assemani, Ital. Hist. Scrip. I. 193.

SULL' INCORPORAZIONE DEL DUCA DROTTULFO NELLA CITTADINANZA LONGOBARDA.

Nacque Svevo, cioè Alemanno; fu fatto prigioniero in gioventù da' Longobardi; pervenne fra essi agli onori massimi del Ducato e dovè seder fra' Duchi ne' primi anni, che seguirono alla morte di Clefo, insino a tanto che non passò alla parte de' Romani. Decsi Drottulfo chiamar traditore, come ne ha le sembianze Mauricione di Perugia e come furono certamente (*Vedi* pag. 69) i Duchi di Parma, di Reggio e di Piacenza? Non ardirei giudicarlo, perchè ignoro se Drottulfo avesse imitato gli esempj de' tre misleali, dandosi al nemico sul campo di battaglia. Fuori di questo caso, il quale non può mai perdonarsi, convien ricordare, che ciascun Duca ne' primi anni della conquista Longobarda si credeva un Principe assoluto nel proprio Ducato e libero di collegarsi con chi più gli venisse in acconcio: errore funesto al regno, ed una delle maggiori cause di sua debolezza. Il prigioniero Drottulfo, divenuto Duca Longobardo, non è forse uno splendido esempio della facilità, onde io parlava (*Vedi* pag. 100), con la quale i prigionieri ed i vinti otteneano la cittadinanza Longobarda? E dell' attitudine d'ogni Greco e Romano prigioniero a posseder terre (*Vedi* pag. 101) nella qualità di Longobardi cittadini?

ROMANI, CHE FUGGONO PRESSO I LONGOBARDI E SONO INCORPORATI NELLA LORO CITTADINANZA.

Nè mi sarà difficile ricordar le molte fughe de' Greci e de' Romani presso i Longobardi. Già nel Discorso [1] toccai de' *Possessori* di Corsica riparatisi appo Agilulfo: ma ivi nè potei nè volli dir quanto potrò dir nella Storia. Qui solo soggiungo l' egregie testimonianze di San Gregorio [2], quando nel Dicembre 599 o ne' principj dell' anno 600 Godescalco, Duca della Campania, mostravasi molto adirato contro l' Abate del Monastero di Santo Arcangelo in Napoli, perchè un Monaco era d' indi fuggito presso i Longobardi.

Non essere imputabile se non al fuggitivo la sua colpa, diceva il Pontefice: *quanti Monaci d'altri Monasteri, quanti schiavi di Nobili uomini e delle Chiese, quanti* GIUDICI *altresì non erano fuggiti nel paese nemico? Ma sotto gli stessi occhi vostri e nella città, ove dimorate, non forse* MOLTI *SOLDATI per girne fra' Longobardi si dileguarono?*

Tali fughe di Giudici e di Soldati non mutano il concetto generale intorno a' voti ed a' desiderj delle moltitudini Romane, aliene sempre in Italia da ogni vaghezza di perder la propria cittadinanza e d' assoggettarsi agli usi del *guidrigildo* Longobardo. Que' trafuggitori, come in ogni tempo avviene, davansi a' nemici o per l' incostanza naturale in alcuni uomini, o per effetto d' ingannate ambizioni e del timore d'un qualche castigo pe' delitti commessi.

Or che avveniva egli a tali fuggiaschi? Non erasi allora pubblicata da Rotari la legge, che obbligò i *Guargangi* o stranieri a vivere secondo l' Editto Longobardo; ma uniformi a questa riuscir doveano le *Cadarfrede* o costumanze d' un popolo, che s'era a mano a mano ingrossato de' prigionieri di tutte le nazioni. Gli schiavi Romani adunque ricevuti nel regno di Agilolfo diventavano servi od *Aldii* Longobardi, se pur non meritassero pel valor loro d'essere al tutto affrancati da' nuovi padroni, *per impans*, ed ammessi nella cittadinanza Longobarda; i Monaci erano in essa incorporati per la religiosa loro natura, quantunque molti non avessero il Sacerdozio; i Giudici Romani, cioè un qualche Duumviro e Decurione, in virtù delle lor dedizioni, divenivano *Guargangi*, obbligati a vivere secondo le *Cadarfrede* Longobarde; alle quali vie meglio si sottoponeano i Soldati Greci e Romani trafuggitori, purchè giudicati fedeli. Senza tale opinione, certo, mettevansi a morte.

A' Romani, o trafuggitori o che arrendevansi a' Longobardi, fin dalla prima faccia del mio Discorso io dava il nome generico di *patteggiati*; soggiungendo, non essere tutti costoro, come nè anche niun Sacerdote, caduti nella servitù e nell' *Aldionato*. Ma non fui udito, e non ispero esser sì tosto: e sovente mi si chiederà, se cotesti *patteggiati* amassero di costituirsi e servi ed *Aldii* presso i nemici? Altri scriverà non doversi creder possibile, che l' intera stirpe Romana fosse divenuta *schiava* in Italia, ciò ch'io non dico. In oltre con tutte le mie forze tentai nella Storia di mantener innanzi agli occhi dell' universale sempre manifesta l' enorme diversità, che passava tra la *schiavitù* Romana e la *servitù* Germanica.

[1] Discorso intorno a' Romani vinti da' Longobardi, pag. 72.

[2] S. Gregorii, Lib. X. Epist. 11. MULTI MILITES de civitate, in quâ consistis, AD LONGOBARDOS fugâ non lapsi sunt?

PRESA DI MANTOVA. DEDIZIONE DE' ROMANI DI VOLTURINA.

Narra Paolo Diacono [1], che il Castello di Volturina (io non mi porrò a vedere in qual parte d' Italia stesse), dopo essersi Agilulfo impadronito di Mantova coll' aiuto degli Sclavi, si diè a' Longobardi. Anche i cittadini Romani di Volturina doverono passare nella cittadinanza Longobarda, sì come alcuni cittadini di Mantova espugnata dal Re, che perdonò alle Greche milizie, facendole trasportare in Ravenna. Ma con alcuni di quelli, che concorsero alla difesa di Mantova, egli amò per avventura esser pietoso; e pose in obblio i fatti del 590 non che i tripudj de' Mantovani per esser tornati sotto l' Imperio. La virile difesa di quei Romani, e lo stesso aiuto, che fu necessario degli Sclavi, per vincerla, poterono render generoso Agilulfo, sì ch' egli avesse voluto liberarli o tutti od in parte dalla servitù e dall' *Aldionato*, trattandoli come altra volta trattossi Drottulfo. Il dire che la stima del Re pel coraggio de' Mantovani avesse a questi fruttato la *cittadinanza Romana*, e non la Longobarda, mentre i soldati Greci s'incamminavano verso Ravenna, sarebbe in vero il dire una cosa non avuta per vera neppure da chi facesse le viste d' affermarla. Quel Re adunque avrebbe ordinato in Romani drappelli e con *pubbliche armi Romane* i cittadini della caduta città? Ben egli potè concedere le *pubbliche armi Longobarde* ad alcuni Mantovani : ma, se non concedè a niuno armi d' alcuna sorta, dunque tutti e' gli ebbe per *Aldii* e per servi senza distinzione.

INCORPORAZIONE DELLO STESSO RE AGILULFO NELLA CITTADINANZA LONGOBARDA.

E chi era mai Agilulfo Re? Un incorporato nella cittadinanza Longobarda, poichè nacque Toringo, secondo narrava l' Anonimo Ritteriano, contemporaneo di Paolo Diacono; ed ora il narra eziandio la Cronica del Codice Cavense pubblicata dal Cavalier Vesme, il quale giudica esser la medesima, che Rotari fece comporre e prefiggere all' Editto; da essa di poi trasse Paolo Diacono [2] le più rilevanti notizie intorno all'antichità Longobarde. Io parlerò ampiamente di tal Cronica per altre occorrenze. Mi si permetta solo di notare, che in questa svanisce l' *isola* Scandinavia di Paolo Diacono, dicendosi che i Longobardi non da un'isola uscirono, ma da Scadanan o Scadavan : nome generico ed appellativo, che, giusta la Cronica, s' interpetra *dalle parti dell'Aquilone*. Ciò consuona co' detti da me ricordati [3] del Ritteriano Anonimo intorno al paese di Scatenange. Agilulfo dunque fu Toringo, e poi divenne Duca Longobardo, non so se per prigionia, come Drottulfo Duca, o per volontaria dedizione : di sangue Toringo furono i due figliuoli di lui e di Teodolinda, ovvero Adaloaldo, Re de' Longobardi, e Gundeberga.

NOVERO DELLE SUCCESSIVE INCORPORAZIONI DI POPOLI NELLA CITTADINANZA LONGOBARDA.

Qual maraviglia in veder tante incorporazioni? Fin dalla Mauringa nel quarto secolo Cristiano i Longobardi, pochi ed oscuri, vollero che *molti servi* passassero nella lor cittadinanza [4]. Dubitò il Consiglier Rezzonico, non si fosse per avventura cangiato un tal costume Longobardico dopo l' uscita dalla Mauringa : ma i suoi dubbj cesseranno, veggendolo sempre vivo e costante, come apparisce dal seguente novero.

I.° Incorporazione in Mauringa : Ut bellatorum possent ampliare numerum.

II.° Altra de' servi, fatta da Lamissio contro i Bulgari (Paolo Diac. Lib. I. Cap. 17).

III.° Tatone Re incorpora una parte degli Eruli ; ed accresce le Longobarde schiere di quelle tratte da varie genti, che avea vinte (Paolo Diac. Lib. I. Cap. 20).

IV.° Vacone Re assalisce gli Svevi, e li riduce sotto il suo dominio (Paol. Diac. Lib. I. Cap. 21). Avrà operato verso i prigioni, o tutti o in parte, come indi operossi verso Drottulfo.

V.° Vittorie d' Alboino su' Gepidi, che vennero suoi compagni nella conquista d' Italia : difensori poscia e seguaci della micidiale Rosmunda in Ravenna.

VI.° Vittoria d' incerta età sopra una diversa tribù di Svevi, ove Drottulfo cadde prigioniero; anch'essi compagni d' Alboino in Italia.

VII.° Incorporazione d' Agilulfo Toringo, poi divenuto Duca ed indi Re. Alcuni degli Sclavi, suoi ausiliarj, a' quali piacque l' Italia, egli forse incorporò fra' Longobardi.

[1] Pauli Diaconi, Lib. IV. Cap. 29. Partibus Langobardorum se tradidit.
[2] *Idem*. Lib. I. Cap. 21.
[3] Storia d' Italia, I. 858.
[4] Pauli Diaconi, Lib. I. Cap. 13. Plures a *servili jugo* ereptos ad *libertatis statum* perducunt.

VIII.° Incorporazione di quattro altri popoli, compagni d'Alboino, cioè; 1.° Bulgari: 2.° Sarmati: 3.° Romani della Pannonia: 4.° Romani del Norico.

IX.° Dedizione di Volturina.

X.° Espugnazione di Mantova.

XI.° Gran numero d'affrancati, che si scorgeranno di tratto in tratto nel presente Codice, divenuti cittadini Longobardi, non Romani; a malgrado di Grato, Diacono del 769.

XII.° Testimonianza del Frisingense sulla facilità, con la quale i Longobardi affrancavano i servi e gli operai delle più vili arti meccaniche, incorporandoli fra' lor guerrieri.

Il fatto di Mauringa strettamente si lega, e senza interruzione, co' detti d'Ottone di Frisinga pel corso d'otto interi secoli: spazio, nel quale si mantenne sempre inviolato il vetusto costume d' aprire a' cittadini d' ogni vinta nazione il grembo della cittadinanza Longobarda.

DIPARTENZA DE' SASSONI.

Solo i Sassoni ricusarono d'incorporarsi. Eppure antichi amici essi erano (così narra il Diacono [1]) de' Longobardi; procedeano dal sangue stesso Germanico: e tanta stringeasi tra essi l'affinità, che alcuni Longobardi unironsi con loro ed abbandonarono l'Italia. Elmoldo Prete, il quale nel duodecimo secolo scrisse le Croniche degli Sclavi o Slavi, parla [2] de' Bardi, degli Olsazj e d'altri Sassoni spediti verso l'anno 1070 dal Duca Magnus, non Poeti o Cantori, ma fortissimi guerrieri contro essi Sclavi. Costoro furono dopo lunghe guerre debellati e venduti prigionieri per tutta Europa, sì che il nome de' vinti diè origine al presente degli *schiavi*, col quale si sogliono da noi dinotare i massimi obbrobrj della servitù.

Invano si disputa se i Sassoni, che lasciarono l' Italia per non aver da' Longobardi ottenuto di vivere *secondo il proprio dritto* [3], intendessero conservare il lor dritto *civile* od il *politico*. A' Barbari erano ignote le nostre sottili e squisite partizioni scientifiche: ma nel solo *guidrigildo* contenevansi ad un' ora il *civil* dritto in quanto alle tasse della vita ed il *politico* in quanto a' gradi, agli onori, alle dignità ed all' essere intero de' cittadini, ossia guerrieri. Nelle leggi scritte da' Sassoni dopo la loro uscita d' Italia, in quelle de' Toringi del Re Agilulfo e nell' altre già promulgate prima dell' arrivo d' Alboino pe' Bavari e per gli Alemanni di Drottulfo Duca ravvisansi, già il dissi, gli usi precedenti di questi popoli dell'avere un *guidrigildo* fermo, e non variabile: questa sola delle due maniere di *guidrigildi* era una differenza massima e capitale fra le varie tribù d'un medesimo sangue Germanico. Un Sassone, tassato da' suoi usi o dalla sua legge, si farebbe tassar dall'arbitrio Longobardo?

EFFETTI DELLA DIPARTITA DE' SASSONI.

L' uscita de' Sassoni, cotanto schivi d'acconciarsi agli usi Longobardi, è la miglior prova che gli Alemanni o Svevi di Drottulfo vi s' acconciarono. Così di poi vi s' adagiarono i Bavari di Teodolinda ed altre genti sopravvenute. Se gli Svevi di Drottulfo non vi si fossero aggregati al pari di lui, avrebbe dovuto Rotari o non comprenderli nella denominazione *territoriale* di Longobardi, o permetter loro nell' Editto, ciò ch' egli non fece, di viver col proprio *guidrigildo* fermo; il che negossi a' Sassoni. Una simile incorporazione fecesi de' Bulgari, de' Gepidi e de' Sarmati, che, non avendo in antico un *guidrigildo*, l'ebbero prima dalle *Cadarfrede*, poscia dall' Editto di Rotari: una simile de' Romani confederati del Norico e di Pannonia, non che de' Romani vinti d' Italia. Senza ciò avrebbe dovuto Rotari dire in qual modo si sarebbe punito l'omicidio de' cittadini Longobardi commesso da qualunque tra l'innumerabili tribù comprese nel suo regno; alcune ignare, ma i vinti Romani più d'ogni altra, di qualsivoglia *guidrigildo*. Quante leggi comuni, che non si fecero, avrebbero dovuto farsi a regolare le tante diversità del dritto, rampollanti dal solo *guidrigildo*, in sì gran copia di genti abitatrici dell' Italia Longobarda? E quante leggi, che neppur si fecero, avrebber dovuto farsi da Rotari a lasciar sussistere i diversi ordini di *possessione* delle terre secondo il dritto Romano, Sarmatico, Gepidico; i quali ordini punto non si fondavano sull' *Aldionato*? *Guidrigildo* estimabile da' Giudici ed *Aldionato*; queste furono le chiavi; queste anzi la radice *politica* e *civile* di tutto il dritto Longobardo: al quale dovè obbedire il prigioniero Drottulfo, s'egli volle, quando i Sassoni si partivano, salire all'onore del Ducato. Ed avrebbe un Romano del Norico e di Pannonia potuto combattere con *pubbliche armi* senza un *guidrigildo* comune a tutt'i cittadini abitanti del regno, e posseder le terre d' Italia senza sottostare al gius *Aldionale*, introdotto di poi anche in Bologna?

---

[1] Paul. Diac. Lib. II. Cap. 6. VETERES AMICI.

[2] Helmoldi, Presbyteri Bosoviensis, Chronica Slavorum. Lib. I. Cap. 25, 26, 34. *Bardorum* robur. Fortissimos *Bardorum*.

[3] Paul. Diac. Lib. III. Cap. 6. In *proprio jure* subsistere.



